

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

## INDICE

	PAG.		PAG.
ALBARELLO: Sul divieto di emigrazione in Francia opposto al lavoratore Tolin Vittorio. (21009) . . . . .	IX	BASILE GIUSEPPE: Pagamento degli assegni mensili ai pensionati invalidi di guerra. (21485) . . . . .	XIV
ALBIZZATI e BERNARDI: Contributi assicurativi dovuti dalle aziende private e municipalizzate al Fondo speciale di previdenza per gli autoferrottramvieri. (21285) . . . . .	IX	BELTRAME: Definizione della pratica di pensione di guerra di Comisso Sebastiano Giuseppe. (10047) . . . . .	XV
ALLIATA DI MONTEREALE: Liquidazione dei danni di guerra in Messina (21362) . . . . .	X	BERARDI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Burganti Pia. (20412) . . . . .	XV
AMENDOLA PIETRO: Per evitare i danni provocati dalla costruzione della autostrada Pompei-Salerno. (21233)	X	BERLINGUER e FARALLI: Sulla concessione di un credito a Ugo Montagna da parte del Banco di Sicilia. (20509)	XV
ANGELUCCI MARIO: Riorganizzazione dell'ufficio legalizzazioni del Ministero degli affari esteri. (21248) . .	XI	BERLINGUER e POLANO: Ripristino dell'amministrazione ordinaria della «Cassa nazionale mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa e della carta». (21496)	XV
ANGIOY: Sistemazione della strada Sorgono-Gavoi (Nuoro). (17466) . . . .	XI	BERLINGUER ed altri: Indennità di accompagnamento per i ciechi civili. (21150) . . . . .	XVI
ANGIOY: Nomina del direttore della Ragioneria regionale dello Stato a Cagliari. (21029) . . . . .	XII	BERLINGUER ed altri: Sul trasferimento all'Ente regione sarda del controllo sui comuni e sulle province dell'isola. (21272) . . . . .	XVI
ANTONIOZZI: Autorizzazione alla Cassa per il Mezzogiorno per la costruzione di edifici scolastici. (17973) . . . .	XII	BERNARDI: Rimborso al comune di Sesto San Giovanni (Milano) dei contributi antincendi pagati in più. (21126) . .	XVI
ANTONIOZZI: Statizzazione della scuola media di Cassano Iomo (Cosenza). (21619) . . . . .	XIII	BERNIERI: Costruzione di alloggi popolari ad Arigliano di Casola in Lunigiana (Massa e Carrara). (21049) . .	XVII
BAGLIONI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Betti Gino. (15625) . . . . .	XIII	BETTINOTTI: Sul fallimento del Banco De Cavi di Genova. (20051) . . . .	XVII
BAGLIONI: Costruzione di un edificio scolastico a San Gimignano (Siena). (21258) . . . . .	XIII	BIAGIONI: Sulla valutazione del servizio prestato dal personale già dipendente dalle camere di commercio della Libia e dagli uffici coloniali dell'economia. (19295) . . . . .	XVII
BARDANZELLU: Sull'assistenza ospedaliera I. N. A. M. (20644) . . . . .	XIV	BIAGIONI: Trasformazione in automatico dell'impianto telefonico che fa capo a Castelnuovo Garfagnana (Lucca). (19390) . . . . .	XVIII
BARONTINI: Sospensione della partita di calcio Siena-Chinotto Neri Roma. (20665) . . . . .	XIV	BIAGIONI: Assegnazione ai nuovi vincitori del concorso per la scuola media, delle classi di collegamento del liceo scientifico e dell'istituto magistrale. (21181)	XVIII
BASILE GIUSEPPE: Sul comportamento di alcuni sindaci della provincia di Rovigo in occasione del recente sciopero agricolo. (21418) . . . .	XIV		

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

	PAG		PAG
BIANCHI GIUSEPPE MARIA: Ammissione degli ingegneri professionisti ai collaudi della Cassa per il Mezzogiorno (18289) . . . . .	XIX	CACCIATORE: Definizione della pratica di pensione di guerra di Russo Giuseppe. (19999) . . . . .	XXV
BIGI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Barezzi Nello. (9175)	XIX	CACCIATORE: Definizione della pratica di pensione di guerra di Trezza Francesco. (20597) . . . . .	XXVI
BIGI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Tubercoli Mario. (11678) . . . . .	XIX	CACCIATORE: Definizione della pratica di pensione di guerra di Muccio Lorenzo. (20599) . . . . .	XXVI
BIMA: Assegnazione di fondi alla sovrintendenza alle gallerie del Piemonte (21034) . . . . .	XX	CACCIATORE: Definizione della pratica di pensione di guerra di D'Antonio Francesco (20600) . . . . .	XXVI
BIMA: Libera importazione in Francia di vasi per fiori in terracotta grezzi (21598) . . . . .	XX	CACCIATORE: Definizione della pratica di pensione di guerra di Perretti Gennaro. (20713) . . . . .	XXVI
BONTADE MARGHERITA: Sulla costruzione del nuovo aeroporto internazionale di Palermo (20858) . . . . .	XX	CACCIATORE: Definizione della pratica di pensione di guerra di Luglio Giuseppe. (20923) . . . . .	XXVI
BONTADE MARGHERITA: Sull'abolizione degli abbonamenti ferroviari regionali. (21349) . . . . .	XXI	CACCIATORE: Definizione della pratica di pensione di guerra di Lordi Matteo (20924) . . . . .	XXVI
BUBBIO: Sulla pubblicazione delle sentenze e dei decreti penali (20839)	XXI	CACCIATORE: Definizione della pratica di pensione di guerra di Scarano Domenico. (21032) . . . . .	XXVI
BUBBIO: Assegno di previdenza alla pensionata di guerra Barbero Paola (20845) . . . . .	XXII	CACCURI e DE CAPUA. Miglioramento delle comunicazioni fra i paesi della costa e le isole Tremiti. (21507) . . . . .	XXVI
BUFARDECI: Su inadempienze salariali e assicurative della ditta Bumbalo di Caltagirone (Catania). (21004)	XXII	CALABRO: Estensione al personale dell'I. N. P. S. delle norme sull'esodo volontario. (21123) . . . . .	XXVII
BUFFONE: Sulla classificazione in bacino imbrifero montano di Decollatura (Catanzaro). (20967) . . . . .	XXII	CALABRO: Tutela del diritto di lavoro dei soci della cooperativa « La Carovana », addetti allo scalo della stazione di Barcellona (Messina). (21368) . . . . .	XXVII
BUFFONE: Costruzione della variante esterna al comune di Spezzano della Sila (Cosenza). (21114) . . . . .	XXIII	CALASSO: Ammodernamento e potenziamento delle « ferrovie del Sud Est ». (2777, <i>qua orale</i> ) . . . . .	XXVII
BUFFONE: Costruzione di appartamenti per il personale dell'ospedale sanatoriale « Mariano Santo » di Cosenza. (21186) . . . . .	XXIII	CANDELLI: Sugli incidenti verificatisi nella Casa penale di Turi (Bari). (20700) . . . . .	XXIX
BUFFONE: Ammissione alle prove orali del concorso direttivo A/2 riservato ai reduci. (21230) . . . . .	XXIV	CANDELLI: Miglioramento del trattamento economico dei dipendenti della Società esercizi telefonici. (20708) . . . . .	XXIX
BUFFONE: Assunzione in ruolo dei maestri idonei nel concorso a posti del ruolo in soprannumero. (21295)	XXIV	CANDELLI: Sull'arresto di Mencarelli Vittorio. (20795) . . . . .	XXX
BUFFONE: Sistemazione della sede dell'I. N. P. A. S. di Cosenza. (21290)	XXIV	CANDELLI: Sulle vicende occorse a Caso Giuseppe, assicurato dell'I. N. P. S. (20930) . . . . .	XXX
BUFFONE: Statizzazione della scuola media di Cassano Jonio (Cosenza). (21359) . . . . .	XXV	CAPALOZZA: Istituzione dell'ufficio postale di seconda classe a Castelvecchio di Monteporzio (Pesaro). (21077) . . . . .	XXXII
CACCIATORE: Definizione della pratica di pensione di guerra di Villani Salvatore. (16668) . . . . .	XXV	CAPALOZZA: Testo della circolare del 28 febbraio 1956 n. 296-L. in materia di liste elettorali. (21288) . . . . .	XXXII
CACCIATORE: Definizione della pratica di pensione di guerra di Aricò Paolina. (18554) . . . . .	XXV	CAPALOZZA: Testo delle circolari emanate nel 1951 in tema di presidenza del consiglio comunale neo-eletto (21385)	XLV
CACCIATORE: Definizione della pratica di pensione di guerra di Aulisa Paolo. (19852) . . . . .	XXV		

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

	PAG.		PAG.
CAPALOZZA. Revoca delle circolari limitative della libertà di manifestazione del pensiero a mezzo della stampa non periodica. (21430) . . . . .	XLVII	GHIAROLANZA: Sul trasferimento a Caserta dell'ospedale della Trinità di Napoli. (20824) . . . . .	LI
CAPALOZZA ed altri: Sull'annullamento della elezione del sindaco e della giunta di Morolo (Frosinone). (21310)	XLVII	GLOCCHIATTI: Costruzione dell'edificio scolastico a Lugagnano (Piacenza). (21492) . . . . .	LI
CAPRARA: Sistemazione del porto di Granatello di Portici (Napoli). (21198)	XLVII	COLASANTO: Inchiesta nell'amministrazione della cooperativa Mingardo di Torre Orsaia (Salerno). (21266)	LII
CARAMIA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Pedah Antonio. (19635) . . . . .	XLVIII	COLITTO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Lupacchio Nicola. (7504) . . . . .	LII
CAVALIERE STEFANO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Vigilante Leonardo. (18649) . . . . .	XLVIII	COLITTO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Carlone Giacomo. (11891) . . . . .	LII
CAVALIERE STEFANO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Spaltro Donato. (20725) . . . . .	XLVIII	COLITTO: Sistemazione della strada comunale Pianona-Cana di Roccalbegna (Grosseto). (19157) . . . . .	LII
CAVALIERE STEFANO. Definizione della pratica di pensione di guerra di Di Noia Michele. (20726) . . . . .	XLVIII	COLITTO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Fratipietro Angelo. (19553) . . . . .	LII
CAVALIERE STEFANO: Sul ritardo della nomina dei supplenti nelle scuole di istruzione media e superiore. (20740) . . . . .	XLVIII	COLITTO: Ricostruzione dell'acquedotto di Tufara (Campobasso). (20681 e 21062) . . . . .	LIII
CAVALIERE STEFANO: Sulla limitazione delle ricette che possono rilasciare i medici convenzionati dell'I.N.A.M. di Foggia. (20755) . . . . .	XLIX	COLITTO: Costruzione di edifici scolastici in alcune borgate dell'agro di Cercemaggiore (Campobasso). (20751)	LIII
CAVALIERE STEFANO: Sul trasferimento in altro locale della farmacia De Lucia di Napoli. (20807) . . . . .	XLIX	COLITTO: Costruzione di un edificio scolastico a Camere di Castelpetroso (Campobasso). (20798) . . . . .	LIII
CAVALLOTTI e LOMBARDI CARLO: Sulla mancata distribuzione del sapone nelle ritirate delle carrozze dei treni di seconda classe. (21158) . . . . .	L	COLITTO: Costruzione di un edificio scolastico a Casale di Castelpetroso (Campobasso). (20799) . . . . .	LIV
CAVAZZINI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Pozzati Aldo. (19616) . . . . .	L	COLITTO: Costruzione di un edificio scolastico a Pastena di Castelpetroso (Campobasso). (20800) . . . . .	LIV
CAVAZZINI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Stocco Dante. (20976) . . . . .	L	COLITTO: Costruzione di un asilo infantile a Castelpetroso (Campobasso) (20801) . . . . .	LIV
CAVAZZINI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Conte Virgilio. (20977) . . . . .	L	COLITTO: Costruzione di un asilo infantile a Guasto di Castelpetroso (Campobasso). (20802) . . . . .	LIV
CAVAZZINI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Cesaretto Onorio. (20978) . . . . .	LI	COLITTO: Costruzione di un asilo infantile a Indiprete di Castelpetroso (Campobasso). (20803) . . . . .	LIV
CAVAZZINI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Magagnato Giacinto. (20980) . . . . .	LI	COLITTO: Costruzione di un edificio scolastico a Civitacampomarano (Campobasso). (20899) . . . . .	LIV
CAVAZZINI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Manzoli Giovanni. (20981) . . . . .	LI	COLITTO: Ampliamento del municipio di Civitacampomarano (Campobasso). (20898 e 20897) . . . . .	LIV
CECCHERINI: Concorso per l'inquadramento nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza degli appartenenti alla disciolta milizia portuaria. (21453) . . . . .	LI	COLITTO: Concessione della pensione ai congiunti dei carabinieri, delle guardie di finanza e degli agenti di pubblica sicurezza, infoibati dalle truppe jugoslave nel maggio 1945. (20985)	LIV
		COLITTO: Costruzione di un edificio scolastico a Colledanchise (Campobasso) (20989) . . . . .	LV

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

	PAG.		PAG.
COLITTO. Costruzione della rete idrica di Colledanchuse (Campobasso) (20999)	LIV	COLITTO. Lavori di bonifica e arginatura nella zona del torrente Carapello di Ielsi (Campobasso). (21138)	LIX
COLITTO. Costruzione di un edificio scolastico a Colledanchuse (Campobasso). (20993)	LIV	COLITTO. Costruzione di fognature a Ielsi (Campobasso). (21139)	LIX
COLITTO. Costruzione della rete idrica interna di Oratino (Campobasso). (20994)	LA	COLITTO. Illuminazione elettrica di due frazioni di Ielsi (Campobasso) (21140)	LIX
COLITTO. Costruzione di laghi collinari a Colletorto (Campobasso). (21035)	LA	COLITTO. Costruzione di acquedotti rurali a Ielsi (Campobasso). (21141)	LIX
COLITTO. Sistemazione delle strade interne di Colletorto (Campobasso). (21036)	LVI	COLITTO. Riparazione della chiesa di Concasale (Campobasso). (21155)	LIX
COLITTO. Costruzione di una rete idrica interna a Colletorto (Campobasso) (21037)	LVI	COLITTO. Completamento della strada di allacciamento di Concasale (Campobasso) alla rete stradale. (21157)	LXI
COLITTO. Costruzione di fognature a Colletorto (Campobasso). (21038)	LVI	COLITTO. Costruzione dell'acquedotto a Castelvetero Valfortore (Benevento) (21201)	LXI
COLITTO. Costruzione dell'edificio scolastico a Colletorto (Campobasso) (21039)	LVI	COLITTO. Sull'amministrazione dei beni di Cerasuolo di Filignano (Campobasso). (21234)	LXI
COLITTO. Costruzione della rete idrica interna e delle fognature di Sant'Elena Sannita (Campobasso) (21063)	LVI	COLITTO. Costruzione delle fognature e della rete idrica interna di Molise (Campobasso). (21239)	LXI
COLITTO. Costruzione della strada Caporio-Bosco Alifani-Centomani di Macchiagodena (Campobasso). (21064)	LVII	COLITTO. Approvvigionamento idrico di Delanio e Vattese di Pozzilli (Campobasso). (21240)	LXII
COLITTO. Costruzione della strada Castelpizzuto-Roccamandolfi (Campobasso). (21065)	LVII	COLITTO. Sull'aumento delle tariffe delle operazioni portuali. (21263)	LXII
COLITTO. Costruzione di alcune strade a Ielsi (Campobasso) (21101)	LXII	COLITTO. Indennità di disoccupazione ai maestri che hanno insegnato prima dell'ottobre 1942. (21276)	LXII
COLITTO. Costruzione di un edificio scolastico a Fornelli (Campobasso) (21102)	LXII	COLITTO. Costruzione dell'edificio scolastico a San Polo Matese (Campobasso). (21315)	LXIII
COLITTO. Costruzione della strada Duronia-Scalo ferroviario di Pescolaniano (Campobasso). (21103)	LVIII	COLITTO. Approvvigionamento idrico di San Polo Matese (Campobasso). (21318)	LXIII
COLITTO. Consolidamento del comune di Duronia (Campobasso). (21104)	LVIII	COLITTO. Alimentazione idrica di Rocchetta al Volturno (Campobasso). (21351)	LXIII
COLITTO. Costruzione di edifici scolastici in alcune frazioni di Duronia (Campobasso). (21105)	LVIII	COLITTO. Alimentazione idrica di Scapoli (Campobasso). (21352)	LXIII
COLITTO. Pavimentazione delle strade interne di Duronia (Campobasso). (21106)	LVIII	COLITTO. Inquadramento nei ruoli degli insegnanti elementari fuori ruolo con dieci anni di servizio. (21422)	LXIV
COLITTO. Costruzione di alloggi popolari a Campo Calabro (Reggio Calabria) (21117)	LIX	COLOGNATTI. Sulla disdetta della convenzione del Ministero della marina mercantile con la società di navigazione « Istria-Trieste ». (21556)	LXIV
COLITTO. Costruzione di edifici scolastici a Campo Piole e Musalà di Campo Calabro (Reggio Calabria). (21119)	LIX	COTTONE. Tariffa per la spedizione dei pacchi postali costituiti da damigianette. (20775)	LXV
COLITTO. Istituzione di un posto telefonico a Parasacco di Ferrara. (21122)	LIX	CREMASCHI. Definizione della pratica di pensione di guerra di Soli Vittorio. (12240)	LXV
COLITTO. Costruzione della strada Campo Calabro-Scadà (Reggio Calabria). (21124)	LIX	CREMASCHI. Somma assegnata alla Prefettura di Modena per l'assistenza in colonia dei bambini bisognosi. (20996)	LXV
COLITTO. Costruzione delle fognature a Casacalenda (Campobasso). (21137)	LX		

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

	PAG.		PAG.
CUCCO Sistemazione del personale Serpral di Palermo. (20885) . . . . .	LXV	FERRARI RICCARDO: Su i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti (20987) . . . . .	LXXIV
CUTTITTA: Sospensione degli stratti domiciliari ai dipendenti dell'amministrazione militare collocati a riposo. (21251) . . . . .	LXVI	FERRARIO CELESTINO: Sollecita definizione alla Corte dei conti dei ricorsi di pensioni di guerra. (20831)	LXXIV
D'AMBROSIO Sulla costruzione di un edificio al Vomero, in Napoli. (21111)	LXVII	FODERARO: Costruzione e sistemazione degli edifici scolastici a San Pietro in Guarano (Cosenza). (21086) . . . . .	LXXV
DANTE: Su un atto di violenza verificatosi a Casalvecchio Siculo (Messina). (21081) . . . . .	LXVII	FODERARO: Sistemazione e bitumazione della strada Scalea-Mormanno (Cosenza). (21271) . . . . .	LXXV
DANTE: Impianto di una centrale termoelettrica per l'illuminazione di Malfa e Leni delle isole Eolie (21120) . . . . .	LXVII	GASPARI: Aggiudicazione del tronco di Caprafica alla centrale elettrica in territorio di Fresagrandinara (Chieti). (21017) . . . . .	LXXV
DE CAPUA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Giuseppe Mazzone. (19682) . . . . .	LXVIII	GASPARI: Costruzione dell'acquedotto per alcune frazioni di Perano (Chieti). (21411) . . . . .	LXXV
DE CAPUA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Vito Jacobellis. (20541) . . . . .	LXVIII	GASPARI: Costruzione dell'acquedotto per alcune frazioni di Altino (Chieti). (21412) . . . . .	LXXVI
DE' COCCI Sulla smobilitazione dell'aeroporto di Iesi (Ancona). (21073)	LXVIII	GASPARI: Costruzione dell'acquedotto per alcune frazioni di Archi (Chieti) (21413) . . . . .	LXXVI
DE' COCCI e ANTONIOZZI: Per evitare aumenti nel trasporto dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari. (21401)	LXVIII	GASPARI: Costruzione di una strada di allacciamento di alcune frazioni di Archi (Chieti) al capoluogo. (21447)	LXXVI
DEL VECCHIO GUELFI ADA: Elettrificazione dei poderi dell'Opera nazionale combattenti delle frazioni di Andria (Bari). (20958) . . . . .	LXIX	GASPARI: Ricostruzione del comune di Lama dei Peligni (Chieti). (21448)	LXXVI
DE FELICE. Su facilitazioni fiscali concesse all'A. C. I. (20682)	LXIX	GATTI CAPORASO ELENA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Malatesta Iacopo. (17571). . . . .	LXXVI
DE MARSANICH: Contributi alla cooperativa edilizia Andrea Baffle di Aquila. (21078) . . . . .	LXIX	GATTI CAPORASO ELENA. Definizione della pratica di pensione di guerra di Bondielli Domenico. (17574) . . . . .	LXXVII
DE MARTINO FRANCESCO e SANSONE. Sulla nomina del commissario e del subcommissario di San Vitaliano (Napoli). (2715) . . . . .	LXX	GATTI CAPORASO ELENA Definizione della pratica di pensione di guerra di Geloni Italo (18879) . . . . .	LXXVII
DE MARZI: Divieto di transito degli autocarri nei giorni festivi. (21489) . . . . .	LXX	GATTI CAPORASO ELENA Definizione della pratica di pensione di guerra di Rocchi Luigi. (18880) . . . . .	LXXVII
DIECIDUE: Approvazione del bilancio preventivo dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra (20555)	LXXI	GATTI CAPORASO ELENA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Del Ry Ruffo. (19258). . . . .	LXXVII
DI GIACOMO: Assegno di super-invalidità al pensionato di guerra Nicolino Fusco. (21340) . . . . .	LXXI	GATTI CAPORASO ELENA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Rutini Ubaldo. (19545) . . . . .	LXXVII
DI LEO e GIGLIA: Aumento dei cantieri di lavoro nella provincia di Agrigento. (21585) . . . . .	LXXII	GATTO: Proroga della non applicazione della limitazione del contributo statale per riparazioni navali. (21497)	LXXVII
DI MAURO e FALETRA: Pagamento dei salari arretrati ai lavoratori della miniera di Trabonella. (21042) . . . . .	LXXIII	GELMINI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Franciosi Giuseppe. (10415) . . . . .	LXXVIII
DI MAURO e FALETRA: Costruzione della linea ferroviaria Caltagirone-Gela. (Caltanissetta). (21495) . . . . .	LXXIII	GELMINI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Soli Vittorio. (10419) . . . . .	LXXVIII
FABRIANI: Provvidenze per gli ospedali civili della provincia de L'Aquila. (21386) . . . . .	LXXIII	GERACI Sollecito disbrigo delle pratiche per l'assegno ai ciechi civili. (20884) . . . . .	LXXVIII

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

	PAG.		PAG.
GEREMIA: Sulla soppressione della linea ferroviaria Grisignano di Zocco-Legnago-Ostiglia (Mantova). (21245) . . . . .	LXXXVII	Lozza: Sull'indennità di disagiata residenza. (21229) . . . . .	LXXXVI
GIACONE: Definizione della pratica di pensione di guerra di Fanara Salvatore. (8411) . . . . .	LXXX	Lozza: Su una circolare del provveditore agli studi di Alessandria riguardante l'indennità esami di maturità (21357) . . . . .	LXXXVI
GIACONE: Definizione della pratica di pensione di guerra di Principato Gerlando. (12203) . . . . .	LXXX	Lozza: Sui concorsi a direttore didattico A-2 e B-4. (21544) . . . . .	LXXXVII
GIACONE: Sulle cause della morte dell'operaio Militello Giuseppe, dipendente dalla ditta I. R. M. O. di Camastra (Agrigento). (20832) . . . . .	LXXX	MADIA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Cunsolo Nicola. (20547) . . . . .	LXXXVII
GIACONE e BERTI. Riparazione delle frane nella rete stradale della provincia di Agrigento. (20834) . . . . .	LXXXI	MAGLIETTA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Macciocchi Vincenzo. (14372 e 17623) . . . . .	LXXXVII
GIACONE e BERTI: Pagamento dei salari agli operai zolfatai della Sicilia (21284) . . . . .	LXXXII	MAGLIETTA: Sulla situazione del personale cantoniere dell'A. N. A. S. (17647) . . . . .	LXXXVIII
GORRERI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Lori Guido. (12517) . . . . .	LXXXII	MAGLIETTA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Costantino Menna. (20727) . . . . .	LXXXVIII
GREZZI: Sulla reggenza della direzione amministrativa dell'Istituto universitario di magistero « G. Cuomo » di Salerno. (21296) . . . . .	LXXXIII	MAGLIETTA: Sulla denuncia all'autorità giudiziaria dell'ingegner Borgstrom vicepresidente dell'A. T. A. N. di Napoli. (21207) . . . . .	LXXXVIII
GRILLI e GATTI CAPORASO ELENA. Per evitare i licenziamenti disposti dal cotonificio Bellora di Cazzaniga (Bergamo). (21226) . . . . .	LXXXIII	MAGLIETTA: Sulla situazione del comune di Napoli. (21404) . . . . .	LXXXVIII
GUADALUPI e BOGONI: Deviazione della linea elettrica ad alta tensione passante per Nanni di Squinzano (Lecce). (21200) . . . . .	LXXXIII	MAGNO. Costruzione della lognatura a Vico del Gargano (Foggia). (21264) . . . . .	LXXXVIII
LIZZADRI: Sul trasferimento di sede agli agenti di custodia cui sia concessa una licenza di convalescenza di oltre quaranta giorni. (21028) . . . . .	LXXXIII	MANIERA ed altri: Sugli incidenti verificatisi ad Ancona il 7 luglio 1956. (21303) . . . . .	LXXXIX
LOMBARDI CARLO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Bressani Bassano. (8115 e 20104) . . . . .	LXXXIV	MARABINI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Morini Francesco. (15971 e 17922) . . . . .	LXXXIX
LOMBARDI CARLO: Contributo statale alla cooperativa Castello di Pavia. (21220) . . . . .	LXXXIV	MARABINI. Definizione della pratica di pensione di guerra di Landini Paolo (18853) . . . . .	LXXXIX
LOMBARDI CARLO: Contributi alla cooperativa tramvieri di Pavia (21221) . . . . .	LXXXIV	MARABINI. Definizione della pratica di pensione di guerra di Bernardi Ferruccio. (20286 e 20352) . . . . .	LXXXIX
LOMBARDI CARLO: Costruzione della fognatura a Pieve Albignola (Pavia). (21488) . . . . .	LXXXV	MARABINI. Definizione della pratica di pensione di guerra di Poli Francesco (20770) . . . . .	XC
LOZZA: Sulla convocazione in giorno festivo del consiglio dei professori per gli scrutini di una scuola media di Roma. (20711) . . . . .	LXXXV	MARABINI: Concessione del passaporto a Scardovi Ostelio (21562) . . . . .	XC
LOZZA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Orsi Guido. (18988) . . . . .	LXXXV	MARANGONE: Sulla diminuzione di compenso per lavoro straordinario ai funzionari di segreteria delle procure della Repubblica. (20675) . . . . .	XC
LOZZA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Salvi Pietro (19200) . . . . .	LXXXV	MARANGONE: Ripartizione del premio di operosità tra i funzionari addetti ai casellari giudiziari della Repubblica (20907) . . . . .	XC
LOZZA: Pagamento dell'indennità di prima sistemazione ai professori dei ruoli speciali transitori nominati nel 1952. (21219) . . . . .	LXXXV	MARANGONE: Allontanamento dei profughi balcanici da Udine. (21289) . . . . .	XC
		MARANGONI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Tocchio Antenore. (20216) . . . . .	XC
		MARANGONI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Agnolini Anna (20474) . . . . .	XC

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

	PAG.		PAG.
MARILLI: Provvedimenti per i mezzadri estromessi dalle terre del Priolo (Siracusa). (21246) . . . . .	XCII	NICOLETTO: Sistemazione degli impiegati della Croce rossa italiana comandati presso la Direzione generale delle pensioni di guerra. (21403) . . . . .	XCIX
MASINI: Sul mancato pagamento di una indennità speciale al maresciallo dei carabinieri Tavanti Oreste. (20896)	XCIII	ORTONA: Riparazione dei danni alluvionali a Guardabosone (Vercelli) (21173) . . . . .	XCIX
MASSOLA e MANIERA: Sulla diminuzione delle diarie spettanti ai commissari degli esami nelle scuole statali (21171) . . . . .	XCIII	PEDINI e CHIARINI: Istituzione del gruppo B per l'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione. (21498) . . . . .	XCIX
MAZZALI: Su attività editoriali svolte dalla società edizioni radio italiana. (20632) . . . . .	XCIV	PEDINI ed altri: Sullo stato giuridico e la carriera del personale amministrativo e di vigilanza degli istituti tecnici e dei convitti annessi. (21499) . . . . .	C
MICELI: Assegnazione degli alloggi costruiti per gli alluvionati a Ragonà di Nardodipace. (Catanzaro). (20946)	XCIV	PIERACCINI e GUADALUPI: Parificazione del trattamento economico dei marescialli maggiori con quello dei marescialli di battaglia (21051) . . . . .	C
MUNASI: Stanziamenti disposti per ogni regione per l'eliminazione dei tuguri (21261) . . . . .	XCIV	PIGNATELLI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Calzolaio Leonardo. (19240) . . . . .	C
MONTAGNANA: In merito all'applicazione delle norme sul trasferimento di valute all'estero. (20984) . . . . .	XCIV	PIGNI: Sul ricorso proposto da Ambrogio Stoccoro avverso la cooperativa edilizia « A. Volta » di Como. (2729) . . . . .	C
MONTAGNANA: Sul licenziamento di un gruppo di operai dalla ditta Michelin di Torino. (21213) . . . . .	XCVI	PIRASTU: Per la costruzione della diga sul fiume Temo (Bosa-Nuoro) (20773)	C
MONTAGNANA: Su una controversia commerciale sorta tra la ditta Poletti di Torino e una ditta inglese (21370) . . . . .	XCVI	PIRASTU: Per garantire la ricezione televisiva in tutta la Sardegna. (21130) . . . . .	CI
MUSOLINO: Sorveglianza delle aree da assegnare ai privati proprietari di Natile di Carenì (Reggio Calabria). (21087)	XCVII	POLANO: Sistemazione della strada Arborea-Idrovora del Sassu-Sant'Anna (Cagliari). (20809) . . . . .	CVI
MUSOLINO: Costruzione della strada Bagnara-Palmi (Reggio Calabria) (21482) . . . . .	XCVIII	POLANO e BERLINGUER: Istituzione di corse supplementari di direttissimi sulle linee Cagliari-Olbia e Sassari-Olbia. (21467) . . . . .	CVI
MUSOTTO: Sistemazione della zona tranosa di Bagherino di Collesano (Palermo). (21057). . . . .	XCVIII	RAFFAELLI: Elenco ed importi degli edifici scolastici ammessi a contributo statale e delle ricerche presentate per ciascun comune della provincia di Pisa. (20928) . . . . .	CVII
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Cauduro Cesare. (8630) . . . . .	XCVIII	RAFFAELLI: Numero delle aule di scuole elementari da costruire in ciascun comune della provincia di Pisa (20929) . . . . .	CV
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Donatori Fortunato. (8635) . . . . .	XCIX	RAFFAELLI: Sistemazione della via maremmana per Chianni (Pisa). (21323)	CVI
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Parolari Giacomo. (8965) . . . . .	XCIX	RICCIO: Provincializzazione della strada Piana di Caiazzo-Villa Santa Croce (Caserta). (21024) . . . . .	CVI
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Marini Giovanni. (8966) . . . . .	XCIX	RICCIO: Installazione di un telefono ad Alvignanello di Ruviano (Caserta). (21025) . . . . .	CVI
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Dal Gal Gaetano. (9311) . . . . .	XCIX	RICCIO: Costruzione di un palazzo per gli uffici finanziari a Pozzuoli (Napoli). (21178) . . . . .	CVI
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Corbellini Angelo. (9322) . . . . .	XCIX	RICCIO: Sulla istituzione di un ufficio del registro a Marigliano (Napoli) (21179) . . . . .	CVII
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Richiedei Luigi. (9406) . . . . .	XCIX		

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

	PAG.		PAG.
RICCIO: Concessione di un appezzamento di terreno per la costruzione di una opera di assistenza a Portosalvo in Ischia (Napoli). (21180)	CVII	SCOTTI ALESSANDRO: Sul distacco del comune di Valverde da quello di Zavattarello (Pavia). (21353)	CXVI
RICCIO: Finanziamento alla cooperativa « Fior d'Arancio » di Sorrento (Napoli). (21182)	CVII	SEMERARO SANTO: Istituzione di un cantiere di lavoro a San Vito dei Normanni (Brindisi). (21369)	CXVII
RICCIO: Ampliamento del cimitero comunale di Rusciano (Caserta) (21185)	CVII	SENSI: Istituzione di scuole professionali a Cerchiara Trebisacce e Oriolo Calabro (Cosenza). (20870)	CXVII
RICCIO: Su uno spostamento del percorso della linea Napoli-Santa Maria-Piedimonte d'Alife nel tratto Marano-Villaricca. (21189)	CVII	SENSI: Costruzione della nuova sede delle carceri giudiziarie di Cosenza. (20960)	CXVIII
RICCIO: Sul mantenimento del tronco di ferrovia Castellammare di Stabia (Napoli). (21190)	CVII	SENSI: Criteri di concessione dei finanziamenti alle cooperative edilizie (21145)	CXVIII
RICCIO: Sull'accettazione delle domande per incarichi nelle scuole secondarie degli insegnanti non abilitati di educazione fisica. (21304)	CVIII	SENSI: Costruzione di un sottopassaggio allo scalo ferroviario di Montegiordano (Cosenza). (21332)	CXVIII
RICCIO: Costruzione dell'edificio scolastico in San Giorgio a Cremano (Napoli). (21305)	CVIII	SENSI: Istituzione di centri professionali in alcuni comuni della provincia di Cosenza. (21335)	CXIX
RICCIO: Aumento delle indennità di mensa ai dipendenti della ferrovia Cumana. (21324)	CVIII	SENSI: Sulla concessione del premio governativo ai cortometraggi. (21327)	CXIX
RICCIO: Sanatoria per le domande di sostituzione dei motori per barche da pesca, presentate fuori termini. (21325)	CIX	SENSI: Collegamento a mezzo autobus di Metaponto (Matera) con Rossano di Calabria (21383)	CXIX
RICCIO: Sistemazione di una strada in San Giorgio a Cremano (Napoli) (21308)	CIX	SENSI: Istituzione di una tenenza di carabinieri a Trebisacce (Cosenza). (21436)	CXX
RIVA: Snellimento della procedura per l'approvazione dei piani regolatori. (19229)	CIX	SENSI: Costruzione dell'edificio scolastico a Roseto Capo Spulico (Cosenza). (21438)	CXX
RIVA: Provvedimenti per i protugli giuliani che nel periodo pre-bellico hanno versato contributi all'I.N.P.S. (20504)	CX	SENSI: Finanziamento di un cantiere-scuola nella provincia di Cosenza. (21441)	CXX
RIVA: Sull'alienazione a società private di parte della spiaggia di Iesolo (Venezia). (20505)	CXI	SENSI ed altri: Sulla costruzione di alloggi popolari nella provincia di Cosenza. (21146)	CXX
ROSINI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Picrobon Attilio. (11933)	CXI	SPADAZZI: Inclusione nella graduatoria provinciale per il conferimento di incarichi, dei professori non abilitati insegnanti presso scuole secondarie riconosciute. (20001)	CXXII
SAMMARTINO: Ricovero in un istituto di beneficenza dell'orfana di guerra Petruolo Maria. (21290)	CXII	SPADAZZI: Pagamento delle abitazioni ricostruite dallo Stato nel comune di Lauria (Potenza). (20916)	CXXII
SAMMARTINO: Sussidio straordinario all'asilo infantile di Montenero Valcocchiara (Campobasso). (21319)	CXII	SPADAZZI: Costruzione di un sanatorio antitubercolare in Lucania. (20919)	CXXIII
SAMMARTINO: Contributo straordinario alla Casa dell'orfano di Agnone (Campobasso). (21320)	CXII	SPADAZZI: Costruzione della linea ferroviaria Grumo Appula-Altamura-Matera-Metaponto (Bari). (20942)	CXXIII
SANSONE: Situazione dei detenuti (19902)	CXII	SPADAZZI: Costruzione dell'edificio postale pacchi presso la stazione ferroviaria di Potenza Inferiore. (20943)	CXXIV
SCIORILLI BORRELLI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Notaro Rocco. (19395)	CXVI	SPADAZZI: Per eliminare il movimento franoso verificatosi nell'abitato di Pomarico (Matera). (20950)	CXXIV
		SPADAZZI: Potenziamento delle preture della Lucania. (20969)	CXXIV



## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

	PAG.
SPADAZZI: Estensione del servizio telefonico a Torre di Oppido Lucano (Potenza). (20970)	CXXV
SPADAZZI: Costruzione di un acquedotto rurale a Taccone di Oppido Lucano (Potenza). (20971)	CXXV
SPADAZZI: Costruzione di una Casa della madre e del fanciullo ad Accettura (Matera). (21054)	CXXV
SPADAZZI: Miglioramento della situazione economica degli insegnanti delle scuole parificate. (21260)	CXXVI
SPADAZZI: Sull'inclusione degli insegnanti di educazione fisica nelle due graduatorie provinciali ai fini dell'incarico. (21312)	CXXVI
SPADAZZI: Facilitazioni di carriera agli insegnanti di educazione fisica (21374)	CXXVII
SPADAZZI: Su una deviazione della linea ferroviaria Napoli-Reggio Calabria. (21584)	CXXVIII
SPAMPANATO. Sull'attività e le attribuzioni dell'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra, di Roma (21168)	CXXVIII
SPAMPANATO. Sulla vendita del legname del bosco comunale San Vincenzo di Dragoni (Caserta). (21394)	CXXIX
SPAMPANATO. Inchiesta sull'amministrazione comunale di Venafro (Campobasso). (21417)	CXXIX
SPAMPANATO: Sistemazione della strada di bonifica Piana di Caiazzo-Castelcampagnano (Caserta). (21599)	CXXX
SPAMPANATO: Risarcimento danni di guerra al comune di Carinola (Caserta). (21600)	CXXXI
SPAMPANATO e ROBERTI: Sulla deviazione della linea ferroviaria Napoli-Reggio Calabria. (21524)	CXXXI
SPONZIELLO. Definizione della pratica di pensione di guerra di Fusaro Salvatore. (18376)	CXXXI
SPONZIELLO. Aumento dei noleggiatori di rimessa in San Vito dei Normanni (Brindisi). (21597)	CXXXI
TARGETTI: Sulla situazione dei ruoli del personale del tribunale e della pretura di Milano. (21484)	CXXXII
VERONESI: Facilitazioni per il turismo aereo. (21050)	CXXXIII
VERONESI: Sulla mancata partecipazione dell'Italia alla quinta conferenza dei direttori europei dell'aviazione civile tenuta a Parigi. (21110)	CXXXIII

ALBARELLO. *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali il lavora-

tore Tollin Vittorio fu Luigi di Cologna Veneta (Verona) fu dichiarato indesiderabile e quindi espulso dalla Francia per cinque anni dall'ufficio di emigrazione di Milano in data 2 maggio 1956.

Il signor Tollin sostiene di aver insistito soltanto per non essere incluso in una squadra di dieci lavoratori non di suo gradimento e pare quindi strano che la commissione mista italo-francese a Milano si arroghi il diritto di emettere un decreto di espulsione dalla Francia dove il lavoratore non si era ancora recato. (21009).

RISPOSTA. — Dalle informazioni assunte è risultato che il lavoratore Vittorio Tollin fu Luigi da Cologna Veneta ha rifiutato il contratto che gli era stato offerto dalla Missione in Milano dell'*Office National d'Immigration* ed è rientrato spontaneamente al comune di provenienza.

Nessuna misura di polizia fu presa nei confronti del lavoratore in parola, al quale venne solo fatto presente che l'*Office National d'Immigration* non avrebbe più preso in considerazione nuove domande di espatrio da parte del medesimo, come lavoratore anonimo.

L'interessato può, infatti, recarsi in Francia, sia come turista, sia a seguito di richiesta nominativa.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* FOLCHI.

ALBIZZATI e BERNARDI. — *Ai Ministri dei trasporti, dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere a quanto ammonta a tutt'oggi il debito dei contributi assicurativi dovuti al Fondo speciale di previdenza per gli autoferrotramvieri rispettivamente o distintamente dalle aziende private autorizzate a gestire servizi di linea e dalle aziende municipalizzate.

Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere quali provvedimenti e quali misure coattive sono state prese nella sfera delle rispettive competenze dai tre ministri interessati per costringere le aziende inadempienti al sollecito pagamento degli arretrati e dei contributi correnti. (21285).

RISPOSTA. — La situazione debitoria delle aziende autoferrotramviarie, alla data del 31 maggio 1956 per contributi dovuti al Fondo di previdenza del dipendente personale (a titolo di contributi di previdenza, indennità caropane, contributi E.N.A.O.L.I., ecc.), può essere riassunta nei termini seguenti:

1°) aziende private lire 2.584.150.000;

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

2°) aziende municipalizzate lire 5 miliardi 256.300.000,

3°) interessi di mora al 31 dicembre 1955 lire 599.720.0000.

Pertanto, il totale del debito delle aziende ferrotramviarie per contributi ed interessi, è di lire 8.440.170.000.

La situazione debitoria delle aziende esercenti autolinee, iscritte al fondo dal 1° marzo 1953 è, invece, la seguente:

1°) per contributi al 31 maggio 1956 lire 1.547.630.000:

2°) per interessi di mora al 31 dicembre 1955, lire 10.410.000 totale a debito lire 1.558.040.000.

Nei confronti delle aziende dell'uno e dell'altro ramo, quindi, il Fondo è creditore di lire 9.998.210.000.

Ciò premesso, si è in grado di comunicare che, nel corso di una riunione, tenuta presso questo Ministero con la partecipazione delle parti interessate, sono stati stabiliti i criteri per venire incontro alle aziende maggiormente oberate dagli oneri per contributi arretrati. All'uopo sono state o sono per essere - concordate rateizzazioni che, per le aziende municipalizzate di Roma e di Genova, sono state previste in 30 anni, con provvedimenti di eccezionale portata. Quanto all'azienda municipalizzata di Napoli non si è ancora raggiunto un accordo, dovendosi concordare con quel comune le modalità della fidejussione che il comune stesso dovrebbe prestare non soltanto per il pagamento del debito da rateizzare, ma anche per il regolare pagamento dei contributi correnti.

Si confida, comunque, che detta questione possa essere superata quanto prima.

Per quanto concerne in particolare il debito delle aziende esercenti autolinee, il cui personale come sopra detto è stato iscritto al Fondo di previdenza a decorrere dal 1° marzo 1953, è da rilevare che il relativo importo di lire 1.558.040.000 si riferisce a circa 1.600 aziende che, nella quasi totalità, sono rimaste in arretrato con il versamento dei contributi afferenti al periodo di iniziale applicazione della legge (1° marzo 1953-31 dicembre 1954). Sono in corso le azioni amministrative per il recupero delle somme dovute all'istituto, azioni che non incontrano difficoltà degne di rilievo, tranne che in qualche caso, per cui è stato sollecitato l'intervento del Ministero dei trasporti.

*Il Ministro de lavoro e della previdenza sociale.* VIGORELLI.

ALLIATA DI MONTEREALE. — *Al Ministro delle finanze.* -- Per conoscere se, in considerazione delle numerose lagnanze dei danneggiati di guerra di Messina, non ritenga opportuno di sollecitare l'invio delle disposizioni opportune di cui, dal 1954, l'intendenza di finanza di quella provincia si dice in attesa — per la liquidazione dei danni di guerra (oggetti e vestiario di uso domestico). (21362).

RISPOSTA. — Le istruzioni per l'applicazione della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativamente ai beni di cui alla lettera a) dell'articolo 4 della legge medesima (oggetti di vestiario, biancheria, mobili ed arredi) sono state impartite a tutte le intendenze di finanza, fin dal 15 aprile 1954.

In particolare, per quanto riguarda l'intendenza di finanza di Messina, si comunica che la stessa, alla data del 15 luglio 1946, ha quasi ultimato il lavoro per la liquidazione dei danni in questione.

Infatti delle n. 22418 denunce in carico alla predetta intendenza

n. 18472 sono state trattate e definite, ai sensi dell'articolo 35 con pagamento di indennizzi per un importo di circa 463 milioni

n. 1738 trattate ai sensi dell'articolo 35, a seguito di reclamo, sono state riliquidate in base all'articolo 16; di esse risultano definite n. 1467 per un importo di circa 90 milioni;

n. 857 per le quali non era applicabile l'articolo 35, sono state istruite in base all'articolo 16, di esse risultano definite 328 per un importo di circa 12 milioni.

Delle rimanenti 1351 denunce, alcune si trovano in trattazione, mentre altre non possono essere trattate per merzia o irreperibilità delle parti interessate.

*Il Sottosegretario di Stato* MAXIA.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa Per il Mezzogiorno.* Per conoscere — a seguito della nuova frana verificatasi in conseguenza dei lavori per la costruzione dell'autostrada Pompei-Salerno, col tragico bilancio di ulteriori vittime umane tra i lavoratori addetti alla costruzione — se intende finalmente intervenire con la urgenza, l'energia e la severità assolutamente indispensabili, così come più volte invano richiesto dall'interrogante, perché la Cassa per il Mezzogiorno sia richiamata al senso di tutte le sue responsabilità, anche di ordine penale, non soltanto nei confronti dei lavoratori, la cui vita è continuamente esposta a gravissimo ri-

schio di morte, ma altresì nei confronti dei centri abitati della zona (con particolare riguardo alla linea ferroviaria Cava dei Tirreni-Salerno) che già altre volte hanno dovuto subire le conseguenze dannose — e perfino disastrose — dell'ostinazione della Cassa a seguire, per la costruzione dell'autostrada, un tracciato tale che porta al progressivo e crescente dissesto delle zone montuose attraversate. (21233).

RISPOSTA. — Lo smottamento di terreno al quale si riferisce l'onorevole interrogante e che ha provocato la dolorosa morte di un operaio, è avvenuto, non già sull'autostrada in costruzione Pompei-Salerno, ma sulla circonvallazione di Salerno, il cui tracciato non è stato imposto dalla Cassa per il Mezzogiorno, ma eseguito secondo il desiderio vivissimo della città di Salerno su progetto redatto da cinque professionisti locali.

I lavori sono effettuati a cura dell'amministrazione provinciale di Salerno con una impresa diversa da quella che esegue i lavori di costruzione dell'autostrada e risultano eseguiti, nel tratto dove è avvenuta la sciagura, con le consuete norme di sicurezza.

Il luttuoso incidente è avvenuto per una dolorosa fatalità: mentre si poneva in opera l'armatura di legno di un cavo di fondazione, che si veniva scavando ad una profondità di due metri circa nel tratto contiguo ad un muro già eseguito, improvvisamente è scoccata una parte di parete brecciosa sovrastante al cavo, parete alla quale era stata data, come d'uso, una certa scarpata prudenziale. La massa, pur non rilevante di detriti, ha investito un operaio facendolo battere violentemente contro l'armatura trasversale in legno e provocandone la morte.

La Cassa ha raccomandato all'amministrazione provinciale interessata ogni più attenta sorveglianza, perché le precauzioni siano spinte al massimo.

*Il Presidente del comitato dei ministri:*  
CAMPILLI.

ANGELUCCI MARIO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se non ritenga opportuno intervenire, affinché l'ufficio legalizzazioni del Ministero stesso sia messo in condizioni di assolvere con più speditezza il suo compito, verificandosi ora una estrema difficoltà nella registrazione dei documenti, costringendo il pubblico ad attendere in lunghe ed estenuanti file per delle ore, prima di essere esaudito.

Poiché la legalizzazione degli atti pubblici riguarda in modo particolare gli emi-

grati all'estero, per cui i familiari sono costretti a spostarsi dalle più lontane località del nostro paese per ottenere la legalizzazione dei documenti soggetti a scadenze, la riorganizzazione ed il potenziamento del detto ufficio eliminerebbe tutte le gravi difficoltà che attualmente si presentano. (21248).

RISPOSTA. — Il reparto legalizzazioni del Ministero degli affari esteri ha visto negli ultimi anni aumentare notevolmente il suo lavoro soprattutto in dipendenza dell'accresciuto numero di italiani emigrati all'estero. Tale circostanza ha suggerito una completa riorganizzazione del reparto stesso, consistente nel cambiamento dei locali risultati inadatti per un ufficio con notevole affluenza di pubblico, nell'avvicendamento di parte del personale e nell'attribuzione del reparto, che fino allora aveva fatto parte dell'ufficio amministrativo del Ministero degli affari esteri, ad altro servizio più idoneo, per competenza, a dare maggiore speditezza alle pratiche.

I mutamenti indicati sono in corso e si spera di poterli completare al più presto.

Si confida che le nuove disposizioni adottate consentiranno di accelerare per l'avvenire la legalizzazione dei documenti che in gran numero affluiscono al Ministero degli affari esteri, eliminando gli inconvenienti prospettati dall'onorevole interrogante.

*Il Sottosegretario di Stato:* FOLCHI.

ANGIOY. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga urgente e necessario provvedere alla sistemazione della strada Sorgono-Gavoi (strada statale n. 128) attualmente intransitabile agli automezzi per le pessime condizioni del fondo cosparsa di buche.

Se non ritenga altresì rendere operante la disposizione in base alla quale veniva ridotto da 5 a 4 chilometri il tratto di strada affidato per la manutenzione ai cantonieri dell'A.N.A.S., facendo in modo che venga in tal senso adeguato l'organico o vengano quanto meno assunti gli operai necessari per la manutenzione.

Se non ritenga infine di prendere in considerazione l'opportunità di costruire una casa cantoniera nel tratto Sorgono-Gavoi. (17466).

RISPOSTA. — Per la sistemazione del tratto Sorgono-Gavoi della strada statale n. 128 « Centrale Sarda » è stato da tempo studiato un apposito progetto per l'ammontare di lire 422.500.000.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

Tali lavori sono compresi nel programma di ammodernamento della strada da eseguirsi gradualmente usufruendo sia delle disponibilità normali del bilancio dell'A.N.A.S. e sia dello speciale stanziamento di 2 miliardi annui per 10 esercizi finanziari concesso con la legge 21 maggio 1955, n. 463, per l'ammodernamento delle strade del Mezzogiorno (dizione che, in base alla legge 27 dicembre 1952, n. 2523 comprende anche le isole di Sicilia e di Sardegna).

Deve comunque rilevarsi che non è esatto che il citato tronco sia intransitabile agli automezzi. In seguito ad abbondanti piogge autunnali ed alle nevicate dello scorso inverno le condizioni del piano viabile — che non ha alcun manto protettivo in quanto è ancora a *mac-adam* — avevano subito un certo peggioramento, ma con lo spargimento di nuovo pietrisco — per la cui fornitura il compartimento della viabilità di Cagliari ha incontrato non lievi difficoltà — sono state completamente migliorate.

Per quanto riguarda il lavoro di manutenzione affidato ai cantonieri si fa presente che presso tutti i compartimenti della viabilità la lunghezza dei tronchi stradali assegnati a tali agenti si aggira intorno ai 4 chilometri; fa solo eccezione il compartimento della Sardegna, presso il quale è venuta a verificarsi una sensibile vacanza di cantonieri, vacanza che non è facilmente colmabile per la reticenza che dimostrano elementi locali invalidi di guerra ad essere assunti ai posti di agenti stradali loro riservati, nonché per la difficoltà di poter trasferire in Sardegna elementi già altrove in servizio.

In seguito ad un nuovo concorso per alievi cantonieri — che sarà prossimamente bandito — verrà provveduto a colmare, sia pure in parte, la deficitaria situazione dell'isola.

Le limitate disponibilità del bilancio dell'A.N.A.S. non consentono di coprire totalmente i posti di cantoniere attualmente vacanti con operai giornalieri in quanto si assottiglierebbero notevolmente i fondi — già molto ridotti — riservati alla ordinaria manutenzione delle strade statali.

In merito poi all'ultima richiesta contenuta nell'interrogazione si comunica che lungo il tratto Sorgono-Gavori dello strada statale n. 128 « Centrale Sarda » già esistono le seguenti tre case cantoniere.

1<sup>a</sup>) a Sorgono - progressiva chilometro 102 + 300 -- casa cantoniera doppia (da ampliare).

2<sup>a</sup>) a La Codina - progressiva chilometro 110 + 442 -- casa cantoniera doppia;

3<sup>a</sup>) a San Pietro -- progressiva chilometro 130 + 079 -- casa cantoniera tripla.

Nel citato tratto è poi prevista la costruzione delle seguenti altre case cantoniere.

1<sup>a</sup>) a Tiana -- progressiva chilometro 120 + 000 -- casa cantoniera doppia;

2<sup>a</sup>) a Gavori -- progressiva chilometro 138 + 500 -- casa cantoniera doppia.

Nel corrente esercizio finanziario l'A.N.A.S. potrà disporre la costruzione di una sola di dette case cantoniere; la seconda potrà essere realizzata non appena le disponibilità del bilancio lo consentiranno.

*Il Sottosegretario di Stato CARON.*

ANGIOY. - *Al Ministro del tesoro e dei lavori pubblici.* -- Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per sanare la grave situazione determinatasi nel Provveditorato alle opere pubbliche della Sardegna a seguito del collocamento in pensione del direttore generale di quella ragioneria.

Il mancato raggiungimento della sede da parte del nuovo titolare e la mancata concessione della delega per la firma ad altro funzionario ha determinato per oltre venti giorni un arresto nel pagamento dei mandati giacenti e la impossibilità di risolvere impegni verso le imprese per circa due miliardi di lire con grave pregiudizio delle imprese stesse e dei lavoratori.

Per conoscere le ragioni che hanno determinato tale incredibile situazione e le misure che intendano adottare per ristabilire con urgenza la normalità nella ragioneria del Provveditorato per la Sardegna. (21029).

RISPOSTA. - Alla direzione della ragioneria regionale dello Stato di Cagliari è stato preposto — in sostituzione del direttore di divisione ragioniere Di Folco Benedetto collocato a riposo dal 1° giugno 1956 — il pari grado dottor Piccioli Alfonso, a partire dal 22 stesso mese.

La vacanza nella titolarità della direzione del citato ufficio è da attribuirsi al fatto che l'incarico era stato in precedenza conferito ad altro funzionario il quale, per imprevedute circostanze, non imputabili a questa amministrazione, non ha potuto raggiungere la nuova sede di servizio.

*Il Ministro del tesoro MEDICI.*

ANTONIOZZI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* -- Per conoscere se il Governo non intenda assumere la iniziativa af

finché la Cassa per il Mezzogiorno possa intervenire per realizzare, nelle regioni ove opera, la sollecita costruzione degli edifici scolastici.

Ciò è reso necessario anche perché le attuali procedure e le norme in vigore rendono di lunghissima durata ogni pratica e praticamente irrealizzabile un ordinato piano di incremento della edilizia scolastica nel Mezzogiorno.

L'interrogante chiede pertanto quali siano gli orientamenti e gli indirizzi del Governo per migliorare tutte le disposizioni al riguardo. (17973).

RISPOSTA. — La Cassa per il Mezzogiorno, in base alla legge istitutiva 10 agosto 1950, n. 646, non è autorizzata ad intervenire nel settore dell'edilizia scolastica.

Con la legge 19 marzo 1955, n. 105 la Cassa stessa fu autorizzata ad assumere, quando si tratti di comuni con popolazione non superiore ai 5 mila abitanti, gli oneri ai quali i comuni debbono far fronte a carico dei propri bilanci per la costruzione di scuole materne ed elementari per le quali abbiano già ottenuto i contributi previsti dall'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 645. Detto istituto può inoltre provvedere alla progettazione delle opere nei riguardi dei comuni dianzi indicati.

I comuni sono perciò posti in grado, nella maggior parte dei casi, di provvedere, senza alcun aggravio per le finanze comunali, alla costruzione dei locali scolastici e di ottemperare così all'obbligo loro imposto dalla legislazione vigente.

Non si ravvisa pertanto l'opportunità di affidare alla Cassa per il Mezzogiorno la costruzione degli edifici scolastici poiché la Cassa è un istituto a carattere contingente per l'attuazione di un programma straordinario tendente a migliorare il potenziale economico delle regioni in cui è autorizzata ad intervenire.

Non può, perciò, né deve sostituirsi agli organi normali della amministrazione dello Stato e tanto meno assumersi compiti che sono propri dell'amministrazione locale.

Circa lo sveltimento della procedura auspicata dall'onorevole interrogante può assicurarsi che già notevoli risultati sono stati conseguiti con l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 9 agosto 1954, n. 645 e che la situazione potrà andare sempre più migliorando se gli enti interessati, ai quali non si mancherà di dare ogni possibile assistenza, potranno maggiore impegno

negli adempimenti di loro spettanza concernenti l'approntamento dei progetti e delle documentazioni loro richieste per la formale concessione del contributo statale.

*Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* CARON.

ANTONIOZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stata ancora statizzata la scuola media di Cassano Ionio (Cosenza).

L'interrogante sollecita il provvedimento che è atteso con ansia da tutta la popolazione interessata. (21619).

RISPOSTA. — La domanda di istituzione di una scuola media statale nel comune di Cassano Ionio (Cosenza) è regolare e completa nei documenti, ma ostano tuttora al suo accoglimento le difficoltà del bilancio statale, che si sono verificate nel passato.

Se, come è augurabile, tali difficoltà saranno superate, si assicura che saranno tenute nella migliore considerazione le ragioni di obiettiva necessità rappresentate dall'onorevole interrogante.

*Il Ministro* ROSSI.

BAGLIONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è a conoscenza della strana vicenda della pratica di pensione di guerra dell'ex militare Betti Gino di Pasquale, di cui ha posizione 1132167 al servizio dirlette nuova guerra e la cui istruttoria non viene chiusa essendo « introvabile » il verbale di visita medica alla quale venne sottoposto l'istante nell'anno 1946 dalla commissione medica di primo grado di Firenze e da questa trasmesso alla commissione medica superiore con n. 2117 di protocollo.

Una seconda copia di detto verbale, richiesta dal servizio di competenza fino dal 1952 e ripetutamente sollecitata alla commissione medica per le pensioni di guerra di Firenze, non è stato possibile acquisirla agli atti, per cui l'interrogante sollecita il diretto intervento del ministro. (15625).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra è stata definita con provvedimento concessivo.

*Il Sottosegretario di Stato* PRETI.

BAGLIONI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere le loro determinazioni circa le richieste del comune di San Gimignano (Siena) in relazione al costruendo edificio scolastico nel ca-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

poluogo, avanzate, la prima il 23 aprile 1951 ed intesa ad ottenere il contributo dello Stato ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successivamente rinnovata il 28 dicembre 1953, la seconda redatta ai sensi delle nuove disposizioni legislative in materia di edilizia scolastica il 10 agosto 1955. (21258).

**RISPOSTA.** — La domanda del comune di San Gimignano (Siena), intesa ad ottenere il contributo previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 645 per la costruzione di un edificio scolastico, non ha potuto essere accolta stante la necessità di soddisfare istanze più urgenti avanzate da altri comuni della stessa provincia.

Qualora il comune di San Gimignano rinoverà la domanda di contributo per l'esercizio finanziario 1956-57 entro il termine previsto dalla legge citata, la domanda stessa sarà esaminata, con la dovuta attenzione, di concerto col Ministero dei lavori pubblici, in rapporto alle esigenze generali e alla disponibilità di fondi.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
ROSSI.

**BARDANZELLU.** *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere, a completamento della risposta datagli sul medesimo argomento il 19 aprile 1956 se, all'infuori dei ricoveri ospedalieri che avvengono per misure e motivi di profilassi, l'I.N.A.M. sia tenuto a prestare l'assistenza ospedaliera ai propri iscritti ammalati di forme tifoidee o paratifoidee. (20644).

**RISPOSTA.** Si chiarisce, al riguardo, che l'I.N.A.M. è tenuto a prestare l'assistenza ospedaliera ai propri iscritti ammalati di tifo o di paratifo, fino a che i motivi di carattere profilattico non suggeriscano od impongano il ricovero degli ammalati stessi negli appositi reparti ospedalieri.

Tali ricoveri sono a carico dei comuni per legge e, pertanto, l'I.N.A.M. è escluso dall'obbligo di assumere il relativo onere.

*Il Ministro: VIGORELLI.*

**BARONTINI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* Per sapere se non ritiene opportuno intervenire tempestivamente presso la Federazione italiana gioco calcio per far sospendere la partita di finale del Campionato di IV serie, Siena-Chinotto Neri Roma, in programma domenica 27 maggio 1956, in attesa della conclusione dell'inchiesta a carico dell'Associazione calcio Siena accu-

sata clamorosamente di corruzione dall'Associazione sportiva lucchese fin dal 10 febbraio 1956.

L'interrogante ritiene, allo scopo di allontanare sospetti di illeciti favoritismi e per il buon nome dello sport, che prima della disputa della partita di finale Siena-Chinotto Neri Roma, sarebbe opportuno che fosse definita l'inchiesta a carico della squadra in causa, per permettere ai suoi giocatori di affrontare in tranquillità d'animo, nel caso di provata innocenza, la partita finale e, nel caso contrario, per non violare il regolamento del Campionato di IV serie a danno di altre squadre. (20665).

**RISPOSTA.** — L'intervento nel senso richiesto dall'onorevole interrogante non rientra nelle facoltà di questa Presidenza. Si deve comunque soggiungere che il caso concernente l'Associazione calcio Siena non è stato ancora definito dai competenti organi sportivi.

A quanto risulta la questione è stata rimessa, per un ampio esame, dalla commissione di controllo alla Lega nazionale di IV Serie.

*Il Sottosegretario di Stato. RUSSO.*

**BASILE GIUSEPPE.** *Al Ministro dell'Interno.* — Per conoscere se debba considerarsi legale il contegno di parecchi sindaci della provincia di Rovigo i quali, in occasione del recente sciopero, hanno convocato gli agricoltori per far loro firmare determinati impegni sindacali, prendendo così arbitrariamente posizione a favore di una delle parti in causa; e per conoscere, altresì, quali provvedimenti, a tale proposito intende adottare. (21418).

**RISPOSTA.** — Effettivamente alcuni sindaci dei comuni della provincia di Rovigo in occasione del recente sciopero agricolo, hanno rivolto invito ai proprietari agricoli di intervenire a riunioni da loro indette nei comuni allo scopo di addivenire ad una composizione a carattere locale della vertenza allora in corso.

Si esclude, però, che alcuno di essi sia ricorso a pressioni o ad azioni illegali per ottenere accordi, che, per altro, non furono raggiunti in alcun comune.

*Il Sottosegretario di Stato. PUGLIESE.*

**BASILE GIUSEPPE.** *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se — in considerazione del grave disagio economico e della viva

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

e giustificata agitazione determinati dalla sospensione del pagamento degli assegni mensili ai pensionati invalidi di guerra per scadenza della proroga, perché non chiamati a visita per nuovi accertamenti sanitari per rinnovo della pensione — non ritenga opportuno ed umano revocare la disposizione di sospensione e disporre con urgenza gli accertamenti sanitari.

Ciò si rende necessario ed urgente perché numerosissime sono le famiglie che, senza un congruo preavviso, si trovano prive degli assegni che costituiscono elemento indispensabile per vivere. (21485).

RISPOSTA. — Col 30 giugno 1956 è cessata, come è noto, la proroga eccezionale del pagamento degli assegni rinnovabili, consentita dalla legge 10 ottobre 1955, n. 995.

Pertanto a decorrere dal 1° corrente mese, in tale settore, si è rientrati nella normalità.

Dalla predetta data, infatti, nei confronti dei titolari di assegni rinnovabili viene applicata la norma contenuta nell'articolo 24 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per cui, qualora alla scadenza del periodo di assegno rinnovabile non sia compiuto il procedimento per la nuova valutazione della invalidità, l'assegno è prorogato per non oltre un anno, in base agli atti della relativa liquidazione.

Questo Sottosegretariato, prima della scadenza della proroga eccezionale, non ha mancato di adottare gli opportuni accorgimenti intesi a non lasciare privi degli assegni gli invalidi interessati.

Si può affermare, perciò, che per la quasi totalità dei beneficiari di assegni rinnovabili è stata disposta la prosecuzione dei pagamenti degli assegni in godimento.

Non si è ritenuto di provvedere nei riguardi di taluni pensionati (militari e civili), i quali, pur essendo stati tempestivamente invitati dalle commissioni mediche periferiche per subire gli accertamenti sanitari, non si sono presentati alla visita.

Anche il Comitato centrale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi è al corrente di quanto è stato fatto e ne ha dato notizia agli associati sul proprio giornale *Il Bollettino* del giugno 1956.

Comunque, qualora l'onorevole interrogante sia a conoscenza di casi per i quali si è verificata la sospensione del pagamento, potrà segnalarli a questo sottosegretariato per i dovuti accertamenti.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

BELTRAME. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quale sia lo stato attuale della pratica di pensione di Comisso Sebastiano Giuseppe fu Agostino, da Driolassa di Teor (Udine), posizione n. 1439063. (10047).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica di pensione si è in attesa che l'ospedale militare di Bologna trasmetta la cartella clinica relativa al ricovero avvenuto presso l'ospedale militare di Salsomaggiore.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

BERARDI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'esito della pratica di pensione di Burganti Pia vedova Santovecchi, di Ospedalecchio (Bastia Umbra), posizione n. 502350, elenco n. 67197. (20412).

RISPOSTA. — La pratica di pensione trovasi in corso di istruttoria.

Sono stati sollecitati i carabinieri di Bastia Umbra perché trasmettano nuove e dettagliate informazioni sulle condizioni economiche della richiedente.

Inoltre è stato chiesto al municipio dello stesso comune l'atto di morte del padre del militare.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

BERLINGUER E FARALLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere in base a quali informazioni o sollecitazioni e con quali garanzie il Banco di Sicilia, che solitamente adduce le maggiori difficoltà per i crediti destinati al settore produttivo e di pubblico interesse, abbia invece concesso al signor Ugo Montagna dei crediti per ben 405 milioni che hanno poi dato luogo ad atti ingiuntivi ed a pignoramenti. (20509).

RISPOSTA. — Il Banco di Sicilia, attraverso la sede di Roma, ha concesso ai signori Ugo e Goffredo Montagna soltanto un finanziamento di cinque milioni debitamente garantito.

L'operazione, che ha avuto inizio nel settembre 1953, non è stata estinta nei termini convenuti, e pertanto il banco ha esperito gli atti necessari per il recupero del proprio credito mediante procedura di espropriazione di un immobile appartenente ai suddetti debitori.

*Il Ministro: MEDICI.*

BERLINGUER E POLANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se, adempiendo agli affidamenti già dati, vorrà promuovere al più presto il ripristino dell'amministrazione ordinaria della

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

« Cassa nazionale mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa e della carta », tenendo anche conto che la gestione commissariale dura da oltre sei anni, che il regolamento deve essere pronto e che è stato anche presentato il bilancio del 1955. (21496).

**RISPOSTA.** — Da parte del commissario ministeriale della Cassa nazionale mutualità e previdenza per gli addetti alla industria della stampa e della carta sono stati di recente presentati a questo Ministero, per l'approvazione, sia il bilancio dell'ente relativo all'esercizio 1955, che il regolamento per le elezioni delle cariche sociali, secondo le norme del nuovo statuto.

Poiché detto bilancio, come il regolamento per le elezioni sono già stati esaminati, ne è ora in corso la regolare approvazione, dopo di che, nei termini fissati dal regolamento, saranno indette le elezioni per la nomina degli organi statutari.

Si ha, pertanto, ragione di poter confidare che, prima della fine del corrente anno, la Cassa ritornerà alla gestione normale.

*Il Ministro VIGORELLI.*

**BERLINGUER, PIERACCINI E ALBIZZATI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se si propongano di presentare un disegno di legge che conceda una indennità di accompagnamento per i ciechi civili. (21150).

**RISPOSTA.** — Si risponde per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

I ciechi, per la gravità della loro minorazione, sono stati oggetto, specie negli ultimi tempi, di una particolare considerazione sotto il profilo dell'azione assistenziale da parte dello Stato, che non ha mancato di stimolare ed assecondare le varie iniziative volte a lenire la loro sofferenza, intervenendo direttamente con concrete provvidenze in loro favore.

È sorta, così, in aggiunta ai vari enti già operanti in questo settore, l'Opera nazionale ciechi civili, la quale, disciplinata normativamente dalla legge 9 agosto 1954, n. 632 e dal regolamento approvato con decreto presidenziale 15 gennaio 1956, n. 32, ha il precipuo scopo di assicurare alla categoria mezzi di sussistenza, di ausilio e di reinserimento nella vita sociale.

Lo Stato, pur con notevole sforzo finanziario, ha destinato annualmente all'Opera, per la realizzazione dei fini istituzionali, la somma di 4 miliardi e 200 milioni di lire, contributo, invero, di entità cospicua in rapporto

alle condizioni del bilancio. Mediante tale finanziamento, l'ente eroga agli assistibili l'assegno vitalizio previsto dalla legge, assegno che va da un minimo di lire 10 mila mensili ad un massimo di lire 14 mila.

È certamente auspicabile che si realizzino in favore dei ciechi sempre maggiori e più vaste provvidenze assistenziali: nel presente momento, atteso il notevole onere assunto dallo Stato con la citata legge del 1954, n. 632, non riesce possibile assecondare l'iniziativa prospettata dall'onorevole interrogante, l'attuazione della quale, per la stessa generalizzazione del beneficio, comporterebbe un nuovo aggravio finanziario non sostenibile.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno:*  
(PUGLIESE).

**BERLINGUER, TARGETTI, LIZZADRI, FOA, NENNI GIULIANA, TOLLOY, BRODOLINI, MATTEUCCI, BASSO E FARALLI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se corrisponda a verità che il Governo si proporrebbe di impugnare la legge con cui dovrà essere trasferito all'Ente regione sarda il controllo sui comuni e sulle province dell'isola, impugnazione che sarebbe in contrasto con la concorde e ferma volontà di tutto il popolo sardo, solennemente confermata dalla recente riapprovazione della legge sul consiglio regionale con voto unanime al quale volle, in via eccezionale, associarsi anche il presidente di quell'assemblea. (21272).

**RISPOSTA.** — La legge della Regione sarda 21 gennaio 1956 concernente i controlli sui comuni e sulle province fu rinviata a suo tempo a nuovo esame del consiglio regionale in quanto alcuni articoli della legge stessa furono ritenuti costituzionalmente illegittimi per difetto assoluto di competenza regionale o per violazione dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato o dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato.

Poiché la legge predetta è stata riapprovata nel suo testo integrale dal consiglio regionale, il Consiglio dei ministri ha deliberato di promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione della legittimità costituzionale di quelle parti della legge che formarono oggetto del rinvio a nuovo esame del consiglio regionale.

*Il Sottosegretario di Stato Russo.*

**BERNARDI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quando verrà provveduto al rimborso dei contributi antincendio pagati in



LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

più nell'importo di lire 41.279.048 dal comune di Sesto San Giovanni (Milano) per gli anni dal 1952 al 1956. (21126).

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione della Cassa sovvenzioni antincendi, nella prossima adunanza, che avrà luogo nel corrente mese, esaminerà, nella propria competenza, la richiesta del comune di Sesto San Giovanni intesa ad ottenere il rimborso di contributi antincendi pagati in più per gli anni dal 1952 al 1956.

*Il Sottosegretario di Stato PUGLIESE.*

BERNIERI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritiene che sia necessario provvedere alla costituzione di abitazioni popolari nel paese di Arigliano (comune di Casola in Lunigiana, provincia di Massa e Carrara) dove metà della popolazione vive ancora nelle baracche di legno costruite dopo il terremoto del 1921. (21049).

RISPOSTA. — In relazione alla interrogazione surriportata concernente la necessità di costruire alloggi popolari da destinare alle famiglie baraccate della frazione di Arigliano del comune di Casola (Massa Carrara), si fa presente che la limitata disponibilità dei fondi, in rapporto alle molteplici esigenze della provincia non ha consentito all'Istituto autonomo case popolari della provincia stessa di affrontare il prospettato problema di attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 640.

Si assicura che le necessità alloggiative della predetta frazione saranno tenute presenti in sede di riparto dei fondi stanziati per i prossimi esercizi finanziari, nel corso dei quali la citata legge n. 640, troverà completa attuazione.

*Il Sottosegretario di Stato: CARON.*

BETTINOTTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali disposizioni intenda adottare a tutela dei legittimi interessi degli oltre settecento risparmiatori, quasi tutti di più che modeste condizioni economiche, i quali si sono visti defraudare dei loro sudati risparmi a seguito del fallimento del Banco De Cavi di Genova.

La richiesta dell'interrogante appare tanto più legittima in quanto l'Istituto fallito non aveva alcuna qualità per essere considerato un « banco »: ma, ciò malgrado, con l'acquiescenza della Banca d'Italia e d'altri organi all'uopo preposti, ha potuto esercitare le proprie funzioni, speculando sulla buona fede dei depositanti i quali, credendo di do-

ver trattare con un « Banco » vero e proprio, avevano ragione di supporre ch'esso fosse soggetto ai controlli superiori che le leggi ed i regolamenti prescrivono.

La mancanza di tali controlli fu la ragione principale del dissesto che tante gravi ripercussioni ha avuto nel mondo economico di Genova e provincia. Il fatto che sia in corso una azione legale da parte degli interessati non esime il Governo dalle proprie responsabilità politiche e morali. (20051).

RISPOSTA. — Un consorzio di creditori del Banco De Cavi, costituitosi in Genova, ha svolto azione giudiziaria davanti a quel tribunale chiamando in responsabilità la Banca d'Italia e il Ministero del tesoro.

Con sentenza pronunciata dal tribunale di Genova in data 30 giugno 1955 la domanda del menzionato consorzio di creditori del De Cavi è stata respinta.

*Il Ministro del tesoro: MEDICI.*

BIAGIONI. — *Al Ministro della riforma burocratica.* — Per conoscere come il Governo intenda procedere nella valutazione del servizio prestato da quel personale già dipendente, con rapporto stabile d'impiego, dalle camere di commercio della Libia e dagli uffici coloniali dell'economia, il quale, sia alla data del 1° luglio 1953 (data di entrata in vigore della legge 29 aprile 1953, n. 430, sulla soppressione del Ministero dell'Africa), sia alla data dell'entrata in vigore delle norme — delegate con la precitata legge — contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1452, non si trovava più nelle condizioni previste dall'articolo 2 di quest'ultimo decreto per avere interrotto il rapporto d'impiego originario essendo passato, a seguito di regolare concorso, nei ruoli organici dell'amministrazione dello Stato.

Si domanda altresì perché il Governo abbia limitata la efficacia della valutazione del servizio stesso ai soli fini precisati al suddetto articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1452, e quindi della sola sistemazione di quel personale che non avesse, alle date sopra precisate, provocato interruzione del loro originario rapporto d'impiego, quando con le norme dettate ai commi terzo e quarto dell'articolo 18 della legge 29 aprile 1953, n. 430, il legislatore, saggiamente, aveva concesso delega più lata al Governo, autorizzandolo cioè a « determinare i criteri per la valutazione, a favore di tali dipendenti, del servizio da

loro prestato presso gli enti medesimi, nonché presso gli uffici dell'amministrazione dello Stato cui siano stati o siano in qualsiasi forma addetti ».

Si è in tal modo determinata una palese ed ingiusta discriminazione fra lo stesso personale di cui un'aliquota, pur avendo percorso uguale carriera in seno allo stesso organo di provenienza, vedesi ora negata la possibilità di farla valere a tutti gli effetti in seno all'amministrazione dello Stato cui ha acceduto superando un regolare concorso, come invece la fa valere quell'altra aliquota che, col suo passivo atteggiamento d'attesa, può conseguire sensibili — seppure equi — vantaggi di carriera e di sistemazione giuridica in seno alla stessa amministrazione dello Stato. (19295).

**RISPOSTA.** — Essendo la delega legislativa concessa al Governo con legge 29 aprile 1953, n. 430 ormai scaduta, ogni iniziativa intesa a valutare il servizio prestato dal personale cui fa riferimento l'onorevole interrogante deve necessariamente formare oggetto di un progetto di legge ordinario.

*Il Ministro: GONELLA.*

**BIAGIONI.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga opportuno un suo intervento presso la Società telefonica tirrena, perché trasformi in automatico l'impianto telefonico che fa capo a Castelnuovo Garfagnana (Lucca), centro di una vallata che annovera 17 comuni, per complessivi 60 mila abitanti.

Prima della guerra l'impianto era già stato automatizzato, non si vede quindi la ragione perché oggi la T.E.T.I. chiede al comune di Castelnuovo Garfagnana il versamento di un contributo di 15 milioni per rendere l'impianto telefonico idoneo ad un completo e normale servizio. (19390).

**RISPOSTA.** — In merito a quanto sopra, si ritiene anzitutto opportuno precisare che a norma delle convenzioni a suo tempo stipulate fra lo Stato e le società concessionarie telefoniche, i piani tecnici relativi alla costruzione ed all'ampliamento degli impianti telefonici urbani ed interurbani, sono dalle società stesse presentati a questo Ministero per il necessario esame e per l'approvazione.

Per le automatizzazioni di reti urbane previste dai detti piani tecnici, ed approvate da questo Ministero, nulla è dovuto alle società concessionarie, a titolo di contributo, da parte degli enti interessati.

Tale però non risulta il caso della rete di Castelnuovo Garfagnana la cui automatizzazione non era compresa nei piani tecnici sociali.

Dagli accertamenti effettuati, è emerso che solo in seguito a richiesta del comune interessato, la società T.E.T.I. aveva concordato con esso, nel periodo prebellico, l'automatizzazione della rete, contro corresponsione di un congruo contributo da parte del comune, ma che tale progetto non poté essere realizzato per sopravvenute difficoltà non dipendenti dalla società predetta.

E poiché anche presentemente il comune in parola fa parte di quelle località per le quali non è prevista l'automatizzazione stessa dovrebbe essere effettuata a più lunga scadenza, la società T.E.T.I., nell'intento di addivenire ad una soluzione conforme alle aspettative ed alla richiesta di tale comune, ha iniziato con esso nuove trattative comportanti la fissazione, di comune accordo, di un contributo, ed ha progettato un'apposita centrale automatica della capacità iniziale di 150-200 numeri, nonché l'adeguato potenziamento delle linee corrispondenti per consentire, oltre all'automatizzazione del servizio locale, anche il servizio teletestivo nell'ambito di quel medesimo distretto telefonico (Lucca) e di quasi tutta la Toscana.

Per tali lavori, che importano complessivamente la spesa di circa 50 milioni di lire, la T.E.T.I. ha domandato un contributo di 12 milioni.

Trattasi, come ho accennato, di un concorso liberamente pattuito fra le parti per coprire i rilevanti oneri derivanti dalla esecuzione di opere richieste dal comune ma non ancora previste nei piani per lo meno ad immediata scadenza.

Posso soggiungere che proseguono intanto le trattative fra la T.E.T.I. ed il comune in parola per giungere rapidamente ad una soddisfacente soluzione della questione.

*Il Ministro: BRASCHI.*

**BIAGIONI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se le classi di collegamento del liceo scientifico e dell'istituto magistrale possono essere assegnate ai nuovi vincitori di concorso per la scuola media.

Il Ministero ha precisato che le classi di collegamento sono di ruolo B e cioè di scuola media inferiore e appartengono alla stessa classe di concorso, e sono valide, per queste classi, le idoneità e le abilitazioni per la scuola media. Istituite come posti di ruolo

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

transitorio, è stato però concesso ai professori dei ruoli ordinari la possibilità di accedere alle classi di collegamento con trasferimento.

L'interrogante ritiene giusto che il Ministero conceda l'accesso a dette classi anche ai professori vincitori dei recenti concorsi e fa presente che non gli sembra opportuno affidare a supplenti od incaricati cattedre così importanti, che aprono le porte a studi seri ed impegnativi, negandole invece ad insegnanti che si sono affermati in concorsi per titoli e per esami. (21181).

RISPOSTA. — L'insegnamento delle materie letterarie nelle classi di collegamento dei licei scientifici e istituti magistrali (che è considerato di ruolo *B*, alla pari dell'insegnamento delle materie letterarie nelle scuole medie), a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, non costituisce cattedra di ruolo ordinario.

Pertanto, detto insegnamento nelle classi di collegamento, ove non costituisca cattedra di ruolo speciale transitorio, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, affidato ai relativi titolari, è assegnato ad incaricati, anche in possesso dell'abilitazione od idoneità all'insegnamento nelle scuole medie.

Si aggiunge che per il medesimo motivo (e cioè che l'insegnamento delle materie letterarie nelle classi di collegamento non costituisce cattedra di ruolo ordinario) nessun titolare di ruolo ordinario delle scuole medie è stato, mai, trasferito nelle classi di collegamento; analogamente alle stesse classi non possono essere assegnati vincitori di concorsi a cattedre di ruolo ordinario delle scuole medie.

*Il Ministro. Rossi.*

BIANCHI CHIECO MARIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — riferendosi alla propria interrogazione del 1953 sull'equità di estendere agli ingegneri liberi professionisti, riconosciuti di adeguata competenza dal Ministero, incarichi di collaudo delle opere della Cassa per il Mezzogiorno con le condizioni stabilite dalla circolare del 18 giugno 1954, n. 021657, che a tal fine potrebbe considerarsi una modifica dell'articolo 8 della legge 10 agosto 1950, n. 646 — se intenda richiamare i competenti organi dipendenti all'applicazione della circolare sopra citata che ammette gli ingegneri liberi professionisti ai collaudi della Cassa avendoli equiparati ai funzionari in quiescenza,

e, possibilmente, se intenda promuovere con apposito disegno di legge il riconoscimento di equiparazione di fatto ammesso tra le categorie nella suddetta circolare. (18289).

RISPOSTA. — Le ragioni per le quali questo Ministero non ritiene promuovere una modifica all'articolo 8 della legge 10 agosto 1950, n. 646, vennero già esposte alla onorevole interrogante in risposta ad analoga interrogazione n. 2752.

In sostanza il concetto che ha guidato il legislatore nel formulare la legge anzidetta, e dal quale concetto si ritiene di non potere prescindere, è che i lavori della «Cassa», essendo eseguiti a totale carico dello Stato, debbano essere collaudati da funzionari in attività di servizio od in quiescenza dello Stato stesso, ai sensi del decreto legislativo del 6 marzo 1948, n. 341.

La onorevole interrogante nel riprendere l'argomento già trattato, fa oggi riferimento alla circolare della Cassa per il Mezzogiorno del 18 giugno 1954, n. 021657, nella quale, all'articolo 11, si accenna ad un eventuale incarico di collaudo da conferire a liberi professionisti, e chiede pertanto, che tale facoltà venga sancita mediante opportuna modifica da apportare alla citata legge n. 646.

Al riguardo è da considerare che l'articolo 11 della circolare anzidetta, non solo è in contrasto con le norme generali che regolano il conferimento degli incarichi di cui trattasi, ma risulta anche in contraddizione con l'articolo 4 della circolare stessa, in cui vengono richiamate integralmente le norme dell'articolo 8 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

*Il Sottosegretario di Stato. CARON.*

BIGI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione riguardante l'ex militare Baruzzi Nello fu Guido, classe 1916, residente in Parma, via Corso Corsi 40. (9175).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra è stata definita con provvedimento negativo trasmesso il 25 maggio 1956 al sindaco di Parma per la notifica all'interessato.

*Il Sottosegretario di Stato. PRETI.*

BIGI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione riguardante l'ex militare Tubercoli Mario di Gioacchino, classe 1922, residente in Parma, via Doberdò 15. (11678).

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

RISPOSTA. — La pratica di pensione trovavasi all'esame del comitato di liquidazione.

*Il Sottosegretario di Stato:* PRETI.

BIMA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti intende prendere per dotare la Sovrintendenza alle gallerie del Piemonte dei fondi necessari per provvedere ai restauri urgentissimi di numerose opere d'arte che, altrimenti, andrebbero in rovina; come ad esempio, per la provincia di Cuneo, i restauri alla cappella del castello a Revello, all'affresco della *Battaglia di Lepanto* a Demonte, alle pale di altare e agli affreschi di San Pietro di Savigliano, ai dipinti di San Francesco a Benavagienna, agli affreschi di Santa Maria del Monastero a Manta, a quelli della cappella di San Sebastiano a Celle Macria e dei Santi Pietro e Paolo a Stroppo, alla pala d'altare della chiesa delle Carmelitane di Mondovì e all'oratorio dei Battuti e dei Mercanti, alle sculture della parrocchiale di Santa Caterina a Garessio, alle statue e alle tele della cattedrale di Mondovì, alle sculture di Cavallermaggiore, agli organi monumentali di Racconigi (San Giovanni), ecc. (21034).

RISPOSTA. — La situazione rilevata dall'onorevole interrogante è nota a questo Ministero e non si limita purtroppo alla sola regione piemontese ma si estende a tutto il territorio nazionale.

I fondi a disposizione sull'apposito capitolo di bilancio per il restauro di opere d'arte sono appena di lire 55 milioni, con i quali si può solo provvedere alle più urgenti ed inderogabili necessità.

Tale situazione è stata del resto già avvertita dai due rami del Parlamento, tanto che si è costituita una commissione parlamentare mista con lo scopo di risolvere il problema della conservazione del patrimonio artistico nella sua generalità.

A ciò aggiungasi che per alcuni casi speciali, quale quello della continuazione dei lavori di sistemazione della galleria Sabauda, di cui questa amministrazione non poteva più attendere appunto per difficoltà di bilancio, si è dovuto costituire un apposito comitato pro-galleria Sabauda, che si è assunto il compito di reperire localmente i fondi necessari.

*Il Ministro:* ROSSI.

BIMA. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere se nelle prossime trattative che verranno svolte con il Governo francese non intenda chiedere che nelle nuo-

ve voci delle quali verrà richiesta dal Governo italiano la libera importazione in Francia sia inserita la voce « vasi per fiori in terracotta grezzi », e ciò per andare incontro alle richieste da tempo avanzate dalla categoria interessata la quale si ripromette, dalla apertura di tale mercato, di superare la crisi in atto dovuta alla impossibilità del mercato interno di assorbire l'attuale produzione. (21598).

RISPOSTA. — La liberazione di ogni singolo prodotto non può formare oggetto di trattative in via bilaterale perché i provvedimenti di liberazione vengono adottati in via autonoma dai singoli paesi nell'ambito delle percentuali fissate dall'O.E.C.E. per ogni categoria merceologica (prodotti agricoli-alimentari; materie prime; prodotti finiti).

Si ritiene opportuno far presente che il Governo francese ha recentemente dichiarato di non essere, almeno per il momento, in grado di elevare l'attuale livello di liberazione (82,3 per cento).

Ciò premesso si assicura che in occasione della prossima riunione della commissione mista italo-francese sarà svolta ogni azione per ottenere l'inclusione nell'accordo commerciale di un contingente di importazione in Francia del prodotto in questione.

*Il Ministro:* MATTARELLA.

BONTADE MARGHERITA. — *Al Ministro della difesa.* — Sulla costruzione del nuovo aeroporto internazionale di Palermo.

Come è noto per tale costruzione è stata proposta, fra l'altro, la località Torre Corsaro, in territorio di Ficcarazzi (Palermo). Tale scelta:

a) non rispetterebbe il sano indirizzo, normalmente adottato, della distanza non inferiore a chilometri 30 dal centro;

b) importerebbe un costo di costruzione elevatissimo, derivante dall'esproprio di agrumi altamente produttivi e dalla prevista realizzazione di considerevoli opere in mare;

c) comporterebbe, tenuto conto delle vaste zone interessate, un radicale e repentino sovvertimento dell'economia locale, con conseguenze economiche dirette per i proprietari dei fondi e indirette per le esportazioni e le industrie chimiche, che utilizzano *in loco* i prodotti agrumari;

d) eliminerebbe l'unica fonte di reddito per un numero considerevole di piccoli proprietari coltivatori diretti, essendo la proprietà di quella zona frazionata in parti spesso di modesta estensione, con conseguenze ve-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

ramente gravi e irrimediabili data la impossibilità di recupero ad altro genere di attività lavorative.

Pertanto, la interrogante, interprete delle legittime apprensioni delle categorie interessate e, primi fra tutti, degli umili ed onesti lavoratori, e per l'osservanza di sani criteri nella spesa del pubblico danaro, auspica che il ministro, rendendosi conto delle superiori considerazioni di ordine tecnico, economico e sociale, intervenga decisamente e con la massima obiettività presso le commissioni competenti, per lo studio, di concerto con gli organi regionali, di soluzioni di gran lunga più favorevoli sotto ogni aspetto e, per altro, opportunamente suggerite da tecnici autorevoli. (20858).

**RISPOSTA.** — Come fatto presente dal ministro per la difesa in occasione della discussione del bilancio per l'esercizio 1956-57, la scelta tra le soluzioni proposte per la costruzione del nuovo aeroporto di Palermo sarà effettuata solo dopo approfondito vaglio di tutti gli aspetti tecnici ed economici delle proposte stesse.

*Il Sottosegretario di Stato BERTINELLI.*

**BONTADE MARGHERITA.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto l'amministrazione delle ferrovie dello Stato ad abolire, in occasione dei recenti aumenti delle tariffe ferroviarie, gli abbonamenti regionali; e per conoscere, in considerazione del notevole pregiudizio arrecato alle numerose categorie di commercianti, rappresentanti, piazzisti, ecc., se e quando saranno emanate opportune e sollecite disposizioni dirette al loro ripristino o, quanto meno, alla concessione di nuove tangibili facilitazioni. (21349).

**RISPOSTA.** — Nella recente riforma tariffaria sono stati soppressi gli abbonamenti speciali a serie (semplici ed abbinati) e gli abbonamenti regionali in quanto risultavano sempre più scarsamente richiesti, come risulta dai seguenti dati:

	1951	1955
Mesi di validità venduti . . . . .	187.417	68721
Numeri di utenti presumibili . . . . .	15.600-18.700	5.700-6.800
Percentuale d'introito: rispetto al totale dei prodotti degli abbonamenti . . . . .	10,7%	6,21%

	1951	1955
rispetto al totale generale dei prodotti . . . . .	1,06%	0,59%

Tale progressiva diminuzione va attribuita al peso, sempre maggiore, della motorizzazione privata particolarmente diffusa e in costante aumento nella categoria di utenti di tali tipi di abbonamento.

Tenuti presenti i criteri generali della recente riforma, intesi a realizzare anche una diminuzione di costi con la semplificazione del sistema tariffario, si è provveduto ad eliminare gli abbonamenti anzidetti che, dato il loro declino, si sono reputati non più rispondenti alle odierne esigenze degli utenti e si è invece articolata la tariffa degli abbonamenti ordinari con una differenzialità atta a rendere più conveniente l'acquisto dei biglietti per le maggiori distanze, con la libera scelta dell'itinerario da parte dell'utente.

*Il Ministro. ANGELINI.*

**BUBBIO.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali norme di carattere interno regolino le pubblicazioni disposte da decreti e sentenze penali nei giornali; se comunque non si ritenga opportuno stabilire che, salvo caso eccezionale, le dette pubblicazioni debbano preferibilmente essere disposte sui giornali di carattere locale ed editi nel luogo in cui il reato è stato commesso, evitando che esse siano dirette a giornali di località remote e di nessuna diffusione nel luogo del reato. Si domanda pure se non ritenga necessario prescrivere in ogni caso una equa tariffa generale per dette inserzioni, non essendo equo assoggettare spesso il condannato al pagamento di decine di migliaia di lire in base alle tariffe manifestamente esagerate disposte da alcuni giornali, cui confluiscono le inserzioni ordinate da magistrati con sede distante talora parecchie centinaia di chilometri dal luogo in cui detti giornali sono editi. (20839).

**RISPOSTA.** — Questo Ministero, sempre vigilante nel seguire le modalità di applicazione della pena accessoria della pubblicazione delle sentenze e dei decreti penali, ha anche di recente — con apposita circolare — richiamato la particolare attenzione degli uffici giudiziari sulla opportunità di evitare, per le inserzioni, la scelta di giornali estranei all'ambiente del condannato o lontani dal suo luogo di abituale residenza e, comunque, di limitata diffusione.

Per quanto concerne la spesa della pubblicazione, si fa presente che è stato pure raccomandato agli uffici giudiziari di ridurre all'indispensabile l'estratto da pubblicare e di omettere le annotazioni superflue, appunto per impedire che la pena accessoria possa incidere sensibilmente, talvolta più della stessa pena principale, sulle condizioni economiche del condannato.

D'altra parte alle competenti autorità giudiziarie è consentita la possibilità di stabilire localmente con le direzioni dei giornali le più congrue tariffe di pubblicazione.

*Il Ministro. MORO.*

**BUBBIO.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se sia imminente la definizione della domanda per assegno di previdenza presentata fin dal 30 aprile 1951 da Barbero Paola vedova Molino, residente a Guarene (Cuneo), la quale è munita di certificato di iscrizione di pensione 5281790. (20845).

**RISPOSTA.** — La pratica per l'assegno di previdenza è stata definita con decreto ministeriale del 30 giugno 1951, n. 1644754, concessivo di detto assegno con decorrenza 1° marzo 1950.

*Il Sottosegretario di Stato. PRETI.*

**BUFARDECI.** — *Ai Ministri dei trasporti e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere, per le rispettive competenze:

1°) se sono a conoscenza delle gravi inadempienze contrattuali e delle violazioni delle leggi sociali vigenti verso i lavoratori dipendenti da parte della ditta Bumbalo Giuseppe, appaltatrice di lavori per conto delle ferrovie dello Stato nella stazione ferroviaria di Caltagirone (Catania);

2°) se sono a conoscenza dell'atteggiamento compiacente assunto dai funzionari delle ferrovie dello Stato signor Nocera Giovanni, capo stazione titolare di Caltagirone e Buongiorno Antonio, nei confronti della ditta. L'atteggiamento dei predetti funzionari consente alla ditta Bumbalo di continuare nelle violazioni indicate attuando per altro misure discriminatorie e intimidatorie verso i lavoratori che esasperati dalla situazione creatasi sono stati costretti, per ben due volte, a sospendere il lavoro proclamando lo sciopero,

3°) quali misure intendono adottare, di urgenza, per richiamare d'autorità i predetti funzionari e costringere la ditta a rispettare le norme contrattuali e le leggi, così come è previsto nel capitolato d'appalto, ed in particolare per fare riassumere dalla ditta il lavo-

ratore Lanza Giovanni, licenziato appunto perché reclamava la giusta paga per lui e per i suoi compagni di lavoro. (21004).

**RISPOSTA.** — Si risponde anche a nome del ministro del lavoro e della previdenza sociale.

L'amministrazione ferroviaria, alla quale già in precedenza erano state segnalate inadempienze salariali e assicurative della ditta Bumbalo Giuseppe — che gestisce i servizi di manovalanza presso la rimessa locomotive di Caltagirone — dispose immediatamente rigorosi accertamenti in merito, da parte del capo compartimento di Palermo, dell'ispettore del lavoro di Catania e del commissariato compartimentale di pubblica sicurezza di Palermo.

Da tali accertamenti è risultato che.

a) circa le inadempienze salariali e assicurative di cui si renderebbe responsabile la ditta Bumbalo, l'ispettorato del lavoro di Catania, con lettera del 19 giugno 1956, ha comunicato che la ditta stessa ha regolarizzato ogni pendenza, provvedendo al pagamento delle differenze salariali non corrisposte e degli assegni familiari arretrati,

b) l'accusa di collusione tra la prefata impresa, il capo stazione di Caltagirone ed altro agente ferroviario della stazione, è risultata priva di fondamento.

Difatti, sia le autorità ferroviarie inquirenti che il commissario compartimentale di pubblica sicurezza, hanno accertato che i suindicati agenti hanno svolto sempre le loro funzioni in modo ineccepibile;

c) circa poi il licenziamento del lavoratore Lanza — disposto direttamente dall'impresa perché ritenuto elemento provocatore — è noto che l'amministrazione appaltante non ha alcuna ingerenza nella questione, che concerne esclusivamente i rapporti tra datore di lavoro e dipendenti.

La vertenza è tuttora in corso presso i competenti organi locali del Ministero del lavoro e non si è mancato, comunque, di interessare il capo compartimento di Palermo perché adoperi i suoi buoni uffici presso la ditta per una eventuale bonaria composizione della vertenza e conseguente riassunzione del lavoratore.

*Il Ministro dei trasporti. ANGELINI.*

**BUFFONE.** — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per sapere se il comune di Decollatura (Catanzaro) è stato ammesso a beneficiare delle provvidenze in favore dei comuni com-

presi nei bacini imbriferi montani, di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, ed al decreto ministeriale 14 dicembre 1954.

L'interrogante, mentre chiede di conoscere se siano state o se verranno emanate nuove disposizioni al fine di rendere al più presto operante la legge citata, fa presente che il comune di Decollatura, con deliberazione consiliare del 16 giugno 1955, n. 17, aderì alla costituzione del consorzio obbligatorio, in base a quanto prescritto dalla legge stessa. (20967).

**RISPOSTA.** — Il comune di Decollatura (Catanzaro) è compreso nel bacino imbrifero del Savuto, delimitato con decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 gennaio 1955, n. 6.

L'inclusione comporta l'ammissione alle provvidenze stabilite con la legge 27 dicembre 1953, n. 959, e cioè la partecipazione alla ripartizione del sovracanone che, per quanto si riferisce ai comuni compresi nel bacino sopra precisato, non ha potuto essere attuata immediatamente da questo Ministero in attesa della costituzione dei consorzi obbligatori a norma della legge citata.

Questo Ministero, pur in dipendenza del giudizio promosso dalla società concessionaria, avverso il decreto ministeriale di delimitazione del bacino imbrifero montano, ha deciso, ad ogni modo, di accreditare le somme finora introitate e a tal fine ha scritto alla prefettura di Cosenza e di Catanzaro affinché agiscano sollecitamente per la formazione dei consorzi.

Ove non si addivenisse alla costituzione di tali consorzi, i comuni potranno, previa dichiarazione di rinuncia alla costituzione degli enti, indicare, con apposita delibera, le percentuali del sovracanone a ciascuno di essi spettanti. Qualora non si provvedesse in tali sensi, deciderà, circa la ripartizione, questo Ministero, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici a norma dell'articolo 1 della legge sopra citata.

*Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: CARON.*

**BUFFONE.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se intenda dover disporre perché i lavori stradali inerenti alla variante esterna all'abitato del comune di Spezzano della Sila (Cosenza), nella statale n. 107, Silana-Crotonese, siano inclusi nel programma delle opere da realizzare durante il nuovo esercizio finanziario.

L'interrogante, nel segnalare il grave intralcio all'intenso traffico e gli incidenti che si verificano in detta strada nella località sopra citata, fa presente che la popolazione locale è vivamente interessata alla soluzione del problema, agitato da vari anni, ed il cui progetto è stato approvato dagli organi tecnici. (21114).

**RISPOSTA.** — Le disponibilità del bilancio dell'A.N.A.S. sono molto limitate ed insufficienti per provvedere alle necessità — anche di carattere urgente dell'intera rete delle strade statali, la quale non è, in genere, adeguata tecnicamente alle esigenze dell'attuale traffico motorizzato e non lo sarà ancor più nel prossimo futuro se non si provvede al suo ammodernamento.

Tale situazione è stata poi aggravata dalle prolungate e ripetute precipitazioni nevose e dal susseguente disgelo nel decorso inverno, che hanno apportato gravi danni alle pavimentazioni ed ai sottofondi. Di conseguenza, l'A.N.A.S. può disporre — solo in parte — interventi ove il traffico si presenta con carattere di speciale gravità e dove i lavori di adeguamento stradale non possono essere ulteriormente dilazionati.

La costruzione della circonvallazione dell'abitato di Spezzano della Sila (preventivata — in un progetto all'uopo redatto dal comparimento della viabilità di Catanzaro — in lire 67.500.000), pur essendo compresa fra i lavori da eseguire con urgenza, non ha trovato per ora il relativo finanziamento, ma è tenuta presente affinché alla sua realizzazione possa provvedersi appena possibile.

*Il Sottosegretario di Stato: CARON.*

**BUFFONE.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se, durante il nuovo esercizio finanziario, sarà possibile accogliere la domanda inoltrata sin dal 13 luglio 1952 dal dottor Michele Amatucci — presidente della cooperativa edilizia «Serena Domus» — intesa ad ottenere il contributo di cui alla legge 21 luglio 1949, n. 408, articolo 1, per la costruzione di appartamenti per il personale sanitario ed amministrativo dell'ospedale sanatoriale «Mariano Santo» di Cosenza, dipendente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'interrogante fa presente che i soci di detta cooperativa vivono tutti in grave stato di disagio, per mancanza di alloggi adeguati alle loro esigenze. (21186).

**RISPOSTA.** — È stata presa buona nota della segnalazione contenuta nella interrogazione

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

surripotata e si assicura che la richiesta della cooperativa edilizia « Serena Domus » di Cosenza verrà esaminata, insieme alle altre avanzate per lo stesso titolo, in occasione della assegnazione ordinaria dei contributi alle cooperative.

*Il Sottosegretario di Stato. CARON.*

**BUFFONE.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se in analogia a quanto praticato per il concorso direttivo B-4 saranno chiamati, e quando, i concorrenti del concorso A-2, riservato ai reduci, i quali hanno superato il punteggio di sei decimi all'esame scritto. (21230).

**RISPOSTA.** — Durante l'espletamento del concorso a posti di direttore didattico B-4, sorse il dubbio circa la esatta interpretazione da dare all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, se cioè alle prove orali del concorso dovessero essere ammessi i candidati che avevano ottenuto in ciascuna delle due prove la votazione di almeno sei decimi e non soltanto, come era stato ritenuto dalla commissione, i candidati che avevano ottenuto la media di sette decimi.

Di conseguenza, si ritenne opportuno chiedere il parere del Consiglio di Stato, che si pronunciò favorevolmente alla tesi che dovessero essere ammessi alle prove orali i candidati che avevano riportato, in ciascuna prova, la votazione di sei decimi. In ossequio a tale parere, sono stati ora chiamati a sostenere le prove orali i candidati del concorso B-4 appartenenti a tale categoria.

Per quanto riguarda l'adozione dell'invocato analogo provvedimento anche a favore dei candidati del concorso per esami e titoli A-2, riservato ai reduci, non si possono tacere le serie difficoltà di ordine giuridico che si presentano per l'attuazione di tale provvedimento. La graduatoria generale di merito del concorso A-2 è stata infatti pubblicata il 20 ottobre 1955 e, con decorrenza 1° dicembre 1955, sono stati nominati in ruolo i vincitori del concorso stesso; sono quindi decorsi tutti i termini utili per la presentazione di qualsiasi ricorso contro tale graduatoria e devono, pertanto, ormai ritenersi giuridicamente consolidate le posizioni dei singoli candidati risultati vincitori o idonei.

In tali condizioni, non sarebbe ora più possibile, sul piano giuridico, una riapertura del procedimento del concorso A-2, mediante la ammissione alle prove orali di quei candidati

che a suo tempo riportarono nelle prove scritte punteggi da 60 a 69/100.

Effettuandosi invece le prove orali, alcuni dei candidati ammessi potrebbero riportare punteggi tali da farli risultare compresi o tra i vincitori o fra gli idonei aventi diritto alla nomina in ruolo per effetto dell'esaurimento della graduatoria (per i candidati con almeno punti 140/200). In tal caso si verrebbero certamente a verificare lesioni di diritto a danno degli idonei e dei vincitori attuali, i quali, è lecito prevedere, non mancherebbero di avanzare ricorso.

Comunque, il Ministero non mancherà di continuare l'esame della questione in tutti i suoi aspetti.

*Il Ministro. ROSSI.*

**BUFFONE.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se si ravvisa o meno l'opportunità di promuovere disposizioni atte a far sì che, per il prossimo anno scolastico 1956-57, gli insegnanti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso in soprannumero, per l'attribuzione del 60 per cento dei posti, possano essere immessi nei ruoli, fino al totale esaurimento della graduatoria. (21295).

**RISPOSTA.** — Si premette che un provvedimento di assunzione in ruolo degli insegnanti elementari risultati idonei nel concorso speciale per titoli a posti del ruolo in soprannumero può essere adottato soltanto in sede legislativa.

È stata recentemente approvata dalla Camera dei deputati una proposta di legge a firma dei deputati Badaloni, Buzzi ed altri (n. 1910/Camera), nella quale è previsto che i posti che all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-58 e 1958-59 risultino vacanti nel ruolo in soprannumero debbano essere conferiti ai maestri che abbiano conseguito l'idoneità in uno dei due concorsi speciali indetti per l'accesso al ruolo in soprannumero.

*Il Ministro. ROSSI.*

**BUFFONE.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se, in conseguenza delle assicurazioni date con risposta scritta all'interrogazione n. 11925 dell'interrogante, in data 16 marzo 1955, è stato risolto, e come, il problema degli uffici e dell'ambulatorio E.N.P.A.S. di Cosenza; se è stato prescelto il suolo edificatorio su cui dovrà sorgere la sede propria di detto ente e quando si ritiene possano iniziare i lavori per la costruzione di che trattasi. (21290).



LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

**RISPOSTA.** — Sono note a questo Ministero le condizioni invero precarie della sede provinciale dell'E.N.P.A.S. in Cosenza. Per altro, i reiterati tentativi dell'ente medesimo ai fini di una sistemazione, sebbene intensificati a seguito delle sollecitazioni di questo Ministero, non hanno ancora sortito alcun risultato positivo, per la ben nota deficienza di locali adatti esistente nella città di Cosenza.

Questo Ministero non mancherà, comunque, di interporre ogni interessamento presso l'E.N.P.A.S., il quale non può che desiderare, per i propri uffici di Cosenza e per il dipendente ambulatorio, una sede dignitosa e funzionale.

Si è a conoscenza, comunque, che mentre continuano le ricerche e le trattative per il suolo su cui edificare detta sede, l'E.N.P.A.S. si atterrà ad una soluzione provvisoria, trasferendo la sede e l'ambulatorio di Cosenza in locali di affitto più idonei, non appena se ne presenti la possibilità.

*Il Ministro. VIGORELLI.*

**BUFFONE.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che ostano alla statizzazione della scuola media del comune di Cassano Jonio (Cosenza), la cui domanda è stata inoltrata da alcuni anni dalla civica amministrazione.

L'interrogante ritiene doveroso far presente che, in conseguenza del suo grave deficit di bilancio, l'amministrazione comunale di che trattasi non è in grado di sostenere le spese per il mantenimento della scuola in argomento, la quale, però, è di assoluta necessità per il detto comune, che conta 15 mila abitanti ed una popolazione scolastica di circa 130 elementi, non tutti in grado di poter pagare una retta molto alta. (21359).

**RISPOSTA.** — La domanda di istituzione di una scuola media statale nel comune di Cassano Jonio (Cosenza) è regolare e completa nei documenti, ma ostano tuttora al suo accoglimento le difficoltà del bilancio statale, che si sono verificate nel passato.

Se, come è augurabile, tali difficoltà saranno superate, si assicura che saranno tenute nella migliore considerazione le ragioni di obiettiva necessità rappresentate dall'onorevole interrogante.

*Il Ministro. ROSSI.*

**CACCIATORE.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quali motivi non viene definita la pratica di pensione di guerra di Villani Salvatore fu Giovanni, il quale fu sot-

toposto a visita medica il 6 gennaio 1949 presso la commissione di Napoli.

Tutta la documentazione fu rimessa all'ufficio competente dall'ospedale militare di Roma fin dal 3 ottobre 1945. (16668).

**RISPOSTA.** — La pratica di pensione trovasi all'esame del comitato di liquidazione.

*Il Sottosegretario di Stato. PRETI.*

**CACCIATORE.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quali motivi non ancora è stata definita la pratica di Aricò Paolina fu Paolo, vedova di Balestrieri Giuseppe, già pensionato di guerra deceduto nel lontano 1950.

Detta pratica porta il n. 556716 di posizione e giace al servizio dirette (nuova guerra) al quale fin dal 26 aprile 1954 fu chiesto dal servizio indirette il fascicolo 1217508. (18554).

**RISPOSTA.** — Per poter dar corso alla domanda di pensione della sopra nominata è necessario che sia prima definita la pratica del di lei marito Balestrieri Giuseppe, pratica che è tuttora in corso di istruttoria essendosi in attesa di conoscere dal distretto militare di Palermo la data di invio in licenza speciale del defunto ex militare.

*Il Sottosegretario di Stato. PRETI.*

**CACCIATORE.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quali motivi non ancora è stata definita la pratica di pensione di guerra di Aulisa Paolo, da Bagnoli Irpino (Avelino). Detta pratica porta il n. 346840 di posizione. (19852).

**RISPOSTA.** — Per poter definire la pratica di guerra, si è in attesa che l'ospedale civile di Caprarola (Viterbo) trasmetta la copia integrale della cartella clinica relativa al ricovero avvenuto nell'aprile 1944.

*Il Sottosegretario di Stato. PRETI.*

**CACCIATORE.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quali motivi non ancora è stata definita la pratica di pensione di guerra di Russo Giuseppe di Vincenzo, da Pagani (Salerno), della classe 1914, sottoposto a visita medica fin dal 1950. (19999).

**RISPOSTA.** — Nei confronti del sopra nominato venne aperta posizione 1565570 per intempestività della domanda pervenuta nel dicembre 1953.

Con successivi esposti l'interessato ha fatto presente di aver inoltrato una prima domanda

pensionistica, a mezzo raccomandata, il 30 ottobre 1950.

Non essendo stato possibile rintracciare tale documento, è stato invitato il Russo a far pervenire la ricevuta della raccomandata o una dichiarazione dell'ufficio postale ai fini della tempestività.

*Il Sottosegretario di Stato.* PRETI.

CACCIATORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quali motivi non ancora è stata definita la pratica di pensione di guerra di Trezza Francesco fu Gennaro, da Battipaglia (Salerno).

Detta pratica ha il n. 1186532 di posizione. (20597).

RISPOSTA. — Per poter definire la pratica di pensione di guerra, si è in attesa che il distretto militare di Salerno trasmetta la documentazione matricolare.

*Il Sottosegretario di Stato.* PRETI.

CACCIATORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quali motivi non ancora è stata definita la pratica di pensione di guerra di Muccio Lorenzo di Germano, da Postiglione (Salerno), della classe 1921. (20596).

RISPOSTA. — Per poter definire la pratica di pensione di guerra, si è in attesa che il distretto militare di Salerno trasmetta la documentazione matricolare.

*Il Sottosegretario di Stato.* PRETI.

CACCIATORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quali motivi non ancora è stata definita la pratica di pensione di guerra di D'Antonio Francesco di Onofrio, da Pertusa (Salerno).

Detta pratica ha il n. 1185514 di posizione ed è stata trasmessa fin dal 17 novembre 1955 al comitato per il parere con elenco numero 74816. (20600).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra è stata definita con la concessione di indennità *una tantum*.

*Il Sottosegretario di Stato.* PRETI.

CACCIATORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quali motivi non ancora è stata definita la pratica di pensione di guerra (posizione 1332486) di Perretti Gennaro di Angelo, da Montecorvino Pugliano (Salerno). (20713).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra è stata definita con la concessione di indennità *una tantum*.

*Il Sottosegretario di Stato.* PRETI.

CACCIATORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quali motivi non ancora è stata definita la pratica di pensione di guerra di Iuglio Giuseppe di Enrico, da Sicignano (Salerno). Detta pratica ha il n. 1390982 di posizione. (20923).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica di pensione si è in attesa di acquisire agli atti il foglio matricolare richiesto al distretto militare di Salerno.

*Il Sottosegretario di Stato.* PRETI.

CACCIATORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quali motivi non ancora è stata definita la pratica di pensione di guerra di Lordi Matteo fu Pasquale, da Castelluccio (Salerno). Detta pratica ha il numero 1450317 di posizione. (20924).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica di pensione si è in attesa di acquisire la documentazione matricolare e sanitaria richiesta al distretto militare di Salerno ed all'ospedale militare di Napoli.

*Il Sottosegretario di Stato.* PRETI.

CACCIATORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quali motivi non ancora è stata definita la pratica di pensione (posizione 1331887) di Scarano Domenico fu Domenico, da Salerno, via Gelsi Rossi n. 12. (21032).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica di pensione è stata sollecitata la cancelleria del tribunale militare di Napoli perché faccia pervenire copia della sentenza emessa per il reato di diserzione.

*Il Sottosegretario di Stato.* PRETI.

CACCURI E DE CAPUA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere:

a) se non si ritenga opportuno migliorare adeguatamente le comunicazioni fra i paesi della costa e l'isola Tremiti (Foggia), meta ormai di una corrente sempre più numerosa di turisti italiani e stranieri.

b) se, in considerazione dell'insufficienza del mezzo marittimo che attualmente effettua il collegamento tra le isole e la terra ferma,

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

non si ritenga oltremodo urgente disporre la destinazione sulla linea 46 di un piroscafo più idoneo alle attuali esigenze. (21507).

RISPOSTA. — Allo scopo di agevolare la valorizzazione turistica delle isole Tremiti è stato provveduto all'intensificazione del servizio sulla linea 46 (Manfredonia-Tremiti), mediante l'esecuzione di una terza corsa settimanale sulla linea stessa, a decorrere dal 1° maggio 1956.

Quanto alla sostituzione del piroscafo *Pellestrina*, attualmente adibito alla linea suaccennata, non è stato finora possibile farvi luogo per indisponibilità di naviglio. Comunque, si è avuta cura di impartire alla società « Adriatica » le opportune istruzioni per la sostituzione dell'anzidetto piroscafo, non appena si renderà disponibile una nave da passeggeri idonea al servizio della linea in parola, tenuto conto delle esigenze turistiche della zona; e la predetta società è stata autorizzata ad assumere in noleggio la nave occorrente.

*Il Sottosegretario di Stato TERRANOVA.*

CALABRÒ. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali siano i motivi per cui l'Istituto della previdenza sociale non abbia inteso ancora d'adottare le disposizioni della legge 27 febbraio 1955 sull'esodo volontario dei propri dipendenti che, per la peculiarità della loro posizione, intendano sciogliere il rapporto lavorativo;

e se non ritenga d'intervenire poiché tale condotta dell'istituto sembra, in definitiva, risolversi a danno dell'istituto stesso, per la pesantezza dei propri ruoli, oltre che a danno degli assistiti, per i conseguenti riflessi. (21123).

RISPOSTA. — L'eventuale estensione al personale dell'I.N.P.S. delle norme sull'esodo volontario, previste dalla legge 27 febbraio 1955, n. 53, è da tempo allo studio presso l'Istituto in questione, anche per le profonde differenze che caratterizzano l'ordinamento strutturale del personale dell'istituto stesso rispetto a quello dipendente dalle amministrazioni statali.

Può, comunque, fin d'ora ritenersi che l'accennata estensione comporterà per l'istituto un ingente onere finanziario, derivante sia dall'anticipato pensionamento del personale interessato, sia dall'assoluta necessità di sostituire i dipendenti volontariamente cessati dal servizio con altrettante unità di nuova assunzione. Ciò, in quanto l'attuale con-

sistenza degli organici del personale dell'I.N.P.S. — rimasta immutata, salvo alcuni lievi ritocchi apportati nel 1952 ai soli quadri direttivi, dal 1947 — è nettamente deficitaria rispetto alle esigenze funzionali, continuamente accresciutesi nel corso degli ultimi anni in relazione ai nuovi compiti gradualmente affidati, per legge, all'istituto medesimo.

*Il Ministro VIGORELLI.*

CALABRÒ. — *Al Ministro dei trasporti.*

Per conoscere se non ritenga di tutelare il diritto di lavoro dei soci della cooperativa « La Carovana » addetti allo scalo della stazione di Barcellona (Messina);

infatti risulta all'interrogante che molte ditte si servono per il carico e il scarico di vagoni di personale in proprio, contrariamente alle disposizioni vigenti (legge 3 maggio 1955) che disciplinano l'ingresso agli scali e le prestazioni di lavoro degli scaricatori;

se non intenda pertanto richiamare i dirigenti delle ferrovie dello Stato di Barcellona all'applicazione delle disposizioni in vigore. (21368).

RISPOSTA. — Negli scali ferroviari i lavori di facchinaggio sono disciplinati dalle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato », approvate con regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, le quali stabiliscono che « nelle operazioni di carico e scarico di tutte le cose spedite a carro, o come tali considerate dalla amministrazione, devono essere effettuate dagli speditori e dai destinatari ». A costoro, pertanto, non può essere imposto di servirsi, per citate operazioni, degli scaricatori di una determinata cooperativa.

Anche la citata legge 3 maggio 1955, n. 407, ammette che i lavori di facchinaggio siano eseguiti da imprenditori personalmente o a mezzo di propri dipendenti con rapporto di lavoro di carattere stabile e continuativo.

Da ciò ne consegue che nessun richiamo deve essere rivolto ai dirigenti della stazione ferroviaria di Barcellona.

*Il Ministro ANGELINI.*

CALASSO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere lo stato dei rapporti fra la società delle « Ferrovie del sud-est » ed i propri dipendenti, contro i quali non si possono più contare gli abusi e l'azione violenta di discriminazione, intesa a sempre maggiore sfruttamento violando gli accordi sindacali e le stesse leggi.

Se conosce lo stato dei servizi per il trasporto delle merci e principalmente di quelli riguardanti i viaggiatori i cui treni si muovono alla media oraria di 25 chilometri e le cui vetture sono prive di ogni igiene.

Se è vero che lo stato deplorabile dei servizi ferroviari sia dovuto alla concorrenza sotto tutti gli aspetti delle autolinee della stessa società e la cui gestione godrebbe indebitamente di buona parte dei contributi versati dallo Stato per le ferrovie.

Se è vero parlando di contributi statali versati alla società « Ferrovie del sud-est » che il loro ammontare dal 1951 al 1955 superi i 6 mila milioni, mentre risulterebbe non applicata la convenzione fra la ripetuta società e lo Stato, in modo particolare per quanto riguarda la costruzione della ferrovia Taranto-Manduria-Nardò, di cui il regio decreto 22 ottobre 1941, n. 1480.

Se è vero che in due soli anni, per realizzare « economie » avendo lasciati incostituiti i passaggi a livello in punti di pieno e continuo traffico, la società del sud-est ha provocato la morte di 7 persone.

Se non crede il ministro di esaminare la opportunità di ripristinare la gestione statale per tutti i tratti gestiti dalla « Ferrovia del Sud » rendendo possibile la costruzione del tratto Taranto-Manduria-Nardò e l'ammodernamento di tutti gli altri, come stabilito dalla legge 1221, soddisfacendo così antiche e nuove, quanto giuste rivendicazioni, tante volte esposte, dai dipendenti della società e dalle popolazioni ugualmente mal servite dalla stessa. (2777, *già orale*).

**RISPOSTA.** — Con voto in data 17 maggio 1956, n. 30/A, è già stato espresso, dall'apposita commissione interministeriale prevista dalla legge 2 agosto 1952, n. 1221, parere favorevole all'ammodernamento e potenziamento di tutta la rete delle ferrovie del sud-est. Poiché la sovvenzione d'esercizio derivante dal piano finanziario supera i limiti stabiliti dalla legge suddetta, è stato presentato all'approvazione del Parlamento apposito provvedimento legislativo relativo al piano di ammodernamento. Questo comprende il rafforzamento dell'armamento, con saldatura delle rotaie per consentire maggiori velocità, nuovi impianti di segnalamento e comunicazione, protezione dei passaggi a livello e lavori vari ai fabbricati e alle officine nonché la provvista di 30 nuove automotrici, 22 rimorchiate pilota, 13 locomotori, oltre a materiale vario, il tutto per una spesa complessiva, fra impianti fissi e materiale rotabile, di

lire 5.759.807.000 e un contributo dello Stato nella misura massima del 75 per cento di lire 4.319.855.000.

Tuttavia, anche nelle attuali condizioni degli impianti, la velocità dei treni viaggiatori non corrisponde ai 25 chilometri indicati dall'interrogante, superando invece normalmente i 45 chilometri all'ora, e le condizioni di visibilità dei passaggi a livello lasciati aperti e incustoditi soddisfano pienamente le prescrizioni vigenti. È stato infatti accertato che gli incidenti verificatisi sono stati dovuti sempre ad imprudenza o inosservanza delle norme regolamentari da parte dei conducenti degli autoveicoli.

Non si ritiene che le prospettate deficienze dell'esercizio ferroviario siano da attribuire alla concorrenza delle autolinee in concessione della società per le Ferrovie del Sud-est, data la funzione integrativa di tali linee, per altro assentite, dopo accurata istruttoria, per soddisfare riconosciute esigenze di pubblico interesse alle quali non avrebbe potuto provvedere l'esercizio ferroviario medesimo per le sue specifiche caratteristiche.

Così pure è da escludere che le ripetute autolinee si avvantaggino del contributo dello Stato a favore dell'esercizio ferroviario in quanto le medesime si svolgono, nel loro complesso, in attivo, attivo che, riportato nel bilancio d'esercizio della intera gestione ferro-automobilistica, si traduce in una diminuzione della misura del sussidio integrativo corrisposto.

Nel quinquennio dal 1951 al 1955 sono stati corrisposti alla concessionaria sussidi integrativi di esercizio per l'ammontare di circa 6 miliardi, a parziale copertura dei *deficit* di esercizio della rete. Ciò nonostante la commissione interministeriale ha ritenuto di esprimere parere favorevole alla conservazione dell'intera rete in vista dei vantaggi che l'esistenza di essa apporta all'economia generale della zona, per il potenziamento agricolo della quale, lo Stato ha in corso ingenti provvedimenti.

Circa gli abusi e l'azione violenta di discriminazione che sarebbero praticati nei riguardi del personale nulla risulta a questo Ministero.

Comunque, ove alcuni agenti si ritengano lesi nei propri interessi da provvedimenti aziendali, hanno la possibilità di impugnarli presso l'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, o di ricorrere in via amministrativa a questo Ministero che non mancherà, in tal caso, di adottare i provvedimenti che, ai sensi

di legge, si renderanno applicabili a favore degli interessati.

In quanto alla costruzione della nuova ferrovia Taranto-Manduria-Nardò, la commissione per lo studio del piano regolatore delle ferrovie, nella sua relazione in data 30 settembre 1954, ha iscritto il tronco di ferrovia Manduria-Nardò fra le opere di non imprescindibile necessità per il traffico nazionale e interregionale, mentre ha totalmente escluso dal piano regolatore il tronco Taranto-Manduria.

*Il Ministro.* ANGELINI.

CANDELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'inumano trattamento, che ha assunto momenti di drammaticità, riservato ad alcuni detenuti nel carcere di Turi di Bari, quando, a seguito di un compatto sciopero per reclamare l'aumento dei viveri, fu aperta e condotta un'inchiesta sui moventi dello sciopero.

In questa occasione fu organizzato un conflitto tra gli stessi detenuti perché agli occhi ed alla mente degli inquirenti essi apparissero sotto un aspetto negativo, e comunque iniquamente, messi in cattiva luce, l'intervento di alcune guardie carcerarie, capitanate dal loro comandante, raggiunse il suo momento drammatico quando i detenuti furono percossi in malo modo, tanto da riportare lesioni, contusioni, ed alcuni finanche la rottura di qualche costola.

Tali conseguenze del conflitto sono state fatte apparire come esito di una lotta tra detenuti stessi; e non già tra questi e le guardie. Da ciò il movente per il trasferimento nei carceri di Bari e di Taranto di alcuni penitenti (per citazione: Fischietti, Biagio, Di Chiesa e Lato).

Si chiede pertanto di conoscere quale sia stato l'esito dell'inchiesta condotta sullo sciopero per l'aumento dei viveri, e se non si ritenga opportuno punire i responsabili che hanno prodotto le ferite sui detenuti in questione. (20700).

RISPOSTA. — Presso la procura della Repubblica di Bari è in corso l'istruzione di un processo penale diretto al fine di accertare le responsabilità degli incidenti verificatisi nella casa penale di Turi in occasione di uno « sciopero della fame » organizzato da alcuni detenuti per reclamare un aumento dei viveri.

Non è possibile soffermarsi sull'esito degli accertamenti sinora disposti dalla competente autorità giudiziaria, dovendosi tutelare il segreto istruttorio; tuttavia, dalle risultanze dell'inchiesta amministrativa espletata dalla

procura generale di Bari, è dato escludere che vi sia stato conflitto fra detenuti e agenti di custodia, essendo invece risultato che questi ultimi dovettero ovviamente intervenire per sedare una rissa sorta tra gruppi di detenuti e aderenti e non aderenti allo sciopero.

*Il Ministro.* MORO.

CANDELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è suo avviso prendere in esame la posizione economica determinata dai contratti di fame riservati dagli appaltatori della Società esercizi telefonici per i propri dipendenti.

Si assiste infatti alla inumana corrispondenza di lire 10 mila (quale fisso) e lire 10 per ogni chiamata a numero, sicché nei piccoli centri della Puglia, con una popolazione dai 15 ai 20 mila abitanti, si può calcolare in media, mensilmente, la irrisoria somma di lire 12-13 mila, che dovrebbe rappresentare l'intero stipendio.

Poiché non è tollerabile che un lavoratore, il quale svolge il suo normale compito, percepisca stipendi in tale misura da non soddisfare neanche le più elementari esigenze, si chiede al ministro se non intenda richiamare i dirigenti della S.E.T. ad un più umano ed equo trattamento economico dei dipendenti della società. (20708).

RISPOSTA. — Come già, sull'argomento, ho risposto ad altre interrogazioni parlamentari, debbo anzitutto precisare che a norma dell'articolo 55 del regolamento approvato con regio decreto 19 luglio 1944, n. 1198, le società telefoniche concessionarie, e nella fattispecie la Società esercizi telefonici (S.E.T.), hanno la facoltà, per le reti minori e le linee di secondaria importanza, di affidare a terzi la gestione del servizio telefonico con la forma dell'appalto.

Scopo precipuo di tale norma è quello di consentire, attraverso una più economica forma di gestione, l'attivazione del servizio telefonico mediante l'installazione di nuovi posti telefonici pubblici anche nei più piccoli centri, là dove la gestione diretta si renderebbe altrimenti troppo onerosa e quindi irrealizzabile con evidente danno proprio nei confronti di tali piccoli centri.

Ed appunto per lo scarso traffico che si svolge nei detti centri minori, le società concessionarie del servizio telefonico lasciano libero il gestore (ossia l'assuntore) di esercitare per conto proprio altra attività prevalente (per esempio: bar, negozi, laboratori, ecc.)

ritenuta dall'interessato opportuna e redditizia, sempreché resti assicurata la continuità e regolarità del servizio. L'assuntore, anzi, è lasciato libero di scegliere, pur sotto la propria responsabilità i mezzi atti a garantire il servizio al quale non è neppure obbligato ad attendere di persona.

Data, quindi, la particolare natura del contratto, del resto basato sulla libera volontà delle parti, la determinazione del compenso spettante all'assuntore telefonico, è ovviamente sottratta a qualsiasi norma generale. Il compenso stesso è infatti concordato fra le due parti in relazione alla effettiva prestazione del servizio, non in relazione all'orario durante il quale il posto pubblico deve restare aperto.

Comunque, poiché il contratto è annuale, allo scadere di esso è sempre possibile addivenire, come in effetti si verifica, ad un riesame dei compensi stessi, rimanendo sempre in facoltà dell'assuntore recedere dagli obblighi assunti verso la società concessionaria.

Tale è la posizione degli assuntori. Posso però assicurare che questo Ministero non trascura di seguire la situazione stessa per ogni opportuno intervento inteso alla concessione dei possibili miglioramenti, soprattutto in quei casi in cui ciò sia effettivamente riconosciuto equo.

*Il Ministro: BRASCHI.*

**CANDELLI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza che un errore giudiziario sarebbe stato commesso ai danni di tal Mencarelli Vittorio fu Belisario, attualmente detenuto nel carcere mandamentale di Ginosa (Taranto).

Il predetto, infatti, è stato tratto in arresto a seguito di mandato di cattura spiccato dalla procura generale della Repubblica di Napoli in data 23 gennaio 1956, con foglio n. 638/55 R. E., mandato che è in relazione ad una condanna contumaciale di 6 mesi di reclusione per reato di truffa, emessa dallo stesso tribunale di Napoli.

In riferimento a detto ordine di arresto, con generalità non corrispondenti all'effettivo reo, vi sarebbe la riprova, secondo quanto afferma il Mencarelli, che a consumare il reato in questione sia stato altro individuo, rispondente al nome di Gabriele Angelo fu Andrea (al momento residente in Napoli, via Cannucce 1, traversa Mercadante), il quale era assiduo avventore di un esercizio di bar gestito dal Mencarelli nella stessa Napoli. Il Gabriele, già noto alla giustizia per aver riportato condanna a 2 anni di reclusione e 2 anni di vigilanza speciale per aver commesso reati di

truffa declinando generalità rispondenti a terzi, avrebbe di fatto, nel reato in questione, declinato le generalità del Mencarelli, causando conseguentemente l'arresto di un innocente.

Si auspica, quindi, alla luce di questo esposto, ed intanto che si giunga agli accertamenti del caso, che al Mencarelli sia concessa la scarcerazione provvisoria, anche condizionata, non potendosi tollerare che un innocente debba subire una detenzione per un reato da un altro commesso. (20795).

**RISPOSTA.** — Contro la sentenza 8 aprile 1953 del tribunale di Napoli, che condannava Mencarelli Vittorio alla pena di mesi sei di reclusione e lire 15 mila di multa per truffa, il condannato esperì i mezzi di impugnazione consentitigli dalla legge.

I giudici di appello per altro confermarono detta sentenza e la Corte di cassazione, con decisione del 26 novembre 1955, rigettò il ricorso. Dal passaggio in giudicato della condanna è conseguito l'arresto del Mencarelli — più volte condannato per delitti contro il patrimonio — per la espiazione della pena.

L'autorità giudiziaria, nell'adottare le decisioni di sua specifica competenza, non ha mancato di valutare le deduzioni difensive dell'imputato, non esclusa quella tendente ad attribuire ad altri la responsabilità del fatto, ma non le ha ritenute attendibili.

Non risulta che il condannato abbia presentato domanda di revisione.

*Il Ministro MORO.*

**CANDELLI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per sapere se anche nelle disgrazie che si abbattano sui cittadini italiani si debba perseverare nell'ormai sistematica discriminazione divenuta per l'opinione pubblica una calamità da sopportarsi.

L'interrogante si riferisce a quanto è accaduto al signor Caso Giuseppe da Taranto, assicurato dell'I.N.P.S., il quale, affetto da tubercolosi, viene ricoverato prima nell'ospedale sanatoriale della Croce rossa italiana di Cuasso al Monte e di qua trasferito a Brindisi e non accettato perché « indesiderabile ». Accolto finalmente dall'istituto « D'Avanzo » di Foggia, ha peggiorato nel male che lo affligge, tanto che, in un primo tempo, i medici di questo istituto hanno consigliato l'interrogante di iniziare le pratiche per il trasferimento in un istituto sanatoriale dove fosse possibile sotto-

porlo ad un atto operatorio. Non presentavano più tale avviso, quegli stessi medici, quando le pratiche sono state avviate presso la competente sede dell'I.N.P.S.. Qui l'interrogante ha potuto notare di persona la particolare avversione che si aveva per il Caso, ed è indubbio che la chiave di volta delle disgrazie dell'infermo nel prosieguo di tempo, sia da ricercarsi proprio in questo istituto.

Per le elezioni del 27 maggio il Caso si reca a Taranto per assolvere al suo dovere, e qui giunto è colpito da emottisi, per cui si è reso necessario l'urgente ricovero in ospedale, il cui primario, dottor Gentile, acconsenti al trasporto a Foggia del degente solo dopo 10 giorni di ricovero, ed a mezzo di autoambulanza.

Il direttore dell'ospedale sanatoriale di Foggia non volle accettarlo, affermando di averlo dimesso (sic!) e faceva chiaramente intendere che per un comunista non vi era posto in quell'ospedale. Poiché a nulla sono valse le insistenze degli accompagnatori, si è pensato di farlo ricoverare nell'ospedale di Foggia; ma anche qui diniego assoluto, probabilmente, perché il direttore del « D'Avanzo » li aveva preceduti telefonicamente.

Moribondo l'infermo, nell'autoambulanza, il direttore del sanatorio a cui facevano ritorno gli accompagnatori respingeva ancora una volta le insistenze di ricovero che venivano sollevate da parte degli accompagnatori, e soltanto dopo un vivo alterco, in cui si poneva il direttore di fronte alla responsabilità dell'eventuale decesso del Caso, questi acconsenti finalmente al ricovero.

Di fronte a tanta manifestazione di cinismo che non fa certamente onore alla benemerita categoria dei medici, il cui presupposto principale è quello di soccorrere gli infermi, non ci si può tranquillizzare l'animo al pensiero di far permanere soltanto un giorno di più il degente in quell'ospedale, e non è molto spinta la preoccupazione e i timori che vengono sollevati da parte dei familiari, secondo i quali il proprio congiunto possa soccombere al maltrattamento ed all'abbandono a cui indubbiamente si spingeranno i dirigenti e gli assistenti del sanatorio.

E' avviso dell'interrogante, perciò, che si debba provvedere all'immediato trasferimento del Caso nella sede di Roma o di Reggio Emilia, per le quali in precedenza è già stata avanzata richiesta, e che sia fatta piena luce sulle responsabilità del direttore dell'ospedale stesso, per quanto in precedenza denunciato, prendendo provvedimenti immediati nei confronti di costui.

Se non si ritenga infine di formare una Commissione parlamentare che si preoccupi di rilevare il sistema di vita, i metodi e le cure a cui i degenti sono sottoposti negli ospedali sanatoriali. (20930).

**RISPOSTA.** — L'onorevole interrogante lamenta che, nell'ambito dell'assistenza antitubercolare erogata dall'I.N.P.S., non si escludono criteri di discriminazione politica nei confronti degli assistiti e segnala le vicende occorse al signor Giuseppe Caso, degente nel sanatorio di Foggia, contro il quale sarebbero stati adottati provvedimenti vessatori tali da pregiudicarne il già preoccupante stato di salute.

Nel richiedere, inoltre, che si dia corso alla domanda di trasferimento in un sanatorio di Roma o di Reggio Emilia, da tempo avanzata dal ricoverato in questione, e che siano adottati provvedimenti a carico del direttore del citato ospedale sanatoriale di Foggia, l'onorevole interrogante propone l'istituzione di una Commissione parlamentare, che si occupi di rilevare il sistema di vita, i metodi e le cure a cui i degenti sono sottoposti negli ospedali sanatoriali.

Ciò premesso, si ha il pregio di comunicare quanto è emerso da una accurata indagine disposta in merito.

Il signor Giuseppe Caso, da tempo assistito dall'I.N.P.S., si è più volte dimostrato intollerante della disciplina sanatoriale ed il suo comportamento — indipendentemente da qualsiasi considerazione di carattere politico — ha provocato frequenti e gravi inconvenienti in vari sanatori.

A quanto, comunque, si è accertato, il Caso, ricoverato presso l'ospedale sanatoriale di Foggia il 31 maggio 1955, è stato assiduamente seguito dai sanitari di quell'ospedale, che gli hanno praticato tutte le normali terapie farmacologiche, antibiotiche e chemioterapiche, tentando anche, ma infruttuosamente, di istituire a più riprese un puz terapeutico. Purtroppo, nessuna di tali cure ha dato risultati positivi, anche perché il soggetto offre una particolare sensibilità agli antibiotici, i quali finiscono con l'essergli nocivi.

Per quanto attiene alla richiesta di trasferimento, risulta che la stessa direzione generale dell'I.N.P.S. si oppose, a suo tempo, a tale provvedimento, tenuto conto delle gravi condizioni dell'infermo e della impossibilità di sottoporre quest'ultimo ad un intervento chirurgico speciale o ad altra particolare tecnica che giustificasse il grave rischio connesso con lo spostamento da Foggia a Roma o a

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

Reggio Emilia, rischio che, tuttora, non può essere corso senza accelerare rapidamente una fatale evoluzione della malattia.

Circa l'episodio che costituisce l'oggetto centrale della interrogazione, è emerso che in data 19 maggio 1956, il Caso si era assentato dal sanatorio di Foggia, con regolare permesso e che, a seguito di sopravvenuta emottisi, era stato ricoverato presso l'ospedale civile di Taranto. Avuta comunicazione del ricovero, il direttore del sanatorio di Foggia, seguendo la normale prassi, aveva disposto la dimissione dell'infermo dal sanatorio stesso; e quando, dopo 16 giorni, il Caso veniva ricondotto in ambulanza al sanatorio di Foggia, del tutto sprovvisto dei documenti amministrativi e sanitari prescritti per il nuovo ricovero, il direttore in parola disponeva immediatamente il suo avvio al locale ospedale civile. Tuttavia, essendosi detto ospedale rifiutato di accogliere il Caso, il direttore del sanatorio dell'I.N.P.S. di Taranto, cui il Caso fa capo per rapporto assicurativo, provvedeva senz'altro al ricovero dell'infermo; il quale, per altro, nel brevissimo periodo trascorso nel sanatorio di Foggia in attesa di essere ricoverato, rimase costantemente alla presenza del medico di guardia.

Per quanto precede, la gravità dell'incidente denunciato dall'onorevole interrogante deve essere ricondotta a più limitate proporzioni, entro le quali la responsabilità dei sanitari curanti assume tutt'al più il carattere di zelo burocratico che, data la tempestività della soluzione opportunamente adottata, non ha avuto la benché minima conseguenza per la salute dell'assistito.

A tale proposito, si assicura che lo scrivente ha già provveduto a richiamare l'attenzione della direzione generale dell'I.N.P.S., insistendo sulla necessità di superare ogni intralcio di ordine appunto burocratico, quando la gravità del male richieda urgenti e tempestivi provvedimenti.

Per quanto, infine, concerne la richiesta costituzione, ad opera dello scrivente, di una Commissione parlamentare, non sembrano sussistere le ragioni obiettive che potrebbero giustificare tale iniziativa, ove si ponga anche mente che i competenti organi dell'I.N.P.S. sono a disposizione degli onorevoli parlamentari, interessati ai problemi dell'assistenza antitubercolare, ai quali può sempre essere fornito ogni più esauriente elemento di giudizio circa la vita e la organizzazione dei sanatori.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.*

CAPALOZZA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere gli intendimenti dell'amministrazione in ordine alla esigenza di istituire a Castelvecchio, importante frazione del comune di Monteporzio (Pesaro), con una popolazione superiore a quella del capoluogo, l'ufficio postale di seconda classe. (21077).

RISPOSTA. — Premesso che a Castelvecchio, frazione del comune di Monteporzio (Pesaro), esiste un'agenzia postale, devo ritenere che l'onorevole interrogante, con l'espressione « istituire un ufficio di seconda classe », abbia inteso chiedere l'elevazione di categoria di detta azienda.

Se ciò è esatto, devo comunicare che, allo stato attuale, manca la possibilità di aderire alla richiesta.

Infatti, in base alle disposizioni in vigore, la classificazione degli uffici postali nelle varie categorie è stabilita con criteri di valutazione matematica dei dati statistici relativi al lavoro effettivamente da essi svolto durante un intero esercizio finanziario.

Nell'ultima revisione operata, l'ufficio di Castelvecchio, in base al punteggio che lo riguarda, è stato regolarmente classificato nella categoria delle aziende con 2 ore di servizio straordinario, cioè con 7 ore giornaliere di servizio al pubblico.

*Il Ministro BRASCHI.*

CAPALOZZA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per avere conoscenza del testo integrale della circolare del 28 febbraio 1956, n. 296/L, in materia di liste elettorali. (21288)

RISPOSTA. — Si allega copia della circolare in data 28 febbraio 1956, n. 296/L, cui si riferisce l'interrogazione.

Con l'occasione si ritiene opportuno precisare che i principi ammessi nella sentenza della Suprema corte di cassazione, di cui tratta la circolare medesima, sono stati superati dalla promulgazione della legge 23 marzo 1956, n. 137, che ha innovato completamente la disciplina della materia.

Infatti, a norma dell'articolo 1 della predetta legge, i condannati condizionalmente per reati escludenti il diritto di voto riacquistano la capacità elettorale dopo un periodo di cinque anni che decorre dal giorno successivo a quello in cui avrebbero finito di scontare la pena detentiva loro inflitta qualora non avessero goduto dell'anzidetto beneficio.

Queste disposizioni sono state chiarite, alle autorità ed organi competenti, con la



## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

circolare in data 29 marzo 1956, n. 306/L, della quale, ad ogni buon fine, si unisce pure copia.

*Il Sottosegretario di Stato:* PUGLIESE.

## ALLEGATO.

« Con la circolare in data 18 gennaio 1955, n. 259/L, venne richiamata l'attenzione delle SS. LL. sulla sentenza della Suprema corte di cassazione I sezione civile — in data 30 ottobre 1950, sul ricorso Marzano Alfredo fu Giovanni, nella quale era affermato che l'incapacità elettorale, sancita per i condannati per uno dei reati di cui all'articolo 2, n. 7, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, non costituisce una pena accessoria, ma un effetto penale della condanna, e, come tale, è perpetua, salvo l'intervento di una delle cause di estinzione previste dalla legge.

Si ritiene, ora, opportuno di segnalare un'altra recente sentenza in materia della Suprema corte medesima, a sezioni unite, emessa il 9 febbraio 1956 — su ricorso proposto dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino contro Carpanese Silvio da Bolano e Doria Giovanni da Settimo Torinese — con la quale il citato collegio, nel confermare i principi contenuti nella suindicata decisione, e che si riferiscono alla vigente legislazione, si è pronunciato sulla posizione elettorale dei cittadini condannati solo l'impero ed il codice di procedura penale del 1913.

Rilevato, al riguardo, che l'articolo 2, terzo comma, del vigente codice penale, stabilisce che « se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo », ed argomentando dal disposto dell'articolo 586 del codice di procedura penale del 1913 — il quale prevedeva, nel caso di estinzione del reato, la cessazione anche degli effetti penali della condanna — la Corte di cassazione ha dedotto che i condannati con il beneficio della pena sospesa, prima della entrata in vigore del codice penale del 1930, hanno riacquisito il diritto di voto col decorso favorevole del periodo sperimentale, contrariamente a quanto si verifica per i condannati dopo il 1° luglio 1931.

Poiché la ripetuta sentenza assume una particolare importanza, sia per i principi ammessi, sia perché viene a colmare una lacuna della giurisprudenza — nella quale sinora non si rinvenivano decisioni concernenti, in modo particolare, l'influenza sulla capacità elettorale delle condanne condizionalmente sospese verificatesi sotto l'impero del vecchio

codice — si pregano le SS. LL. di voler richiamare su di essa l'attenzione dei sindaci, quali presidenti delle commissioni elettorali comunali, e dei presidenti delle commissioni elettorali mandamentali.

In pari tempo, non essendo possibile, a norma dell'articolo 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, procedere alla iscrizione o reiscrizione nelle liste in sede di revisione dinamica di cittadini comunque da esse esclusi per precedenti penali, le SS. LL. vorranno invitare i sindaci a trasmettere, entro e non oltre il 15 marzo 1956, alle competenti commissioni elettorali mandamentali, gli elenchi dei condannati, col beneficio della pena sospesa, in epoca anteriore al 1° luglio 1931, e per tale motivo cancellati o non iscritti nelle liste, perché le predette commissioni provvedano alla relativa iscrizione, a norma dell'articolo 23 della citata legge, entro il 31 marzo.

Agli elenchi anzidetti dovranno essere allegati, a cura dei sindaci medesimi, i certificati del casellario giudiziale relativi agli interessati, nonché copia dei verbali delle commissioni elettorali comunali o mandamentali, con i quali venne a suo tempo disposta la cancellazione o non iscrizione degli interessati stessi nelle liste.

Tale procedura viene suggerita sia allo scopo di consentire l'esercizio del diritto di voto nelle prossime consultazioni elettorali a coloro che si trovino nelle sopraindicate condizioni, sia per evitare disparità di trattamento dei cittadini, che potrebbe essere causata da erronee o intempestive iniziative degli organi incaricati della tenuta e della revisione delle liste elettorali.

Si unisce duplice copia della indicata sentenza del 9 febbraio 1956 e si prega di voler favorire, in ordine a quanto precede, un cenno di assicurazione telegrafica ».

*Il Ministro.* TAMBRONI.

*Legge 23 marzo 1956, n. 137, recante modifiche alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, relativa alla disciplina dell'elettorato attivo per la revisione annuale delle liste elettorali.*

ART. 1. — Il numero 7) dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è sostituito dal seguente:

« 7) per un periodo di cinque anni, ed indipendentemente dalla pena inflitta, ed anche qualora essa non importi interdizione dai pubblici uffici, o importi una interdizione di

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

minore durata, coloro che sono stati condannati:

a) per i seguenti delitti, anche nelle ipotesi previste dal primo comma dell'articolo 56 del codice penale, e con esclusione in ogni caso delle figure colpose:

peculato (articolo 314 codice penale), malversazione (articolo 315), concussione (articolo 317), corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (articoli 319 e 321), calunnia (articolo 368), falsa testimonianza (articolo 372), falsa perizia o interpretazione (articolo 373), associazione per delinquere (articolo 416), devastazione e saccheggio (articolo 419), delitti contro l'incolumità pubblica (articoli 422 e 448), esclusi quelli previsti dagli articoli 441 e 445; falsificazione e alterazione di monete, spendita e introduzione di monete false, di carte di pubblico credito e di valori di bollo (articoli 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460 e 461), contraffazione del sigillo dello Stato (articoli 467 e 470), uso di misure o pesi con falsa impronta (articolo 472), falsità in atti commessa da pubblico ufficiale o da esercente un servizio di pubblica necessità (articoli 476, 477, 478, 479, 480, 481 e 487), e falsità in atto pubblico commessa da privati (articoli 482 e 483); delitti contro la libertà sessuale, esclusi quelli di cui agli articoli 522 e 526; delitti contro il pudore o l'onore sessuale, esclusi quelli di cui al capoverso dell'articolo 527; delitti di aborto (articoli 545 a 551), eccettuati gli atti abortivi su donna ritenuta incinta (articolo 550), qualora non ne conseguano la morte o lesioni gravissime, incesto (articolo 564), omicidio (articolo 575 e seguenti), lesioni gravissime (articolo 583, capoverso), furto aggravato (articolo 625), rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (articoli 628 a 630), danneggiamento o appropriazione indebita, nei casi per i quali si proceda d'ufficio (articoli 635 e 646), truffa aggravata (articolo 640, capoverso), convenzione d'incapace (articolo 643), usura (articolo 644), frode in emigrazione (articolo 645) e ricettazione (articolo 648), bancarotta fraudolenta (articoli 216 e 223 legge fallimentare);

b) per le contravvenzioni previste negli articoli 718 e 719 del codice penale (esercizio di giuochi d'azzardo) e per quelle previste nel titolo VII del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 323.

Agli effetti del computo del periodo di incapacità previsto dalla disposizione del presente n. 7), non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva

o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva o avrebbe dovuto scontare la pena detentiva inflittagli qualora non avesse goduto del beneficio della sospensione condizionale, né del tempo in cui si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza ».

ART. 2. — Il diritto di voto è sospeso per i ricoverati negli istituti psichiatrici a decorrere dalla data del decreto del tribunale che autorizza in via definitiva la loro ammissione negli istituti suddetti, a termini dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1904 n. 36, e fino alla data del decreto col quale il presidente del tribunale autorizzi, ai sensi del successivo articolo 3, il loro licenziamento dagli istituti medesimi.

La cancelleria del tribunale dà comunicazione al comune di residenza del ricoverato del decreto di autorizzazione all'ammissione in via definitiva nell'istituto psichiatrico, nonché di quello di autorizzazione al licenziamento dallo stesso. Il comune, appena ricevuto il decreto di ammissione, provvede, con la procedura prevista dall'articolo 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, alla relativa cancellazione dalle liste elettorali, e, ricevuto il decreto di licenziamento, alla reinscrizione nelle liste medesime, con la prima revisione annuale.

I direttori degli istituti psichiatrici che eventualmente ricevano un certificato elettorale, intestato a persona ivi ricoverata, per la quale sussistano le condizioni previste dal primo comma, sono tenuti a restituirlo al comune che lo ha emesso, apponendo sul certificato una annotazione indicante gli estremi del decreto del tribunale che autorizza il ricovero in via definitiva.

ART. 3. — La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1956.

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — MORO.

Visto, *Il Guardasigilli*: MORO.

*Legge 23 marzo 1956, n. 137, recante modifiche alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, relativa alla disciplina dell'elettorato attivo e per la revisione annuale delle liste elettorali.*

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 1956, n. 74, è stata pubblicata la legge 23 marzo 1956, n. 137, recante modifiche alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, relativa alla disciplina dell'elettorato attivo e per la revisione annuale delle liste elettorali.

Poiché l'anzidetta legge apporta notevoli innovazioni alla disciplina dell'elettorato attivo, nella parte specifica concernente l'incapacità elettorale determinata da condanne penali, introducendo, in pari tempo, nella nostra legislazione il nuovo istituto della sospensione del diritto di voto per i ricoverati negli istituti psichiatrici, questo Ministero ritiene necessario fornire una illustrazione particolareggiata delle singole norme al fine di assicurarne l'esatta ed uniforme applicazione da parte degli uffici e degli organi incaricati della relativa esecuzione.

§ 1. — *Disciplina delle cause di incapacità elettorale prevista dall'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.*

È noto che le cause di incapacità elettorale da parte degli uffici e degli organi incaricati erano sinora regolate dall'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, ove era testualmente prescritto che non sono elettori:

1°) gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente;

2°) i commercianti falliti, finché dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;

3°) coloro che sono sottoposti alle misure di polizia del confino o dell'ammonizione, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

4°) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentive o a libertà vigilata a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti del provvedimento;

5°) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

6°) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;

7°) in ogni caso i condannati per peculato, malversazione a danno di privati, con-

cussione, corruzione, turbata libertà degli incanti, calunnia, falsa testimonianza, falso giuramento, falsa perizia o interpretazione, frode processuale, subordinazione, patrocinio o consulenza infedele o altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico, millantato credito del patrocinatore, associazione per delinquere, devastazione e saccheggio, per delitti contro la incolumità pubblica, esclusi i colposi, per falsità in moneta, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, falsità in atti, per delitti contro la libertà sessuale, esclusi quelli preveduti dagli articoli 522 e 526 del codice penale, per offese al pudore e all'onore sessuale, per delitti contro la integrità e la sanità della stirpe, escluso quello preveduto dall'articolo 553, per il delitto di incesto, per omicidio, lesioni personali non colpose gravi o gravissime, furto, eccettuati i casi previsti dall'articolo 626, primo comma, del codice penale, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, per danneggiamento o appropriazione indebita nei casi nei quali si procede d'ufficio, truffa, fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona, circonvenzione di persone incapaci, per usura, frode in emigrazione, ricettazione e bancarotta fraudolenta, per giuochi d'azzardo, per le contravvenzioni previste dal titolo VII del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 323;

8°) i condannati per i reati previsti nel titolo I del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo e di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, nonché i condannati per i reati previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, sulla punizione dell'attività fascista;

9°) i tenutari dei locali di meretricio;

10°) i concessionari di case da giuoco.

Con l'ultimo comma dell'articolo medesimo era prescritto che le disposizioni dei numeri 5, 6, 7 e 8 non si applicavano nei casi in cui la sentenza di condanna fosse stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici, in base a disposizioni legislative di carattere generale, o il reato fosse estinto per effetto di amnistia, o i condannati fossero stati riabilitati.

§ 2. — *Innovazioni apportate dall'articolo 1 della legge 23 marzo 1956, n. 137, alla disciplina delle cause di incapacità elettorale previste dall'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.*

A tali norme nulla ha innovato la legge in esame per quanto concerne le cause di incapacità previste dai nn. 1°), 2°), 3°), 4°), 5°), 6°), 8°), 9°), 10°) dell'anzidetto articolo 2 della legge n. 1058.

Per quanto riguarda, invece, la particolare causa di incapacità di cui al n. 7°) dell'articolo medesimo, determinata dal solo titolo dei reati ivi elencati, fatta astrazione dalla misura della pena irrogata con la sentenza di condanna, la legge stessa ha apportato i seguenti quattro ordini di riforme:

a) è stato sancito esplicitamente che le forme colpose di qualsiasi reato non possono influire in alcun modo sull'elettorato attivo;

b) sono stati esclusi, dall'anzidetta elencazione di reati influenti sul diritto di voto, i seguenti:

corruzione per atto d'ufficio (articolo 318 del codice penale);

corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (320);

turbata libertà degli incanti (353);

peculato mediante profitto dell'errore altrui (357),

simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione (370),

falso giuramento della parte (371);

frode processuale (374);

subornazione (377);

patrocinio o consulenza infedele (380);

altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico (381);

millantato credito del patrocinatore (382);

adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute (441);

somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la pubblica salute (445);

spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (457);

falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto (462);

uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto (465);

uso di valori di bollo contraffatti o alterati (464);

alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati (466);

contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti (468);

contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione (469);

vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione differenti dal sigillo dello Stato (470);

uso abusivo di sigilli e strumenti veri (471);

detenzione di misure o pesi con falsa impronta (472, capoverso);

contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (473);

introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474);

falsità in registri e notificazioni (484),

falsità in scrittura privata (485);

falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (486);

altre falsità in foglio firmato in bianco (488);

uso di atto falso (489),

soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (490);

falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (493);

atti abortivi su donna ritenuta incinta (550) qualora non ne conseguano la morte o lesioni gravissime;

procurata impotenza alla procreazione (552);

contagio di sifilide e di blenorragia (554);

lesioni personali non colpose gravi (583, primo comma);

furto semplice (624);

truffa semplice (640, primo comma);

fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona (642);

partecipazione al gioco d'azzardo (720).

Le condanne per questi reati, pertanto, potranno per l'avvenire determinare l'incapacità elettorale solo a norma del disposto dei riportati numeri 5°) e 6°) dell'articolo 2 della legge n. 1058, e cioè se importano l'interdi-

zione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, a termini degli articoli 29 e 37 del codice penale e per la relativa durata (1).

Non verificandosi tale circostanza, coloro che incorrono nelle condanne stesse continuano a godere del diritto di voto;

c) sono stati limitati gli effetti delle condanne per i restanti reati, già compresi nella più volte citata elencazione dell'articolo 2, n. 7°), della legge n. 1058, ed ora indicati nell'articolo 1 della legge 23 marzo 1956, n. 137, disponendosi che essi non determinano più, per il loro titolo, e cioè senza riferimento alcuno alla misura della pena irrogata, l'incapacità elettorale perpetua, ma escludono dal diritto di voto solo per un periodo di cinque anni anche qualora la pena inflitta non importi interdizione perpetua dai pubblici uffici o importi interdizione di minore durata.

In un sol caso, pertanto, essi possono essere ancora causa di incapacità perpetua, e cioè quando viene inflitta in concreto al condannato una pena che importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Ma è evidente che in tal caso l'esclusione perpetua dall'elettorato attivo e passivo deriva dalla pena e non dal titolo del reato,

d) sono state assimilate, nei loro effetti sulla capacità elettorale, le condanne per i reati della lettera precedente, nelle ipotesi di delitto tentato, previste dall'articolo 56 del codice penale, a quelle per i reati medesimi nella forma di delitto consumato.

(1) Articolo 29 del codice penale. — « La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici, e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

La dichiarazione di abitudine o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

Articolo 37 del codice penale. — « Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione per insolvibilità del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria ».

§ 3. — *Computo del periodo quinquennale di incapacità elettorale previsto dall'articolo 1 della legge 23 marzo 1956, n. 137.*

Agli effetti del computo del periodo quinquennale di incapacità di cui alla lettera c) del paragrafo precedente, fermo restando che l'interessato viene cancellato dalle liste elettorali in occasione della prima revisione dinamica o straordinaria successiva alla ricezione da parte del comune del certificato recante l'annotazione della sentenza passata in giudicato o di altro provvedimento definitivo della autorità giudiziaria, non viene tenuto conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva o avrebbe dovuto scontare la pena detentiva inflittagli qualora non avesse goduto del beneficio della sospensione condizionale né del tempo in cui si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

Pertanto, ai fini del riacquisto della capacità elettorale il periodo quinquennale medesimo decorre:

1°) per i condannati a pena detentiva, dal giorno successivo a quello in cui cessa la detenzione per fine della espiazione della intera pena irrogata o a seguito di provvedimento di indulto, grazia o liberazione condizionale;

2°) per coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva, dal giorno successivo a quello in cui cessa la misura di sicurezza medesima;

3°) per i condannati a pena detentiva col beneficio della sospensione condizionale, per i quali è decorso favorevolmente il periodo di prova, dal giorno successivo a quello in cui avrebbero finito di scontare la pena detentiva loro inflitta qualora non avessero goduto dell'anzidetto beneficio.

Per accertare, ad esempio, quando riacquista la capacità elettorale un condannato condizionalmente alla pena detentiva di un anno, occorre partire dalla data in cui la sentenza di condanna è passata in giudicato a norma dell'articolo 324 del codice di procedura penale (1), e da questa calcolare prima l'anno della pena detentiva non scontata e quindi il quinquennio di incapacità.

(1) Articolo 324 del codice di procedura civile. — « S'intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 ».

Da tale calcolo si rileverà che l'interessato riacquista il diritto di voto il giorno successivo alla scadenza del sesto anno dalla data in cui è passata in giudicato la relativa sentenza di condanna;

4°) per i latitanti, dal giorno successivo a quello in cui cessano di scontare la pena dopo che sia terminato lo stato di latitanza.

Essi, pertanto, restano incapaci dalla data in cui passa in giudicato la sentenza di condanna per tutto il periodo della latitanza, per quello in cui scontano la pena e per il quinquennio successivo al periodo di detenzione.

§ 4. — *Altre cause di riacquisto della capacità elettorale per i condannati per uno dei reati di cui all'articolo 1 della legge 23 marzo 1956, n. 137.*

A norma dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, che è rimasto in vigore, i condannati per i reati di cui all'articolo 1 della legge 23 marzo 1956, n. 137, possono riacquistare la capacità elettorale prima del decorso dell'anzidetto periodo nel caso in cui la sentenza di condanna è stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici, in base a disposizione legislativa di carattere generale, o se il reato è estinto per effetto di amnistia.

Qualora la pena inflitta in concreto determini, come sopra già rilevato, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e conseguentemente l'incapacità elettorale perpetua, i condannati possono riacquistare il diritto di voto oltreché per le due anzidette cause, anche se ottengono la riabilitazione.

Articolo 395 del codice di procedura civile. — « Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione:

(*Omissis*)

4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.

Vi è questo errore quando la decisione è fondata nella supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è particolarmente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituisce un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi;

5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione »

(*Omissis*).

È pacifico che, nel caso di amnistia, non può procedersi alla iscrizione nelle liste elettorali se non è intervenuta la declaratoria della competente autorità giudiziaria.

§ 5. — *Sospensione del diritto di voto per i ricoverati negli istituti psichiatrici.*

Altra innovazione apportata dalla ripetuta legge alla vigente disciplina dell'elettorato attivo è rappresentata dalla sospensione del diritto di voto per i ricoverati negli istituti psichiatrici.

Tale sospensione decorre dalla data del decreto del tribunale di autorizzazione alla loro ammissione in via definitiva negli istituti predetti, a norma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36 (1), fino alla data del decreto col quale il presidente del tribunale autorizzi il licenziamento degli interessati

(1) Articolo 2 legge 14 febbraio 1904, n. 36 — « L'ammissione degli alienati nei manicomi deve essere chiesta dai parenti, tutori o protutori, e può esserlo da chiunque altro nell'interesse degli infermi e della società.

Essa è autorizzata, in via provvisoria, dal pretore sulla presentazione di un certificato medico e di un atto di notorietà, redatti in conformità delle norme stabilite dal regolamento, ed in via definitiva dal tribunale in camera di consiglio sull'istanza del pubblico ministero in base alla relazione del direttore del manicomio e dopo un periodo di osservazione che non potrà eccedere in complesso un mese. Ogni manicomio dovrà avere un locale distinto e separato per accogliere i ricoverati in via provvisoria.

L'autorità locale di pubblica sicurezza può, in caso di urgenza, ordinare il ricovero, in via provvisoria, in base a certificato medico, ma è obbligata a riferirne entro tre giorni al procuratore del Re, trasmettendogli il cennato documento.

Tanto il pretore quanto l'autorità locale di pubblica sicurezza, nei casi suindicati, debbono provvedere alla custodia provvisoria dei beni dell'alienato.

Con la stessa deliberazione dell'ammissione definitiva il tribunale, ove ne sia il caso, nomina un amministratore provvisorio che abbia la rappresentanza legale degli alienati, secondo le norme dell'articolo 330 del codice civile, sino a che l'autorità giudiziaria abbia pronunciato sull'interdizione.

È loro applicabile l'articolo 2120 del codice civile.

Il procuratore del Re deve proporre al tribunale, per ciascun alienato, di cui sia autorizzata l'ammissione in un manicomio o la cura in una casa privata, i provvedimenti che convenisse adottare in conformità delle disposizioni contenute nel titolo X, libro I del codice civile ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

dagli istituti medesimi, a termini del successivo articolo 3 (1).

A tal fine le cancellerie dei tribunali sono tenute a dare comunicazione al comune di residenza del ricoverato di entrambi i suindicati decreti.

S'intende che, in analogia a quanto disposto dall'articolo 25 — primo comma — n. 3, della legge n. 1058, nel caso in cui il comune di residenza del ricoverato non sia conosciuto, l'anzidetta comunicazione va fatta al comune di nascita.

In quest'ultimo caso, qualora trattasi di decreto di ammissione definitiva in istituto psichiatrico e la persona alla quale si riferisce il decreto stesso non risulti iscritta nelle liste elettorali del comune cui è pervenuta la comunicazione predetta, il sindaco la partecipa al comune nelle cui liste l'elettore è compreso, previ eventuali accertamenti per mezzo di organi di pubblica sicurezza. Ove si tratti, invece, di decreto di licenziamento degli istituti in parola, e l'interessato risieda in altro comune, il sindaco ne dà notizia al comune di residenza dell'interessato medesimo.

La commissione elettorale comunale, ricevuto il decreto di ammissione, provvede, con la procedura prevista dall'articolo 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per le revisioni dinamiche, alla cancellazione dell'interessato dalle liste elettorali.

Pervenuto, quindi, al comune il decreto di licenziamento, il nominativo dell'interessato stesso viene iscritto nell'elenco preparatorio prescritto dall'articolo 6 della più volte citata legge n. 1058, in occasione della prima revisione annuale utile.

Per evitare, poi, che, in caso di mancata o tardiva comunicazione del decreto, qualche

(1) Articolo 3 legge 14 febbraio 1904, n. 36. — « Il licenziamento dal manicomio degli alienati guariti, è autorizzato con decreto del presidente del tribunale sulla richiesta o del direttore del manicomio, o delle persone menzionate nel primo comma dell'articolo precedente o della deputazione provinciale.

Negli ultimi due casi dovrà essere sentito il direttore.

Sul reclamo degli interessati il presidente potrà ordinare una perizia.

In ogni caso contro il decreto del presidente è ammesso il reclamo al tribunale.

Il direttore del manicomio può ordinare il licenziamento, in via di prova, dell'alienato che abbia raggiunto un notevole grado di miglioramento e ne darà immediatamente comunicazione al procuratore del Re e all'autorità di pubblica sicurezza ».

infermo di mente possa essere ammesso al voto, non essendo stato cancellato tempestivamente dalle liste, è fatto obbligo ai direttori degli istituti psichiatrici, i quali ricevano eventualmente un certificato elettorale intestato a persona ivi ricoverata, per la quale il tribunale abbia emesso il decreto di autorizzazione all'ammissione definitiva negli istituti medesimi, a restituire l'anzidetto certificato al comune che lo ha emesso, annottando su di esso gli estremi del decreto stesso.

§ 6. — *Categorie di condannati che hanno riacquisito la capacità elettorale in base all'articolo 1 della legge 23 marzo 1956, n. 137.*

Dalle norme sin qui chiarite si evince che con l'entrata in vigore della legge 23 marzo 1956, n. 137, hanno acquistato o riacquisito *ipso jure* la capacità elettorale:

1°) tutti i condannati per le figure colpose dei reati elencati nel n. 7°) dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058;

2°) tutti i condannati per uno dei reati di cui al § 2, lettera b), della presente circolare a pena che non importi l'interdizione dai pubblici uffici;

3°) tutti i condannati per uno dei reati di cui al citato § 2, lettera b), a pena che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici e per i quali sia già decorso il periodo dell'interdizione medesima;

4°) tutti i condannati per uno dei reati elencati nell'articolo 1 della legge 23 marzo 1956, n. 137, a pena che non importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e per i quali, dopo essersi verificate le altre condizioni accennate al § 3 (fine della espiazione della pena detentiva anche anticipata a seguito di indulto, grazia o liberazione condizionale — cessazione dello stato di latitanza — decorso della misura di sicurezza detentiva — decorso teorico della pena detentiva per i condannati condizionalmente), sia ultimato il prescritto quinquennio di incapacità elettorale.

§ 7. — *Iscrizione o reinscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che hanno riacquisito il diritto di voto in base alla nuova disciplina della incapacità elettorale.*

Poiché la legge in esame non ha apportato alcuna modifica né alcuna deroga transitoria alle norme che disciplinano la procedura relativa alle revisioni annuali e dinamiche delle liste elettorali, non appare dubbio che i cittadini che hanno riacquisito la capacità elettorale in base alla nuova regolamentazione

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

dell'elettorato attivo, e di cui al paragrafo precedente, vadano iscritti nelle liste elettorali in sede di revisione annuale. Altrettanto dicasi per coloro che la riacquisteranno nel futuro.

Ciò stante, poiché sono pressoché decorsi i termini utili per la iscrizione o reinscrizione d'ufficio, nel corso dell'attuale revisione annuale, di coloro che sono venuti già a trovarsi nelle anzidette condizioni, è evidente che nessuna iniziativa può essere assunta al riguardo né dalle commissioni elettorali comunali, né dalle commissioni mandamentali, oltre il 31 marzo corrente anno.

Tuttavia si reputa utile avvertire, allo scopo di evitare infondate impugnative, che deve ritenersi legittimo l'esame da parte delle commissioni elettorali mandamentali, a norma dell'articolo 23 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, di istanze di reinscrizione ad esse prodotte entro il 31 marzo detto da parte di coloro che sono venuti a trovarsi nelle anzidette condizioni, purché l'eventuale decisione di accoglimento sia stata adottata non oltre il termine citato, ed alle domande medesime sia stata allegata idonea documentazione per provare il possesso dei requisiti prescritti per il godimento del diritto elettorale.

Tale documentazione, ad avviso di questo Ministero, potrebbe essere la seguente:

a) certificato di nascita da cui risulti che il richiedente ha compiuto il 21° anno di età o lo compia entro il 30 aprile prossimo;

b) certificato di cittadinanza italiana,

c) certificato di residenza;

d) certificato del comune di residenza attestante che il richiedente non risulta iscritto nelle liste elettorali del comune stesso né di altro comune per aver usato della facoltà di opzione di cui all'articolo 10 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per l'iscrizione nelle liste del comune di precedente residenza o del comune di nascita o del comune centro principale dei propri affari o interessi,

e) certificato della questura attestante che il richiedente non si trova sottoposto alle misure del confino o della ammonizione, non è tenentario di locali di meretricio né concessionario di case da giuoco;

f) certificato penale rilasciato a norma dell'articolo 609 del codice di procedura penale (1).

(1) Articolo 609 del codice di procedura penale — « Nei certificati spediti per ragione di elettorato non si fa menzione delle condanne e degli altri provvedimenti che non hanno influenza sul diritto elettorale ».

Per i condannati di cui al n. 4°) del paragrafo 6, fatta eccezione di coloro che hanno goduto del beneficio della sospensione condizionale della pena e per i quali si sia verificato il favorevole decorso del periodo di sospensione, il certificato penale deve recare la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata e la eventuale menzione che la pena stessa non fu in tutto o in parte scontata per indulto, grazia, liberazione condizionale o per altra causa a norma dell'articolo 604 — ultimo comma — del codice di procedura penale (1).

(1) Articolo 604 del codice di procedura penale. — « Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge.

1. Nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali

a) le sentenze di condanna, appena sono divenute irrevocabili e i decreti di condanna appena sono divenuti esecutivi; le ordinanze emesse dal giudice di esecuzione e provvedimenti del pubblico ministero che riguardano la pena o gli effetti penali della condanna;

b) le sentenze di proscioglimento pronunciate nell'istruzione o nel giudizio, appena sono divenute irrevocabili; le sentenze che dichiarano non colpevole il condannato pronunciate dalla Corte di cassazione o dal giudice di rinvio nel giudizio di revisione;

c) i provvedimenti con i quali il condannato è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale; i decreti relativi alla applicazione, alla sostituzione e alla revoca di misure di sicurezza;

2. Nella materia civile le sentenze che hanno acquistato autorità di cosa giudicata le quali pronunciano l'interdizione o l'inabilitazione e i provvedimenti che le revocano; i provvedimenti con i quali il giudice ha ordinato il ricovero della persona in un manicomio o in un riformatorio e la revoca di tali provvedimenti,

3. Nella materia commerciale: le sentenze e i provvedimenti con i quali il commerciante è dichiarato o considerato fallito, quelli d'omologazione del concordato e quelli che revocano il fallimento o dichiarano la riabilitazione del fallito;

4. I provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e alla espulsione dello straniero.

I provvedimenti menzionati nei nn 1, 2 e 3 sono iscritti nel casellario qualunque sia l'autorità giudiziaria italiana, ordinaria o speciale, che li ha emessi. Quando ne è data comunicazione ufficiale, sono pure iscritte le sentenze pronunciate da autorità giudiziarie straniere per fatti preveduti come reati anche dalla legge italiana contro cittadini italiani, contro coloro che



Per coloro, invece, che non saranno riusciti ad ottenere l'iscrizione nelle liste dalle commissioni elettorali mandamentali, in seguito alle predette domande, né otterranno il riconoscimento della capacità elettorale a mezzo di sentenza dell'autorità giudiziaria emessa a norma degli articoli 33 e seguenti della legge medesima, i comuni provvederanno ad includere i relativi nominativi nell'elenco preparatorio di cui all'articolo 6 della legge n. 1058 per la revisione annuale 1956-1957, richiedendo, quindi, ai casellari giudiziari i certificati penali degli interessati compilati a norma del combinato disposto degli articoli 604 e 609 del codice di procedura penale.

Analogamente si provvederà per coloro che riacquisteranno la capacità elettorale successivamente al 31 marzo corrente.

§ 8. — *Modificazioni all'articolo 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, conseguenti all'introduzione del nuovo istituto della sospensione del voto ai ricoverati in via definitiva negli istituti psichiatrici.*

Dall'articolo 2 della legge 23 marzo 1956, n. 137, che, come già rilevato, introduce il nuovo istituto della sospensione del diritto di voto per i ricoverati negli istituti psichiatrici, derivano modificazioni anche all'articolo 25 della legge n. 1058.

Infatti, mentre, a norma di quest'ultimo articolo, in sede di revisioni dinamiche e di revisioni straordinarie prescritte in occasione dell'indizione dei comizi elettorali si procedeva esclusivamente alle variazioni alle liste conseguenti:

- a) alla morte dell'elettore,
- b) alla perdita della cittadinanza italiana;
- c) alla perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza passata in giudicato o da altro provvedimento definitivo dell'Autorità giudiziaria;

hanno perduto la cittadinanza italiana, o contro stranieri o apolidi residenti nel territorio dello Stato, ed è fatta menzione se sono state riconosciute nel Regno

*Nel casellario si iscrive, altresì, se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata, ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per altra causa; devono inoltre essere iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione».*

d) al trasferimento della residenza; per le disposizioni contenute nell'articolo in esame, alle variazioni stesse vengono ad aggiungersi, in tale sede, anche le cancellazioni dalle liste degli elettori ricoverati negli istituti psichiatrici per i quali sia pervenuta al comune, dalla cancelleria del tribunale, la prescritta comunicazione del decreto del tribunale medesimo di autorizzazione al relativo ricovero in via definitiva negli istituti predetti.

§ 9. — *Accorgimenti che la nuova disciplina dell'elettorato attivo rende necessari per la esatta attuazione delle operazioni per le revisioni dinamiche e straordinarie delle liste elettorali.*

Poiché la legge 23 marzo 1956, n. 137, a norma dell'articolo 3, è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e cioè il 29 marzo corrente, ad iniziare dalla revisione straordinaria delle liste, che dovrà essere effettuata per l'indizione delle prossime elezioni amministrative, non dovrà più procedersi alla cancellazione dalle liste elettorali di coloro che sono incorsi in sentenze di condanna per i reati di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 2, a meno che, per quanto concerne quelle di cui alla lettera b), la pena inflitta non importi anche l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.

Per i condannati per uno dei reati previsti dall'articolo 1 della legge in esame, poi, per i quali la data molto remota della sentenza lasci dubitare che l'interessato abbia già scontata la condanna, senza che nulla risulti al riguardo dal relativo certificato penale, e che sia decorso il successivo periodo quinquennale di incapacità elettorale, è necessario che le commissioni elettorali comunali, prima di procedere alla relativa cancellazione dalle liste, richiedano ai competenti casellari giudiziari un nuovo certificato penale completo dell'annotazione della data e del luogo in cui sia stata scontata la pena, annotazione che è ormai indispensabile per accertare la effettiva posizione elettorale dei condannati stessi.

Tale supplemento istruttorio dovrà essere, invece, omesso per i condannati con il beneficio della sospensione condizionale della pena, per i quali, dalla data del certificato penale, risulti già decorso favorevolmente il periodo di prova, in quanto, in questi casi, può desumersi nei modi indicati al para-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

grafo 3, n. 3, se gli interessati abbiano già riacquisito o meno la capacità elettorale.

S'intende che nella ipotesi dell'avvenuto riacquisto della capacità elettorale non dovrà procedersi alla cancellazione dalle liste degli interessati.

\* \* \*

Questo Ministero confida che le disposizioni innanzi chiarite troveranno ovunque esatta e scrupolosa esecuzione.

Le prefetture vorranno, comunque, esercitare assidua azione di vigilanza a mezzo del servizio tecnico ispettivo intesa ad evitare qualsiasi erronea o intempestiva applicazione delle disposizioni medesime.

I prefetti, il presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, il commissario ed il vice commissario del Governo per la regione Trentino-Alto Adige sono pregati di favorire a questo Ministero un cenno di ricezione e di assicurazione della presente circolare, disponendo per la relativa, sollecita distribuzione a tutti gli uffici ed organi interessati esistenti nelle rispettive circoscrizioni.

I sindaci, nella loro qualità di presidenti delle commissioni elettorali comunali ed i presidenti delle commissioni elettorali mandamentali invieranno assicurazione di adempimento ai prefetti oppure al commissario o al vice commissario del Governo per la regione Trentino-Alto Adige o al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta.

*Il Ministro:*

TAMBRONI.

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DI CASSAZIONE  
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dei signori magistrati: Eula dottor Ernesto, *Primo Presidente*; Lanzara dottor Arrigo, Di Pilato dottor Domenico, Torrente dottor Andrea, Duni dottor Mario, Mastropasqua dottor Luigi, Siciliani dottor Edmondo, La Via dottor Nicolò, Pepe dottor Marcello, Vistoso dottor Giovanni Battista (relatore), Civiletti dottor Giovanni Battista, Arras dottor Salvatore, Flore dottor Giuseppe, Pece dottor Luciano, Gionfrida dottor Giulio, *Consiglieri*.

Ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso registrato al n. 4891 del ruolo generale degli affari civili per l'anno 1955, notificato il 9 dicembre 1955, depositato in cancelleria in giorno 13 dello stesso mese e anno,

proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino contro Commissione elettorale mandamentale di Torino e contro Carpanese Silvio, residente a Torino, via Balangero 7, intimato non costituito, e altresì contro Doria Giovanni, residente a Torino, via Portula 10, intimato non costituito.

Tendente ad ottenere l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Torino, sezione 1<sup>a</sup>, in data 28 ottobre-3 novembre 1955.

Udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 9 febbraio 1956, la relazione della causa fatta dal Consigliere dottor Giovanni Battista Vistoso, all'uopo nominato.

Udito il pubblico ministero rappresentato dal dottor Sabatantonio Roberto, avvocato generale presso la Corte di cassazione, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga accolto.

*Svolgimento del processo.*

Carpanese Silvio da Bolano, il 25 giugno 1919 veniva condannato dal tribunale di Torino per furto.

Doria Giovanni da Settimo Torinese veniva condannato il 30 settembre 1920 dal pretore di Cassino per furto.

Entrambi beneficiano della sospensione della esecuzione della condanna per un periodo di anni cinque, che decorreva favorevolmente, e non commettevano in seguito altri reati.

La commissione elettorale comunale di Torino negava loro la iscrizione in quelle liste.

Dal suo canto, la commissione elettorale mandamentale rigettava la proposta impugnativa con la motivazione che essi erano incorsi in una delle incapacità previste dall'articolo 2 della vigente legge 7 ottobre 1947, n. 1058, sull'elettorato attivo.

Avverso questa decisione, distintamente ma sotto eguale data, i due proponevano impugnazione e la Corte di appello di Torino, riuniti i ricorsi, con sentenza 28 ottobre-3 novembre 1955, dopo aver ritenuto che l'articolo 2 della citata legge del 1947 sull'elettorato attivo non potesse nella specie trovare applicazione, in quanto gli effetti penali dei reati commessi dai ricorrenti erano stati definitivamente regolati da una legge penale anteriore più favorevole, e cioè dal codice di procedura penale del 1913, il quale, a differenza del codice attuale, stabiliva che il favorevole decorso del periodo di sospensione producesse la cessazione anche degli effetti penali, tra i quali la interdizione del diritto di

voto, accoglieva il gravame e dichiarava elettori i cittadini Carpanese Silvio e Doria Giovanni.

Ricorre il procuratore generale presso la Corte di appello di Torino.

#### *Motivi della decisione.*

Con unico mezzo si denuncia la violazione dell'articolo 2, n. 7, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, sull'elettorato attivo e dell'articolo 14 delle preleggi.

Erroneamente — si assume — la Corte di appello di Torino avrebbe dichiarato elettori i cittadini Carpanese Silvio e Doria Giovanni, in base al presupposto che, vigendo al tempo (1919 e 1920) in cui erano stati condannati, e sinanco al tempo (1924 e 1925) in cui per essi si era compiuto fruttuosamente il periodo quinquennale sperimentale, il codice di procedura penale del 1913, il quale, a differenza del codice penale attuale, stabiliva la cessazione per effetto dell'utile decorso del periodo sospensivo, anche degli effetti penali della condanna condizionale, per i reati espressamente contemplati nei regi decreti 2 settembre 1919, n. 1495, e 6 dicembre 1923, n. 2691, non cessasse di produrre la perdita del diritto elettorale, anche dopo trascorso utilmente il periodo di sospensione, non potendosi, data l'impossibilità di supporre la istituzione di un obbligo improduttivo di effetti, non attribuire carattere di interpretazione autentica all'articolo 624, che, nel regolare il rilascio dei certificati penali per ragioni elettorali, disponeva che in essi si dovesse far menzione anche delle condanne da aversi come non avvenute per l'utile decorso del periodo di sospensione condizionale.

Ciò a prescindere dal fatto che la norma della legge penale generale non poteva essere applicata ad un istituto autonomo creato da una legge speciale, con esclusivo riferimento al fatto illecito in sé considerato ed avulso dalla condanna e dagli effetti penali che da essa derivano.

Ed a prescindere, altresì, dalla considerazione che l'indegnità elettorale non poteva considerarsi effetto penale della condanna, ma uno di quegli effetti civili che anche l'articolo 686 del vecchio codice di rito lasciava pienamente integri.

Onde doveva, nella specie, trovare applicazione l'articolo 2 della vigente legge sull'elettorato attivo che, dopo aver fissato al comma settimo, fa ad essa, all'ultimo comma, due sole eccezioni (amnistia dichiarata con provvedimento del giudice, riabilitazione)

non succettibili, come tutte le eccezioni, di essere estese al di là dei casi espressamente considerati (articolo 14 preleggi).

Tali censure non hanno fondamento.

Esattamente la Corte d'appello di Torino ritenne che le esclusioni dal diritto di voto elencate nell'articolo 2, n. 7°, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, pur trovando la loro ragion d'essere nel titolo dei reati espressamente contemplati, costituiscono un effetto penale della condanna.

Il criterio differenziale tra effetti penali e non penali della condanna non deve, invero, desumersi dalla diversità dei rapporti sui quali questa incide, a seconda che questi siano di diritto penale (sostantivo o processuale) ovvero di carattere civile o amministrativo, ma dalla autentica efficacia o meno della condanna ad una pena principale a produrre *ope legis* l'incapacità di conservare, di esercitare o d'acquistare determinati diritti soggettivi pubblici o privati o di conseguire particolari benefici.

Gli effetti penali devono, in altri termini, come complemento necessario ed indefettibile della pena principale, conseguire di diritto alla condanna. Se questa invece serva soltanto di base per un giudizio non penale, è a questo giudizio e alla sua natura che devono riallacciarsi le analoghe sanzioni restrittive della capacità giuridica individuale che eventualmente vengano applicate.

Così, ad esempio, costituisce effetto civile e non penale della condanna di un coniuge alla pena dell'ergastolo o della reclusione per un tempo superiore ai cinque anni, la separazione personale, nell'ipotesi di cui all'articolo 152 del codice civile; non essendo la stessa una diretta ed automatica conseguenza della condanna penale, ma l'effetto invece di una pronunzia di merito del giudice civile, subordinata all'istanza dell'altro coniuge.

Parimenti sono effetti amministrativi e non penali della condanna le eventuali indegnità che vengono applicate, con facoltà discrezionale, in base ad un giudizio disciplinare al quale la condanna penale abbia dato occasione.

Dimostrata l'esattezza del presupposto dal quale, pur senza indugiarsi sul tema, partì la Corte torinese, e cioè l'indegnità contemplata dall'articolo 7, n. 2°, della vigente legge sull'elettorato attivo costituisca un effetto penale della condanna, logiche ed aderenti alla particolarità del caso concreto appaiono le conclusioni cui l'impugnata sentenza pervenne.

Ove s'abbia riguardo all'articolo 2, terzo comma, del vigente codice penale che, nel di-

sciplinare la successione delle leggi penali, volle conciliare l'esigenza di evitare una disparità di trattamento del reo, a seconda che il reato fosse stato da lui commesso sotto l'impero della vecchia o della nuova legge, con il principio della intangibilità della cosa giudicata all'uopo disponendo:

« Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile » deve, infatti, concludersi che, nella specie, gli effetti penali delle condanne riportate dal Carpanese e dal Doria rispettivamente nel 1919 e nel 1920 non possono essere regolati che dal codice di procedura penale del 1913.

E ciò non perché quelle disposizioni fossero più favorevoli, ma per effetto della irrevocabilità delle condanne stesse, la cui influenza il legislatore volle evidentemente estendere anche agli effetti penali, se una sola eccezione al principio stabili, nell'articolo 26 delle disposizioni transitorie, per le pene accessorie.

Non è compito del giudice, di fronte alla impossibilità di applicare le leggi penali oltre i casi in esse considerati, quello di indagare le ragioni per le quali, non soltanto nella citata disposizione, ma anche in quella dell'articolo 167 del codice penale, agli effetti penali della condanna sia stato fatto un trattamento diverso da quello stabilito per le pene accessorie.

Ora il codice di procedura penale del 1913, dopo aver disposto nell'articolo 585 che nei casi di sospensione della esecuzione della condanna preveduti dagli articoli 298-423 e 424, la condanna dovesse aversi come non avvenuta qualora il condannato non avesse commesso, nei termini stabiliti, alcun delitto ed avesse provato l'adempimento di tutte le condizioni imposte nella sentenza, soggiungeva all'ultimo comma del successivo articolo 586, con disposizione che non trovasi invece riprodotta nel vigente codice penale: « Gli effetti penali cessano quando, in conformità della prima parte dell'articolo precedente, la condanna si abbia come non avvenuta ».

Né, contro l'evidenza d'una tal norma, certamente inconciliabile con la sopravvivenza, dopo il favorevole decorso del periodo sperimentale, di un qualunque effetto della condanna, può utilmente invocarsi l'articolo 624 del vecchio codice di rito per dedurne la conseguenza che, relativamente alle indegnità dipendenti dalle condanne penali contemplate dalle leggi sull'elettorato attivo

allora vigenti (regio decreto 2 settembre 1919, n. 1495, e 6 dicembre 1923, n. 2691), esso contenesse una eccezione alla regola generale.

Anche se sfuggono le ragioni per le quali, nel regolare il rilascio dei certificati penali richiesti da singoli o da pubblici uffici per ragioni elettorali, detto articolo disponeva che in essi si dovesse far menzione anche delle condanne da aversi come non avvenute, per essersi verificate le condizioni imposte con la sentenza, non può certamente ammettersi che, con una disposizione d'indole processuale, sia stata implicitamente modificata una norma di diritto sostantivo, anche se contenuta anch'essa nel codice di rito. Non si vede d'altronde perché nella coordinazione fra i diversi articoli d'uno stesso codice, il legislatore avrebbe sentito la necessità di far derivare per implicito — (e, si sostiene, con valore di interpretazione autentica) — dalla regolamentazione del rilascio dei certificati penali, una eccezione alla regola generale dell'articolo 586 che ben avrebbe potuto, ed anzi logicamente dovuto, stabilire in modo esplicito nella sua sede adatta, e cioè nel medesimo articolo.

Assurdo è il parlare di interpretazione autentica di una norma da parte di altra norma di uno stesso codice.

L'interpretazione autentica è quella con la quale il legislatore enuncia in una legge successiva il significato da attribuire a una norma già in vigore.

Le eventuali antinomie fra due disposizioni d'una stessa legge, ove non sia possibile, mediante l'eliminazione della contraddizione, giustificare la loro coesistenza, non possono altrimenti risolversi che col far ricorso a quella che si chiama interpretazione abrogante, ossia col considerare come non scritta quelle delle due norme che si presenti, rispetto all'altra, quale deviazione dai principi.

Anche questo argomento che, secondo la tesi del ricorrente procuratore generale avrebbe dovuto avere efficacia decisiva, in quanto, pur nell'assenza di precedenti giurisprudenziali in materia, sarebbe valso a dimostrare come il Carpanese ed il Doria, nonostante l'intervenuta cessazione degli effetti penali della condanna, sarebbero stati esclusi dal diritto di voto anche in base alla legge vigente al tempo in cui la cessazione stessa s'era verificata, spogliato dalle sue parvenze, si appalesa pertanto inconsistente.

Né maggior fondamento hanno gli altri argomenti.

Ben può comprendersi che la vigente legge sull'elettorato attivo, nell'escludere dal rigore

della sanzione soltanto i condannati riabilitati e quelli nei cui confronti il reato fosse stato dichiarato estinto per amnistia, abbia omesso di disciplinare questa particolare situazione di diritto transitorio, ove si consideri che ogni ulteriore precisazione sarebbe stata superflua di fronte al chiaro significato della norma penale generale.

Né è esatto che, essendo l'indegnità elettorale contemplata dal n. 7 dell'articolo 2 un effetto della condanna, fosse ozioso eccettuare il caso della riabilitazione, essendo all'uopo sufficiente la norma generale dell'articolo 178 del vigente codice penale per escludere che, nei confronti dei riabilitati, si potesse tener conto della riportata condanna.

Il citato articolo 178 dispone infatti nell'ultima parte: « salvo che la legge disponga altrimenti » ed una eccezione al principio si trova nell'articolo 154, capitolo 1°, n. 1, dello stesso codice, per cui la sospensione condizionale della pena non può essere concessa a colui che abbia riportato precedentemente condanna per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione.

Sicché la precisazione era tutt'altro che inopportuna.

Ed è questa salvezza, contenuta anche nell'articolo 100 del cessato codice penale, che vale a spiegare perché le vecchie leggi sull'elettorato attivo (regio decreto 2 settembre 1919, n. 1495, e 6 dicembre 1923, n. 2691) escludessero anch'esse esplicitamente dalla interdizione di voto solo i condannati riabilitati.

Cadono pertanto tutte le obiezioni del ricorrente e, al di sopra di esse, restano i fatti e la realtà giuridica che agli stessi si adegua.

Le condanne condizionali riportate dal Carpanese e dal Doria divennero irrevocabili sotto l'impero del vecchio codice di rito, che stabiliva, con l'utile decorso del periodo sperimentale, la cessazione anche degli effetti penali delle medesime.

Tale periodo decorse favorevolmente vigente lo stesso codice.

Il codice penale attuale, nel regolare la successione delle leggi penali, fece salve a tutti gli effetti le sentenze irrevocabili.

Essi avrebbero subito ineluttabilmente le più gravi conseguenze delle condanne riportate sotto il vecchio codice, se la nuova legge avesse adottato un criterio di minore severità in confronto della precedente.

Poiché, all'opposto, per quanto riguarda gli effetti penali delle condanne condizionali dopo il decorso dei termini stabiliti, questa è più severa, in quanto non contempla nell'ar-

ticolo 167 del codice penale l'estinzione di tali effetti, non possono essere privati d'un beneficio ormai definitivamente acquisito.

Il ricorso deve pertanto rigettarsi.

Per questi motivi rigetta il ricorso proposto dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino nei confronti di Carpanese Silvio, di Doria Giovanni e della commissione elettorale mandamentale di Torino avverso la sentenza in data 28 ottobre-3 novembre 1955 pronunciata dalla Corte d'appello di Torino nelle cause elettorali riunite promosse con ricorsi 4 ottobre 1955.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Suprema corte di cassazione il giorno 9 febbraio 1956.

(a) preceduto dalle parole « in ogni caso » una norma assoluta...

Firmato: S. E. Eula, dottor Lanzara, dottor Di Pilato, dottor Torrente, dottor Duni, dottor Mastropasqua, dottor Sicchani, dottor La Via, dottor Pepe, dottor Vistoso, dottor Civiletti, dottor Arras, dottor Flore, dottor Pece, dottor Gionfrida.

ACCARDO ANTONIO.

Depositata in cancelleria oggi 23 febbraio 1956.

*Il cancelliere di sezione*

Firmato: ANTONIO ACCARDO.

E copia conforme per uso di ufficio.

Roma, li 24 febbraio 1956.

*Il cancelliere capo*

Firmato: E. MESSINA.

CAPALOZZA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere il testo integrale delle due circolari emanate nel 1951 in tema di Presidenza del consiglio comunale neo-eletto. (21385).

RISPOSTA. — Si allegano le due circolari ministeriali del 29 maggio e del 9 giugno 1952 (e non 1951) in tema di presidenza del consiglio comunale neo-eletto.

*Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.*

OGGETTO: *Presidenza della prima adunanza del consiglio comunale neo eletto.*

Nell'imminenza dell'insediamento delle rappresentanze comunali espresse dalle recenti consultazioni elettorali, alcune prefetture hanno prospettato la difficoltà di stabilire a chi spetti di presiedere il consiglio comu-

nale nella prima adunanza immediatamente successiva alle elezioni, nella quale, come è noto, deve procedersi alla convalida degli eletti, alla nomina del sindaco, alla determinazione del numero ed alla elezione degli assessori.

Attese le perplessità cui, effettivamente, può dar luogo l'applicazione delle norme vigenti in materia, come è stato constatato anche in occasione dell'insediamento delle rappresentanze comunali elette lo scorso anno, questo Ministero ritiene opportuno di esprimere il proprio punto di vista sull'argomento, in tempo utile perché ne siano rese edotte le amministrazioni interessate.

Devesi, anzitutto, rilevare in proposito che, mentre l'articolo 77 del regio decreto 1923, n. 2839, attribuisce al consigliere anziano di età la presidenza della prima seduta del consiglio provinciale, il testo unico 5 aprile 1951, n. 203, si limita, invece, a stabilire — all'articolo 5, comma 5° — che l'adunanza del consiglio comunale per l'elezione del sindaco « è presieduta dall'assessore anziano, se la giunta municipale è in funzione, altrimenti dal consigliere anziano », nulla disponendo circa la presidenza del consesso durante le discussioni e le votazioni per la convalida degli eletti, la determinazione del numero e la scelta degli assessori.

Una parte della dottrina, argomentando in base al disposto dell'articolo 8, ultimo comma, del testo unico succitato, giusta il quale « il sindaco e la giunta municipale restano in carica sino alla nomina dei successori », è di avviso che la presidenza della prima seduta consiliare spetti al sindaco uscente, le cui normali funzioni — per effetto della norma suddetta — resterebbero immutate anche durante il periodo di trapasso fra l'amministrazione scaduta e quella neo eletta. Il sindaco dovrebbe, però, cedere la presidenza stessa all'assessore anziano — a sensi del 5° comma dell'articolo 5 del testo unico 1951, n. 203 — durante la discussione e la votazione per la scelta del nuovo capo della civica azienda.

Il sindaco e l'assessore anziano uscenti, che non siano stati rieletti al consiglio comunale, non potrebbero, comunque, partecipare alle votazioni, riservate ai soli componenti della nuova rappresentanza.

Contro tale soluzione — che si ispira a criteri di pura interpretazione letterale della legge — si è schierata ora buona parte della dottrina. È stato, infatti, rilevato, non senza ragione, come appaia incongruente e contrario ai criteri di logica giuridica che la presidenza del nuovo consiglio sia affidata ad un

componente della cessata amministrazione che, se rieletto consigliere, non avrebbe titolo di priorità rispetto agli altri membri del collegio — salvo che non rivesta la qualità di consigliere anziano — mentre, se non rieletto, sarebbe addirittura estraneo al collegio stesso.

È sembrato, perciò, più aderente allo spirito della legge che la presidenza della prima adunanza del nuovo consiglio sia, in ogni caso, assunta dal consigliere anziano, che appare, indubbiamente, il più qualificato, fra gli eletti, ad assolvere l'incarico di cui trattasi.

A conforto di tale tesi, è stato rilevato, in particolare, che, sebbene la disposizione dell'articolo 8, ultimo comma, del testo unico, n. 203 — da cui, come accennato, trae origine la tesi opposta — non contempli alcuna limitazione alle attribuzioni del sindaco e della giunta uscenti, tuttavia l'esercizio delle medesime da parte degli organi suddetti — per l'essenza stessa dell'istituto della *prorogatio* — si giustifica solo in quanto non sussista altra possibilità di assicurare — nel rispetto dei principi di autonomia — la continuità del funzionamento della gestione della civica azienda.

Tale presupposto non ricorre, invece, nel caso in specie, poiché nulla osta — sembrando, anzi, più conforme ai principi di diritto — che la presidenza della prima riunione del nuovo consiglio sia assunta da un componente del consiglio stesso, a ciò particolarmente abilitato, anziché da un membro della cessata amministrazione, la cui ingerenza, in tale sua veste, nel funzionamento della nuova rappresentanza elettiva sarebbe ingiustificata ed inopportuna, e, oltre tutto, in contrasto con i principi del sistema democratico.

È stato, altresì, osservato, per quel che concerne la seduta consiliare per la nomina del sindaco, come il disposto dell'articolo 5, 4° capoverso, del testo unico n. 203, riproducendo integralmente quello dell'articolo 147, comma 6°, del testo unico 1915, n. 148, debba, nello spirito informatore della norma originaria, interpretarsi nel senso che, con la espressione « giunta municipale... in funzione », il legislatore abbia inteso di riferirsi esclusivamente alla giunta eletta dal consiglio comunale in carica e che, pertanto, l'ipotesi, ivi contemplata, della presidenza all'assessore anziano, ricorra solo ove si proceda a surrogazione del sindaco per vacanze verificatesi durante il quadriennio.

Ciò premesso — pur non potendosi sottovalutare le ragioni addotte dai sostenitori

della prima delle tesi summenzionate — si deve riconoscere come la seconda di esse rispecchi meglio la portata logica delle norme legislative in materia, tenuto anche conto dei precedenti storici e della soluzione — sia pure non del tutto identica — adottata dal legislatore nell'analogia ipotesi della prima adunanza del consiglio provinciale.

Tali motivi, non disgiunti da ovvie considerazioni di opportunità pratica, inducono questo Ministero a condividere il prevalente indirizzo dottrinale, volto ad attribuire, in ogni caso, al consigliere anziano la presidenza della prima adunanza del nuovo consiglio.

Resta inteso, per altro, che la convocazione del consiglio per gli adempimenti anzidetti debba essere disposta dalla giunta municipale uscente e che il sindaco uscente debba curare la diramazione dei relativi avvisi, salvo l'intervento sostitutorio dell'autorità di vigilanza, ove i predetti organi non provvedano tempestivamente al riguardo.

*Il Ministro:* SCALBA.

*Circolare telegrafica.* — « In relazione ai quesiti ed osservazioni pervenuti da varie prefetture in ordine circolare 22 maggio ultimo scorso n. 15900/1-bis-2259, si ravvisa opportuno ribadire che questo Ministero — da varie parti all'uopo premurato — habet espresso in via di massima punto di vista su dibattuta questione relativa presidenza prima riunione consiglio comunale neo eletto, senza, peraltro, sottovalutare — come risulta da testo circolare stessa — ragioni prospettate da sostenitori altre tesi, soprattutto se dirette a regolare fattispecie che comportino soluzioni particolari punto spetta comunque ai rappresentanze comunali interessate risolvere in via preliminare eventuali contrasti di opinione al riguardo punto ». — *Ministro:* SCALBA.

CAPALOZZA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se siano state revocate le circolari limitative della libertà di manifestazione del pensiero a mezzo della stampa non periodica, e ciò in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (21430).

RISPOSTA. — In ossequio alla sentenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato la incompatibilità del vigente articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il Ministero dell'interno ha già diramato istruzioni telegrafiche estese a tutte le autorità periferiche locali per l'esatta osservanza

di quanto con tale sentenza deciso, per ogni e qualsiasi conseguente effetto, ai sensi del disposto degli articoli 136 della Costituzione della Repubblica e 30, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla Corte costituzionale.

Tali istruzioni sono state ulteriormente confermate con successiva circolare stampa, con la quale, inoltre, alle predette autorità periferiche è stata trasmessa anche copia integrale della sentenza della Corte costituzionale, come pure di tutte le altre pertinenti alla legge di pubblica sicurezza.

*Il Sottosegretario di Stato:* PUGLIESE.

CAPALOZZA, GIANQUINTO E SILVESTRI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere come concili la risposta scritta alla interrogazione n. 21061, con la quale si afferma che debbono essere rispettati gli *interna corporis* delle amministrazioni locali, col decreto del prefetto di Frosinone che ha annullato la elezione del sindaco e della giunta di Morolo, per essere stato il consiglio comunale presieduto dall'assessore anziano uscente, anziché dal nuovo consigliere anziano. (21310).

RISPOSTA. — Si premette, anzitutto, che la risposta all'interrogazione n. 21061 si riferisce alla questione circa la competenza ad indire la prima convocazione del consiglio comunale neo-eletto, e non a quella inerente alla presidenza del consiglio medesimo nella sua prima adunanza.

Per quanto concerne, poi, la prima adunanza del consiglio comunale di Morolo si fa presente che, essendo stata essa presieduta dall'assessore anziano uscente, il prefetto di Frosinone, attenendosi alla tesi prevalente che vuole che la prima adunanza del consiglio comunale neo-eletto sia presieduta dal consigliere anziano, ha ritenuto di annullare ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530, le deliberazioni di convalida dei consiglieri e di nomina del sindaco.

Venuto meno, in tal modo, il presupposto per la nomina della giunta, il prefetto ha disposto l'annullamento anche di quest'ultima deliberazione.

Comunque, avverso i citati provvedimenti prefettizi gli interessati avrebbero potuto proporre formale ricorso nei modi di legge.

*Il Sottosegretario di Stato:* PUGLIESE.

CAPRARA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali iniziative intenda adottare per promuovere l'opportuna sistema-

zione del porto del Granatello di Portici (Napoli), anche in relazione alle richieste da tempo avanzate dai pescatori locali che attendono l'esecuzione delle necessarie opere di protezione. (21198).

**RISPOSTA.** — Per far fronte alle necessità manifestatesi nel porto di Granatella-Portici è stato provveduto negli anni scorsi, alla esecuzione di opere a mare, atte ad attenuare le difficoltà dei trasporti e ad elevare la scarsa funzionalità delle opere già esistenti nel porto medesimo.

Sono stati infatti eseguiti lavori di riparazione della testata del molo foraneo, con una spesa di lire 34 milioni, per chiudere una grossa falla prodottasi nella berna in corrispondenza della testata del molo e per difendere la berna stessa con una adeguata scogliera.

Per migliorare le condizioni di tranquillità del bacino portuale e la sicurezza dell'ingresso al porto ed al dragaggio del canale medesimo.

La costruzione del predetto pennello ha determinato una situazione più che soddisfacente specialmente per quello che riguarda la tranquillità dei bacini portuali con una spesa ben modesta nei confronti di quella prevista da altre soluzioni che avrebbero raggiunto lo stesso risultato con opere di notevole entità. D'altra parte non si esclude la possibilità, qualora le disponibilità finanziarie lo consentano di un ulteriore miglioramento sia allungando il pennello testé eseguito sia costruendone uno di sottoflusso.

Si fa presente infine che la funzionalità delle banchine, a struttura imbasata su limitati fondali, potrà essere migliorata solo in misura molto modesta e che tuttavia si provvederà all'approfondimento dei fondali eliminando in pari tempo le asperità rocciose di maggior rilievo.

*Il Sottosegretario di Stato CARON.*

**CARAMIA.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere il motivo per il quale non si sia ancora provveduto alla domanda di pensione di guerra di Pedali Antonio, da San Donaci (Brindisi) la cui pratica porta il n. 243548. (19635).

**RISPOSTA.** — Risulta emesso decreto ministeriale del 2 dicembre 1955, n. 2674427, concessivo di due annualità di 8ª categoria, tabella B *una tantum*.

Il relativo importo è stato trattenuto a parziale recupero di somme in più percepite a titolo di anticipazione.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

**CAVALIERE STEFANO.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante il signor Vigilante Leonardo fu Felice da Foggia dirette nuova guerra. (18649).

**RISPOSTA.** — La pratica di pensione di guerra trovasi all'esame del comitato di liquidazione.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

**CAVALIERE STEFANO.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante il signor Spalatro Donato di Vincenzo da Viste (Foggia) servizio dirette nuova guerra. (20725).

**RISPOSTA.** — Per poter definire la pratica di pensione di guerra, si è in attesa che l'ospedale militare di Taranto e il distretto militare di Foggia inviino la raccolta della documentazione sanitaria e matricolare.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

**CAVALIERE STEFANO.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante il signor Di Noia Michele fu Francescopaolo da Molfetta (Bari) (dirette nuova guerra). (20726).

**RISPOSTA.** — La pratica di pensione di guerra è stata definita con la concessione di indennità *una tantum*.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

**CAVALIERE STEFANO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Sulle cause della persistenza nel ritardo della nomina dei supplenti nelle scuole di istruzione media e media superiore, che avviene ad anno scolastico iniziato, se non addirittura inoltrato.

È superfluo far rilevare il danno che ne deriva per la preparazione degli alunni, perché il programma deve essere necessariamente svolto in maniera affrettata, e la necessità di eliminare l'inconveniente, con provvedimenti tempestivi ed adeguati. (20740).

**RISPOSTA.** — Il Ministero conviene sulla necessità, sostenuta dall'onorevole interrogante, di evitare che gli indugi nella nomina



LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

degli insegnanti non di ruolo possano comportare ritardi al regolare e ordinato inizio delle lezioni.

Devo, però, richiamare l'attenzione dell'onorevole interrogante sul fatto che, con l'anno scolastico 1956-57, quasi diecimila cattedre di scuole secondarie saranno coperte con professori di ruolo, vincitori dei concorsi indetti nel 1953. L'assunzione di un così ingente numero di professori di ruolo darà un decisivo contributo, e per il prossimo anno scolastico e ancor più per gli anni successivi, all'auspicato regolare e ordinato inizio delle lezioni.

È inoltre prevedibile che, con l'entrata in vigore dell'istituto della conferma, quale è delineato dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1955, n. 160 e regolato dagli articoli 8, 9 e 10 dell'ordinanza 13 aprile 1956 saranno fortemente ridotti, anche nel particolare settore dell'assunzione degli insegnanti non di ruolo, gli inconvenienti lamentati dall'onorevole interrogante.

*Il Ministro Rossi.*

CAVALIERE STEFANO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per sapere se sia a conoscenza che la sede provinciale dell'I.N.A.M. di Foggia ha diramato istruzioni, con le quali si assegna ai medici il numero massimo di ricette che possono rilasciare per ogni assistibile, fissato a 21 1/2, pari a 4,50 prescrizioni.

L'interrogante chiede di conoscere ancora se l'alto commissario approvi tali disposizioni che dovrebbero essere — e sono — contrarie ad ogni norma ed alle esigenze dell'assistenza, e come intenda intervenire per eliminare simili esose restrizioni. (20755).

RISPOSTA. — Per intese intervenute con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, si comunica quanto segue.

L'onorevole interrogante lamenta che la sede provinciale I.N.A.M. di Foggia abbia adottato misure restrittive nei confronti dei medici convenzionati, limitando il numero delle ricette che ciascuno di essi può rilasciare.

Al riguardo è da rilevare che il provvedimento, limitato per altro ad una esigua minoranza di sanitari, ed avente carattere di temporaneità, è stato adottato, in conseguenza di alcune anomalie riscontrate nell'andamento delle prestazioni farmaceutiche il cui numero medio annuale, pari a 3,02 nel 1954 e a 3,91 nel 1955, è salito, nel primo trimestre

dell'esercizio in corso, a 9 con una punta massima di 12 per la sezione di Cerignola.

Parimenti, la conseguente spesa sostenuta dall'I.N.A.M. è salita dai 35 milioni del primo trimestre 1955 ad oltre 104 milioni del corrispondente periodo dell'anno in corso.

Stante tale situazione, la sede provinciale I.N.A.M. di Foggia, con il provvedimento in questione, aveva ritenuto necessario richiamare ad una più corretta pratica deontologica quei medici, le cui prescrizioni sembravano superare di gran lunga le effettive necessità terapeutiche.

Si assicura, comunque, che a seguito dell'intervento dello scrivente presso la direzione generale dell'Istituto, la sede di Foggia ha ora sospeso l'attuazione del provvedimento di cui trattasi.

Si ha ragione di ritenere che il problema della iperprescrizione, la cui esistenza non può essere disconosciuta, potrà trovare una soluzione soddisfacente nello stesso ambito delle norme convenzionali in vigore e, soprattutto, in conseguenza di recenti provvedimenti in materia di sconti sul prezzo dei prodotti farmaceutici consumati dai lavoratori assistiti.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.*

CAVALIERE STEFANO. *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre direttamente indagini per assodare la consistenza delle eccezioni formulate dal prefetto di Napoli contro la decisione del Consiglio di Stato del 19 novembre 1955, e 18 marzo 1950, che autorizza il trasferimento della farmacia De Lucia da Vico Baglivo Uries 5, ad altro locale sito ad angolo tra detto vico e la via Roma.

L'interrogante, riportandosi alla risposta dell'alto commissario alla sua interrogazione con risposta scritta n. 14983, deve far presente che, da sopralluoghi ed indagini sul posto, risulta che molti locali sono stati disponibili per il passato nella zona nella quale dovrebbe avere giusta sede la farmacia De Lucia, altri sono ancora disponibili, mentre altri sono in fase di costruzione, e che tutta la zona ricostruita manca di un comodo esercizio farmaceutico, proprio per il progressivo allontanamento della farmacia De Lucia. Pertanto le eccezioni formulate sono state troppo facilmente accolte dalla prefettura di Napoli e sono pertanto da considerarsi infondate e tendenti solamente a rendere definitiva

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

una situazione, originata da tutta una lunga, cosciente e ben preparata serie di atti illegittimi, avallati dalla autorità prefettizia. (20807).

**RISPOSTA.** — Contro la mancata esecuzione da parte del prefetto di Napoli della decisione del Consiglio di Stato, con la quale veniva annullato il decreto prefettizio 8 agosto 1950 — che autorizzava il trasferimento della farmacia De Lucia da vico Baglivo Uries, n. 5, ad altro locale sito ad angolo tra detto vico e la via Roma — i farmacisti Alfredo Luglio ed altri, con esercizi situati nelle vicinanze della farmacia De Lucia, hanno proposto ricorso al Consiglio di Stato, in base all'articolo 27, comma 4, del testo unico 26 giugno 1924, n. 4054.

In ordine a detto gravame il supremo consenso amministrativo con decisione 7 dicembre 1955-18 aprile 1956, n. 402, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere a seguito del nuovo decreto del prefetto 5 dicembre 1955, che, data la situazione locale, autorizzava nuovamente il trasferimento della farmacia De Lucia nei locali di via Roma.

Contro quest'ultimo decreto è stato presentato dagli stessi interessati un ricorso gerarchico a questo Alto Commissariato, ricorso che sarà esaminato quanto prima.

*L'Alto Commissario.* TESSITORI.

**CAVALLOTTI E LOMBARDI CARLO.** — *Al Ministro dei trasporti e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per sapere se risponde a verità che la direzione delle ferrovie dello Stato ha disposto che non vengano riempiti i portasapone dei gabinetti di seconda classe ma solo quelli di prima.

Sulla linea Torino-Roma, i portasapone sono vuoti ed alle lamentele di alcuni viaggiatori, il personale viaggiante ha risposto nel senso di cui sopra.

Nel caso che tale disposizione non esista, resta ugualmente incomprensibile tale grave lacuna igienica e gli interroganti raccomandano di provvedere con urgenza. (21158).

**RISPOSTA.** — Le disposizioni riguardanti la distribuzione del sapone liquido nelle ritirate delle carrozze dei treni prevedono la distribuzione stessa alle:

carrozze di prima e seconda classe in composizione ai treni rapidi;

carrozze di prima e seconda classe in servizio internazionale;

carrozze di sola prima classe dei treni diretti e direttissimi.

Alla estensione della distribuzione alle carrozze, di prima classe e di seconda classe (ex terza) di tutti i treni, che comporta per l'amministrazione notevoli oneri finanziari, si provvederà nei prossimi esercizi nel quadro dei provvedimenti per il miglioramento dei mezzi di esercizio.

*Il Ministro dei trasporti.* ANGELINI.

**CAVAZZINI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere le ragioni del ritardo per la definizione della pratica di pensione del signor Pozzati Aldo, infermità di prima categoria, con n. 1449326. (19616).

**RISPOSTA.** — La pratica di pensione di guerra trovata all'esame del comitato di liquidazione.

*Il Sottosegretario di Stato.* PRETI.

**CAVAZZINI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di Stocco Dante di Pietro, pratica n. 184654 di posizione presso il Ministero del tesoro, direzione generale degli istituti di previdenza, divisione VI. (20976).

**RISPOSTA.** — La pensione del signor Dante Stocco — esaurita la necessaria istruttoria che ha richiesto una lunga corrispondenza con gli enti (comune, distretto militare) — risulta già liquidata ed è, attualmente, in corso di conferimento.

Appena ultimati i successivi adempimenti contabili e di controllo da parte della Ragioneria centrale e della Corte dei conti, saranno spediti il decreto concessivo ed i relativi atti di pagamento.

Per altro, nelle more della definizione della pratica di pensione, il signor Stocco fruisce, con effetto dal 1° gennaio 1955, di un congruo acconto corrispostogli dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali nella misura di lire 17 mila mensili pari circa all'80 per cento del trattamento di quiescenza dovuto all'interessato.

*Il Ministro.* MEDICI.

**CAVAZZINI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere lo stato attuale in cui si trova la pratica di pensione di guerra del Conte Virgilio fu Angelo posizione 1509566, trasmessa al Ministero entro la scadenza del termine legale della proroga di presentazione ossia il 7 novembre 1952 data la scadenza della proroga il 31 agosto 1952. (20977).

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

RISPOSTA. — Nessun provvedimento può essere adottato in quanto la domanda di pensione è stata prodotta dopo la scadenza dei termini.

*Il Sottosegretario di Stato. PRETI.*

CAVAZZINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale in cui si trova la pratica di pensione di guerra di Cesare<sup>to</sup> Onorio fu Eugenio, dirette nuova guerra. (20978).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra trovasi all'esame del comitato di liquidazione.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

CAVAZZINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato in cui si trova attualmente la pratica di pensione di guerra dell'invalido Magagnato Giacinto di Luigi. (20980).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra è stata definita con provvedimento negativo notificato il 3 maggio 1955 all'interessato.

*Il Sottosegretario di Stato. PRETI.*

CAVAZZINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di guerra di Manzoli Giovanni fu Antonio, dirette nuova guerra. (20981).

RISPOSTA. — Nei confronti del sopra nominato, già in godimento di assegno rinnovabile di settima categoria, risulta emesso decreto ministeriale n. 1642068, negativo per guarigione, trasmesso il 1° marzo 1956 al sindaco di Fiesse Umbertiano per la notifica all'interessato.

*Il Sottosegretario di Stato. PRETI.*

CECCHERINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quando intenda dare esecuzione al bando di concorso per l'inquadramento nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza degli appartenenti alla disciolta milizia portuaria, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 27 settembre 1954, n. 222. (21453).

RISPOSTA. — I lavori relativi all'espletamento del concorso per il reclutamento straordinario nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza riservato agli ex appartenenti alla soppressa milizia portuaria e di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 217, sono stati da

poco ultimati. Attualmente sono in corso di elaborazione i decreti con i quali i vincitori del concorso stesso vengono assunti in prova, giusta il disposto dell'articolo 9 della legge succitata.

*Il Sottosegretario di Stato. PUGLIESE.*

CHIAROLANZA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quanto ci sia di vero nella notizia di spostamento a Caserta dell'ospedale della Trinità di Napoli che, per le sue tradizioni, è una gloria napoletana e per la sua complessa funzione ha sempre risposto e risponde in modo perfetto alle esigenze sanitarie, medico-legali e amministrative delle forze armate dislocate a Napoli.

A Caserta che è sede della scuola di polizia, della accademia dei commissariati e sussistenza, dei reparti motorizzati, dell'accademia aeronautica, ecc., già funziona egregiamente l'ospedale militare, il quale, se mai potrà essere potenziato in rapporto ad aumentati bisogni militari.

Un provvedimento come quello minacciato non gioverebbe al servizio e provocherebbe gravi ripercussioni nella cittadinanza napoletana. (20824).

RISPOSTA. — La notizia cui si riferisce l'onorevole interrogante deve considerarsi costituita di ogni fondamento.

*Il Sottosegretario di Stato: BERTINELLI.*

CLOCCHIATTI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per sapere se sono informati in quali condizioni di insalubrità si trovi l'edificio scolastico di Lugagnano (Piacenza) e se non intendono stanziare i fondi necessari o sostenere le richieste del comune per ottenere il mutuo e così superare tutti gli ostacoli che da troppo tempo impediscono la realizzazione dell'opera. (21492).

RISPOSTA. — La richiesta del comune di Lugagnano (Piacenza) intesa ad ottenere il contributo dello Stato, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, per la costruzione dell'edificio scolastico potrà essere presa in considerazione in sede di formulazione dei programmi delle opere di edilizia scolastica che verranno predisposti per il corrente esercizio finanziario dal Ministero della pubblica istruzione di intesa con questa amministrazione.

All'uopo è necessario che il comune interessato, uniformandosi al disposto dell'articolo 4 della citata legge 645, rinnovi entro il

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

30 settembre 1956 la richiesta al competente provveditorato agli studi.

*Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici:* CARON.

COLASANTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se conosce come è amministrata la cooperativa Mingardo di Torre Orsaia (Salerno) e in particolare se sa dei rapporti fra detta cooperativa e l'avvocato Pasquale Pecorelli, di detta località, proprietario o ex proprietario di un fondo di 700 ettari venduto o dato in fitto alla cooperativa stessa che risulta presieduta da persona di fiducia del Pecorelli senza sostanziale intervento dei soci ed in modo da far pensare che essa serva unicamente a coprire determinati interessi. Nelle necessarie indagini è bene far interrogare anche i dirigenti locali e provinciali della C.I.S.L. oltre alle competenti autorità.

Sembra necessario un regime commissariale che svincoli i soci dalla paura degli attuali dirigenti, avvii la cooperativa alla realizzazione dei suoi fini, accerti la liceità anche morale delle operazioni compiute e renda giustizia ad un gran numero di braccianti agricoli, rendendo possibile la coltivazione di 700 ettari di buon terreno che ora è quasi abbandonato pur trovandosi su una zona ad alto tasso di occupazione. (21266).

RISPOSTA. — In relazione ai rilievi formulati dall'onorevole interrogante in merito all'andamento della cooperativa Mingardo di Torre Orsaia, si è disposto per una ispezione straordinaria nei confronti degli amministratori della cooperativa medesima.

Non appena acquisite le risultanze di detta ispezione, esse saranno sottoposte all'esame del comitato centrale per le cooperative, per le determinazioni di competenza.

*Il Ministro* VIGORELLI.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla liquidazione della pensione di guerra, spettante a Lupacchio Nicola fu Sebastiano, residente in Sepino (Campobasso) ex militare della classe 1907. (7504).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra è stata definita con provvedimento conclusivo.

Sono stati ora disposti i nuovi accertamenti sanitari presso la commissione medica pensioni di guerra di Caserta.

*Il Sottosegretario di Stato:* PRETI.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla pensione di guerra richiesta dall'ex militare Carlone Giacomo fu Donato, da Ripabottoni (Campobasso) con istanza anteriore al 31 agosto 1952 e precisamente del 4 agosto 1948. (11891).

RISPOSTA. — Nei confronti del sopra nominato venne aperta posizione intempestiva n. 1513165 a seguito di una domanda pervenuta nell'agosto 1953.

Poiché con successive domande l'interessato ha fatto presente di avere iniziata con il distretto militare di Campobasso una pratica medico-legale per trattamento pensionistico fin dall'agosto 1948, si è interessato il citato ente militare perché faccia pervenire la eventuale pratica in parola e comunichi gli estremi protocollari della prima istanza ai fini della intempestività.

*Il Sottosegretario di Stato:* PRETI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Roccalbegna (Grosseto) di contributo statale per la sistemazione della strada comunale Pianona-Cana, che per le sue condizioni di intransitabilità minaccia di paralizzare la importantissima arteria per la Maremma, lunga chilometri 80. (19157).

RISPOSTA. — Nessuna domanda intesa ad ottenere la concessione di contributo statale per la sistemazione della strada comunale Pianona-Cana è stata presentata al comune di Roccalbegna.

Risulta, invece, che il comune ha presentato alla prefettura di Grosseto una domanda rivolta ad ottenere ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 giugno 1904, n. 293, la concessione di un sussidio per l'esecuzione delle opere occorrenti per difendere la strada di cui sopra dalle frane. L'importo relativo sarebbe stato indicato dal comune in lire 3.300.000, e il sussidio richiesto nella misura del 50 per cento di detta somma.

*Il Sottosegretario di Stato:* CARON.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica portante il n. 57124/D riguardante la pensione di guerra spettante a Fratipietro Angelo fu Carmine, da San Giovanni in Galdo (Campobasso) militare della classe 1922, morto il 22 ottobre 1954, lasciando la moglie Consoletta Carmela di Gio-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

vannicola ed un figlio Antonio di età minore, che sono i suoi eredi. (19553).

**RISPOSTA.** — La pratica di pensione di guerra trovata all'esame della commissione medica superiore.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

**COLITTO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla parziale ricostruzione dell'acquedotto di Tufara (Campobasso). (20681).

*Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione dell'acquedotto del comune di Tufara (Campobasso). (21062).

**RISPOSTA.** — Per i lavori di miglioramento dell'acquedotto del comune di Tufara (Campobasso) questo Ministero ha promesso il contributo dello Stato, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa di lire 11 milioni.

Senonché, avendo il comune interessato presentato la domanda per il riconoscimento d'uso delle sorgenti dell'Occhio, Piloni e Imbroglioci e per la concessione di derivare le acque dalle sorgenti i Tre Galantuomini, ai fini dell'alimentazione dell'acquedotto stesso, si è reso necessario esperire la relativa istruttoria.

Il disciplinare vincolante la concessione di derivazione d'acqua dalle sorgenti medesime è stato, in data 3 luglio 1956, trasmesso al Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli il quale ha redatto il decreto di concessione in sanatoria il cui schema dovrà essere sottoposto al preliminare parere dell'intendenza di finanza di Campobasso a termini dell'articolo 15 del decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534.

Si assicura il sollecito disbrigo della pratica.

*Il Sottosegretario di Stato: CARON.*

**COLITTO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione di edifici rurali in nove borgate dell'agro di Cercemaggiore (Campobasso). (20751).

**RISPOSTA.** — Nel programma esecutivo delle opere di edilizia scolastica da ammettere nel corrente esercizio ai benefici della legge 9 agosto 1954, n. 645, è prevista la concessione del contributo statale nella spesa di lire 30 milioni per l'esecuzione dei lavori di costruzione dell'edificio scolastico elementare del

capoluogo del comune di Cercemaggiore (Campobasso).

Si può assicurare che verranno fatte quanto prima le opportune comunicazioni al riguardo agli enti interessati.

Il decreto di approvazione del relativo progetto e di concessione formale del contributo statale potrà essere emesso — ove nulla osti — dopoché sarà inviato a questo Ministero l'elaborato in parola corredato dalla occorrente documentazione.

Per quanto riguarda la costruzione degli edifici scolastici rurali in nove borgate dell'agro dello stesso comune di Cercemaggiore, si fa presente che i programmi esecutivi delle opere da ammettere ai benefici della legge 9 agosto 1954, n. 645, vengono predisposti dal Ministero della pubblica istruzione d'intesa con questa amministrazione. Pertanto è necessario che il comune interessato, uniformandosi al disposto dell'articolo 4 della citata legge n. 645 rinnovi entro il 30 settembre 1956 le relative richieste al competente Provveditorato agli studi, perché le prospettate necessità possano essere tenute presenti in sede di formulazione del programma del prossimo esercizio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

*Il Sottosegretario di Stato: CARON.*

**COLITTO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione di un edificio scolastico nella frazione Camere di Castelpetroso (Campobasso). (20798).

**RISPOSTA.** — Le limitate disponibilità di fondi non hanno consentito di accogliere nel decorso esercizio finanziario la domanda avanzata dal comune di Castelpetroso (Campobasso) intesa ad ottenere il contributo dello Stato, ai sensi della legge 9 agosto 1954, numero 645, per la costruzione di un edificio scolastico nella frazione Camere.

Poiché, però, i programmi esecutivi delle opere di edilizia scolastica vengono predisposti dal Ministero della pubblica istruzione, di intesa con questa amministrazione, è necessario che il comune interessato, uniformandosi al disposto dell'articolo 4 della citata legge n. 645, riproduca entro il 30 settembre 1956 la relativa domanda tramite il competente provveditorato agli studi, perché se ne possa tener conto, in sede di compilazione dei futuri programmi finanziari, in relazione alle esigenze degli altri comuni della provincia ed alla disponibilità di fondi.

*Il Sottosegretario di Stato: CARON.*

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione di un edificio scolastico nella frazione Casale di Castelpetroso (Campobasso). (20799).

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 20798, pubblicata a pag. LIII.*)

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione di un edificio scolastico nella frazione Pastena di Castelpetroso (Campobasso). (20800).

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 20798, pubblicata a pag. LIII.*)

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione di un asilo infantile nel comune di Castelpetroso (Campobasso). (20801).

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 20798, pubblicata a pag. LIII.*)

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione di un asilo infantile nella frazione Guasto di Castelpetroso (Campobasso). (20802).

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 20798, pubblicata a pag. LIII.*)

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione di un asilo infantile nella frazione Indiprete di Castelpetroso (Campobasso). (20803).

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 20798, pubblicata a pag. LIII.*)

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione di un edificio scolastico nel comune di Civitacampomariano (Campobasso). (20899).

RISPOSTA. Nel programma delle opere di edilizia scolastica da ammettere nel corrente esercizio ai benefici di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, non è stato possibile comprendere la spesa occorrente per la costruzione dell'edificio scolastico del comune di Civitacampomariano (Campobasso) in quanto, tenuto conto dei numerosi bisogni da soddisfare, si è dovuto dare la precedenza ad opere che rivestivano carattere di maggiore urgenza.

Si può comunque assicurare che le prospettate necessità saranno tenute presenti con ogni considerazione in sede di formazione del programma del prossimo esercizio finanziario.

All'uopo, per altro, è necessario che il comune interessato, uniformandosi al disposto dell'articolo 4 della citata legge n. 645, rinnovò entro il 30 settembre 1956 la richiesta al competente Provveditorato agli studi.

*Il Sottosegretario di Stato:* CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa all'ampliamento della sede municipale del comune di Civitacampomariano (Campobasso). (20898).

*Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla sopraelevazione della casa comunale di Civitacampomariano (Campobasso). (20897).

RISPOSTA. — Le limitate disponibilità di fondi di bilancio del corrente esercizio finanziario per l'applicazione dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, non hanno consentito di accogliere la domanda del comune di Civitacampomariano (Campobasso) intesa a ottenere il contributo costante dello Stato per 35 anni sulla spesa necessaria per l'ampliamento della casa comunale.

Tale necessità sarà esaminata con particolare attenzione in sede di compilazione dei successivi programmi che saranno predisposti per opere del genere.

*Il Sottosegretario di Stato:* CARON.

COLITTO. — *Al Governo.* — Per conoscere le sue definitive determinazioni in merito alle giuste richieste di pensione dei congiunti dei carabinieri, delle guardie di finanza e degli agenti di pubblica sicurezza, infoibati dalle truppe jugoslave nel maggio 1945. (20985).

RISPOSTA. — Le domande di pensione dei congiunti dei militari appartenenti all'arma dei carabinieri ed ai corpi della guardia di finanza e della pubblica sicurezza infoibati dalle truppe jugoslave nel periodo successivo all'8 settembre 1943 risultano nella quasi totalità definite.

Ai predetti interessati è stata concessa la pensione di guerra applicando le disposizioni contenute nella legge 10 agosto 1950, n. 648.

Qualora l'onorevole interrogante sia a conoscenza di qualche caso non ancora esple-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

tato, potrà segnalarlo alla direzione generale delle pensioni di guerra, per il più sollecito provvedimento.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:*  
PRETI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione di un edificio scolastico nel comune di Colledanchise (Campobasso). (20989).

RISPOSTA. — Nel programma esecutivo delle opere di edilizia scolastica ammesso nell'esercizio finanziario testé decorso ai benefici della legge 9 agosto 1954, n. 645, è compresa la costruzione dell'edificio scolastico del comune di Colledanchise (Campobasso) per una spesa prevista in lire 21.500.000.

Il comune predetto dovrà ora provvedere, a compilare il progetto esecutivo delle opere e ad approntare la documentazione occorrente perché possa addivenirsi alla formale concessione del contributo statale.

*Il Sottosegretario di Stato:* CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della rete idrica interna del comune di Colledanchise (Campobasso). (20999).

RISPOSTA. — Questo Ministero, in data 16 dicembre 1954, promise al comune di Colle d'Anchise il contributo dello Stato, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa di lire 10 milioni per la costruzione del cimitero in quel comune.

Senonché, a seguito di esplicita richiesta del comune interessato, questo Ministero, in data 5 luglio 1955, comunicò di aver ripartito il contributo già promesso in ragione di lire 2.997.750 per i lavori di completamento del vecchio cimitero e di lire 6.963.600 per i lavori di costruzione dell'impianto idrico e della rete di fognature in quell'abitato.

Si è, ora, in attesa che il comune interessato presenti i relativi progetti perché possa procedersi alla loro approvazione ed alla formale concessione del contributo già promesso.

*Il Sottosegretario di Stato:* CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione di un edificio scolastico nel

comune di Colledanchise (Campobasso). (20993).

RISPOSTA. — Nel programma esecutivo delle opere di edilizia scolastica, ammesse nell'esercizio finanziario testé decorso ai benefici della legge 9 agosto 1954, n. 645, è compresa la costruzione dell'edificio scolastico del comune di Colledanchise (Campobasso) per una spesa prevista in lire 21.500.000.

Il comune predetto dovrà ora provvedere, a compilare il progetto esecutivo delle opere e ad approvare la documentazione occorrente perché possa addivenirsi alla formale concessione del contributo statale.

Una volta emesso il decreto concessivo di tale contributo il comune interessato potrà avanzare istanza per ottenere l'intervento complementare della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi della legge 19 marzo 1955, n. 105.

*Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici:* CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla domanda di contributo presentata dal comune di Oratino (Campobasso), alla spesa prevista per la costruzione della rete idrica interna. (20994).

RISPOSTA. — La domanda presentata dal comune di Oratino (Campobasso) intesa ad ottenere, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, il contributo dello Stato per i lavori di costruzione della rete idrica interna, sarà esaminata con particolare attenzione in sede di formulazione del programma delle opere da ammettere ai benefici della citata legge per il corrente esercizio finanziario, compatibilmente con la disponibilità dei fondi e in relazione alle numerose richieste del genere presentate da parte di altri enti locali.

*Il Sottosegretario di Stato:* CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione di laghi collinari nel territorio del comune di Colletorto (Campobasso). (21035).

RISPOSTA. — Per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario, fra le quali rientra altresì la costruzione di laghetti collinari a scopo irriguo, è concesso, ai proprietari che ne fanno domanda, il contributo statale da parte del Ministero dell'agricoltura e foreste, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 (provvedimenti in favore dei territori montani).

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

I progetti esecutivi, relativi alle opere suddette, redatti a cura delle parti interessate, vanno trasmessi, in base al loro importo, all'ispettorato ripartimentale delle foreste della provincia o all'ispettorato regionale delle foreste della competente regione, i quali, chiedono successivamente il preventivo parere dell'Ufficio del genio civile, competente per territorio, ai fini dell'approvazione dei progetti stessi e delle conseguenti concessioni del contributo statale.

Allo stato non risulta pervenuto, al competente Ufficio del genio civile di Campobasso, alcun progetto relativo alla costruzione di laghetti collinari nel territorio del comune di Colletorto.

*Il Sottosegretario di Stato CARON.*

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla sistemazione delle strade interne del comune di Colletorto (Campobasso). (21036).

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 2 settembre 1955, n. 4995, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1956, al registro 20, foglio 202, è stato concesso al comune di Colletorto (Campobasso) il contributo dello Stato, ai sensi della legge 15 febbraio 1953, n. 184, nella spesa di lire 6.300.000 per la sistemazione delle strade interne di quell'abitato.

Con ministeriale del 19 giugno 1956, numero 2756, è stata data notizia di quanto sopra al comune e agli enti interessati ed è stato altresì dato il nulla osta per l'inizio dei lavori.

*Il Sottosegretario di Stato CARON.*

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione di una rete idrica interna nel comune di Colletorto (Campobasso). (21037).

RISPOSTA. — Questo Ministero, aderendo alla richiesta avanzata dal comune di Colletorto, ha promesso, già dal febbraio 1955, un contributo a favore del predetto comune per i lavori di costruzione della rete idrica per un importo di lire 40 milioni ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il progetto esecutivo dei lavori stessi, modificato dal comune interessato in conformità del voto espresso dal comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli è ora in corso di esame

presso l'Ufficio del genio civile di Campobasso che provvederà quanto prima a restituirlo al Provveditorato predetto per gli ulteriori provvedimenti di competenza.

*Il Sottosegretario di Stato CARON.*

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione di fognature nel comune di Colletorto (Campobasso). (21038).

RISPOSTA. — I lavori per la costruzione delle fognature nel comune di Colletorto, dell'importo di lire 2.611.938 e per i quali è stato concesso il contributo statale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, sono stati ultimati il 12 giugno 1956.

*Il Sottosegretario di Stato CARON.*

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione dell'edificio scolastico nel comune di Colletorto (Campobasso). (21039).

RISPOSTA. — Con ministeriale in data 9 febbraio 1954, è stato promesso al comune di Colletorto (Campobasso) il contributo dello Stato ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa di lire 25 milioni occorrente per la costruzione dell'edificio scolastico nel capoluogo.

Con successiva ministeriale in data 30 giugno 1956, allo stesso comune è stato promesso, per la stessa opera, un contributo integrativo ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, nella spesa di lire 28 milioni.

Si può assicurare che allorquando il comune interessato avrà fatto pervenire a questo Ministero il relativo progetto e la prescritta documentazione, ove nulla osti, sarà emesso, con ogni sollecitudine, il decreto di approvazione del progetto medesimo e di concessione formale dei contributi dello Stato come sopra promessi.

*Il Sottosegretario di Stato CARON.*

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della rete idrica interna e delle fognature del comune di Santa Elena Sannita (Campobasso). (21063).

RISPOSTA. — Come già è stato comunicato in risposta alle analoghe interrogazioni nn. 20679 e 20680, questo Ministero ha già promesso al comune di Sant'Elena Sannita il contributo dello Stato, ai sensi della legge



8 marzo 1949, n. 589, nella spesa di lire 15 milioni per i lavori di costruzione della rete idrica interna.

Si è ora in attesa che il comune interessato presenti il progetto dell'opera perché si possa procedere alla sua approvazione ed alla conseguente concessione del contributo promesso.

Per quanto riguarda, invece, la domanda di contributo avanzata dallo stesso comune per i lavori di costruzione della fognatura si conferma che tale richiesta sarà esaminata con particolare attenzione in sede di formulazione del programma delle opere da ammettere ai benefici della citata legge per il corrente esercizio finanziario, compatibilmente con le disponibilità dei fondi e in relazione alle numerose richieste del genere presentate da parte di altri enti locali.

*Il Sottosegretario di Stato: CARON.*

**COLITTO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla domanda da parte del comune di Macchiagodena (Campobasso) per il contributo statale alle spese di lire 46.500.000 occorrenti per la costruzione della strada Capo Rio-Bosco Alifano-Centomani. (21064).

**RISPOSTA.** — Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1956, n. 1404, già registrato alla Corte dei conti, è stato concesso al comune di Macchiagodena (Campobasso) il contributo dello Stato nella spesa di lire 46.500.000, per la costruzione della strada di allacciamento alle frazioni Caporio-Bosco Alifano-Centomani.

Notizia di quanto sopra è stata data in data 25 maggio 1956 al comune ed agli enti interessati ed è stato, altresì, dato il nulla osta per l'inizio dei lavori.

*Il Sottosegretario di Stato: CARON.*

**COLITTO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della importante strada Castelpizzuto - Roccamandolfi (Campobasso). (21065).

**RISPOSTA.** — La costruzione della strada era stata compresa nel piano di opera da attuarsi a cura della Cassa per il Mezzogiorno, a suo tempo approvato dall'apposito Comitato dei ministri.

Nel corso di studi compiuti dalla stessa Cassa è risultato, però, che la strada di che

trattasi non ha rilievo dal punto di vista delle comunicazioni provinciali, né dal punto di vista degli scambi fra i due paesi interessati, i quali non hanno economie complementari. Solo dell'economia locale, in quanto si potrebbe congiungere al centro di Roccamandolfi il complesso di boschi e di pascoli montani, nonché la vallata agricola di Fornelli, che gravitano sul paese e che sono oggi senza accessi.

In conseguenza di ciò il Comitato dei ministri autorizzò la Cassa a modificare il piano originario nel senso di destinare i fondi che erano stati previsti per la costruzione della Roccamandolfi-Castelpizzuto alla costruzione della Roccamandolfi-Fornelli e ad integrare il finanziamento di lire 200 milioni già disposto per la costruzione della importante variante del valico di Nunziata Lunga, che tende a migliorare le comunicazioni stradali Molise-Roma, ciò che indubbiamente contribuirà allo sviluppo economico delle zone servite.

*Il Presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno: CAMPILLI.*

**COLITTO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della strada del Macchione, della strada della Selva, della strada Sant'Urbano, della strada di Tori e della Carrera di San Martino nel comune di Ielsi. (Campobasso). (21101).

**RISPOSTA.** — Le strade indicate nell'interrogazione cui si risponde non collegano alcuna frazione del comune di Ielsi.

Esse attualmente sono strade mulattiere, che danno accesso alle località nominate e la loro sistemazione a trasformazione a rotabili non rientra nella competenza di questa amministrazione.

*Il Sottosegretario di Stato: CARON.*

**COLITTO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione di un edificio scolastico nel comune di Fornelli (Campobasso). (21102).

**RISPOSTA.** — I programmi delle opere di edilizia scolastica da ammettere al beneficio di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, vengono formulati dal Ministero della pubblica istruzione d'intesa con questa amministrazione, previo esame comparativo delle domande che gli enti interessati debbono pre-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

sentare annualmente, entro il 30 settembre, ai provveditorati agli studi.

Si può assicurare, pertanto, che ove il comune di Fornelli (Campobasso), uniformandosi alla citata disposizione, riproduca domanda intesa ad ottenere il contributo dello Stato nella spesa occorrente per la costruzione dell'edificio scolastico, non si mancherà di esaminare la domanda stessa allorché sarà predisposto il programma esecutivo per l'esercizio finanziario in corso, per quei provvedimenti che potranno essere adottati compatibilmente con le disponibilità di fondi.

*Il Sottosegretario di Stato: CARON.*

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della strada di allacciamento da Duronia (Campobasso) allo scalo ferroviario di Pescolaniano. (21103).

RISPOSTA. — La costruzione della strada di accesso da Duronia alla stazione ferroviaria di Pescolaniano era stata compresa nel programma iniziale delle nuove costruzioni stradali da effettuare in provincia di Campobasso a cura della Cassa del Mezzogiorno.

Senonché essendo stata costruita sempre dalla Cassa per il Mezzogiorno una strada di servizio dell'acquedotto Molisano da Duronia alla strada provinciale n. 74, il Comitato dei ministri su richiesta dell'amministrazione provinciale deliberò di stralciare dal programma la costruzione della strada di accesso alla stazione di Pescolaniano, in quanto essa avrebbe costituito un doppione di quella a servizio dell'acquedotto Molisano già costruita dalla predetta Cassa.

*Il Sottosegretario di Stato: CARON.*

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla inclusione dell'abitato di Duronia (Campobasso) tra i comuni da consolidarsi a spese dello Stato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445. (21104).

RISPOSTA. — Per la eventuale inclusione del comune di Duronia tra gli abitati da consolidare a cura e spese dello Stato, ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, è stato effettuato uno studio geologico delle frane interessanti l'abitato stesso.

In base alla relazione geotecnica del geologo ingegnere Amedeo Balboni è in corso da parte dell'Ufficio del genio civile di Campobasso l'esame delle proposte formulate dal predetto, onde stabilire se l'abitato stesso sia

o meno da ammettersi ai benefici della legge suddetta e quali opere possono eventualmente eseguirsi per contenere i movimenti franosi di che trattasi.

In seguito alle risultanze di tale esame ed alle conseguenti proposte che saranno avanzate a questo Ministero, non si mancherà di adottare i provvedimenti che il caso richiede.

*Il Sottosegretario di Stato: CARON.*

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione di edifici scolastici nella frazione Casale e nelle borgate Casalotto, Valloni, Santa Maria, Faito e Santojanni del comune di Duronia (Campobasso). (21105).

RISPOSTA. — La richiesta del comune di Duronia intesa da ottenere il contributo dello Stato, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, per la costruzione degli edifici scolastici nella frazione Casale e nelle borgate Casalotto, Valloni, Santa Maria, Faito e Santojanni, potrà essere presa in considerazione in sede di formulazione dei programmi delle opere di edilizia scolastica che verranno predisposti per il corrente esercizio finanziario dal Ministero della pubblica istruzione d'intesa con questa amministrazione.

All'uopo è necessario che il comune interessato, uniformandosi alla disposizione dell'articolo 4 della citata legge n. 645, rinnovi entro il 30 settembre 1956 la richiesta al competente provveditorato agli studi.

*Il Sottosegretario di Stato: CARON.*

COLITTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla istituzione nel comune di Duronia (Campobasso) di un cantiere-scuola di lavoro, che, mentre consentirebbe la pavimentazione di alcune strade interne del comune, gioverebbe ai molti disoccupati locali. (21106).

RISPOSTA. — Poiché la questione concerne la competenza di questo Ministero, si assicura che la richiesta, relativa alla istituzione di un cantiere di lavoro in Duronia, potrà essere comprensivamente considerata, sempreché apposita proposta figurì inclusa nel piano di cantieri, redatto a cura dei competenti organi della provincia di Campobasso.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.*

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non creda opportuno rivolgere il suo pensiero alla misera popolazione di Campocalabro (Reggio Calabria), perché anche colà trovi applicazione la provvida legge da lui voluta, circa la costruzione di alloggi di carattere popolare. (21117).

RISPOSTA. — Le attuali disponibilità dei fondi stanziati in base alla legge 9 agosto 1954, n. 640, non consentono — almeno per il momento di procedere a particolari assegnazioni per la costruzione di alloggi popolari nel comune di Campocalabro.

Devesi per altro rilevare che con l'emanazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, non si intese sopperire alla carenza di alloggi esistenti nella quasi totalità dei comuni, né eliminare le molte numerose abitazioni antighieniche, fatiscenti e simili che, purtroppo, insidiano l'esistenza fisica e morale di moltissime famiglie italiane. Se tale fosse stato lo scopo di detta legge ben altra portata economica essa avrebbe dovuto avere e ben più lunga durata di tempo.

Com'è dichiarato esplicitamente nella relazione che accompagna il provvedimento legislativo, lo scopo prefisso è stato quello di eliminare i casi più gravi di agglomerati antisociali ed antighienici, che costituiscono vere e proprie fonti di infezioni per la sanità della vita del popolo.

Quindi la preferenza è stata e deve essere data allo sgombro di edifici pubblici, di scuole, di caserme, alla evacuazione di baracche, di grotte, ecc.

Il raggiungimento di questa finalità che è in atto — e che si svilupperà organicamente nei vari anni — di applicazione della legge n. 640 — importa un largo assorbimento dei fondi, i quali, pertanto, vengono in massima utilizzati per far fronte alle necessità essenziali previste dalla legge e già identificate e localizzate.

Si assicura, tuttavia, che è stata presa nota della prospettata necessità del comune di Campocalabro e che, pertanto, non si mancherà di esaminare la possibilità di soddisfare anche le esigenze di tale comune nel corso dei prossimi esercizi finanziari.

*Il Sottosegretario di Stato CARON.*

— COLITTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in contrade di Campo Piale e Musalà di Campo Calabro (Reggio Calabria), di due edifici scolastici, che sono assolutamente

indispensabili data la depressione di quelle aree che vanno con ogni sforzo aiutate. (21119).

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale 21 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 17 del mese successivo, furono approvati nei rispettivi importi di lire 6 milioni e lire 4 milioni, i progetti concernenti la costruzione degli edifici scolastici elementari nelle frazioni Campo Piale e Musalà del comune di Campo Calabro e fu, altresì, concesso, sull'importo complessivo di lire 10 milioni, per 35 anni, il contributo annuo costante nella misura del 5,50 per cento.

Con successivo decreto ministeriale in data 10 marzo 1956, n. 18907, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile stesso anno, detto contributo è stato elevato dal 5,50 per cento al 6 per cento.

Di quanto sopra è stata già data comunicazione al comune interessato, autorizzandolo, nel contempo, ad eseguire i lavori.

*Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: CARON.*

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non creda necessario istituire un posto telefonico nella frazione Parasacco del comune di Ferrara, che da tempo è assai atteso da quella popolazione. (21122).

RISPOSTA. — La frazione di Parasacco del comune di Ferrara non si trova nelle condizioni previste dalle lettere a), b), o c) dell'articolo unico della legge 22 novembre 1954, n. 1123, per potere avere, senz'altro, titolo all'impianto del telefono a spese dello Stato.

La detta frazione è stata tuttavia inclusa fra quelle da collegare ai sensi della lettera d) del citato articolo unico che prevede, eccezionalmente, la concessione di tale beneficio qualora concorrano particolari motivi, specialmente di ordine sociale.

I lavori relativi all'impianto in parola avranno luogo appena possibile, nei limiti della disponibilità dei fondi concessi e tenendo presenti i criteri di gradualità imposti dalle molteplici esigenze cui occorre provvedere.

*Il Ministro: BRASCHI.*

COLITTO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quando potranno avere inizio i lavori di costruzione della

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

strada Campocalabro-Scadà in provincia di Reggio Calabria, che da quella popolazione è vivamente attesa, anche perché è stata numerose volte promessa. (21124).

RISPOSTA. — Il progetto relativo alla costruzione del tronco stradale Campo Calabro-Scadà è attualmente in avanzata fase di redazione presso l'amministrazione provinciale di Reggio Calabria e si prevede che potrà pervenire alla Cassa per il Mezzogiorno verso la fine del corrente mese di luglio.

Appena detto progetto sarà pervenuto, la Cassa provvederà ad istruirlo ed a sottoporlo all'esame del proprio consiglio di amministrazione.

*Il Presidente del comitato dei ministri.*  
CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Casacalenda (Campobasso) della rete di fognature. (21137).

RISPOSTA. — La domanda presentata dal comune di Casacalenda (Campobasso), intesa ad ottenere, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, il contributo dello Stato per i lavori di costruzione della rete di fognature, sarà esaminata con particolare attenzione in sede di formulazione del programma delle opere da ammettere ai benefici della citata legge per il corrente esercizio finanziario, compatibilmente con la disponibilità dei fondi e in relazione alle numerose richieste del genere presentate da parte di altri enti locali.

*Il Sottosegretario di Stato:* CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa ai lavori di bonifica e di arginatura nella zona del torrente Carapello nel comune di Ielsi (Campobasso). (21138).

RISPOSTA. — La Fiumara Carapello, affluente del torrente Tappino, cade nel bacino imbrifero del fiume Fortore, le cui opere idrauliche sono classificate, con regio decreto 2 novembre 1910, di terza categoria.

Sino ad oggi la Fiumara in parola non è stata presa in considerazione perché il suo dissesto idrologico, per altro lieve, non ha mai destato preoccupazione.

Comunque, compatibilmente con la disponibilità dei fondi che verranno stanziati per opere del genere, si esaminerà in futuro la possibilità di un intervento al riguardo.

*Il Sottosegretario di Stato:* CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione di fognature nel comune di Ielsi (Campobasso). (21139).

RISPOSTA. — Nessuna domanda risulta presentata a questo Ministero da parte del comune di Ielsi intesa ad ottenere i benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'esecuzione dei lavori di costruzione delle fognature.

Ove detta domanda dovesse essere prodotta nei modi e termini stabiliti dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, non si mancherà di tenerla presente, nei limiti del possibile, in sede di formazione dei programmi dei futuri esercizi delle opere da ammettere a contributo ai sensi delle citate leggi.

*Il Sottosegretario di Stato:* CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione di una rete di illuminazione elettrica nelle frazioni Macchione e Sant'Urbano del comune di Ielsi (Campobasso). (21140).

RISPOSTA. — Nessuna domanda risulta presentata a questo Ministero, da parte del comune di Ielsi (Campobasso) intesa ad ottenere il contributo dello Stato, di cui all'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, per la costruzione dell'impianto di energia elettrica nelle località Macchione e Sant'Urbano.

Si deve comunque far presente che data la esiguità dei fondi stanziati per opere elettriche e dato il rilevante numero di domande già pervenute, non è possibile dare alcun affidamento circa l'accoglimento dell'eventuale domanda che dovesse essere presentata dal comune di cui sopra, intesa ad ottenere i benefici della citata legge n. 589 per l'esecuzione dei predetti lavori.

*Il Sottosegretario di Stato:* CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione di acquedotti rurali nel comune di Ielsi (Campobasso). (21141).

RISPOSTA. — Nessuna domanda risulta presentata dal comune di Ielsi intesa ad ottenere il contributo statale in base alla legge 3 agosto 1949, n. 589, per i lavori di costruzione di acquedotti rurali.

*Il Sottosegretario di Stato:* CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potrà essere riparata la chiesa di Concasale (Campobasso) danneggiata dagli eventi bellici. (21155).

RISPOSTA. — Per la riparazione della chiesa parrocchiale del comune di Concasale, semidistrutta dalla guerra, sono stati eseguiti lavori, per l'importo di lire 10.586.183, riflettenti il ripristino delle strutture e le opere di rifinitura interne sia della chiesa che della sacrestia consentendo così la riapertura del sacro edificio al culto.

I rimanenti lavori, riflettenti il restauro della facciata e del campanile, si sono dovuti rimandare, per dare la precedenza ad opere di più inderogabile necessità e di maggiore urgenza.

Si assicura, tuttavia, che le opere suddette saranno tenute presenti in sede di compilazione di futuri programmi di lavori per riparazione di danni bellici.

*Il Sottosegretario di Stato: CARON.*

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potranno essere iniziati i lavori di completamento della strada che unisce il comune di Concasale (Campobasso) alla rete stradale. (21157).

RISPOSTA. — Essendo intervenuta l'approvazione della perizia suppletiva relativa ai lavori di completamento della strada di accesso al comune di Concasale, sono state impartite disposizioni per la immediata ripresa dei predetti lavori.

*Il Sottosegretario di Stato: CARON.*

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla concessione, da parte della Cassa depositi e prestiti al comune di Castelvetere Valfortore (Benevento), del mutuo di 12 milioni occorrente per la costruzione della rete idrica interna e dell'acquedotto compreso tra le opere ammesse al contributo statale ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 689. (21201).

RISPOSTA. — Il mutuo al comune di Castelvetere Valfortore (Benevento), di lire 12 milioni per la costruzione dell'acquedotto è stato concesso e la Cassa depositi e prestiti, fin dal 4 dicembre 1950, con lettera n. 16837, ebbe a darne notizia al comune stesso, indicando gli atti occorrenti per la somministrazione, tra cui copia del decreto di concessione del contributo statale, copia che non risulta ancora pervenuta.

Appena detto documento perverrà, si provvederà alla messa in ammortamento del mutuo ed alla somministrazione.

*Il Ministro: MEDICI.*

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se è fondata la voce che gli amministratori dei beni di Cerasuolo, frazione di Filignano (Campobasso), non hanno sin da quando sono in carica, reso i conti della loro gestione, che comprende, fra l'altro, anche vendita di boschi, e quali provvedimenti intende prendere perché quella popolazione sia informata di ciò che da detti amministratori è stato compiuto. (21234).

RISPOSTA. — Il tesoriere comunale di Filignano, cassiere della amministrazione autonoma dei beni della frazione di Cerasuolo, ha reso i conti della propria gestione sino a tutto l'anno 1954. I predetti conti, su richiesta dell'amministrazione stessa, sono stati preliminarmente esaminati dal lato contabile-amministrativo da un apposito funzionario di ragioneria della prefettura di Campobasso, il quale, nel riferire in proposito, ha messo in evidenza la regolarità della gestione, dando precise assicurazioni circa la perfetta legalità degli atti inerenti alle vendite di materiale legnoso, ai tagli boschivi ed alla erogazione dei relativi cespiti. I già citati conti saranno sottoposti alla approvazione del comitato di amministrazione della frazione ed alla revisione del consiglio comunale di Filignano. I risultati saranno, quindi, resi noti alla popolazione mediante regolare pubblicazione di tali atti.

*Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.*

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione delle fognature e della rete idrica interna del comune di Molise (Campobasso). (21239).

RISPOSTA. — La domanda presentata dal comune di Molise (Campobasso) intesa ad ottenere, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, il contributo dello Stato per i lavori di costruzione della fognatura, sarà esaminata con particolare attenzione in sede di formulazione del programma delle opere da ammettere ai benefici della citata legge per il corrente esercizio finanziario, compatibilmente con le disponibilità dei fondi e in relazione alle numerose richieste del genere presentate da parte di altri enti locali.

*Il Sottosegretario di Stato: CARON.*

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

COLITTO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere in quale modo si intende provvedere all'approvvigionamento idrico delle frazioni Demanio e Vattese in comune di Pozzilli (Campobasso). (21240).

RISPOSTA. — Non risulta l'esistenza di alcuna frazione o nucleo abitato del comune di Pozzilli denominata Demanio o Vattese.

Dalla pubblicazione dell'Istituto centrale di statistica — volume I, fascicolo 61, anno 1956 — si rileva che solo i due abitati di Pozzilli e di Santa Maria Oliveto costituiscono il predetto comune, e le opere necessarie per assicurare a detti due centri l'approvvigionamento idrico furono previste nel progetto a suo tempo approvato dagli organi deliberanti della Cassa per il Mezzogiorno.

Se, come è da supporre, Demanio e Vattese sono semplicemente contrade, si conferma quanto si è avuto occasione di far presente altre volte all'onorevole interrogante e cioè che la Cassa non ha possibilità di intervenire, perché, ai sensi dell'articolo 5 della legge 10 agosto 1950, n. 646, la Cassa medesima, in materia di acquedotti, può provvedere alla costruzione delle opere principali di raccolta e di adduzione, ivi compresi i serbatoi ed escluso comunque quanto attiene alla rete di distribuzione.

Per il raggiungimento dello scopo, il comune di Pozzilli potrà eventualmente avvalersi dei benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589.

*Il Presidente del comitato dei ministri*  
CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se risponde a verità che è stato autorizzato dal Ministero l'aumento delle tariffe delle operazioni portuali, mentre, secondo l'articolo 203 del regolamento per la navigazione marittima, tali tariffe sono formate dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, e sono approvate con decreto del direttore marittimo, previa autorizzazione del ministro della marina mercantile, dal che si deduce che questo è chiamato ad intervenire solo dopo che le tariffe siano state formate e quando il direttore marittimo chieda al ministro di autorizzarlo ad approvarle, per modo che ogni autorizzazione, specie se di carattere generale, data in anticipo, è contraria alla lettera ed allo spirito della legge.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere in base a quali criteri l'autorizzazione

è stata data e come mai prima di darla non si sia sentito il bisogno di ascoltare il parere degli spedizionieri, che costituiscono una categoria particolarmente interessata, la quale non riesce a comprendere come si possano dare autorizzazioni, che si ripercuotono sui costi, senza che comunque la si interpellati. (21263).

RISPOSTA. — In base alla legge 4 giugno 1949, n. 422, il comitato centrale del lavoro portuale è chiamato ad esprimere « pareri » sui problemi di carattere generale riferentisi anche alle questioni salariali dei portuali. Ai fini dell'espressione di tali pareri il comitato ha cura di adempiere tutti gli accertamenti preliminari presso le categorie interessate alle operazioni portuali. Fra queste non sono stati compresi gli spedizionieri (i cui interessi sono assorbiti in quelli del « commercio ») come pure altre categorie, la cui rappresentanza è affidata a più vasti organismi dell'armamento o dell'industria, al fine di evitare la formazione di un'assemblea pletorica, poco propizia alla proficuità dei lavori.

I recenti aumenti alle tariffe disposti dal Ministero, sentite le categorie interessate facenti parte del predetto comitato, hanno carattere nazionale, essendo stati provocati dalla necessità politica di estendere anche al settore portuale un aumento salariale generale, conseguito negli altri settori lavorativi.

Tuttavia non è esclusa la possibilità di attenuazioni locali, per specifiche voci di tariffa, secondo la nota procedura indicata dall'articolo 203 del regolamento al codice della navigazione (come è accaduto in qualche porto), laddove sia accertato che l'applicazione esatta dell'aumento tariffario disposto in via generale si dimostri superiore alle effettive possibilità commerciali.

*Il Sottosegretario di Stato* TERRANOVA.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritiene opportuno presentare al Parlamento un disegno di legge con il quale si consenta la corresponsione della indennità di disoccupazione anche ai maestri che hanno insegnato prima dell'ottobre 1942. (21276).

RISPOSTA. — La legge 1° giugno 1942, n. 675, relativa all'inquadramento degli insegnanti elementari nel gruppo B dell'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato, prevede, all'articolo 1, penultimo comma, che gli insegnanti in servizio ante-

riormente alla data di entrata in vigore della legge continuano ad essere iscritti al Monte pensioni con diritto al relativo trattamento di quiescenza.

A norma dell'articolo 38 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, non sono soggetti alle assicurazioni obbligatorie per la invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, fra gli altri, gli agenti ed impiegati delle amministrazioni statali « purché ad essi sia assicurato un trattamento di quiescenza o di previdenza ».

In virtù delle predette due disposizioni legislative il personale insegnante non di ruolo delle scuole elementari, assunto per la prima volta anteriormente al 1° ottobre 1942, non fu, pertanto, sottoposto a nessuna delle assicurazioni sociali per il servizio prestato posteriormente alla data stessa.

Per quanto concerne in particolare l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, è tuttavia da tener presente che tale situazione ha avuto termine col 1° luglio 1949, data alla quale per effetto dell'articolo 32, lettera b) della legge 29 aprile 1949, n. 264, l'assicurazione stessa è stata estesa anche agli impiegati delle pubbliche amministrazioni cui non sia garantita la stabilità di impiego, indipendentemente dal godimento o meno di un futuro trattamento di quiescenza, e perciò anche al personale non di ruolo delle scuole elementari.

Allo stato attuale della legislazione, i maestri non di ruolo già in servizio al 1° ottobre 1942 possono pertanto fruire della indennità di disoccupazione come gli altri maestri non di ruolo che siano stati assunti posteriormente alla data stessa.

*Il Ministro: ROSSI.*

**COLITTO.** — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in San Polo Matese (Campobasso) dell'edificio scolastico. (21315).

**RISPOSTA.** — Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1956, n. 5599, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno successivo, è stato approvato, nell'importo di lire 15 milioni, il progetto concernente la costruzione dell'edificio scolastico nel capoluogo del comune di San Polo Matese (Campobasso) ed è stato, altresì, concesso al predetto comune il contributo erariale sulla spesa di lire 15 milioni occorrente per la realizzazione del cennato progetto.

Notizia di quanto sopra è stata già data al comune e agli enti interessati per i conseguenti provvedimenti di loro competenza.

*Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: CARON.*

**COLITTO.** — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno.* — Per conoscere quando potrà essere iniziato il lavoro di posa della condotta per l'acquedotto Mutrio (stralcio dell'acquedotto Molisano di destra), che dovrà dare l'acqua al comune di San Polo Matese (Campobasso). (21318).

**RISPOSTA.** — Il progetto esecutivo dell'acquedotto Iseretta — sorgente di monte Mutrio — che dovrà assicurare l'approvvigionamento idrico al comune di San Polo Matese, è stato rimesso alla Cassa per il Mezzogiorno, dal progettista che aveva ricevuto l'incarico di redigerlo, nel maggio 1956 e successivamente restituito al progettista stesso, per la riconosciuta necessità di apportare alcune rettifiche e modifiche agli elaborati.

Il progettista ne ha assicurato la nuova presentazione alla Cassa, appena completate le modifiche e le rettifiche suddette.

*Il Presidente del comitato dei ministri: CAMPILLI.*

**COLITTO.** — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno.* — Per conoscere in quale modo si intende provvedere alla alimentazione idrica del comune di Rocchetta al Volturmo (Campobasso). (21351).

**RISPOSTA.** — L'alimentazione idrica del comune di Rocchetta al Volturmo sarà assicurata con il costruendo acquedotto delle Campate-Forme, i cui lavori dovrebbero essere ultimati entro il prossimo anno.

*Il Presidente del comitato dei ministri: CAMPILLI.*

**COLITTO.** — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno.* — Per conoscere in quale modo si intende provvedere alla alimentazione idrica del comune di Scapoli (Campobasso). (21352).

**RISPOSTA.** — L'alimentazione idrica del comune di Scapoli sarà assicurata con il costruendo acquedotto delle Campate-Forme, i cui lavori dovrebbero essere ultimati entro il prossimo anno.

*Il Presidente del comitato dei ministri: CAMPILLI.*

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

**COLITTO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno presentare al Parlamento un disegno di legge col quale si consenta la immisione nei ruoli di tutti gli insegnanti elementari attualmente fuori ruolo che hanno superato il decennio di servizio con qualifica non inferiore al « buono ». (21422).

**RISPOSTA.** — Occorre premettere che da parte del Ministero si è fatto quanto era nelle sue possibilità per alleviare, nel corrente anno scolastico, lo stato di disagio del personale non di ruolo che, a seguito della nomina dei maestri soprannumerari, aveva limitate possibilità di sistemazione.

Infatti, a parte la istituzione di nuove scuole — contenuta, ben s'intende, entro le modeste possibilità consentite dal bilancio — ove più grave si presentava la situazione, si è curato di potrarre l'incarico affidato agli insegnanti non di ruolo, disponendo l'assegnazione dei maestri soprannumerari alle direzioni didattiche, per la loro utilizzazione nei soli servizi di supplenza.

Circa la richiesta dell'onorevole interrogante di assicurare al personale di cui trattasi una stabile sistemazione si è spiacenti di dover comunicare che questo Ministero si trova nella assoluta impossibilità di attuare un programma di più vasta portata, per ragioni di bilancio.

*Il Ministro ROSSI.*

**COLOGNATTI.** — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se sia vero che il Ministero della marina mercantile ha disdetto per il 31 dicembre di quest'anno la convenzione esistente sin dal 1939 (legge 16 giugno 1939, n. 949), e rinnovata a titolo di contributo straordinario di esercizio in virtù della legge 23 gennaio 1941, n. 52, con la società di navigazione « Istria Trieste », unica società esercente da 70 anni il collegamento turistico e commerciale tra Trieste e le varie città della costa istriana e, subordinatamente, nel caso di risposta affermativa, se ciò facendo il Ministero ha tenuto conto delle conseguenze d'ordine economico, sociale e politico che ne derivano.

Gli ambienti nazionali e specialmente quello degli istriani raccolti a Trieste — e che non possono essere considerati solo come incomodi nazionalisti e irredentisti — sono vivamente allarmati e preoccupati per questo provvedimento che completa l'opera di progressivo smantellamento della beneme-

rita società di cui, a taluno, il nome stesso « Istria-Trieste » reca disturbo.

Si intende o almeno si promette di riannunziare i traffici nel versante Adriatico, ma evidentemente, accennando di pensare al medio ed estremo oriente, si smobilitano freddamente, con evidenti conseguenze morali ed economiche, le vitali linee locali che dovrebbero invece essere curate ed attivizzate. Per una pretesa economia finanziaria, insignificante di fronte ai ben più gravi impegni delle linee transoceaniche, si lascia all'invasante marina jugoslava il dominio assoluto della navigazione costiera fra Trieste e l'Istria.

Questa volontaria smobilitazione della società italiana e delle sue linee di navigazione porterà alla conseguenza non solo della sparizione della bandiera nazionale nel traffico locale con le altre città rivierasche istriane, ma alla penosa considerazione che ogni turista straniero dovrà fare, potendo imbarcarsi da Trieste solo su eleganti navi jugoslave appositamente già da tempo apprestate per raggiungere gli ammirabili centri turistici istriani diventati jugoslavi, che la cessione di queste terre non è stato un arbitrio ma che tutto il problema adriatico lungamente, validamente e penosamente agitato dall'Italia e specialmente dai non rassegnati istriani, sia stata una montatura nazionalistica tendente a falsare quella che allora risulterà una evidente capacità jugoslava di staccare l'Istria da ogni contatto con l'Italia per inserirla nella vita economica e culturale jugoslava.

Per questo e per le concrete necessità economiche di reciproco vantaggio, per la tutela del personale della società, tenuto conto che l'aggravio derivante dalla convenzione è di poco conto di fronte agli interessi ed ai benefici conseguenti anche indirettamente, il problema non è di smobilitare l'« Istria-Trieste » ma di potenziarla, dotandola di nuove navi degne di competere con l'artificiosa concorrenza straniera e di intensificare i servizi in modo da corrispondere alle necessità nazionali ». (21556).

**RISPOSTA.** — Venendo a cessare con la fine dell'anno in corso la gestione dei servizi dell'alto e del medio Adriatico da parte delle società « Istria-Trieste » e « S.A.I.M. », è stato già predisposto — in analogia a quanto stabilito dalla legge 5 gennaio 1953, n. 34, nei confronti degli altri servizi marittimi sovvenzionati di carattere locale — uno schema di disegno di legge, attualmente all'esame del Ministero del tesoro e delle altre ammi-



nistrazioni interessate, per la riorganizzazione ed il miglioramento dei servizi stessi, in base ad un criterio organico ed in relazione alle mutate condizioni politico-sociali del settore Adriatico, in modo che si possano fronteggiare le nuove esigenze anche dal punto di vista tecnico, della efficienza del materiale nautico.

Pertanto, la disdetta della convenzione con l'« Istria-Trieste », normale atto contrattuale, non è che il necessario presupposto per realizzare al più presto una sistemazione stabile e soddisfacente delle comunicazioni marittime in parola, con una rete di servizi che contemplano, per il medio Adriatico, tre linee con partenza da Ancona, servite da due nuove motonavi della stazza lorda unitaria minima di 1.500 tonnellate (contro le due sole linee attualmente esercitate in quel settore) e, per l'alto Adriatico, ben cinque linee con partenza da Trieste, da esercitare con tre nuove motonavi di cui una da 450 tonnellate e due da 250 tonnellate (contro le sole due linee attualmente gestite).

Come già accennato, tale programma è attualmente ancora allo studio, dovendosi su di esso pronunciare le amministrazioni di cui si è detto e, in sede di approvazione del relativo disegno di legge, il Parlamento.

*Il Sottosegretario di Stato.* TERRANOVA.

COTTONE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga opportuno provvedere a ristabilire la tariffa ordinaria per la spedizione dei pacchi postali costituiti da damigianette, abolendone la maggiorazione di tariffa del 75 per cento, tenuto conto che le damigianette non richiedono durante il trasporto le precauzioni speciali previste dall'articolo 189 del regolamento e che sole potrebbero giustificare la maggiorazione di tariffa e che, soprattutto, il mantenimento di questa può indurre, come già ha indotto, molte ditte a sospendere la loro attività commerciale inerente l'impiego di damigianette. (20775).

RISPOSTA. — Al riguardo, si deve anzitutto precisare che in base all'articolo 189 del regolamento dei servizi postali, parte I, sono considerati ingombranti, e perciò sottoposti ad una maggiorazione di tassa del 75 per cento, oltre i pacchi postali che eccedano le dimensioni stabilite, « anche quelli che per la loro forma, la loro fragilità e la natura del loro contenuto, richiedono precauzioni speciali durante il trasporto ».

Ora non sembra si possa negare nel caso specifico delle damigianette, l'esistenza di tali caratteristiche. Infatti, i recipienti in parola, sia per la loro particolare forma che per la loro natura fragile, anche se protetti esclusivamente da un involucro di vimini, non solo occupano, nei mezzi di trasporto, maggiore spazio, ma richiedono necessariamente da parte del personale addetto precauzioni ed attenzioni maggiori che non i pacchi normali.

Per tali motivi, quindi, non si ritiene possibile adottare per le damigianette in parola criteri diversi da quelli previsti dal succitato articolo 189.

*Il Ministro.* BRASCHI.

CREMASCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per definire la domanda di pensione inoltrata al servizio dirette militari nuova guerra dall'ex militare Soli Vittorio di Aristide, classe 1912, posizione n. 1187674. (12240).

RISPOSTA. — La pratica di pensione trovasi all'esame della commissione medica superiore.

*Il Sottosegretario di Stato.* PRETI.

CREMASCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quale somma è stata assegnata alla prefettura di Modena nell'esercizio finanziario in corso 1956 per l'invio alle colonie marittime e montane dei bambini bisognosi; ed inoltre per sapere in quale misura è stata distribuita la somma in questione fra i singoli enti ed istituti che hanno concorso alla gestione delle colonie summenzionate. (20996).

RISPOSTA. — Per lo svolgimento dell'assistenza estiva 1956 a favore dei minori bisognosi è stata messa a disposizione della prefettura di Modena la somma di lire 63 milioni, che l'apposito comitato provinciale ha ripartito secondo le necessità, e secondo l'efficienza degli enti assistenziali.

*Il Sottosegretario di Stato.* PUGLIESE.

CUCCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti siano per essere adottati ai fini della sistemazione del personale statale della sezione provinciale dell'alimentazione di Palermo, dipendente dall'Alto Commissariato dell'alimentazione.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

Chiede altresì di conoscere l'opportunità di estendere a tutti indipendentemente il beneficio della speciale gratifica di fine d'anno e di sollecitare la liquidazione degli arretrati in conseguenza del conglobamento.

Chiede, infine, di conoscere se non siano in corso provvidenze a favore del personale delle Sepral, comandato nelle amministrazioni periferiche dello Stato, ed invoca i provvedimenti per l'inquadramento nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti. (20885).

RISPOSTA. — In ordine ai singoli punti della interrogazione predetta, si fa presente quanto segue:

a) Sistemazione personale Sepral di Palermo.

È in corso di studio apposito provvedimento per il riordinamento dei servizi dell'alimentazione nell'ambito del quale sarà regolata anche la posizione del personale dipendente di tutte le Sezioni provinciali dell'alimentazione della Repubblica.

b) Gratifica di fine anno al personale distaccato.

L'Alto Commissariato nel concedere il compenso di fine anno 1955 al personale delle Sepral ha ritenuto di compiere un atto di liberalità nei confronti dei dipendenti in servizio presso le sezioni così come praticato da altri uffici statali.

Tuttavia l'amministrazione non sarebbe stata aliena dal considerare la possibilità di estendere tale particolare elargizione agli impiegati distaccati presso altri uffici così come nei casi consimili era stato in precedenza disposto.

A ciò, però, si è opposta la circostanza che tale personale non è più, in effetti, a carico del bilancio delle rispettive sezioni, in quanto, ai sensi della legge 7 agosto 1954, n. 220, le amministrazioni dello Stato che si avvalgono dell'opera dei dipendenti delle Sepral sono tenute a rimborsare a queste ultime tutte le competenze spettanti ai dipendenti medesimi.

Poiché tale rimborso è del tutto escluso per le somme relative alla causale di cui si tratta — come è risultato in dipendenza di richieste in precedenza avanzate per casi analoghi — si è reso necessario limitare al solo personale in servizio la corresponsione del compenso in oggetto, in considerazione che una diversa determinazione avrebbe procurato un onere ingiustificato e, comunque, in contrasto con la finalità della legge predetta che ha, appunto, inteso alleviare l'am-

ministrazione dall'onere derivante dalle competenze spettanti al personale delle cui prestazioni ormai da tempo più non si avvale.

c) Conglobamento.

La questione riguardante il conglobamento parziale della retribuzione in favore del personale delle Sepral — che non aveva potuto trovare immediata soluzione a causa di difficoltà di interpretazione delle relative disposizioni legislative — è stata recentemente definita e sono state già impartite le occorrenti istruzioni per il conglobamento parziale o totale delle retribuzioni con decorrenza, rispettivamente, dal 1° luglio 1955 e 1° luglio 1956.

d) Ruoli speciali transitori e ruoli speciali aggiunti.

La questione dell'inquadramento nei ruoli speciali transitori, attuali ruoli aggiunti, del personale delle Sepral comandato presso altre amministrazioni dello Stato, troverà soluzione a seguito dell'emanazione di apposito provvedimento di istituzione dei ruoli predetti, anche per il personale Sepral, provvedimento che è già in corso di trattazione presso l'ufficio per la riforma della pubblica amministrazione.

*L'Alto Commissario per l'alimentazione*  
COLOMBO.

CUTTITTA. — *Al Ministro della difesa.*  
— Per conoscere se, in considerazione del particolare, grave disagio economico in cui versano gli ex dipendenti dell'amministrazione militare in quiescenza, non ritenga opportuno disporre perché, fino al 1° luglio 1958, data in cui sarà ultimata la perequazione delle pensioni col ragguaglio all'80 per cento degli assegni pensionabili, siano sospesi gli sfratti degli alloggi per quelli di essi che fruiscono di alloggio demaniale. (21251).

RISPOSTA. — L'amministrazione militare, nei limiti consentiti dalle situazioni locali, fa il possibile, mediante opportune proroghe delle concessioni, per attenuare il disagio del personale dipendente che, usufruendo di alloggio demaniale, debba lasciarlo in seguito a' collocamento a riposo.

Le preminenti esigenze di servizio, in vista delle quali gli alloggi sono concessi, non consentono, però, di poter adottare una sospensione totale degli sfratti per la durata di due anni come auspicato dall'onorevole interrogante.

*Il Sottosegretario di Stato* BERTINELLI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

D'AMBROSIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga in contrasto con le norme costituzionali a tutela del paesaggio quanto si sta verificando a Napoli, in via Cilea al Vomero, e precisamente al termine della strada, dove si sta costruendo un enorme casamento che ha sbarrato totalmente — mai sconcio più brutto s'è visto — la meravigliosa visuale flegrea. (21111).

RISPOSTA. — La zona su cui è sorto l'edificio a Napoli, via Cilea, non è sottoposta al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, e pur avendo la competente Soprintendenza ai monumenti di Napoli fatta la proposta alla commissione provinciale, questa ritenne di rinviare ogni decisione fino a quando il comune di Napoli, che si era impegnato a non concedere licenze edilizie, avrebbe fornito ogni elemento per addivenire alla vincolazione della zona. Anzi, a questo proposito il presidente della commissione edilizia comunale e rappresentante del sindaco (consigliere comunale ingegnere Vittorio Materazzo) assicurò che una pianificazione era allo studio.

Di fatto, numerose licenze edilizie vennero concesse dal comune alla Società generale immobiliare e ad altre società. Non v'ha dubbio che l'edificio di cui si parla è veramente dannoso per la veduta della zona flegrea. Esso è della Società generale immobiliare ed è alto 12 piani di cui 9 al disopra di via Cilea, completamente terminato non solo nell'ossatura in cemento armato, ma anche nelle strutture murarie.

Per salvare il salvabile la Soprintendenza sta predisponendo la procedura di vincolo per i terreni che, dopo l'edificio predetto, lasciano uno squarcio verso la collina dei Camaldoli e quelli che, sullo sfondo del prolungamento di via Cilea, si trovano a prospettare ancora sulla zona flegrea, sebbene questi non siano i punti migliori per la veduta panoramica.

*Il Ministro:* ROSSI.

DANTE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

1°) se sono stati individuati gli autori dell'atto di violenza consumato ai danni di un gruppo di democristiani di Casalvecchio Siculo (Messina), i quali, il 26 maggio 1956, all'uscita della borgata Mitta, sono stati oggetto di una fitta sassaiola che ha danneg-

giato severamente le due auto che li trasportavano;

2°) nel caso che non siano stati individuati gli autori di questo atto di violenza, quali assicurazioni può dare perché non rimanga impunito un attentato contro la libertà democratica. (21081).

RISPOSTA. — Il 27 maggio i signori Onofrio Allegra e Antonino Trovato, entrambi democristiani, denunciarono alla stazione dei carabinieri di Casalvecchio Siculo che verso le ore 20,30 del giorno precedente, a Mitta di Casalvecchio Siculo, tale Antonino Curcurato aveva invitato, con minacce, l'Allegra a lasciare immediatamente quella località e che, poco più tardi, mentre viaggiavano con le proprie autovetture, diretti a Casalvecchio, erano stati fatti oggetto del lancio di grossi sassi, che avevano prodotto danni per diverse decine di migliaia di lire alle autovetture medesime.

Dalle indagini svolte dall'arma risultò che le autovetture dei predetti, viaggianti su strada a mezza costa, furono colpite da sassi provenienti dal costone superiore, riportando danni per complessive 18 mila lire.

Risultò, inoltre che l'Allegra, il quale si era recato a Mitta per svolgervi propaganda elettorale, aveva avuto una discussione con il Curcurato, ma non fu accertato, però, che questi lo avesse minacciato né, tanto meno, che avesse organizzato il lancio di sassi.

Il fatto è stato riferito all'autorità giudiziaria, con circostanziato rapporto dell'arma, che prosegue tuttora, con il massimo impegno, le indagini sull'accaduto.

*Il Sottosegretario di Stato* PUGLIESE.

DANTE. *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica per l'impianto di una centrale termoelettrica che fornisca l'energia ai comuni di Malfa e Leni delle isole Eolie, e quando si prevede che saranno ultimate le formalità necessarie per l'inizio dei lavori. (21120).

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1956 già registrato alla Corte dei conti, è stato approvato il progetto relativo alla costruzione della centrale termoelettrica ed alle relative reti di distribuzione di energia elettrica nelle località Val di Chiusa, Rinelle, Capo e Pollara dei comuni di Malfa e Leni (Messina), ed è stato, altresì, concesso, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, il contributo dello Stato nella spesa di lire 71 milioni.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

Spetta, ora, ai comuni interessati provvedere all'appalto ed al conseguente inizio dei lavori.

*Il Sottosegretario di Stato* CARON.

DE CAPUA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando sarà provveduto all'invio del libretto di pensione all'invalido Giuseppe Mazzone fu Cataldo, da Ruvo di Puglia (Bari), posizione n. 151498.

L'interrogante è informato che il Mazzone ha prodotto domanda per assegno d'incollocabilità. (19682).

RISPOSTA. — Per poter definire la pratica di pensione di guerra, si è in attesa che l'ospedale militare di Bari faccia pervenire le cartelle cliniche relative ai ricoveri avvenuti presso gli ospedali militari di Massafra-Corigliano d'Otranto e di Tricase.

*Il Sottosegretario di Stato* PRETI.

DE CAPUA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando sarà definita la pratica di pensione spettante al signor Vito Iacobellis fu Domenico, da Adelfia (Bari), posizione n. 442330.

L'interrogante è edotto che la Corte dei conti accolse il diritto del ricorrente alla concessione della pensione nella misura ridotta della metà e sin dal 10 settembre 1955, con elenco n. 70414, è stato trasmesso provvedimento al comitato competente per il prescritto parere. (20541).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra è stata definita con provvedimento concessivo.

*Il Sottosegretario di Stato* PRETI.

DE' COCCI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia secondo cui l'aeroporto di Iesi (Ancona) verrebbe smobilitato e di conseguenza lottizzato per darlo in permuta ai coloni espropriati delle terre necessarie per la costruzione dell'aeroporto di Falconara Marittima. (21073).

RISPOSTA. — La notizia relativa alla smobilitazione e dismissione dell'aeroporto di Iesi ed alla cessione dei relativi terreni in permuta dei fondi occupati per la costruzione della base aerea di Falconara è del tutto infondata.

*Il Sottosegretario di Stato* BERTINELLI.

DE' COCCI E ANTONIOZZI. — *Ai ministri dei trasporti, del commercio con l'estero e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per evitare che siano apportati aumenti alle tariffe di trasporto dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari sia in carri normali sia in carri refrigeranti.

Al riguardo essi rilevano come gli aumenti proposti dai progetti, attualmente all'esame del Comitato interministeriale dei prezzi, colpirebbero più gravemente l'esportazione dei prodotti in questione, in partenza da tutte le regioni produttive e particolarmente dall'Italia meridionale ed insulare, e prospettando la impossibilità di sottoporre detti prodotti a nuovi oneri senza perturbare gravemente l'instabile e pericolante equilibrio dei nostri costi rispetto ai prezzi internazionali.

Gli interroganti ritengono, pertanto, che la questione debba essere considerata non già alla stregua dei criteri strettamente aziendali dell'amministrazione delle ferrovie, ma come un problema vitale di un settore estremamente delicato dell'economia del paese che non gode di aiuti e di premi all'esportazione, non fruisce di agevolazioni fiscali e sociali, è soggetto ad infinite difficoltà dovute alla stessa povertà e deperibilità dei prodotti alle molteplici limitazioni di contingenti, di chiusure stagionali, di divieti d'importazione che ostacolano il collocamento e deve, inoltre, sopportare sui mercati di sbocco il peso di una concorrenza massiccia e qualificata la quale, come è noto, si avvale di una politica di facilitazioni, anche nel campo dei trasporti ferroviari, e di premi all'esportazione praticati dai governi di altri paesi.

Gli interroganti debbono infine mettere in rilievo la inopportunità dei provvedimenti in questione tenuto conto anche che le nostre produzioni, a causa di condizioni atmosferiche avverse, hanno subito danni rilevantissimi i quali si vanno riflettendo sull'andamento delle relative esportazioni.

Per tutte le considerazioni sopra esposte, per non pregiudicare ulteriormente lo stato deficitario della nostra bilancia commerciale, per non aggravare, attraverso un così drastico aumento degli oneri di trasporto, i danni che l'andamento stagionale ha già arrecato a questo delicato e vitale settore della attività economica del paese, gli interroganti ritengono indispensabile che le attuali tariffe di trasporto dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari, sia con carri normali sia con carri refrigeranti, restino invariate. (21401).

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

RISPOSTA. — I progettati ritocchi tariffari per i trasporti merci, ivi compresi i trasporti ortofrutticoli, sia in traffico interno, sia in traffico di esportazione, si trovano, come è noto, all'esame del comitato interministeriale prezzi, che non mancherà di tener conto delle caratteristiche particolari del settore interessato e dei riflessi che il provvedimento potrà avere nei confronti dell'economia nazionale e degli scambi con l'estero.

*Il Ministro dei trasporti:* ANGELINI.

DEL VECCHIO GUELFI ADA. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per sapere se non ritenga di dover sollecitare le pratiche per l'esecuzione delle opere per l'impianto della rete idrica e per l'elettrificazione dei poderi dell'Opera nazionale combattenti delle frazioni di Andria (Montegrosso, Troianelli e Santa Palomba) (Bari), da anni vivamente attese per consentire un minimo di vita civile alla popolazione sparsa nei poderi suddetti, condannata a vivere con i lumi a petrolio e a bere acqua di cisterna. (20958).

RISPOSTA. — Le opere che formano oggetto della interrogazione cui si risponde, non possono essere prese in considerazione, per il relativo finanziamento, dalla Cassa per il Mezzogiorno, non ricadendo le località in cui dovrebbero essere eseguite in comprensorio di bonifica di competenza della Cassa stessa.

Si fa, inoltre, presente che nessun progetto riguardante le suaccennate opere risulta pervenuto alla Cassa.

*Il Presidente del comitato dei ministri*  
CAMPILLI.

DE FELICE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se egli sia a conoscenza delle condizioni semimonopolistiche di cui l'Automobil club italiano gode nei confronti delle imprese private concorrenti nei lavori di segnaletica orizzontale e verticale adottate sulle strade dell'A.N.A.S., e se ritenga che un ente di diritto pubblico possa avvalersi di tutte le facilitazioni che gli sono concesse per delle finalità istituzionali completamente estranee alla speculazione commerciale (a parte le esenzioni fiscali di cui gode, all'Automobil club italiano, compete di diritto un posto nel consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., attualmente ricoperto dalla persona del suo vice presidente) per mettersi in concorrenza privilegiata con ditte private soffocandone la libera iniziativa. (20682).

RISPOSTA. — Non appare esatto che l'Automobil club d'Italia goda — nei confronti di imprese private — di un « semimonopolio » nei lavori di segnaletica orizzontale e verticale che vengono effettuati a cura dell'A.N.A.S.

Fra i compiti dei singoli compartimenti della viabilità rientra anche quello di provvedere direttamente alle forniture di materiale di segnalazione stradale; ogni compartimento si rivolge alle varie ditte che fabbricano o forniscono tale materiale, e perciò anche al *Touring Club Italiano* ed all'Automobil club di Italia (il quale — in base ad una parere espresso dal Consiglio di Stato — può svolgere attività commerciale ivi compresa la fornitura e la posa in opera di cartelli indicatori), ed in relazione alle qualità ed ai prezzi fa ricadere la scelta a chi offre maggiori vantaggi.

Da una indagine esperita è risultato che negli ultimi tre anni l'Automobil club d'Italia ha fornito, e solo in parte, il materiale segnaletico occorrente a 10 (dei 18 esistenti) compartimenti della viabilità.

Non risulta poi che l'Automobil club d'Italia goda di speciali privilegi fiscali.

Risulta, invece, che — come qualsiasi ente commerciale — esso è assoggettato al pagamento dell'imposta di ricchezza mobile, generale sull'entrata, delle tasse di bollo, ecc.

Il fatto che un rappresentante dell'Automobil club d'Italia faccia parte, per legge, del consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. non ha alcuna influenza nei rapporti di fornitura di materiale segnaletico ai compartimenti della viabilità: tale rappresentante non è mai intervenuto — né direttamente né indirettamente — in questioni del genere, ma si è sempre limitato — come quello del *Touring Club Italiano* — all'esame obiettivo delle questioni poste in discussione in seno al predetto consiglio.

*Il Sottosegretario di Stato.* CARON.

DE MARSANICH. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni che hanno finora impedito alla cooperativa edilizia Andrea Bafile, fra mutilati e invalidi di guerra de L'Aquila, di ottenere da codesto Ministero i contributi necessari per svolgere la propria attività; e per richiamare l'attenzione del ministro su un caso meritevole del suo personale intervento. (21078).

RISPOSTA. — La domanda della cooperativa edilizia « Andrea Bafile » de L'Aquila è tenuta nel debito conto e sarà presa in esame

con le numerose altre esistenti presso questo Ministero allorché si dovrà procedere alla assegnazione ordinaria dei contributi alle cooperative.

*Il Sottosegretario di Stato:* CARON.

DE MARTINO FRANCESCO E SANSONE.  
— *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non crede opportuno emettere gli opportuni provvedimenti nei confronti del prefetto di Napoli, per avere questi nominato commissario e sub commissario al comune di San Vitaliano, rispettivamente un funzionario di prefettura e il segretario della sezione della democrazia cristiana di San Vitaliano; e ciò proprio in vista delle elezioni.

Ed in specie se non crede provvedere nei confronti dei detti commissario e sub-commissario, per non avere essi concesso alcun scrutatore alla lista di concentrazione democratica contrassegnata col simbolo « Sole ed aratro », tanto che si sono verificati brogli elettorali nelle sezioni elettorali 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> di quel comune. (2715).

RISPOSTA. — Il prefetto di Napoli in data 31 dicembre 1954 nominò commissario per la amministrazione del comune di San Vitaliano il dottor Pasquale Onorati, consigliere di prefettura; inoltre, per coadiuvare il predetto funzionario, nominò sub-commissario il professore avvocato Vincenzo Spiezia in data 19 giugno 1955 e, a seguito delle dimissioni di questi, nel febbraio del corrente anno, il signor Angelo Spizuocco.

La nomina di tali amministratori straordinari non è stata quindi adottata in occasione delle recenti elezioni amministrative, ma a seguito delle dimissioni che resero impossibile il funzionamento di quella amministrazione comunale.

La nomina degli scrutatori per le elezioni del 27 maggio 1956 è stata fatta, nel comune di cui trattasi, in relazione alle domande presentate dagli interessati ed in conformità al disposto dell'articolo 21 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 e, pertanto, nessun rilievo può farsi agli amministratori straordinari in carica.

Va, per altro, rilevato che nessun reclamo risulta essere stato formulato in occasione della nomina dei sopradetti scrutatori.

Quanto ai brogli elettorali lamentati dagli interroganti, risulta infine che il signor Pacetti Bruno, scrutatore presso una sezione del comune di San Vitaliano, venne allontanato dal seggio durante le operazioni elettorali, in quanto accusato di aver tentato di rendere

nullo un rilevante numero di schede; tuttavia, giudicato per direttissima, è stato assolto perché il fatto non costituisce reato.

L'azione del Pacetti, comunque, non ha avuto alcun effetto sui risultati dello scrutinio, né risulta che siano stati presentati ricorsi contro le operazioni elettorali, svoltesi nel ripetuto comune.

*Il Sottosegretario di Stato:* PUGLIESE.

DE MARZI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se, in considerazione dei sempre più numerosi, gravi e luttuosi incidenti automobilistici che avvengono soprattutto nei giorni festivi e causati in notevole parte da sorpassi di autocarri con rimorchi, non ritenga opportuno proibire il transito di tutti gli autocarri in tali giorni facendo in tal modo rispettare anche meglio il riposo festivo. (21489).

RISPOSTA. — Dagli elementi di studio in possesso dell'ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, l'entità degli autotrasporti di merci con autotreni medi e pesanti durante l'anno 1955 è risultata di 1.425 milioni di veicoli-chilometro, corrispondenti ad una percorrenza media effettuata nell'anno da ogni veicolo di circa 53 mila chilometri.

Ciò dimostra chiaramente che il trasporto di merci con autotreni è caratterizzato in generale dal lungo percorso che gli stessi devono compiere.

È pertanto evidente che ove si imponesse a questi veicoli l'obbligo di arrestarsi nei giorni festivi, a meno di non prevedere turni di impiego più gravosi economicamente, la sosta avverrebbe in un punto qualsiasi del percorso ed in generale fuori della residenza della azienda proprietaria dell'autotreno.

Dalla nuova disciplina proposta, mentre si verrebbe a registrare, in generale, un rallentamento nella distribuzione delle merci di prima necessità, è prevedibile che gravi danni si avrebbero nel trasporto delle merci deperibili che, per la sosta forzata di una intera giornata, potrebbero, talvolta, andare completamente distrutte.

Inoltre, per quanto concerne l'esercizio dell'autotrasporto, bisogna tenere presente che si avrebbe un allungamento del periodo di trasferta nei conducenti e la riduzione dell'utilizzazione dei veicoli.

Per le anzidette ragioni può affermarsi che dal provvedimento proposto si avrebbero, come conseguenza, sensibili pregiudizievoli riflessi economici poiché il costo dell'autotrasporto — che incide come è noto sull'intero

costo della vita — verrebbe a risultare notevolmente aumentato.

Si aggiunga che, tanto se trattasi di conducenti dipendenti da aziende di trasporto quanto di conducenti-proprietari di autocarri, è generale in essi il desiderio di godere del riposo settimanale nel luogo di residenza; il che non sarebbe invece più possibile ove si imponesse che il riposo stesso avvenga nei giorni festivi e cioè, come sopra detto, nella località in cui viene interrotto il viaggio.

Per le anzidette ragioni non si ritiene possibile, almeno per il momento, prendere in considerazione la proposta. Tuttavia tenuta presente la necessità di ridurre l'attuale grave promiscuità del traffico svolgentesi sulle strade, si desidera assicurare che questo dicastero si ripromette di studiare e di proporre l'adozione di altri provvedimenti intesi a ovviare al suddetto inconveniente, stabilendo, per determinati periodi, itinerari interdetti alla circolazione degli autotreni.

*Il Ministro:* ANGELINI.

**DECIDUE.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere le ragioni che ritardano l'approvazione del bilancio preventivo dell'Associazione nazionale famiglie caduti di guerra, che prevede anche il contributo statale nelle medesima misura dell'esercizio precedente, mettendo l'associazione nella impossibilità di continuare a svolgere i suoi numerosi e indispensabili compiti assistenziali che si articolano nel funzionamento di ambulatori medici gestiti dai comitati provinciali e attraverso le convenzioni in atto con altre istituzioni similari per le prestazioni sanitarie.

Si chiede altresì di conoscere quali provvedimenti intenda adottare per porre fine alle legittime apprensioni dei dirigenti di un sodalizio così benemerito per l'opera svolta e per assicurare gli assistibili che il Governo, interprete del sentimento unanime della Nazione, conserverà, se non potrà migliorarla, l'assistenza fino ad ora concessa. (20555).

**RISPOSTA.** — Questa Presidenza, esaminate le esigenze finanziarie rappresentate dall'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra nel proprio bilancio preventivo per l'anno solare 1956, ha determinato di concedere alla predetta Associazione un contributo di lire 620 milioni — e cioè, in misura pressoché uguale a quella accordata nell'anno precedente — tenendo conto delle effettive disponibilità di fondi destinati ai fini previsti dalla legge 19 aprile 1923, n. 850.

Poiché a titolo di acconto su tale contributo sono state già erogate lire 300 milioni, la restante somma di lire 320 milioni sarà messa a disposizione con successivi provvedimenti in relazione alle disponibilità di tesoreria.

*Il Sottosegretario di Stato:* RUSSO.

**DI GIACOMO.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per cui al signor Nicolini Fusco, da Guglionesi (Campobasso), titolare di pensione privilegiata diretta n. 19377 a carico degli istituti di previdenza, è stato negato l'assegno di superinvalidità previsto dall'articolo 44 della legge 11 aprile 1955, n. 379, quando invece risulta dagli atti che il richiedente è affetto da « nevrosi cardiaca, disturbi nervosi, nevrite del plesso brachiale destro e crampo degli scrivani », e risulta altresì da documenti incontestabili che tutte le predette malattie furono contratte in servizio e per causa di servizio. Le malattie stesse non possono essere classificate al disotto delle infermità elencate nella tabella E, lettera F, n. 4, della legge sulle pensioni di guerra, essendo evidente che, insieme riunite, costituiscono un complesso patologico tale da impedire permanentemente qualsiasi attività fisica, e pertanto andavano classificate in tale tabella e precisamente nella dizione: « o altra infermità grave »; e non invece nella categoria V, n. 5, della tabella A, dove non è riportata alcuna delle infermità da cui il Fusco è affetto.

Il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza si è adagiato sul giudizio dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica che era incorso in un errore palese, errore denunciato dal Fusco che invano presentò alla direzione generale degli istituti stessi istanza di temporanea sospensione del provvedimento e di restituzione degli atti all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica per il riesame.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere se il ministro non intenda disporre il riesame della pratica per la concessione dell'invocato assegno. (21340).

**RISPOSTA.** — Come risulta dagli atti inseriti nel fascicolo personale del Fusco, titolare di pensione diretta di privilegio a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, con decreto del 26 marzo 1956, n. 61 — emesso in esecuzione del deliberato del 22 marzo 1956 del consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza e consegnato all'interessato, tramite il comune di Guglionesi, il 15 maggio 1956 — la domanda intesa ad ottenere l'assegno di superinvalidità è stata re-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

spinta, in quanto l'infermità, riscontrata nei confronti del predetto pensionato, non è contemplata nella tabella E annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Ed invero, tale infermità — nevrite del plesso brachiale e crampo degli scrivani — che ha dato origine alla pensione diretta di privilegio e che va accertata con riferimento alla data di cessazione dal servizio (15 marzo 1951), non è ascrivibile ad alcuna delle lettere di cui alla precitata tabella E. Detta infermità, però, rientrando tra quelle comprese nella tabella A della suindicata legge 1950, n. 648, ha dato luogo all'attribuzione della categoria quinta della tabella stessa.

Pertanto, il provvedimento di negata concessione dell'assegno di superinvalidità — che è conforme anche al parere espresso dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica con nota del 17 febbraio 1956 — risultando in armonia alle disposizioni contenute negli articoli 43 e 44 della menzionata legge 1955, n. 379, non può non riconoscersi legittimo, per quanto sopra, non si ravvisa l'opportunità di un riesame della pratica in questione.

Per altro, il Fusco ha facoltà di impugnare l'anzidetto provvedimento negativo, producendo ricorso, entro 90 giorni dalla comunicazione di esso alla Corte dei conti, sezione 2<sup>a</sup>, giurisdizionale.

*Il Ministro. MEDICI.*

**DI LEO E GIGLIA.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare in favore della provincia di Agrigento, dove la disoccupazione bracciantile ed edile è in continuo aumento.

È noto infatti che alla fine di dicembre 1955 il numero dei disoccupati ha raggiunto l'alta cifra di circa 18 mila unità, di cui solo 1.500 sono stati assorbiti dai cantieri di lavoro.

L'attuale situazione economica e sociale della provincia e la cattiva annata agraria, in conseguenza del rigido inverno, fanno senz'altro prevedere che di gran lunga maggiore sarà il numero dei disoccupati nel prossimo inverno e purtroppo in tutte le categorie lavoratrici.

Gli interroganti quindi chiedono al ministro se non ritenga giusto ed opportuno aumentare il numero dei cantieri di lavoro per la provincia di Agrigento al fine di alleviare la così crescente disoccupazione, contribuendo al risanamento morale e materiale di una così vasta zona depressa.

Gli interroganti inoltre, in considerazione del vasto numero di domande presentate per

l'emigrazione nel Belgio, Francia, Inghilterra e altri Stati, chiedendo di conoscere quali provvedimenti possono essere oggi adottati dal ministro del lavoro per favorire l'accoglimento delle richieste di detti lavoratori.

Ed in particolare, se non ritenga equo aumentare la percentuale di assegnazione alla provincia di Agrigento sulle quote nazionali generali per i lavoratori che desiderano emigrare in Francia e nel Belgio. (21585).

**RISPOSTA.** — In considerazione delle particolari esigenze determinatesi nella provincia di Agrigento a seguito di difficoltà stagionali, questo Ministero ha disposto per l'assegnazione di n. 15 mila giornate lavorative in aggiunta a quelle previste nel piano annuale di cantieri di lavoro a suo tempo predisposto dai competenti organi periferici.

Più larghe assegnazioni non sono, almeno per il momento, possibili, atteso che i fondi, che si renderanno disponibili per la istituzione di cantieri-scuola, sono già stati interamente impegnati.

Per quanto concerne la richiesta formulata nell'ultima parte della interrogazione, gli onorevoli interroganti non ignorano che la provincia di Agrigento è stata sempre compresa nei contingenti nazionali di emigranti e la raccolta delle adesioni non è stata contingente, bensì lasciata aperta a tutte le reperibili domande di candidati che fossero in possesso dei requisiti fisici e professionali richiesti da parte straniera.

Inoltre nelle assegnazioni di altri contingenti da reclutare su scala non nazionale, è stata sempre attuata una equa ripartizione provinciale dei contingenti stessi, tenendo conto delle particolari situazioni delle varie province compresa quella di Agrigento.

Attualmente, nella provincia in questione sono in corso i seguenti reclutamenti per l'estero.

Francia: reclutamento lavoratori specializzati dell'edilizia senza limitazione del contingente;

Germania: reclutamento lavoratori specializzati edilizia senza limitazione;

Gran Bretagna: reclutamento di circa 150 manovali fornaciai, reclutamento di personale femminile domestico per ospedali (assistenti infermiere) senza limitazione di contingente, reclutamento operaio per lavanderie senza limitazione;

Australia: reclutamento specializzati metalmeccanici e mestieri vari, senza limitazione.



## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

Sono inoltre in corso di espatrio circa n. 118 familiari, richiamati dai capi-famiglia già emigrati nel Sud-America (Brasile, Argentina, Venezuela, ecc.).

Per il Belgio sono espatriati nei mesi scorsi n. 113 minatori e circa altri 500 sono in attesa di essere ammessi ai futuri contingenti di espatrio.

Si è in grado di assicurare che questo Ministero tiene in evidenza, ai fini dell'emigrazione le province della regione siciliana e in particolare quella di Agrigento.

*Il Ministro:* VIGORELLI.

DI MAURO E FALETRA. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — Per sapere se, di fronte all'atteggiamento dell'amministrazione della miniera di Trobonella, la quale si rifiuta di pagare i salari arretrati ai lavoratori dipendenti e addirittura attua la serrata in risposta alla legittima e legale protesta dei lavoratori, non ritiene utile comunicare alla predetta amministrazione che nei suoi confronti sarà applicato l'articolo 8 della legge sui provvedimenti in favore dell'industria zolfifera indipendentemente da ogni altro provvedimento previsto dalla legge mineraria contro i concessionari che sospendono l'attività lavorativa senza la necessaria autorizzazione. (21042).

RISPOSTA. — La legge 25 giugno 1956, numero 695, che predispone alcune provvidenze di carattere finanziario in favore dell'industria zolfifera, è già nota, nel suo testo, agli esercenti delle miniere del rame.

Poiché la legge in parola è stata pubblicata, come di norma nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio 1956, n. 180, ed atteso che la concessione delle provvidenze è condizionata al rispetto dei patti di lavoro da parte delle aziende beneficiarie (articolo 8), questo dicastero non ritiene di dover procedere alle particolari comunicazioni suggerite dagli onorevoli interroganti.

*Il Ministro:* CORTESE.

DI MAURO E FALETRA. — *Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici.* — Per sapere se sono stati assicurati i finanziamenti per la continuità e il completamento dei lavori relativi alla nuova linea ferroviaria Caltagirone-Niscemi-Gela (Caltanissetta). (21495).

RISPOSTA. — In merito, a nome del ministro dei lavori pubblici, nella cui competenza rientra la materia oggetto dell'interrogazione, si comunica quanto segue.

Per i lavori di costruzione della ferrovia Caltagirone-Gela il Ministero dei lavori pubblici ha stanziato la somma di 300 milioni sui fondi di bilancio del corrente esercizio.

Al fine di realizzare l'opera nel più breve tempo possibile, detto dicastero ha predisposto uno schema di provvedimento concernente l'autorizzazione alla spesa di lire 7.500 milioni, da ripartire in quattro esercizi.

Tale schema di provvedimento è in corso di esame da parte delle altre amministrazioni interessate.

*Il Ministro dei trasporti:* ANGELINI.

FABRIANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a sua conoscenza la grave situazione in cui versano gli ospedali civili della provincia de l'Aquila e, in particolare, quello del capoluogo per l'enorme ritardo con cui vengono liquidate le spese di ospedalità da parte del Ministero stesso ai sensi della legge 9 aprile 1953 n. 307.

In particolare, se e quali provvedimenti intende adottare per andare incontro ai gravissimi bisogni finanziari dell'ospedale del capoluogo, il quale, pur avendo il suo bilancio in pareggio da anni e pur avendo assunto, per il suo sviluppo, una funzione insostituibile per i bisogni sanitari della provincia, corre gravissima alea di paralisi nel suo funzionamento per le insuperabili difficoltà che incontra nel provvedere all'approvvigionamento dei mezzi di primissima necessità, vitte e medicinali compresi; per le difficoltà di cassa derivanti, principalmente, dal credito forzoso costituito dai più che 75 milioni di lire per rette ospedalità dovutegli a tal titolo, relative a conti bimestrali che risalgono al luglio-agosto 1954 e chiusi al febbraio 1956; credito che si aggirerebbe sui 100 milioni se tali contabilità si aggiornassero a fine maggio 1956.

Se e in quale misura i detti ospedali possono beneficiare del fondo di anticipazione costituito dai molti miliardi a tal uopo stanziati sul bilancio del competente Ministero ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, e successive integrazioni.

Se, infine, gli è noto che i comuni della provincia de l'Aquila sono stati richiesti di rimborsare e, in notevole parte, hanno rimborsato al Ministero spese di ospedalità che, invece, il Ministero stesso ha trasferito agli ospedali aventi diritto.

Se, infine, in tal caso ritiene di dover adottare provvedimenti e quali. (21386).

RISPOSTA. — Con il decreto legislativo del 5 gennaio 1948, n. 36, prorogato con la legge

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

del 9 aprile 1953, n. 307, è stato istituito il servizio delle anticipazioni, da parte dello Stato, delle rette di spedalità dovute dai comuni ai nosocomi della Repubblica, con diritto di rivalsa verso i comuni debitori, in modo da garantire, mediante la reinscrizione in bilancio delle somme versate dai comuni stessi, la graduale ricostituzione del fondo appositamente stanziato dal Ministero del tesoro.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 1954, n. 968, il servizio di che trattasi è stato decentrato alle prefetture, alle quali è stato demandato il compito di provvedere direttamente alle anticipazioni delle spedalità ai nosocomi delle rispettive province, in base agli appositi accreditamenti sul fondo iniziale di 5 miliardi, assegnato al bilancio di questo Ministero e, successivamente, in base alle riassegnazioni, da parte del Ministero del tesoro, delle somme versate dagli esattori comunali in eccedenza ai detti 5 miliardi.

Per altro, data la persistente inadempienza degli esattori comunali di talune province, ivi compresi quelli de l'Aquila, questo Ministero si è trovato nella impossibilità di provvedere alla sollecita emissione dei mandati già predisposti pur tuttavia, tenuto conto della grave situazione finanziaria dei nosocomi della suddetta provincia, nel periodo 1948-55, sono stati emessi mandati per la somma di lire 460.374.238 di cui lire 276.189.438 a favore dell'ospedale civile del capoluogo.

A favore della stessa prefettura, dall'agosto 1955 al corrente mese, sono stati accreditati complessivamente 81 milioni, ma è opportuno rilevare che questi esattori comunali, alla data del 30 giugno 1956, risultavano debitori di oltre 66 milioni.

Per quanto riguarda la notifica degli importi delle schede di addebito ai comuni di detta provincia, si fa presente che le stesse si riferiscono a note di spedalità rese esecutorie e regolarmente liquidate.

Mentre si fa presente, infine, che è in corso un ulteriore accreditamento di 20 milioni a favore della prefettura de l'Aquila, si assicura che, compatibilmente con la disponibilità dei fondi, non si mancherà di venire incontro alle prospettate difficoltà degli enti ospedalieri della provincia citata.

*Il Sottosegretario di Stato* PUGLIESE.

FERRARI RICCARDO. *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quale interpretazione egli dà al secondo comma dell'articolo 4 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384. (20987).

RISPOSTA. — A questo Ministero non risulta che siano sorte incertezze circa l'interpretazione dell'articolo 4, comma secondo, del regio-decreto 26 febbraio 1928, n. 384, concernente i requisiti per la iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti, il quale prescrive testualmente che « nell'elenco dei professionisti possono essere iscritti soltanto coloro che, da almeno diciotto mesi, esercitano esclusivamente la professione di giornalista ».

Qualora Ella voglia indicare un caso nel quale sia intervenuta contestazione sulla portata di tale norma, non si mancherà di intervenire nell'ambito dei poteri di questo dicastero.

*Il Ministro:* MORO.

FERRARIO CELESTINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali provvedimenti intendono prendere onde mettere la Corte dei conti, sezione speciale pensioni di guerra, di via Barberini 38, in condizioni di poter svolgere tempestivamente il suo delicatissimo compito di supremo giudice in una materia tanto discussa come quella delle pensioni di guerra; ciò in considerazione del fatto che, malgrado le provvidenze prese dall'ex ministro del tesoro, onorevole Silvio Gava, a seguito dell'impegno assunto in aula il giorno 19 gennaio 1955 ed i lodevoli sforzi dei magistrati e dei funzionari addetti, la situazione è andata sempre più peggiorando, tanto che oggi si contano ben 170 mila ricorsi in istruttoria, ai quali se ne aggiungono in media altri cinquemila al mese, mentre le sezioni stesse non riescono ad evaderne che 1500-1600 massimo al mese, per il che è facile prevedere che a fine anno si arriverà sui 200 mila ricorsi in esame; e con la conseguente certezza che per altri dieci o dodici anni in via Barberini si dovranno discutere ricorsi per denegate pensioni di guerra. (20831).

RISPOSTA. — Il Governo, per consentire alle apposite sezioni della Corte dei conti di procedere con ritmo più intenso nella definizione dei ricorsi in materia di pensioni di guerra, ha presentato al Parlamento un disegno di legge che prevede un più largo utilizzo di magistrati, e specialmente di vice referendari, sia presso le sezioni giurisdizionali che presso l'ufficio del pubblico ministero.

Agli effetti positivi di tale provvedimento — che ha già riportato l'approvazione da parte della Camera — dovrebbero poi aggiungersi, nel tempo, quelli delle nuove norme, in stato di avanzata preparazione, per uno snellimento dei giudizi davanti alla Corte dei conti.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

È da tenere, infine, presente che — non appena il Ministero del tesoro avrà portato a termine l'esame di tutte le domande di concessione di pensione di guerra — l'afflusso di nuovi ricorsi alla Corte dei conti, che si aggira sui 4.500 al mese, verrà prevedibilmente a diminuire, limitandosi in prevalenza alle questioni di aggravamento o di classificazione.

*Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri:*  
RUSSO.

FODERARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se e quando intenda mettere a contributo statale la costruzione e la sistemazione degli edifici scolastici nel comune di San Pietro in Guarano (Cosenza), opere sollecitate e vivamente attese dalla popolazione interessata. (21086).

RISPOSTA. — I programmi delle opere di edilizia scolastica da ammettere al beneficio di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, vengono formulati dal Ministero della pubblica istruzione d'intesa con questa amministrazione, previo esame comparativo delle domande che gli enti interessati debbono presentare annualmente, entro il 30 settembre, ai provveditorati agli studi.

Si può assicurare, pertanto, che ove il comune di Guarano (Cosenza) uniformandosi alla citata disposizione, riproduca domanda intesa ad ottenere il contributo dello Stato nella spesa occorrente per la costruzione e la sistemazione degli edifici scolastici, non si mancherà di esaminare la domanda stessa allorché sarà predisposto il programma esecutivo per l'esercizio finanziario in corso, per quei provvedimenti che potranno essere adottati compatibilmente con le disponibilità di fondi.

*Il Sottosegretario di Stato:* CARON.

FODERARO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se e quando intenda finanziare la sistemazione e la bitumazione della strada Scalea-Mormanno, come da pratica richiesta dall'amministrazione provinciale di Cosenza, strada allacciante le statali 18 e 19, e vivamente attesa dalle popolazioni interessate. (21271).

RISPOSTA. — La sistemazione della strada provinciale dalla strada statale n. 18 presso Scalea per Santa Domenica Talao-Papasidero e Montagna a Mormanno sulla strada statale n. 19, la cui realizzazione comporterebbe una

spesa di circa 270 milioni, non è compresa nel piano da attuarsi a cura della Cassa per il Mezzogiorno, a suo tempo concordato con le autorità locali e col Ministero dei lavori pubblici, e quindi approvato dall'apposito Comitato dei ministri; né vi è ora possibilità di comprenderla, in quanto i fondi destinati al settore della viabilità ordinaria in provincia di Cosenza sono stati assegnati in base al predetto piano.

*Il Presidente del comitato dei ministri:*  
CAMPILLI.

GASPARI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della strada di servizio fondo valle Trigno e, in modo particolare, quando si prevede possa essere indetta la gara per l'aggiudicazione del tronco dal ponte Caprafica alla centrale elettrica in territorio del comune di Fresagrandinara (Chieti). (21017).

RISPOSTA. — I lavori di costruzione della strada di servizio « fondo valle Trigno » nel comprensorio di bonifica montana del Trigno sono stati recentemente aggiudicati all'impresa Fernando Bisleti.

La Cassa per il Mezzogiorno ha già invitato l'affidatario ispettorato ripartimentale delle foreste di Chieti a procedere alla consegna e all'immediato inizio dei lavori medesimi.

*Il Presidente del comitato dei ministri:*  
CAMPILLI.

GASPARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre il sollecito finanziamento della costruzione degli acquedotti per le frazioni Tomassuoli, San Tommaso, Crocetta, Fandolfi, Quadroni, Impicciaturo e Maligni del comune di Perano (Chieti) per il complessivo importo di lire 25 milioni.

La realizzazione dei suddetti acquedotti si rende necessaria per venire incontro alle necessità delle popolazioni di una zona assai vasta della Valle del Sangro assolutamente priva di acqua potabile. (21411).

RISPOSTA. — La domanda presentata dal comune di Perano (Chieti) intesa ad ottenere ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, il contributo dello Stato per i lavori di costruzione dell'acquedotto per le proprie frazioni, sarà esaminata con particolare attenzione in sede di formulazione del programma delle

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

opere da ammettere ai benefici della citata legge per il corrente esercizio finanziario, compatibilmente con la disponibilità dei fondi ed in relazione alle numerose richieste del genere presentate da parte di altri enti locali.

*Il Sottosegretario di Stato* CARON.

GASPARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre che nel piano di finanziamento di opere con la legge 3 agosto 1949, n. 589, sia compresa la costruzione degli acquedotti rurali delle frazioni Corridori, Luzio, Selva, Scosse, Sant'Angelo, Vriccioli, Fonte, Lago, Mandrella, Rio Secco del comune di Altino (Chieti), per un complessivo importo di lire 35 milioni.

La costruzione dei suddetti acquedotti toglierebbe da uno stato di gravissimo disagio le popolazioni rurali del comune montano di Altino che vivono tuttora privi delle più elementari opere igieniche. (21412).

*(La risposta è identica a quella precedente).*

GASPARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre l'accoglimento della domanda del comune di Archi (Chieti) relativa al finanziamento della costruzione dell'acquedotto per le frazioni Sant'Amico, stazione d'Archi, valle Franceschelli, Rascitti, venendo incontro ad una sentitissima aspirazione delle popolazioni interessate.

Infatti la suddetta opera servirà a portare il rifornimento idrico di alcune frazioni molto sviluppate e popolate ancora oggi incredibilmente prive delle più elementari opere igieniche. (21413).

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 21411, pubblicata a pag. LXXV).*

GASPARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre che fra le opere da finanziare con la legge del 3 agosto 1949, n. 589, con i fondi per l'esercizio in corso sia compresa la costruzione della strada per l'allacciamento delle frazioni Pianello, Fonte Cittadone al Capoluogo di Archi (Chieti). (21447).

RISPOSTA. — La domanda presentata dal comune di Archi (Chieti) intesa ad ottenere, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, il contributo dello Stato nella spesa di lire 30

milioni, per i lavori di costruzione della strada di allacciamento delle frazioni Pianello e Fonte Cittadone al capoluogo, sarà esaminata con particolare attenzione in sede di formulazione del programma delle opere da ammettere ai benefici della citata legge per il corrente esercizio finanziario, compatibilmente con la disponibilità dei fondi in relazione alle numerose richieste del genere presentate da parte di altri enti locali.

*Il Sottosegretario di Stato:* CARON.

GASPARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre il finanziamento del secondo lotto del piano di ricostruzione del comune di Lama dei Peligni (Chieti).

L'esecuzione di detta opera si appalesa, infatti, di indilazionabile urgenza essendo il comune di Lama dei Peligni uno dei maggiormente sinistrati della montagna abruzzese, ed uno di quelli in cui i privati non hanno potuto ancora provvedere, se non in minima parte, alla ricostruzione delle proprie case per la mancata realizzazione del piano di ricostruzione. (21448).

RISPOSTA. — Per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Lama dei Peligni (Chieti), questo Ministero dispose un primo finanziamento di lire 50 milioni, i cui lavori sono in corso di ultimazione.

Per l'esecuzione del secondo lotto di lavori, data la limitata disponibilità di fondi stanziati per tali categorie di opere nei decorsi esercizi, non è stato possibile provvedere al relativo finanziamento.

Della segnalata necessità non si mancherà di tener conto in sede di redazione del programma generale dei piani da realizzare con i limitati fondi stanziati nel bilancio dell'esercizio corrente.

*Il Sottosegretario di Stato* CARON.

GATTI CAPORASO ELENA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato finora la mancata definizione della pratica di pensione di Malatesta Iacopo (posizione 1429945) da Bedizzano (Carrara) e quale sia lo stato della pratica stessa. (17571).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra trovasi all'esame della commissione medica superiore.

*Il Sottosegretario di Stato.* PRETI.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

GATTI CAPORASO ELENA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra relativa a Bondielli Domenico di Francesco residente a Carrara.

La interrogante è a conoscenza che la pratica stessa che porta il numero di posizione 1276312 risulta trasmessa al comitato di liquidazione con elenco del 10 aprile 1954, n. 57630. (17574).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra è stata definita con la concessione di indennità *una tantum*.

*Il Sottosegretario di Stato.* PRETI.

GATTI CAPORASO ELENA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che hanno finora determinato la mancata definizione della pratica di pensione diretta di guerra relativa a Geloni Italo di Bruno, distinta dal numero di posizione 1279043, e quale sia lo stato attuale della pratica stessa. (18879).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra è stata definita con provvedimento negativo, notificato all'interessato il 18 maggio 1955.

*Il Sottosegretario di Stato.* PRETI.

GATTI CAPORASO ELENA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione diretta di guerra di Rocchi Luigi di Gino, distinta con il numero di posizione 1425100, e se sia possibile un sollecito espletamento della pratica stessa. (18880).

RISPOSTA. — Per poter definire la pratica di pensione di guerra si è in attesa che il Ministero della difesa marina faccia conoscere se il predetto durante il periodo bellico sia stato militarizzato a tutti gli effetti.

*Il Sottosegretario di Stato.* PRETI.

GATTI CAPORASO ELENA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato fino ad oggi la mancata definizione della pratica di pensione di guerra relativa all'infortunato civile Del Ry Ruffo fu Francesco, posizione 2010556, e quale sia lo stato della pratica stessa. (19258).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra è stata definita con provvedimento negativo trasmesso al municipio di Calci (Pisa) in data 12 giugno 1956 per la notifica all'interessato.

*Il Sottosegretario di Stato.* PRETI.

GATTI CAPORASO ELENA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra relativa a Rutini Ubaldo fu Giuseppe, da Raglia (Carrara) con numero di posizione 1418916, e se sia possibile un sollecito espletamento della pratica stessa. (19545).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra è stata definita con provvedimento concessivo.

*Il Sottosegretario di Stato.* PRETI.

GATTO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se intende prorogare il termine di anni 2 previsto dall'articolo 6 della legge 17 luglio 1954, n. 522, riguardante la non applicazione della limitazione dei contributi in detto articolo previsti alle navi mercantili e ai macchinari che abbiano superato il 25° anno di età. (21497).

RISPOSTA. — La limitazione di concessione del contributo statale per riparazioni navali soltanto alle unità che non abbiano superato il 25° anno di età è disposta dall'articolo 6 della legge 17 luglio 1954, n. 522, e, pertanto, non potrà essere soppressa od eventualmente prorogata se non attraverso altra norma modificativa della legge.

Recentemente, in occasione della discussione presso la competente commissione parlamentare della Camera del noto disegno di legge di modifica dell'articolo 24 della predetta legge n. 522, ad iniziativa del compianto deputato Cappa venne proposto di portare il termine in parola da due anni a cinque anni, ma l'emendamento non venne accolto.

Nel contempo, il consiglio direttivo dell'unione italiana della camera di commercio, nonché la camera di commercio di Genova, si sono soffermate ad esaminare le ripercussioni di carattere economico che allo scadere del termine di due anni potrebbero derivare all'industria cantieristica ed hanno auspicato che da parte del Governo siano adottati i necessari provvedimenti per la proroga del termine stesso.

Anche il Ministero dell'industria e commercio, con sua nota del 23 luglio 1956, n. 81468, in relazione alle particolari condizioni di mercato in cui si svolge la competizione internazionale dell'industria delle riparazioni, si è pronunciato favorevolmente affinché il termine in parola sia prorogato di un altro anno, e cioè fino al 13 agosto 1957.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

La questione è tuttora in fase di studio, in attesa che sia noto il parere delle altre amministrazioni interessate.

*Il Sottosegretario di Stato: TERRANOVA.*

GELMINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per definire la domanda di pensione inoltrata al servizio dirette militari nuova guerra dall'ex militare Franciosi Giuseppe fu Geminiano, classe 1913, residente a Castelnuovo Rangone (Modena). (10415).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica di pensione è stato sollecitato l'ospedale militare di Bari perché faccia pervenire la cartella clinica relativa al ricovero avvenuto presso l'ospedale militare « Trizio » di Lecce.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

GELMINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per definire la domanda di pensione inoltrata al servizio dirette militari nuova guerra dall'ex militare Soli Vittorio di Aristide, classe 1912, residente a Maranelli (Modena). (10419).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra trovasi all'esame della commissione medica superiore.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

GERACI. — *Al Governo.* — Per conoscere se non creda opportuno intervenire subito presso la presidenza dell'Opera nazionale ciechi civili al fine di sollecitare l'istruzione delle pratiche, che procede con esasperante lentezza, e per cui centinaia di sventurati — dopo aver riempito moduli su moduli ed essere stati fatti oggetto di informazioni e di inchieste — languono nella più squallida miseria in attesa del sospirato assegno (culmina il caso del cieco Vespia Giovanni, da Reggio Calabria, che fece istanza nell'agosto 1953); tanto più che l'ufficio dell'Opera ha l'abitudine di non rispondere ai parlamentari che gli chiedono notizie circa lo stato delle pratiche. (20884).

RISPOSTA. — L'Opera nazionale ciechi civili fin dall'inizio della sua attività, nel gennaio del 1955, ha provveduto ad avviare la istruttoria delle istanze che via via pervenivano, richiedendo la documentazione ritenuta necessaria ai fini del giudizio sull'accogliibilità delle istanze stesse.

Tale preliminare acquisizione di elementi è valsa al comitato di liquidazione, costituito

a norma del regolamento esecutivo della legge sull'Opera nazionale, di poter dare pronto inizio ai propri lavori, che sono poi proseguiti con speditezza, come è dimostrato dal fatto che nel periodo 28 febbraio-25 giugno 1956 è stato portato a compimento l'esame di n. 13.749 domande, cifra notevole, ove si tenga conto che, per ciascuna pratica, è necessariamente prevista la produzione di una pur modesta documentazione da parte degli interessati ed il compimento dei rituali accertamenti di ufficio a mezzo dei competenti organi periferici.

Per quanto concerne, poi, il caso dell'assistito Vespia Giovanni da Reggio Calabria, è risultato che il predetto presentò alla Unione italiana ciechi l'istanza per la concessione dell'assegno alla fine del settembre 1954 ed allo stesso è stato concesso l'assegno a vita nella misura di lire 14 mila mensili a decorrere dal 1° gennaio 1955, in quanto la sua domanda pervenne all'Opera in data 14 dicembre 1954.

Il ritardo lamentato dall'onorevole interrogante circa la concessione dell'assegno non è imputabile agli organi dell'Opera, ma dipende dalle inevitabili difficoltà della prima organizzazione dell'ente e dalla circostanza che l'esame della istanza (al pari di quelle degli altri interessati) non poté essere compiuto se non dopo l'approvazione del regolamento (emanato nel gennaio del corrente anno) che ha reso operante la legge istitutiva dell'Opera e che ha previsto l'acquisizione di nuova documentazione ai fini dell'istruzione e del completamento delle pratiche.

In merito, infine, all'asserzione dell'onorevole interrogante secondo cui l'Opera nazionale non sarebbe solita « rispondere ai parlamentari che chiedono notizie circa lo stato delle pratiche » si fa presente che l'Ente, nonostante la notevole mole di lavoro ordinario e il sensibile aggravio che comportano le risposte ufficiose, si è adoperato per evadere, per quanto possibile sollecitamente, la corrispondenza ufficiosa, tanto che a tutt'oggi ha risposto con oltre cinquemila lettere a parlamentari ed autorità varie.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno:  
PUGLIESE.*

GEREMIA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se, essendo egli al corrente del proposito, annunciato dalla stampa, dell'amministrazione ferroviaria di sopprimere la linea ferroviaria Grisignano di Zocco-Legnago-Ostiglia (Mantova), consentirà un provve-

dimento tanto grave dal punto di vista sociale ed economico, rispetto ad una zona molto deficitaria di vie di comunicazione.

L'interrogante, profondamente preoccupato dei danni incolmabili che deriverebbero specialmente alla popolazione del Basso Vicentino dall'attuazione dell'accennato proposito, fa presente che la linea in parola corre per oltre 60 chilometri in territorio della provincia di Vicenza e costituisce l'unico mezzo su rotaia riguardante la zona del basso Vicentino, cioè un complesso di comuni la cui attività agricola, industriale e commerciale abbisogna di un appropriato servizio ferroviario di collegamento con il capoluogo e con le linee ferroviarie di grande comunicazione.

Trattasi infatti di una popolazione complessiva di 35 mila abitanti sita in zona lontana da grandi centri e da linee di comunicazione, sia ferroviarie che stradali, racchiusa fra i colli Berici e i colli Euganei, con strade di comunicazione inadeguate e centri molto distanziati fra loro.

La zona del Basso Vicentino, prevalentemente agricola, alimenta un cospicuo traffico di prodotti del suolo, come frumento, granturco, bietole, tabacco, vini, prodotti caseari.

Da indagini effettuate, l'entità di detti prodotti richiede annualmente per il loro trasporto verso varie destinazioni una disponibilità di circa 800 carri ferroviari per le bietole, 600 per fettucce di bietole tritate, 150 per il tabacco, oltre 300 per il frumento, il granturco, i vini ed i prodotti caseari. Tutto ciò offre un continuo e concreto apporto alle possibilità di trasporto riguardanti la linea ferroviaria di cui trattasi.

Nel settore industriale la prevalenza è data dalle industrie estrattive, infatti la zona di Barbarano, Villaga e Sossano possiede importanti cave e miniere, in continuo sviluppo, che forniscono sabbie e terre refrattarie per fonderie di alto pregio, sabbie per vetriere, silice adatta alla produzione dei silicati.

La silice di detta zona provvede al totale fabbisogno della società Montecatini, mentre le sabbie silicee per vetreria saranno le più idonee a sopperire il fabbisogno nazionale, e a sostituire quanto prima le importazioni dall'Olanda e dal Belgio.

In tale settore è previsto un movimento di merci per circa 150 mila tonnellate annue. Il potenziale del sottosuolo locale è in via di incremento anche con l'estrazione di blocchi di « pietra di Vicenza » particolarmente adatta alla costruzione di case ed attualmente richiesta per le zone costiere e dell'Italia meridionale. Tale attività si svolge attualmente

con tre cantieri della zona di Villaga, ma è indubbio che fra breve tempo le continue richieste favoriranno l'aumento del potenziale produttivo e la necessità di usufruire di un appropriato servizio ferroviario. La stessa zona di Villaga possiede importanti cave e forni per calce la cui produzione interessa non soltanto la provincia di Vicenza, ma altre della regione veneta.

All'industria estrattiva segue l'industria alimentare con rilevanti quantitativi di prodotti caseari, mentre una attrezzata industria nella zona di Sossano provvede alla manipolazione di insaccati, di sottaceti e di crauti in salmonia.

La recente costruzione della cantina sociale di Barbarano, adatta a raccogliere la rilevante produzione vinicola locale, favorirà fra breve un interessante commercio di vini verso ogni destinazione.

Anche una importantissima industria di imballaggi per prodotti alimentari e dolciari nel comune di Barbarano favorisce il commercio locale ed abbisogna di adeguati mezzi di trasporto per fornire la propria clientela sparsa in tutta Italia.

La difficoltà delle comunicazioni del Basso Vicentino comporta l'interesse da parte degli abitanti di usufruire del servizio ferroviario in oggetto che a Grisignano di Zocco smista il traffico su Vicenza e su Padova, mentre ad Ostiglia serve la destinazione per Bologna ed oltre.

In primo luogo tale servizio è utilizzato dagli studenti che frequentano le scuole medie di Vicenza e di Legnago, nonché l'università di Padova. Infatti i numerosi abbonamenti da e per Sossano, Campiglia dei Berici, Asigliano Veneto, Orgiano, Villaga, Barbarano mettono in evidenza l'interesse della popolazione scolastica della zona di servirsi della ferrovia. Anche il cetto agricolo e commerciale, interessato ai mercati settimanali di Vicenza, Padova, Legnago, Cologna Veneta, Ostiglia e Bologna, usufruisce dei servizi ferroviari al fine di poter, sollecitamente e con risparmio finanziario, raggiungere i predetti centri mercantili.

L'utilizzo della linea per un collegamento diretto Vicenza-Bologna via Grisignano-Ostiglia, potrà rendersi utilissima ad una intensificazione di traffico, in quanto, eliminando qualsiasi trasbordo, potrà attuarsi una comunicazione per la via più breve, con risparmio di tempo e di denaro.

Se tale proposta potrà essere accolta, superando anche possibili difficoltà d'ordine tecnico, un altro buon passo avanti sarà stato

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

attuato al fine di valorizzare concretamente la linea in oggetto nell'interesse dell'attività economica di tutta la zona del Basso Vicentino ed anche del capoluogo. (21245).

RISPOSTA. — L'amministrazione ferroviaria non ha posto fino ad oggi allo studio alcun piano di soppressione dei servizi ferroviari sulla linea Grisignano di Zocco-Legnago-Ostiglia.

Al momento è solo in corso di aggiornamento il bilancio economico di tale linea che presenta un *deficit* annuale di oltre lire 115 milioni per una percorrenza di soli chilometri 67.

Comunque se per il futuro dovesse porsi allo studio una modifica del sistema di esercizio della linea in questione, l'amministrazione ferroviaria terrà nel dovuto conto la situazione della zona così com'è illustrata dall'onorevole interrogante e saranno inoltre prese tutte le precauzioni perché nessun danno possa derivare agli interessi della popolazione ed alle attività economiche della zona stessa.

*Il Ministro* ANGELINI.

GIACONE. — *Al Ministro del tesoro.*

Per sapere se difetta di documentazione ed a qual punto trovasi la pratica di pensione dell'ex carabiniere Fanara Salvatore da Calatufimi (Trapani). (8411).

RISPOSTA. — Il sopra nominato è deceduto. Pertanto per la definizione della pratica è necessario che gli eredi invino la domanda per la liquidazione del rateo.

*Il Sottosegretario di Stato* PRETI.

GIACONE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere a che punto trovasi la pratica di pensione del sottocapo di marina Principato Gerlando di Angelo, posizione 257559 distretto militare di Agrigento, l'interessato è stato sottoposto a visita da parte della commissione medica di Palermo in data 7 maggio 1954. (12203).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra è stata definita con provvedimento concessivo.

*Il Sottosegretario di Stato* PRETI.

GIACONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

1°) i motivi che indussero alla rimozione del cadavere dell'operaio Militello Giuseppe di Vincenzo, senza aspettare l'autorizzazione

delle autorità competenti, morte avvenuta sul lavoro, in data 25 marzo 1955, in territorio di Camastra (Agrigento) contrada « Ficuzza » presso la ditta I.R.M.O.;

2°) perché le autorità, procuratore della Repubblica e questore di Agrigento, non hanno dato corso alla richiesta immediatamente inoltrata dal padre del defunto in data 12 aprile 1955, perché fosse eseguita l'autopsia onde accertare eventuali responsabilità,

3°) se il procuratore generale della Corte di appello di Palermo, il quale è stato investito del caso a mezzo di ricorso inviato fin dal 2 marzo 1956, intenda intervenire al fine di stabilire se esistano o meno responsabilità nello sviluppo di tale disgraziata vicenda. (20832).

RISPOSTA. — L'operaio Giuseppe Militello, colto da grave malessere nel cantiere di lavoro in data 25 marzo 1955, fu subito accompagnato, a mezzo di un'auto di passaggio, nella sua casa, ove però giunse cadavere.

Il sanitario accertò che il decesso era avvenuto per paralisi cardiaca ed in tali sensi redasse il certificato di morte in base al quale fu eseguito il seppellimento della salma.

Non è esatto quindi che la morte del Militello sia avvenuta sul luogo di lavoro e che il cadavere stesso sia stato rimosso senza attendere l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Soltanto in data 12 aprile 1955, e cioè a distanza di oltre quindici giorni dal fatto, il padre del Militello inoltrò al procuratore della Repubblica ed al questore di Agrigento istanza con la quale chiedeva che fosse disposta l'autopsia del cadavere, al fine di accertare la causa della morte esponendo al riguardo generici ed imprecisati dubbi.

Le indagini, prontamente dal magistrato disposte in seguito alla richiesta suddetta, si conclusero con l'accertamento dell'esistenza di elementi di reato, dovendo la morte del Militello attribuirsi ad un attacco di paralisi cardiaca.

Né risultarono fondate le successive dichiarazioni dei parenti del Militello, rese al procuratore della Repubblica, nelle quali si avanzava il sospetto che l'operaio fosse deceduto per avere ingerito veleno somministratogli dalla moglie nel cibo. Invero, non essendo emerso alcun elemento di grave e fondato sospetto e mancando qualsiasi plausibile causale, il procuratore della Repubblica non ritenne che fosse il caso di disporre l'esumazione e l'autopsia del cadavere; e gli atti furono archiviati con decreto del giudice istrut-



tore vistato dal procuratore generale presso la corte d'appello di Palermo.

Un'altra richiesta più recente del padre del Militello, in data 2 marzo 1956, ha portato ad un nuovo esame degli atti, con analoghe conclusioni. Di ciò l'istante è stato informato dall'autorità giudiziaria.

Ciò premesso, le faccio presente che il caso segnalato dall'onorevole interrogante si riferisce ad una attività di stretta competenza dell'autorità giudiziaria.

*Il Ministro:* MORO.

GIACONE E BERTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

1°) se intenda intervenire presso la l'A.N.A.S. perché vengano subito riparate le numerose frane esistenti nella rete stradale della provincia di Agrigento,

2°) quali sono i motivi per cui la A.N.A.S. non provvede alla eliminazione dei danni della detta rete,

3°) perché non è stata riparata la frana esistente da oltre un anno, anche se è di piccola entità, sulla strada nazionale n. 115 al chilometro 151, punto in cui avvenne il 17 maggio 1956 lo scontro tra un camion e la corriera che fa servizio Agrigento-Sciacca, provocando la morte di due persone a parecchi feriti, scontro avvenuto, maggiormente, a causa della ristrettezza della strada ridotta, sempre a causa della detta frana, a soli 4 metri e per di più in quel punto in curva,

4°) se non ritiene di promuovere una inchiesta per accertare eventuali responsabilità da parte degli organismi competenti e del personale addetto, nonché i provvedimenti che intenda adottare;

5°) infine, se intenda promuovere provvedimenti finanziari ordinari e straordinari capaci di risolvere il problema della viabilità nella provincia di Agrigento, rete inadatta al traffico odierno, nonché pericolosa alle persone e alle cose. (20834).

RISPOSTA. — Le strade statali scorrenti nella provincia di Agrigento (dell'estesa di chilometri 403 circa) ricadono prevalentemente (strada statale n. 115 e n. 118) su terreni argillosi in movimento specie nella stagione invernale.

Di conseguenza, numerose sono le frane, talvolta imponenti, che rendono difficoltosa la circolazione.

Il compartimento della viabilità di Palermo è sempre intervenuto con onerosi lavori di consolidamento, anche in profondità, ma con risultati il più delle volte non sodi-

sfacenti data la vastità dei movimenti e la notevole profondità dei piani di scorrimento.

Una sistemazione radicale della zona richiederebbe l'impiego di somme ingenti, di cui l'A.N.A.S., non dispone, ed i cui risultati, d'altra parte, sarebbero da ritenersi sempre dubbi.

Per tale motivo il predetto compartimento ritiene opportuno intervenire in superficie praticando drenaggi, assicurando il rapido smaltimento delle acque con opportune canalizzazioni in terra e seguendo i movimenti con rialzamenti della sede viabile.

Tali interventi — attuati con discernimento — hanno dato, in genere, buoni risultati ed il transito si svolge generalmente nelle migliori condizioni possibili.

La frana segnalata dagli onorevoli interroganti alla progressiva chilometro 151 non è mai esistita.

Prima dell'incidente mortale verificatosi il 17 maggio scorso, il compartimento di Palermo aveva iniziato nella predetta località della strada statale n. 115 « sud occidentale sicula » la ricostruzione di un muretto di sostegno dissestato per vetustà.

Per garantire la pubblica incolumità, vennero posti — prima dell'inizio dei lavori — i prescritti segnali di « Lavori in corso » e di « Pericolo generico » in aggiunta a quelli già esistenti di « Curva pericolosa ».

Inoltre, in corrispondenza al muretto da ricostruire, venne collocata una idonea steccata di legno, dipinta — come è prescritto — a strisce bianche e rosse, visibile a 100 metri di distanza, nonché cavalletti alle testate.

Il piano stradale venne, quindi, limitato a soli metri 4,60.

L'incidente mortale avvenne per esclusiva negligenza ed imprudenza dei conducenti di un autocarro e di una corriera che — noncuranti dei segnali — approdarono a forte velocità la zona dei lavori. Ciò è stato accertato sia dall'inchiesta svolta dal pretore di Ribera che si è subito recato sul posto per eseguire un sopralluogo, e sia dagli agenti della polizia della strada.

Dopo qualche giorno da detto incidente, i lavori di ricostruzione del muretto di sostegno ebbero termine, ed il transito venne ripristinato per tutta la larghezza della sede viabile.

La viabilità statale nella provincia di Agrigento può attualmente ritenersi soddisfacente, e con l'esecuzione dei lavori in corso avrà un progressivo miglioramento anche se le strade statali presentano deficienze in rapporto alle caratteristiche che le esigenze del

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

moderno traffico motorizzato richiedono. Si tratta però di deficienze (come limitata larghezza del piano viabile, viziosità plano-altimetriche, ecc.) comuni all'intera rete siciliana e che possono essere eliminate solo mediante costosissimi lavori sistemativi, che l'A.N.A.S. potrà affrontare man mano che le proprie disponibilità di bilancio lo consentiranno.

Per quanto riguarda le frane, il compartimento della viabilità di Palermo non mancherà di intervenire tempestivamente — come ha sinora fatto — per riparare i danni ed assicurare la continuità del transito.

*Il Sottosegretario di Stato* CARON.

GIACONE e BERTI. — *Ai Ministri della industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se intendono intervenire presso gli industriali zolfiferi della Sicilia, per eliminare il gravissimo malcontento e l'agitazione culminati nell'attuale sciopero degli zolfatai ai quali non vengono pagati i salari.

Tale stato di cose viene ad essere aggravato perché gli industriali ribadiscono pubblicamente la volontà di non dare una lira, anzi ricorrono addirittura alla minaccia di licenziamenti in massa come nella miniera di « Cozzo Disi » di Casteltermine (Agrigento). (21284).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Come è noto, con legge 25 giugno 1956, n. 695 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio 1956, n. 180), sono state predisposte alcune provvidenze di carattere finanziario in favore dell'industria zolfifera.

Secondo il disposto dell'articolo 8 le aziende, che non osservino i patti di lavoro vigenti e, in particolare, non corrispondano le retribuzioni alle maestranze, debbono essere private dai benefici che essa legge contempla.

Pur intendendo questo Ministero applicare la norma sopra citata con ogni rigore, giova far presente che nel caso indicato dagli onorevoli interroganti la competenza a decidere è del governo regionale siciliano, cui non si è mancato, per altro, di opportunamente segnalare quanto accade nelle miniere di zolfo dell'isola e, in particolare, nella miniera di « Cozzo Disi ».

Si fa, pertanto, riserva di ulteriori notizie al riguardo appena possibile.

*Il Ministro dell'industria e del commercio:* CORTESE.

GORRERI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante l'ex militare Lori Guido di Eliseo residente a Cevoli di Felino (Parma), posizione n. 1409588. (12517).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra trovasi all'esame della commissione medica superiore.

*Il Sottosegretario di Stato:* PRETI.

GREZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che nell'istituto universitario di magistero « G. Cuomo » di Salerno il licenziato direttore amministrativo è stato sostituito col signor Eugenio Iannelli, che riveste la qualifica di alunno d'ordine, anziché col funzionario più elevato in grado, giusta il disposto dell'articolo 134 dello statuto dell'istituto stesso — se ritiene di dovere sollecitamente intervenire per riparare alla illegalità sopra denunciata. (21296).

RISPOSTA. — Premesso che il facente funzione di direttore amministrativo dell'istituto di magistero pareggiato di Salerno non è stato sinora licenziato, ma soltanto sospeso dal servizio, in attesa di definitivi accertamenti sulla sua posizione, si fa presente che la reggenza della direzione amministrativa è stata affidata al signor Eugenio Iannelli, in via del tutto temporanea.

La questione deve comunque considerarsi ormai superata, dacché è stato già impartito l'ordine ad un funzionario di ruolo delle segreterie universitarie di assumere il compito di riorganizzare quell'ufficio di segreteria.

*Il Ministro:* ROSSI.

GRILLI e GATTI CAPORASO ELENA. — *Ai Ministri per l'industria e commercio, e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere quali misure intendono adottare perché siano evitati i licenziamenti in massa disposti dal cotonificio Bellora di Gazzaniga in provincia di Bergamo; in proposito fanno presente l'urgenza di un efficace intervento governativo e ciò tanto più in quanto nella menzionata provincia i lavoratori tessili licenziati o sospesi dal lavoro sono in numero oltremodo elevato. (21226).

RISPOSTA. — A quanto risulta, dopo che dalla direzione dello stabilimento in Gazzaniga del cotonificio Pietro Bellora fu preannunciato un alleggerimento di circa 500 unità, motivato dalla necessità di rammodernare gli

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

impianti in relazione alla crisi nel settore cotoniero, le maestranze entravano subito in agitazione e procedevano successivamente ad un'occupazione dello stabilimento, che aveva luogo dal 20 al 30 giugno 1956.

Considerata la natura del provvedimento e non potendosi confidare nella possibilità di adottare provvedimenti particolari nel caso specifico, sono stati svolti da parte della prefettura e dell'ufficio provinciale del lavoro di Bergamo, laboriosi interventi, allo scopo di mitigare gli effetti del provvedimento stesso e per riportare, con un accordo di massima, le trattative in sede sindacale.

Cessata l'occupazione dello stabilimento di Gazzaniga in virtù dell'accordo in data 30 giugno 1956, hanno potuto aver luogo presso la locale Unione industriali delle riunioni al termine delle quali le parti interessate hanno convenuto che sarebbe stata attuata, da parte dell'azienda, la sospensione di lavoratori preventivata in 206 unità, con il trattamento di integrazione salariale, a scaglioni di non più di 10 lavoratori alla settimana e senza superare le 80 unità entro il mese di settembre 1956; la sospensione di detti lavoratori verrebbe preventivamente esaminata di volta in volta dalla direzione e dalla commissione interna, al solo scopo di ridurre o evitare quelle sospensioni che effettivamente comportassero un insostenibile aggravio di lavoro, salvo a discutere in sede sindacale, presso l'Unione degli industriali di Bergamo, tutte le questioni rimaste controverse.

Si aggiunge che si sono avuti, in sede provinciale, degli interventi, che hanno permesso lo sblocco della situazione determinata dalla occupazione dello stabilimento di Gazzaniga e sono serviti a contenere, per quanto possibile, il numero dei sospesi.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.*

**GUADALUPI E BOGONI.** — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.*

— Per conoscere in quale conto abbiano tenuto la petizione indirizzata oltre che alla Società generale pugliese di elettricità anche a loro, da un numeroso gruppo di cittadini di Squinzano (Lecce) dall'oggetto: « Petizione rione Nanni (Squinzano) — Deviazione linea elettrica ad alta tensione: 150 mila volts », datata 5 aprile 1956.

Gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti siano stati suggeriti alla predetta Società generale pugliese di elettricità, con sede in Bari, per realizzare sollecita-

tamente la necessaria opera di deviazione e di trasferimento dei cavi elettrici e dei relativi numero quattro pali in cemento da quella zona abitata in altra, si da evitare danni a persone e cose e permettere, altresì, la prosecuzione di lavori di costruzione di case in quel piccolo centro abitato. (21200).

**RISPOSTA.** — Effettivamente l'abitato di Squinzano — rione Nanni — è attraversato, per un tratto di 600 metri, dalla linea elettrica Lecce-Brindisi, della potenza di 60 mila chilovattora (e non di 150 mila).

Ciò rappresenta un notevole pericolo per la pubblica incolumità ed impedisce ad alcuni proprietari la sopraelevazione.

Si rende pertanto necessario il trasferimento della linea elettrica in argomento dal rione anzidetto al confine feudale Squinzano-Campi e lo spostamento di cinque grossi pali in cemento armato.

E da rilevare, per altro, che l'elettrodotto venne costruito nel 1940 su autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici che, con decreto ministeriale del 3 gennaio 1939, ebbe a dichiarare la pubblica utilità dell'opera.

Invero la Società pugliese di elettricità, prima di costruire la linea in questione, stipulò con i proprietari dei terreni del luogo regolari contratti ed ottenne dai medesimi la relativa servitù con diritto di inamovibilità, per cui — a giudizio di detta società — nella zona si sarebbe costruito abusivamente.

Allo scopo, tuttavia, di poter eliminare il lamentato inconveniente, il prefetto di Lecce ha già preso contatto con la società interessata, che si è riservata di far conoscere le proprie determinazioni al riguardo.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno.  
PUGLIESE.*

**LIZZADRI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere come ritenga compatibile con il buon senso e con la logica, oltretutto con il più elementare sentimento di umanità nei riguardi del personale di custodia delle carceri, la circolare emanata il 9 marzo 1956, n. 647/3125, dalla direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena, con la quale si comunica il trasferimento di sede agli agenti di custodia cui sia concessa una licenza di convalescenza della durata di oltre quaranta giorni.

È evidente che le licenze di convalescenza vengono concesse dallo stesso ministero a seguito di parere del servizio medico competente e costituiscono, pertanto, non un abuso od una mancanza da parte dell'agente

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

di custodia, ma un diritto riconosciuto nelle vie amministrative. La durata di questa licenza poi non è fissata dall'agente interessato, ma dalla stessa amministrazione in ragione dello stato obiettivo della salute dell'agente.

Ora, il porre un limite di durata alla licenza sotto pena del trasferimento (che sempre arreca gravi danni, personali e familiari, all'agente) significa o infliggere una punizione per un fatto incolpevole, oppure compromettere — forse irreparabilmente — la salute dell'agente costringendolo a simulare una guarigione che non ha conseguito, per ottenere che il medico gli prescriva una convalescenza non superiore ai quaranta giorni.

Se, come è detto nella circolare, il numero delle licenze di convalescenza accordate agli agenti di custodia è elevatissimo, ciò non va certamente attribuito a colpa degli stessi agenti da punirsi con il trasferimento; esso starebbe a denotare purtroppo uno stato di morbidità anormale, la cui causa — forse — sarebbe da ricercare nella gravosità eccessiva del servizio, onde, in luogo di comminare punizioni assurde per le conseguenze di tale morbidità, sarebbe doveroso operare nel senso di eliminarne le cause. (21028).

RISPOSTA. — Repulo opportuno chiarire che la circolare da lei richiamata, riguardante gli agenti di custodia inviati in licenza di convalescenza oltre i quaranta giorni, non persegue uno scopo punitivo nei confronti di coloro che in tale situazione si trovino senza alcuna colpa, come ella afferma; ma è giustificata dalla necessità di sostituire prontamente gli agenti ammalati nei singoli stabilimenti, con altri agenti. Ciò a vantaggio del servizio e del personale sano il quale sovente, a causa delle assenze dei colleghi impediti per malattia, ha visto aumentare il già gravoso lavoro ed è stato anche privato del riposo ordinario e delle normali licenze.

È da tenere presente, in proposito, che l'organico delle guardie per ogni stabilimento è fissato nei limiti strettamente indispensabili, per cui l'amministrazione, ogni qualvolta il personale presente non corrisponde all'organico stesso, deve provvedere a reintegrarlo, anche a causa delle pressanti richieste delle direzioni degli istituti.

Naturalmente, qualora le necessità del servizio non esigano la pronta sostituzione degli agenti in convalescenza, ad essi è conservato il posto dell'antica sede, indipendentemente dalla durata della licenza.

Ad ogni modo, avendo presenti i suoi rilievi, sarà cura di questo dicastero studiare la migliore disciplina della materia.

*Il Ministro: MORO.*

LOMBARDI CARLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere per quale motivo non è stata ancora liquidata la pensione di prima categoria più superinvalidità di Bressani Bassano di Angelo, posizione 343813, il quale ha subito la visita collegiale fin dal settembre 1948. (8115).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra trovasi all'esame del comitato di liquidazione.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

LOMBARDI CARLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere che documenti occorrono per accelerare la definizione della pratica di pensione di guerra del partigiano Bressani Bassano di Angelo, posizione 343813 primo categoria più superinvalidità. (20104).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra trovasi all'esame del comitato di liquidazione.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

LOMBARDI CARLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se può concedere con cortese urgenza il contributo statale chiesto dalla cooperativa Castello di Pavia. La pratica trovasi presso la direzione generale edilizia sovvenzionata, divisione XVI-bis con il numero 824/HP. (21220).

RISPOSTA. — È stata presa buona nota della segnalazione contenuta nella interrogazione surriportata e si assicura che la richiesta della cooperativa edilizia « Castello » di Pavia, verrà benevolmente esaminata insieme alle altre avanzate per lo stesso titolo, in occasione della assegnazione ordinaria dei contributi alle cooperative.

*Il Sottosegretario di Stato: CARON.*

LOMBARDI CARLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se intende accogliere con cortese urgenza la domanda di sovvenzione a norma della legge n. 408 (Tupini) a favore della cooperativa tramvieri di Pavia. (21221).

*(La risposta è identica a quella precedente).*

LOMBARDI CARLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se intende accogliere la domanda di contributo inoltrata dal comune di Pieve Albignola (Pavia) in data 11 ottobre 1954, in base alla legge 3 agosto 1949, n. 589, per la costruzione della fognatura del capoluogo per una spesa complessiva di lire 8 milioni. (21488).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 21411, del deputato Gaspari, pubblicata a pag. LXXV).

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere come debba interpretarsi l'eccesso di zelo mostrato dal preside della scuola media statale « G. Borsi » da via Varese 1, Roma, nel convocare il consiglio dei professori per gli scrutini proprio il 2 giugno, festa della Repubblica.

Tali scrutini potevano essere fatti il primo giugno, il tre giugno o nei giorni successivi: e sarebbero stati condotti a termine comodamente, prima dell'inizio degli esami di ammissione alla scuola media. (20711).

RISPOSTA. — Si premette che la scuola media « G. Borsi » è costituita da 38 classi che richiedono quindi l'effettuazione di altrettante operazioni di scrutinio.

Il preside, allo scopo di assicurare che gli scrutini potessero svolgersi senza fretta e con la necessaria ponderatezza ha opportunamente iniziato le relative operazioni nel pomeriggio stesso del 30 maggio, ultimo giorno di scuola, per proseguirle nei giorni successivi fino alla sera del 6 giugno: si trattava di 38 riunioni di differenti consigli di classi, che il capo di istituto è obbligato a presiedere.

Necessariamente si sono dovuti utilizzare anche i giorni festivi compresi nel periodo suddetto, e cioè il giorno 31 maggio (*Corpus Domini*) e il 2 giugno (festa della Repubblica).

Si aggiunge che, nel predisporre il calendario degli scrutini, il preside si è attenuto alle disposizioni impartite dal Ministero con la circolare dell'11 aprile 1956, n. 1060.

*Il Ministro: ROSSI.*

LOZZA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali sono gli impedimenti all'espletamento della pensione di guerra diretta a Orsi Guido di Michele, classe 1916, abitante a Cascina Babilonia di Acqui (Alessandria). (18988).

RISPOSTA. — Per poter definire la pratica di pensione di guerra si è in attesa che l'ospedale militare di Cagliari trasmetta la cartella clinica relativa al ricovero avvenuto nel marzo 1943 presso l'ospedale militare di Carbonia.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

LOZZA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali sono le ragioni che ostacolano l'espletamento della pratica di pensione indiretta relativa a Salvi Pietro fu Giorgio e fu Traverso Maria, nato a Genova nel 1896, deceduto il 15 settembre 1944, milite scelto nella milizia stradale. (19200).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra è stata definita con provvedimento concessivo.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

LOZZA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per sapere se sono al corrente delle difficoltà avanzate dagli uffici della Corte dei conti al pagamento della indennità di prima sistemazione ai professori dei ruoli speciali transitori nominati nel 1952.

È avvenuto che alcune insegnanti coniugate hanno dovuto prendere servizio — e insegnare per un anno o due — in residenze ben lontane da quelle della famiglia, senza poter viaggiare ogni giorno data la distanza, però pur risiedendo nella località ove si svolgeva il loro compito scolastico, non hanno provveduto — e a modo di vedere dell'interrogante, era inutile provvedere — all'atto formale della denuncia al municipio della residenza provvisoria. A tali insegnanti che han risieduto fuori di casa, anche se lo testimonia il preside, viene negata dalla Corte dei conti l'indennità di prima sistemazione.

All'interrogante ciò sembra ingiusto e parrebbe che la residenza provvisoria nella sede d'insegnamento potrebbe essere dichiarata dall'autorità scolastica locale — il preside — o da quella provinciale — il provveditore agli studi — o da un atto notorio regolare stipulato nel comune ove effettivamente l'insegnante ha risieduto. (21219).

RISPOSTA. — Come lo stesso onorevole interrogante fa rilevare, la Corte dei conti, in sede di controllo su alcuni provvedimenti di concessione della indennità di prima sistemazione predisposti dall'aminministrazione scrivente, ha espresso l'avviso che debba essere negato agli insegnanti di ruolo speciale transitorio il diritto a percepire l'indennità

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

predetta, ove non siano in grado di allegare alla restante documentazione il certificato di residenza nella sede di servizio.

Questa amministrazione non può, in effetti, non riconoscere all'organo di controllo anzidetto la facoltà di pretendere che un determinato requisito voluto dalla legge venga documentato nella maniera ritenuta più idonea. Nel caso particolare, è da rilevare che soltanto il certificato di residenza può ritenersi pienamente valido al fine di fornire la prova del trasferimento dell'insegnante nella sede assegnatagli: ogni altra forma di documentazione può, in alcuni casi, far sussistere il sospetto che si sia raggiunta la nuova sede limitatamente al tempo indispensabile per adempiere agli obblighi di servizio nella scuola, senza che sia avvenuto un vero e proprio trasferimento dal luogo di effettiva residenza e senza, quindi, che siano state sostenute quelle spese, per sé ed eventualmente per la propria famiglia, al cui rimborso la legge 29 giugno 1951, n. 489.

Non è fuor di luogo osservare, per altro, che è la legge stessa a fare obbligo ai professori di avere stabile residenza nella sede di servizio (articolo 42 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965).

Ciò premesso, si assicura tuttavia che il Ministero curerà ogni opportuno contatto con gli uffici competenti della Corte dei conti, allo scopo di approfondire ulteriormente lo studio del problema in considerazione anche degli inconvenienti prospettati dall'onorevole interrogante che possono avere effettivo riscontro nella situazione concreta di taluni insegnanti.

*Il Ministro della pubblica istruzione:* ROSSI.

LOZZA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali sono i requisiti richiesti ad una località perché venga pagata, al personale civile dell'amministrazione militare ivi residente e in servizio, l'indennità di « disagiata residenza ». (21229).

RISPOSTA. — I requisiti di cui alla richiesta dell'onorevole interrogante sono stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 850, e dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807.

*Il Sottosegretario di Stato:* BOVETTI.

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere il suo parere sulla circolare 7 luglio 1956 del provveditore agli

studi di Alessandria, avente per oggetto. « Indennità esami maturità ed abilitazione — Precisazioni » del tenore seguente:

« Ad evitare spiacevoli contrasti nella liquidazione delle tabelle indennità esami, si richiama l'attenzione delle SS. LL. sul paragrafo 14 della circolare di questo ufficio del 30 maggio 1956, n. 6279, nel quale è stabilito che anche gli insegnanti di educazione fisica sono tenuti ad esaminare giornalmente e separatamente un numero di candidati pari a quello stabilito per le altre discipline.

« A tale proposito si fa presente che, come è stabilito, con circolare del 20 giugno 1956, n. 7146, il numero dei candidati da esaminare giornalmente dovrà essere 7 anziché 6 come precedentemente disposto. Pertanto, gli insegnanti di educazione fisica esamineranno giornalmente 7 maschi e 7 femmine rispettivamente e dovranno, quindi, essere tratti in servizio solo per il periodo necessario per esaminare i suddetti candidati.

« Ogni soluzione diversa ed in contrasto con le norme già impartite al riguardo, si intende senz'altro non approvata ». (21357).

RISPOSTA. — La circolare del provveditore agli studi di Alessandria in data 7 luglio 1956, per quanto concerne l'utilizzazione dei commissari aggregati per l'educazione fisica, risulta conforme alle disposizioni contenute nella circolare ministeriale del 17 giugno 1949, n. 7.

Con la citata circolare ministeriale, infatti, veniva precisato che il numero minimo dei candidati da esaminare giornalmente da ciascuna sottocommissione, doveva essere raggiunto, relativamente alla prova di educazione fisica, separatamente, per i candidati e per le candidate.

Pur riconoscendo che le disposizioni suddette, per altro emanate in via provvisoria a seguito del passaggio al Ministero dei servizi di educazione fisica, non sono in perfetta armonia con il sistema seguito per le altre discipline, tuttavia esse non sono giustificate dalla circostanza che, a differenza di tutte le altre discipline per ciascuna delle quali viene chiamato un solo commissario, e spesso anche per gruppi di materie, per la stessa materia di educazione fisica vengono nominati due commissari di sesso diverso.

Il Ministero ha posto da tempo allo studio la questione, al fine di aggiornare le disposizioni di cui trattasi per renderle più aderenti al sistema generale degli esami di Stato, con particolare riferimento alla opportunità che anche la prova di educazione fisica sia soste-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

nuta nell'ambito di una delle due sottocommissioni. Non è stato tuttavia possibile modificare, per questo anno, le disposizioni della citata circolare ministeriale, data la difficoltà di far fronte alle maggiori spese che ne sarebbero derivate.

*Il Ministro: ROSSI.*

**LOZZA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali sono le ragioni di diverso comportamento verso gli analoghi concorsi A-2, B-4 alla direzione didattica.

Solo per il B-4 vengono ammessi alle prove orali i candidati già in primo tempo esclusi per aver superati nelle prove scritte i 60 punti senza aver raggiunto i 70.

Tanto non viene fatto per il concorso A-2. (21544).

**RISPOSTA.** — Durante l'espletamento del concorso a posti di direttore didattico B-4, sorse il dubbio circa la esatta interpretazione da dare all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, se cioè alle prove orali del concorso dovessero essere ammessi i candidati che avevano ottenuto in ciascuna delle due prove la votazione di almeno 6/10 e non soltanto, come era stato ritenuto dalla commissione, i candidati che avevano ottenuto la media di 7/10.

Di conseguenza, si ritenne opportuno chiedere il parere del Consiglio di Stato, che si pronunziò favorevolmente alla tesi che doversero essere ammessi alle prove orali i candidati che avevano riportato, in ciascuna prova, la votazione di 6/10. In ossequio a tale parere, sono stati ora chiamati a sostenere le prove orali i candidati del concorso B-4 appartenenti a tale categoria.

Per quanto riguarda l'adozione dell'invocato analogo provvedimento anche a favore dei candidati del concorso per esami e titoli A-2, riservato ai reduci, non si possono tacere le serie difficoltà di ordine giuridico che si presentano per l'attuazione di tale provvedimento. La graduatoria generale di merito del concorso A-2 è stata infatti pubblicata il 20 ottobre 1955 e, con decorrenza 1° dicembre 1955, sono stati nominati in ruolo i vincitori del concorso stesso; sono quindi decorsi tutti i termini utili per la presentazione di qualsiasi ricorso contro tale graduatoria e devono, pertanto, ormai ritenersi giuridicamente consolidate le posizioni dei singoli candidati risultati vincitori o idonei.

In tali condizioni, non sarebbe ora più possibile, sul piano giuridico, una riapertura

del procedimento del concorso A-2, mediante l'ammissione alle prove orali di quei candidati che a suo tempo riportarono nelle prove scritte punteggi da 60 a 69/100.

Effettuandosi invece le prove orali, alcuni dei candidati ammessi potrebbero riportare punteggi tali da farli risultare compresi o tra i vincitori o fra gli idonei aventi diritto alla nomina in ruolo per effetto dell'esaurimento della graduatoria (per i candidati con almeno 140/200). In tal caso si verrebbero certamente a verificare lesioni di diritto a danno degli idonei e dei vincitori attuali, i quali, è lecito prevedere, non mancherebbero di avanzare ricorso.

Comunque, il Ministero non mancherà di continuare l'esame della questione in tutti i suoi aspetti.

*Il Ministro: ROSSI.*

**MADIA.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di guerra dell'invalido Cunsolo Nicola fu Nicola, da Chiaravalle Centrale (Catanzaro) (posizione n. 1207894), il quale da tempo ha presentato la relativa domanda senza ricevere fino ad oggi nessuna comunicazione in merito. (20547).

**RISPOSTA.** — La pratica di pensione di guerra trovasi all'esame della commissione medica superiore.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

**MAGLIETTA.** — *Al Ministro del tesoro.* — Sulla pensione di guerra di Macciochi Vincenzo fu Francesco e fu Notaro Rosa nato a Napoli il 20 maggio 1897 e ivi domiciliato alla via Casa Riccardi, n. 59 Ponticelli; il Macciochi è stato sottoposto a visita medica nel mese di dicembre 1953. (14372).

**RISPOSTA.** — La pratica di pensione trovasi all'esame del comitato di liquidazione.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

**MAGLIETTA.** — *Al Ministro del tesoro.* — Sulla pensione di guerra del signor Macciochi Vincenzo fu Francesco e fu Notaro Rosa, nato a Napoli il 20 maggio 1897 ed ivi domiciliato alla via Casa Riccardi 59, Ponticelli; sottoposto a visita medica nel mese di dicembre 1953. (17623).

**RISPOSTA.** — La pratica di pensione di guerra trovasi all'esame del comitato di liquidazione.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

MAGLIETTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Sull'obbligo imposto da anni al personale cantoniere del compartimento di Napoli di effettuare, all'inizio e alla fine del lavoro giornaliero, la cosiddetta « perlustrazione » per la durata complessiva di un'ora oltre l'orario di lavoro già fissato in otto ore giornalieri,

sulla mancata applicazione nei confronti del personale cantoniere dell'articolo 106 dello stato giuridico del personale di ruolo dello Stato al quale il personale cantoniere è stato da tempo equiparato, che fissa in sette ore l'orario giornaliero di servizio:

sulla opportunità di far presente ai dipendenti compartimenti dell'A.N.A.S. che venga in un primo luogo assegnato il compenso per lavoro straordinario teorico, senza creare nessuna condizione di privilegio per il personale dirigente. (17647).

RISPOSTA. — Al personale dei cantonieri dell'A.N.A.S. (che è compreso fra gli « agenti subalterni » in base all'articolo 36 della legge 2 gennaio 1952, n. 41) si applica — agli effetti dell'orario di servizio — non l'articolo 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 (stato giuridico degli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato), ma l'articolo 9 del decreto ministeriale 4 marzo 1925, che reca istruzioni di servizio per il personale subalterno dell'amministrazione dei lavori pubblici e a cui l'A.N.A.S. è tenuta facendo capo a detto Ministero.

Quest'ultima disposizione fissa l'orario di servizio degli agenti subalterni in otto ore giornalieri e non in sette ore come è stato indicato dall'onorevole interrogante.

La direzione generale dell'A.N.A.S. non ha mancato di richiamare, tempo addietro, i compartimenti della viabilità perché si uniformino a quanto stabilisce il citato articolo 9.

Tale richiamo è stato anche recentemente e in modo particolare rivolto al compartimento di Napoli, il quale, però, ha fatto presente che i cantonieri sono stati sinora compensati per le ore di servizio che hanno prestato oltre il normale orario di servizio.

*Il Sottosegretario di Stato* CARON.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Sull'esito della pratica n. 139110 (pensione di guerra) del signor Costantino Menna, o per conoscere le ragioni che ritardano la definizione della pratica. (20727).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica di pensione si è in attesa di acquisire la

documentazione matricolare sanitaria da parte del distretto militare di Nola e degli ospedali militari di Napoli, Cava dei Tirreni e Caserta.

*Il Sottosegretario di Stato* PRETI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere le ragioni che hanno determinato la sospensione dell'ingegnere Borgstrom vicepresidente dell'A.T.A.N. di Napoli e la sua denuncia all'autorità giudiziaria. (21207).

RISPOSTA. — Risulta che l'ingegnere Borgstrom è stato sospeso dal servizio e denunciato all'autorità giudiziaria sotto l'accusa di irregolarità nella gestione dell'azienda tramviaria.

Poiché il materiale d'accusa è all'esame della magistratura, non è possibile fare dichiarazioni su di esso, finché l'autorità giudiziaria non ne abbia vagliato la fondatezza.

*Il Ministro* ANGELINI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se sono state date le opportune disposizioni per dare ai consiglieri comunali di Napoli ed ai parlamentari napoletani una copia della relazione Pierro sulla situazione del comune di Napoli. (21404).

RISPOSTA. — Nessuna disposizione è stata data, né si intende dare per ora per la consegna di una copia della relazione Pierro sulla situazione del comune di Napoli ai consiglieri comunali ed agli onorevoli parlamentari napoletani, in quanto la commissione nominata ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 aprile 1953, n. 297, venne incaricata di studiare le cause che determinano la predetta situazione deficitaria, allo scopo di formulare al Governo le proposte più idonee per il risanamento della situazione stessa.

La citata relazione, pervenuta al Ministero dell'interno in data 14 maggio 1956, è attualmente allo studio e sarà comunicata al Parlamento, allorché il Governo presenterà le eventuali proposte di legge intese al riassetto della finanza di quel comune.

*Il Sottosegretario di Stato* PUGLIESE.

MAGNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — In merito alla pratica di concessione al comune di Vico del Gargano (Foggia) del contributo statale per un primo lotto di fognatura.

In proposito la Cassa depositi e prestiti, con nota del 19 giugno 1956, ha già interes-



## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

sato il Ministero dei lavori pubblici, ed è in attesa di conoscere le determinazioni. (21264).

RISPOSTA. — Per i lavori di costruzione della fognatura urbana nel comune di Vico del Gargano (Foggia), sin dal 1950 è stato promesso il contributo statale per una complessiva spesa di lire 35 milioni.

Non avendo, ancora, l'ente interessato presentato i relativi atti progettuali, questo Ministero, in data 9 luglio 1956 ha concesso una ulteriore proroga al 16 agosto 1956 per tali adempimenti.

Non appena il progetto sarà pervenuto a questo Ministero non si mancherà di adottare con ogni sollecitudine gli ulteriori provvedimenti di competenza.

*Il Sottosegretario di Stato:* CARON.

— MANIERA, MASSOLA, CAPALOZZA E BEI CIUFOLI ADELE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza degli incidenti avvenuti nella giornata del 7 luglio ad Ancona.

Senza nessun motivo, un commissario di pubblica sicurezza ordinava alla « Celere » di caricare dei pacifici contadini che si accingevano ad andare in delegazione presso il prefetto e presso l'Associazione degli agricoltori per sollecitare l'apertura delle trattative, in sede provinciale, tra le associazioni mezzadri e l'Associazione degli agricoltori stessi.

E per sapere quali misure intende prendere nei confronti di detto commissario che, con il suo atteggiamento, ha causato incidenti che avrebbero potuto essere molto più gravi se non vi fosse stato un alto senso di responsabilità da parte dei dirigenti sindacali e dei contadini presenti. (21303).

RISPOSTA. — Il giorno 7 luglio 1956 in Ancona, durante lo sciopero della categoria dei mezzadri e dei braccianti agricoli, circa duecento scioperanti si portavano con mezzi ordinari di trasporto dalla periferia al centro della città con lo scopo di inscenare una manifestazione di protesta.

Trattandosi di assembramento che poteva mettere in pericolo l'ordine pubblico, il funzionario di pubblica sicurezza di servizio invitava i presenti ad allontanarsi e mentre i più aderivano all'invito, un gruppo composto di circa quaranta persone si ostinava a rimanere *in loco*.

Il predetto funzionario intimava, allora, lo scioglimento nei modi prescritti dalla legge a mezzo della forza pubblica, la quale non ha avuto bisogno di ricorrere a mezzi coercitivi

se non nei confronti di due o tre scioperanti fra i più riottosi.

*Il Sottosegretario di Stato:* PUGLIESE

MARABINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere il motivo per cui non si è ancora dato corso alla pratica di pensione di guerra a favore del richiedente Morini Francesco (numero di posizione 1289959) del comune di Imola (Bologna). (15971).

RISPOSTA. — La pratica di pensione trovasi all'esame del comitato di liquidazione.

*Il Sottosegretario di Stato:* PRETI.

MARABINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere la posizione della richiesta della pensione di guerra (diretta militare) di Morini Francesco di Michele, numero della pratica 1289959. (17922).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra trovasi all'esame del comitato di liquidazione.

*Il Sottosegretario di Stato:* PRETI.

MARABINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere a qual punto trovasi la pratica di pensione di guerra del Landini Paolo fu Pietro. La pratica porta il numero di posizione 282388/A.G. (18853).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra è stata definita con provvedimento concessivo.

*Il Sottosegretario di Stato:* PRETI.

MARABINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non ritiene di accogliere la ripetuta richiesta di essere sottoposto a visita di aggravamento del Bernardi Ferruccio fu Alfredo (diretta militare) residente a Medicina (Bologna). (20286).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra è stata definita con provvedimento negativo spedito al municipio di Medicina (Bologna) in data 11 giugno 1956 per la notifica all'interessato.

*Il Sottosegretario di Stato:* PRETI.

MARABINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra di Bernardi Ferruccio (diretta militare) fu Alfredo. Trattasi di prendere in considerazione la domanda di aggravamento dell'interessato, domanda ripetutamente avanzata nel 1946, nel 1950 e 1953 senza essere mai stata esaudita. (20352).

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra è stata definita con provvedimento negativo spedito al municipio di Medicina (Bologna) in data 11 giugno 1956 per la notifica all'interessato.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

MARABINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non ritiene di impartire le dovute disposizioni perché sia definita la pratica di pensione di guerra del Poli Francesco padre del Marino (indiretta civile) deceduto in seguito ad una granata. (20770).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra trovasi all'esame del comitato di liquidazione.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

MARABINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Se ritiene conforme alle norme della nostra Costituzione, di negare, come ha fatto la questura di Ravenna, il passaporto a Scardovi Ostelio fu Filippo, di Riolo Bagni (Ravenna) che chiedeva di recarsi nell'Unione Sovietica presso i parenti della moglie di origine russa. (21562).

RISPOSTA. — La questura di Ravenna ha concesso al signor Scardovi Ostelio il passaporto per l'U.R.S.S.

*Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.*

MARANGONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza, così com'è accaduto a Udine, della progressiva diminuzione di compenso per lavoro straordinario (divenuto ormai parte integrante della retribuzione dei pubblici dipendenti) verificatasi nel 1955 per i funzionari di segreteria delle procure della Repubblica, diminuzione che contrasta con il progressivo aumento del costo della vita e che ha annullato praticamente il beneficio degli aumenti recentemente accordati; e come intenda apportare rimedio a tale incresciosa situazione. (20675).

RISPOSTA. — I fondi stanziati nel bilancio del corrente esercizio finanziario per compensare il lavoro straordinario del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, sono di importo uguale a quelli del precedente esercizio.

Essendosi, per altro, con decreto presidenziale 17 agosto 1955, n. 767, maggiorate, con effetto dal 1° settembre 1955 le tariffe orarie in misura proporzionale per i singoli gradi, nella prima applicazione di tale provvedimento, si è

dovuto ridurre il numero delle ore da retribuire allo scopo di contenere la spesa nei limiti dei fondi disponibili.

Essendo stata, poi, con decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 7, la misura delle quote orarie ulteriormente maggiorata, con effetto dal 1° luglio 1955, il Ministro del tesoro nel marzo 1956 ha provveduto ad una assegnazione integrativa di fondi, calcolata, però, nei limiti dell'aumento di cui al primo dei ripetuti decreti, il che ha reso possibile la corresponsione agli interessati delle differenze loro spettanti.

Per l'integrale applicazione dei benefici concessi col decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 7, sono stati richiesti al suddetto Ministero del tesoro nuovi fondi integrativi, ed appena essi saranno assegnati si provvederà alla liquidazione dei compensi suppletivi in favore del personale dipendente, che ne avrà diritto.

*Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.*

MARANGONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

quali disposizioni siano state impartite per la ripartizione, fra i funzionari addetti ai casellari giudiziari della Repubblica, delle somme messe annualmente a disposizione del casellario centrale in virtù del regio decreto 16 aprile 1936, n. 771;

per quale motivo non sia stato ancora corrisposto il compenso riguardante l'esercizio finanziario 1954-55 a molte procure, fra cui quella di Udine, la quale, fin dal novembre 1955 ha segnalato al casellario centrale, dietro richiesta del medesimo, i funzionari meritevoli;

se per gli esercizi finanziari anteriori a quello 1954-55 il casellario centrale abbia tenute presenti, per la ripartizione delle somme, tutte le procure della Repubblica compresa quella di Udine, in modo da corrispondere un adeguato compenso al personale meritevole, previo interpello dei rispettivi capi ufficio. (20907).

RISPOSTA. — La distribuzione del premio di operosità e rendimento al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, incaricato della compilazione delle schede, ed a quello adibito al servizio dei casellari giudiziari presso le procure della Repubblica, nonché al personale permanentemente addetto al casellario centrale del Ministero di grazia e giustizia, è disciplinato dal regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1059, e relative norme re-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

golamentari emanate con regio decreto 22 ottobre 1936, n. 1981. Tale compenso, data la esiguità della somma disponibile, non può essere erogato con carattere di generalità e periodicità e va, quindi, attribuito unicamente a quei funzionari che si rendono veramente meritevoli per le prestazioni date in eccedenza al normale lavoro straordinario, regolarmente retribuito. A tal fine a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55, sono state richieste ai capi di ufficio le segnalazioni dei funzionari distintisi per zelo ed operosità, e sulla scorta di esse si è formata, di volta in volta, una graduatoria di merito, in base alla quale si assegnano i premi appena il Ministero del tesoro ne accredita l'importo globale.

Alla procura della Repubblica di Udine, per l'esercizio finanziario 1954-55 è stata assegnata, a titolo di premio, la somma di lire 31 mila, così ripartita: lire 17 mila al segretario di sezione Luigi Trainati e lire 14 mila al segretario di prima classe Francesco Pisani, per aver ciascuno di essi rilasciato nel periodo, 1° luglio 1954-maggio 1955, 40 mila certificati penali.

Per gli esercizi finanziari anteriori a quello 1954-55, i premi venivano assegnati ai segretari giudiziari di volta in volta segnalati dai procuratori della Repubblica, ai funzionari che, stando alle relazioni semestrali avevano, con prestazioni eccezionali, eliminate eccessive pendenze, ed a quelli che avevano compilato un rilevante quantitativo di schede.

Non risulta che la procura della Repubblica presso il tribunale di Udine, per gli esercizi finanziari anteriori al 1954-55 abbia segnalato funzionari meritevoli dello speciale premio di cui sopra.

*Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.*

MARANGONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se, tenute presenti le giustificate rimostranze dei cittadini e della stampa friulana e le pressioni delle autorità locali responsabili, non intenda provvedere con la massima urgenza all'allontanamento dei profughi balcanici che via via ingorgano, in condizioni sempre più deprecabili, il centro smistamento profughi di Udine. (21289).

RISPOSTA. — La particolare situazione determinatasi nella città di Udine per la presenza di un considerevole numero di rifugiati politici, in maggioranza provenienti dalla Jugoslavia, alloggiati nel campo profughi di quella città, già da tempo forma oggetto di attento studio, non soltanto da parte del Mini-

stero dell'interno, ma anche di altre amministrazioni, pure interessate al problema.

Per altro, in base alle decisioni prese in una recente riunione tenutasi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dalla speciale commissione, incaricata di esaminare e risolvere la questione, il problema può ormai dirsi avviato a soddisfacente soluzione.

Difatti è stato deciso di procedere al trasferimento dei balcanici a Cremona in un centro per essi appositamente approntato con il quale si spera, data la diversa ubicazione e la particolare organizzazione che avrà il centro stesso, di eliminare gli inconvenienti lamentati.

Tale progetto è in corso di perfezionamento, per le necessarie adesioni delle altre amministrazioni interessate.

*Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.*

MARANGONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere a quale punto si trova la pratica di pensione del signor Tocchio Antenore fu Carlo, residente nel comune di Giacciano con Baruchella (Rovigo), che ha già avuto riconosciuto il diritto alla pensione di superinvalidità dalla commissione medica di Bologna sin dal 2 marzo 1948. (20216).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra è stata definita con provvedimento negativo e trovasi alla Corte dei conti per ricorso.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

MARANGONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere a qual punto si trova la pratica per ottenere la pensione di guerra inoltrata dalla vedova Agnolini Anna di Luigi per il marito ex militare Lucchin Mario morto l'11 settembre 1948 nel comune di Giacciano con Baruchella (Rovigo) per tubercolosi polmonare, causa infermità contratta in Russia nell'anno 1942. (20474).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra è stata definita con provvedimento negativo e trovasi alla Corte dei conti per ricorso.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

MARILLI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti si intenda adottare onde evitare i gravi danni derivanti a 72 mezzadri dipendenti dall'amministrazione dei marchesi Gargallo di Castel Lentini, coltivanti terre site in prossimità di Priolo (fra Augusta

e Siracusa) che hanno ricevuto dalla predetta amministrazione la seguente lettera:

«Egregio signore, come già noto, con provvedimento prefettizio è stata disposta l'occupazione, fra l'altro, di quella parte del fondo Fico da voi tenuta a mezzadria. Tale occupazione è stata disposta a favore della società Augusta Petrolchimica, che si è già immessa nel possesso del terreno. Ciò premesso si diffida a non effettuare lavori di sorta nell'appezzamento di terreno già da voi condotto a mezzadria».

Poiché sembra che tale occupazione da parte della «Augusta Petrolchimica» sia avvenuta in forza di un decreto di esproprio prefettizio al quale avrebbe fatto seguito da parte del proprietario la vendita alla predetta società del terreno coltivato dai mezzadri, e poiché trattasi di mezzadri miglioratori, l'interrogante chiede di conoscere se nel decreto prefettizio e nel contratto di cessione della terra sia stata prevista una qualche garanzia per i mezzadri e le loro famiglie che non possono essere certamente estromessi senza equo compenso e soccorsi. (21246).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto dei Ministeri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.

A suo tempo la società «Augusta Petrolchimica», con sede legale in Palermo, presentò domanda per la installazione di una raffineria di petrolio in Sicilia, della capacità lavorativa di tonnellate 1 milione annuo di grezzo. Nella seduta del 16 luglio 1954, la commissione interministeriale petrolifera, chiamata ad esprimere il proprio parere, si pronunciò in senso favorevole.

Ciò premesso, si precisa che il seguito della domanda, in particolare per quanto concerne la realizzazione dell'impianto, rientra nella competenza della regione siciliana (articolo 14 dello statuto regionale).

In proposito possono tuttavia essere fornite le seguenti precisazioni: 1°) formali e 2°) di merito.

1°) Per il combinato disposto degli articoli 4 e 1, rispettivamente del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 e della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, le opere occorrenti per l'attuazione di iniziative industriali nel Mezzogiorno (primo impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e costruzioni annesse, ampliamento, trasformazione, ricostruzione e riattivazione di stabilimenti a carattere aziendale; già esistenti) sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti e indifferibili a tutti gli effetti.

Per le espropriazioni, che si rendono necessarie ai fini della esecuzione delle predette opere, si osservano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, con le modifiche della successiva legge 18 dicembre 1879, n. 5188. In base alle predette disposizioni i provvedimenti di occupazione d'urgenza e di espropriazione sono demandati alla esclusiva competenza dei prefetti e contro di essi provvedimenti è previsto, da parte dell'espropriato e dell'industriale, ricorso al Consiglio di Stato, ovvero ad altro competente organo giurisdizionale per quanto riguarda le indennità di espropriazione.

Poiché, per altro, l'iniziativa industriale dell'«Augusta Petrolchimica» ha luogo in Sicilia, si fa rilevare che in detta regione la espropriazione per pubblica utilità è regolata dal regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455, con il quale è stato approvato lo statuto regionale.

2°) La società per azioni Augusta Petrolchimica, con istanza in data 3 febbraio 1956 chiese alla prefettura di Siracusa, nelle more della procedura ordinaria, il provvedimento di occupazione temporanea d'urgenza di alcuni terreni siti nella zona di Priolo, zona la cui disponibilità risultata necessaria ai fini della costruzione di uno stabilimento per la produzione di solfato ammonico.

Fra essi terreni sono appunto quelli di proprietà dei conti Gargallo, in contrada «Fico» per ettari 35 e 9 are.

Venne iniziata la procedura ordinaria con il deposito degli atti presso la segreteria del comune di Siracusa. Il relativo avviso, emanato dal sindaco, fu inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della regione siciliana in data 25 dicembre 1956, n. 8.

Nessuna opposizione venne presentata e pertanto, in data 26 marzo 1956 venne adottata l'ordinanza di esecutorietà del piano di esproprio e in data 28 marzo 1956 fu emanato il decreto d'occupazione d'urgenza.

La società «Augusta Petrolchimica» ha preso possesso dei terreni in data 10 maggio 1956, in forza del predetto decreto prefettizio. I terreni occupati sono coltivati prevalentemente ad oliveto.

Secondo le informazioni assunte da questo dicastero essi sarebbero di scarsa produttività, in quanto soggetti all'infiltrazione di acque marine ed ai venti di levante.

Misurano complessivamente ettari 46.30.83, così coltivati:

ettari 28.00.31 ad oliveto,  
ettari 1.45.52 ad agrumeto;

ettari 16.85.00 seminativo vario, incolto e fabbricato rurale.

Su detti terreni, dati a mezzadria ventinovenale, scaduta nel 1950 e prorogata annualmente col consenso del proprietario, lavorano 46 mezzadri che, in data 30 giugno 1956, sono stati invitati dall'amministrazione Gargallo, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a non eseguire più lavori di sorta. Sette di detti mezzadri hanno respinto l'ingunzione.

Allo stato non esiste alcun atto di vendita fra l'amministrazione Gargallo e la « Augusta Petrolchimica », essendo vigente il predetto decreto di temporanea occupazione.

Nessuna garanzia è stata prevista dall'autorità prefettizia per i mezzadri estromessi, in quanto gli stessi sono in possesso di contratti stipulati con l'amministrazione Gargallo, da far valere in sede opportuna.

I mezzadri in questione sono stati estromessi dopo il raccolto del grano dell'annata in corso. Trenta di essi attendono alla lavorazione di altri terreni propri o a mezzadria: gli altri esplicano, come per il passato, la loro normale attività di braccianti agricoli, dato che la conduzione dei piccoli appezzamenti di terreno di proprietà Gargallo costituiva per loro un'attività complementare ed accessoria.

Detti mezzadri, considerati mighoratori in origine, perdettero in seguito tale qualifica poiché, alla scadenza del contratto ventinovenale (1950), presentarono i terreni coltivati soltanto ad oliveto e non anche a vigneto, come era stato pattuito.

*Il Ministro dell'industria e del commercio: CORTESE.*

MASINI. — *Al Ministro della difesa* — Su quanto segue.

Con decreto del Ministero della difesa-esercito n. 2011, posizione n. 17634/46, fu stabilito che al maresciallo dei carabinieri Tavanti Oreste, domiciliato a Firenze, via Carroli 37, venisse concesso l'assegno speciale stabilito con legge 31 luglio 1954, n. 599.

La legione carabinieri di Firenze ha negato tale corresponsione, annullando così il decreto emesso dal Ministero.

Il maresciallo Tavanti, con lettera raccomandata in data 20 maggio 1955 inviava a questo Ministero un reclamo in carta da bollo da lire 200. A tutt'oggi, non ha avuto alcuna risposta.

L'interrogante chiede di sapere se è ammissibile, ed eventualmente per conoscere i mo-

tivi, che un comando militare possa, di sua iniziativa, annullare un decreto ministeriale, e per sapere per quali motivi a 13 mesi di distanza non sia stata data nessuna risposta al reclamo fatto dal maresciallo Tavanti, che ha servito ininterrottamente nell'arma dei carabinieri per oltre 35 anni, convalidando così la convinzione già da tempo esistente nell'ambiente militare, della nessuna considerazione nella quale vengono tenuti anche i migliori elementi, una volta che essi siano stati allontanati per limiti di età dalle file del servizio attivo. (20896).

RISPOSTA. — Il decreto ministeriale n. 2011, al quale l'onorevole interrogante fa riferimento, è stato emanato in data 24 settembre 1952 e concerne la riliquidazione della pensione spettante al maresciallo maggiore dei carabinieri in pensione Tavanti Oreste e non l'attribuzione al sottufficiale dell'indennità speciale, indennità che è stata istituita in data posteriore a quella del decreto sopra ricordato con la legge 31 luglio 1954, n. 599.

D'altra parte detta indennità speciale non poteva essere concessa e, quindi, revocata al maresciallo maggiore Tavanti dato che egli non si trova nelle condizioni all'uopo richieste dalla legge.

Di ciò è stata data comunicazione all'interessato il 20 marzo 1955, tramite la legione territoriale dei carabinieri di Firenze, in relazione ad una domanda da lui inoltrata intesa ad ottenere la concessione dell'indennità speciale e, pertanto, non si è ritenuto di dover fornire ulteriore risposta che non avrebbe non potuto confermare quanto già era stato portato a conoscenza del sottufficiale.

*Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.*

MASSOLA E MANIERA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali sono le ragioni per cui ai professori statali, commissari agli esami nelle scuole legalmente riconosciute, per l'anno scolastico 1954-1955 sono state pagate diarie di entità minore di quelle degli anni precedenti. La situazione, denunciata un po' ovunque, è stata particolarmente messa in rilievo dai professori di Ancona. (21171).

RISPOSTA. — Si desidera ricordare agli onorevoli interroganti che il trattamento economico fatto ai commissari governativi agli scrutini ed agli esami trova fondamento giuridico nelle funzioni dei commissari stessi.

Questi ultimi, infatti, non svolgono compiti di esaminatori ma soltanto funzioni di controllo e di vigilanza sulle operazioni di scrutinio e di esame.

A questo deve aggiungersi la precisa norma di cui all'articolo 83 del regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084 che così dispone: « Al commissario governativo spettano, a carico dell'amministrazione che mantiene l'istituto, il rimborso delle spese di viaggio e le indennità stabilite dalle leggi per i funzionari governativi in missione ». È pertanto da escludersi che agli stessi possa competere indennità di esami comunque previste per i componenti le commissioni di esami.

In attesa quindi che nuove norme regolino la materia, l'operato del Ministero è conforme alle disposizioni vigenti.

*Il Ministro. Rossi.*

**MAZZALI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se risponda a verità il fatto che l'ingegnere Guala, presidente della R.A.I.-TV, avuto sentore che il dottore Arata, direttore del giornale *Il Popolo* sarebbe stato designato a sostituirlo nella carica, gli abbia offerto e assicurato la consulenza presso le edizioni radio italiana con uno stipendio mensile di lire 600 mila, consulenza che il dottore Arata avrebbe accettato. (20632).

**RISPOSTA.** — Riferendosi al quesito dell'onorevole interrogante ad attività editoriali svolte dalla Società edizioni radio italiana (E.R.I.), consociata della R.A.I., la questione esula dalle materie specifiche nelle quali si esercita, come previsto dalla legge e dalla convenzione, il controllo tecnico-amministrativo del Governo.

Ad ogni modo, secondo le informazioni assunte nella sede competente è risultato che effettivamente la predetta Società E.R.I. aveva, in passato, avviato trattative con il professor Arata, allo scopo di ottenerne la consulenza, ma le trattative stesse, che erano rimaste allo stato di intese preliminari, non ebbero ulteriore seguito.

*Il Sottosegretario di Stato: NATALI.*

**MICELI.** — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Sui seguenti fatti.

La frazione Ragonà di Nardodipace (Catanzaro) è stata quasi distrutta dalle alluvioni del 1951 e del 1953. Per gli alluvionati senza tetto ed in disagiate condizioni economiche è stato costruito un primo lotto di 60 alloggi.

Sebbene tali alloggi siano ultimati sin dal dicembre 1955; sebbene siano già predisposti gli elenchi di assegnazione, sebbene gran parte degli alluvionati di Ragonà sia priva di un proprio alloggio e sia costretta ad abitare in onerosi alloggi di fortuna lontani dal proprio centro di attività (quali gli alluvionati trasferiti forzatamente nel comune di Fabrizia e colà costretti a pagare in proprio l'affitto); le autorità provinciali non si decidono a consegnare ancora gli alloggi da oltre sei mesi ultimati.

In considerazione della necessità che gli alluvionati di Ragonà hanno di trasferirsi subito nei nuovi alloggi onde provvedere alla loro sistemazione ed ai loro approvvigionamenti prima dell'inverno, l'interrogante chiede se i ministri interrogati non ritengano opportuno ed urgente intervenire a che tutti gli alloggi siano subito consegnati agli alluvionati di Ragonà e siano agli stessi rimborsati gli importi dell'affitto pagati per il ricovero forzato sino alla data di consegna dei nuovi alloggi. (20946).

**RISPOSTA.** — L'assegnazione dei 60 alloggi costruiti per gli alluvionati della frazione Ragonà di Nardodipace è stata effettuata da una apposita commissione, previa formazione di una graduatoria degli aspiranti, la quale ha richiesto un congruo periodo di tempo, per il reperimento di tutti gli elementi istruttori ai fini di una scrupolosa valutazione dei singoli casi.

Il giorno 2 luglio 1956 hanno avuto luogo le operazioni di consegna agli assegnatari i quali, fino a tale data, sono stati convenientemente assistiti tramite l'E.C.A.

Si soggiunge, infine, che il Ministero dei lavori pubblici ha erogato somme per un totale di lire 1 miliardo 588.219.545 a favore del comune di Nardodipace per i seguenti interventi:

1°) trasferimento abitati Nardodipace e Ragonà (legge 10 gennaio 1952, n. 9) lire 613 milioni 379.209;

2°) ricovero famiglie senza tetto (legge sopra richiamata) lire 764.289.270;

3°) sistemazione strada Ciano-Colle Monica in dipendenza dell'alluvione del 1951 lire 195.351.396;

4°) riparazione strada accesso località Cassari in dipendenza dell'alluvione del 1953 lire 15.199.660.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno: PUGLIESE.*

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

MINASI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Al fine di conoscere l'ammontare degli stanziamenti per ogni singola regione, disposti per il provvedimento legislativo, che tende alla eliminazione del tugurio. (21261).

RISPOSTA. — I fondi stanziati in base alla legge 9 agosto 1954, n. 640 per gli esercizi finanziari 1954-55 (lire 18 miliardi) e 1955-56 (lire 25 miliardi), sono stati ripartiti ed assegnati, per regione, nel modo che segue:

ESERCIZIO FINANZIARIO	1954-1955	1955-1956
Piemonte . . . . .	L. 1.015.000.000	L. 1.452.000.000
Lombardia . . . . .	» 1.269.000.000	» 1.080.000.000
Trentino . . . . .	» 270.000.000	» 440.400.000
Veneto . . . . .	» 2.155.000.000	» 1.935.000.000
Liguria . . . . .	» 605.000.000	» 450.000.000
Emilia . . . . .	» 1.295.000.000	» 1.110.000.000
Toscana . . . . .	» 1.170.000.000	» 1.073.756.476
Marche . . . . .	» 680.000.000	» 948.283.378
Umbria . . . . .	» 240.000.000	» 230.000.000
Lazio . . . . .	» 1.535.000.000	» 4.179.000.000
Abruzzo . . . . .	» 800.000.000	» 1.235.000.000
Campania . . . . .	» 1.821.000.000	» 2.950.560.146
Puglia . . . . .	» 1.650.000.000	» 1.740.000.000
Basilicata . . . . .	» 540.000.000	» 530.000.000
Calabria . . . . .	» 1.090.000.000	» 1.400.000.000
Sicilia . . . . .	» 1.380.000.000	» 3.440.000.000
Sardegna . . . . .	» 485.000.000	» 800.000.000
<b>Totali</b>	<b>L. 18.000.000.000</b>	<b>L. 25.000.000.000</b>

*Il Sottosegretario di Stato CARON.*

MONTAGNANA. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere:

1°) se sussistano divergenze di istruzioni — in merito alla applicazione delle norme sul trasferimento di valute all'estero — da parte degli organi valutari del Ministero del commercio con l'estero e da parte degli organi dell'autorità amministrativa finanziaria;

2°) se l'Avvocatura dello Stato si intende impegnata a fare applicare le norme di legge in vigore e abbia quindi il dovere di pronunciarsi in caso di controversia che riguardi l'applicazione di norme valutarie, in specie qualora sia richiesto il suo intervento, e l'assunzione di una sua responsabilità in rappresentanza del pubblico erario;

3°) se — sia pure di fronte a pronunce dichiarative del magistrato — sia possibile e legittimo procedere a pagamenti di merce estera a provveditore straniero, ove manchi una fattura conforme ai patti contrattuali, e la fattura non sia, per tanto, asseverata né asseverabile;

4°) se — in una vertenza sorta fra due ditte — ritenga il Ministero di avere facoltà

discrezionali per dare, nelle condizioni su menzionate, il nulla osta al pagamento, in contrasto con le norme valutarie, tenuta presente la indisponibilità della merce depositata in un punto franco, e tenute presenti le avvenute contravvenzioni e diffide della finanza di fronte ai verificatisi tentativi di esecuzione da una parte e dall'altra. (20984).

RISPOSTA. — Per quanto concerne il punto primo, non risulta che si verifichino divergenze tra le istruzioni delle amministrazioni interessate in merito al trasferimento di valuta all'estero, giacché per tali trasferimenti è competente il Ministero del commercio con l'estero, salvo per alcune categorie di operazioni per le quali è prevista la competenza comune del predetto Ministero e di quello del tesoro, i quali provvedono d'intesa. Per le assegnazioni di valuta estera ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni per l'espletamento all'estero delle loro funzioni, è competente esclusivamente il Ministero del tesoro (articolo 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476).

Per quanto riguarda il punto secondo si precisa che l'Avvocatura dello Stato svolge compiti di consulenza, e di rappresentanza in giudizio nei confronti della pubblica amministrazione e non è pertanto competente ad intervenire in sede di applicazione di norme di legge.

Circa il punto terzo è da rilevare che la sentenza dichiarativa del magistrato costituisce titolo sufficiente per l'esecuzione di obblighi derivanti da contratto.

In merito al punto quarto infine, si fa presente che questo Ministero interviene attraverso gli enti autorizzati, per consentire al debitore di effettuare il pagamento dovuto, risultante dalla sentenza, secondo le vigenti disposizioni valutarie e per ciò mettendo a sua disposizione la valuta necessaria.

È evidente che la merce diventa disponibile non appena il debitore abbia assolto l'obbligo del pagamento della merce stessa.

*Il Ministro: MATTARELLA.*

MONTAGNANA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza che la grande maggioranza dei 150 operai che la ditta Michelin di Torino ha licenziato nei giorni scorsi con il pretesto di « esuberanza di personale » è composta da lavoratori da due a sei persone a carico (il che è in contrasto con l'articolo 2, lettera c) dell'accordo interconfederale sui licenziamenti collettivi) tra cui numerosi sono gli attivisti della C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.; il che dimostra che il provvedimento è dovuto sia al maggiore rendimento del lavoro a cui non ha corrisposto nessuna riduzione dell'orario a parità salariale, sia ad una politica di discriminazione contro gli attivisti dei sindacati. L'interrogante chiede quali misure intenda prendere:

1°) per far rispettare l'accordo interconfederale sui licenziamenti collettivi;

2°) per far sì che al progresso tecnico corrispondano con gravi danni, ma benefici anche per i lavoratori. (21213).

RISPOSTA. — Risulta a questo Ministero che la società Michelin di Torino ha richiesto il licenziamento di 225 operai e che la relativa procedura ha avuto inizio presso la locale Unione industriale sotto la data del 13 giugno 1956, a sensi dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1950.

Il provvedimento in questione è stato determinato sia dalle necessità in genere di alleggerire il carico del personale, in dipendenza della crisi manifestatasi nel settore della pro-

duzione della gomma, sia di ridurre la forza numerica del reparto S.P.O./X, nel quale sono effettuati lavori marginali di un gruppo di lavoratori anziani e di minorate capacità fisiche.

A seguito dell'accordo raggiunto in data 28 giugno, la Michelin riduceva i licenziamenti da 225 a 150 unità, impegnandosi a corrispondere ad ognuno dei licenziati la somma di lire 180 mila se uomo o donna capofamiglia, 140 mila se donna non capofamiglia, lire 15 mila per ogni anno di anzianità e lire 20 mila per ogni eventuale persona a carico.

Per altro, dopo la firma dell'accordo, le organizzazioni dei lavoratori interessavano l'ufficio regionale del lavoro di Torino, perché interponesse i suoi buoni uffici presso l'azienda allo scopo di riesaminare la situazione di alcuni lavoratori licenziati, che si trovavano in particolari condizioni di disagio economico, essendo capi famiglia con forte carico familiare, particolarmente asserendo, a tale proposito, la camera del lavoro che i licenziamenti non erano stati effettuati, tenendo conto di quanto disposto dal comma e) dell'articolo 2 dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1950.

Risulta, per altro, che presso l'ufficio regionale del lavoro, la società Michelin ha rappresentato di aver tenuto nel debito conto quanto stabilito dal citato articolo 2 dell'accordo interconfederale, a termini del quale, come è noto, debbono essere presi in esame per i licenziamenti quattro criteri in concorso fra di loro, e cioè: 1°) esigenze tecniche e di rendimento, 2°) anzianità; 3°) carichi di famiglia; 4°) situazione economica, e non già un solo elemento come affermato dalla organizzazione dei lavoratori (situazione economico-familiare).

Premessa, pertanto, la impossibilità di un riesame della situazione, si è a conoscenza che la società Michelin, al solo scopo di venire incontro a qualche situazione particolarmente disagiata, ha posto a disposizione del sindaco di Torino la somma di lire 3 milioni.

*Il Ministro: VIGORELLI.*

MONTAGNANA. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere.

1°) le ragioni per le quali il Ministero del commercio con l'estero non ha voluto pronunciarsi (nonostante la precisa chiamata in causa avanzata dal maglificio T. Poletti di Torino) sugli aspetti valutari — che riguardano precise disposizioni tendenti a colpire



## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

l'evasione di valuta — della vertenza sorta tra lo stesso maglificio Poletti e la ditta *Wool & Art Textiles* di Bradford (Inghilterra), a proposito di una determinata quantità di lana grigia venduta dalla ditta *Wool & Art Textiles* al maglificio Poletti. Tale richiesta era motivata dal fatto che dalla magistratura sono state emesse sentenze che l'autorità amministrativa finanziaria ha dichiarato e dichiara ineseguibili perché in netto contrasto con le precise norme valutarie in vigore e che potrebbero concretare in vero e proprio eccesso di potere (in senso giuridico) del magistrato ordinario in danno della pubblica amministrazione che, nel caso, dovrebbe essere considerata domina insindacabile della materia;

2°) se, comunque, il Ministero del commercio con l'estero ritenga ora (sulla base degli elementi che esso da tempo conosce) che l'azienda italiana possa, senza subire le conseguenze inerenti alla violazione delle disposizioni di legge in materia valutaria, effettuare il pagamento della somma richiesta, come le impongono le sentenze della magistratura, pur essendo queste in contrasto con le leggi valutarie e, significativamente, inconciliabili tra di loro in quanto alla motivazione;

3°) se il Ministero del commercio con l'estero è al corrente che, a causa della situazione paradossale creata dalla contraddizione tra le sentenze della magistratura e le disposizioni di legge in materia valutaria — non chiarite dal Ministero in sede di causa e sulle quali l'Avvocatura dello Stato non ritenne nemmeno di pronunciarsi — esiste il pericolo di imminente chiusura dello stabilimento Poletti, il quale occupa circa 300 lavoratori e che, da quanto risulta, avrebbe possibilità di lavoro tali che gli permetterebbero di aumentare il proprio personale; e se non gli risulta che, nonostante i reiterati verbali di contravvenzione valutaria elevati dalla finanza, la ditta *Wool* persiste in modo addirittura vessatorio nel tentativo di esecuzione, perseguendo scopi che i pratici potrebbero individuare, con gravissimo pregiudizio morale ed economico del maglificio;

4°) se non risulta che vi sia stato nella vertenza tra le ditte in questione, un tentativo di intervento di autorità straniera, e in caso affermativo, quale sia stato l'atteggiamento del Governo italiano e delle autorità cui fa capo la vertenza in questione. (21370).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha competenza per intervenire nella risoluzione di

controversie commerciali che possano sorgere tra ditte italiane e ditte straniere.

Nel caso della ditta Poletti, la sentenza emessa dalla magistratura va seguita conformemente alle norme valutarie in vigore, e cioè facendo ricorso agli appositi enti autorizzati per ottenere il controvalore in valuta estera da destinare al pagamento della merce.

Non risulta, d'altra parte, che nella vertenza tra la ditta Poletti e la ditta inglese *Wool & Art Textiles* si sia verificata ingerenza di autorità straniera.

*Il Ministro: MATTARELLA.*

MUSOLINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per cui il prefetto di Reggio Calabria non ha creduto di provvedere al sorteggio ed alla assegnazione ai privati proprietari del vecchio centro di Natile del comune di Careri, delle aree già definite dal genio civile con apposito piano particolareggiato, nonostante l'assicurazione data del suo interessamento con la risposta alla interrogazione n. 18744.

La soluzione del problema degli alloggi in Natile Nuovo, su cui è stata richiamata l'attenzione del ministro, è resa urgente dalla necessità di risolvere la crisi dell'abitazione in seguito al trasferimento disposto ed in parte attuato, e dal fatto che l'applicazione della legge speciale per la Calabria, comprendendo Natile, possa trovare, nell'assegnazione dei ruoli sorteggiati, pronta esecuzione nell'interesse dei natilesi aventi diritto e del comune di Careri. (21087).

RISPOSTA. — Da notizie attinte presso la prefettura di Reggio Calabria, è risultato che questa non procederebbe al sorteggio delle aree da assegnare ai privati proprietari che, trasferendosi dal vecchio centro di Natile, frazione del comune di Careri, intendono costruire nel nuovo abitato la propria abitazione, giusta apposito piano particolareggiato redatto dal Genio civile, in quanto i lotti disponibili non sono sufficienti a coprire l'intero fabbisogno e quindi alcune famiglie non potrebbero partecipare al sorteggio stesso.

Per coprire detto fabbisogno occorrerebbe reperire altri 24 suoli edificatori, cosa questa ultima che comporta l'ampliamento del piano regolatore, il quale per il momento, non può essere attuato, data la esistente assoluta indisponibilità finanziaria.

Si assicura, comunque, che con i fondi dei futuri esercizi non si mancherà di prov-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

vedere all'ampliamento del piano regolatore di che trattasi per favorire così gli abitanti del vecchio centro di Natile.

*Il Sottosegretario di Stato: CARON.*

MUSOLINO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per sapere se non ritenga opportuno disporre la progettazione della strada costiera Bagnara-Palmi (Reggio Calabria), che attraversa il Monte Elia d'incomparabile bellezza panoramica e centro turistico di rilevante importanza e che, mentre abbrevia la distanza tra i due suddetti centri di ben quattro chilometri, costituisce per il traffico sulla strada statale un vero alleggerimento ed un potenziamento turistico di tutta la zona circostante.

Tale strada è oggetto di studi e di sollecitazioni da parte delle amministrazioni comunali di Bagnara e di Palmi.

Il finanziamento relativo potrà essere stanziato sui fondi dell'addizionale pro-Calabria che restano disponibili per incremento del gettito del suddetto contributo. (21482).

RISPOSTA. — La costruzione della strada Bagnara-Palmi in provincia di Reggio Calabria che potrebbe avere — come egli rileva — un'importanza turistica, presenta notevolissime difficoltà tecniche a causa della eccessiva acclività trasversale dei terreni e della loro poca consistenza e richiederebbe una spesa superiore ai 400 milioni di lire.

E da tenere presente, infatti, che il tronco ferroviario che congiunge i due centri corre tutto in galleria ed attualmente le ferrovie dello Stato, che stanno provvedendo al raddoppio della sede ferroviaria con finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno, incontrano gravi ostacoli nella costruzione della galleria a causa dell'avanzato degradamento e della conseguente diminuita compattezza dei terreni.

In merito è poi da tenere presente l'assoluta impossibilità di reperire una così ingente somma per il finanziamento di tale opera, in quanto è appena il caso di rilevare che non è compito dello scrivente disporre la destinazione delle eventuali eccedenze dei gettiti dell'addizionale « pro-Calabria » prevista dall'articolo 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, rispetto alla complessiva somma di 204 miliardi assegnata per l'applicazione della legge suddetta.

E, infine, da osservare che la costruzione della strada in parola costituirebbe una variante della strada statale n. 18 e pertanto —

poiché l'opera presenta le caratteristiche della viabilità statale — non potrebbe essere realizzata dalla Cassa per il Mezzogiorno, ma eventualmente sarebbe di competenza dell'A.N.A.S.

*Il Presidente del comitato dei ministri: CAMPILLI.*

MUSOTTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — in seguito a nuovi elementi acquisiti dopo la risposta data alla interrogazione in data 28 maggio 1956, n. 20339 — se intenda, al fine di risolvere radicalmente il problema che riguarda la frana del torrente Mora nel territorio di Collesano (Palermo), richiamare l'apposito progetto redatto nel 1953-54, e che trovasi presso l'ufficio del provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, e provvedere al relativo congruo finanziamento. Quello di cinque milioni per i lavori che sono in corso, è insufficiente e pressoché inutile, lasciando il problema insoluto, principalmente per ragioni tecniche.

Gli abitanti, tutti poveri lavoratori, del quartiere di case minacciate, vedono con terrore l'approssimarsi dell'inverno.

Si chiedono pertanto provvedimenti di urgenza, prima che la frana — senza più rimedio — trascini a rovina il quartiere minacciato. (21057).

RISPOSTA. — Per la sistemazione della zona in frana del quartiere Bagherino del comune di Collesano sono state redatte due perizie, l'una di primo intervento dell'importo di lire 5 milioni riguardante la costruzione di alcune briglie sul torrente Mora e l'altra dell'importo di lire 20 milioni relativa alla ricostruzione di n. 18 briglie nel tratto del torrente suddetto. Mentre i lavori della prima perizia sono in corso di ultimazione, per l'esecuzione di quelli della seconda non si mancherà di esaminare la possibilità di provvedere con i fondi del corrente esercizio.

*Il Sottosegretario di Stato: CARON.*

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione inoltrata dall'ex militare Cauduro Cesare fu Giovanni, posizione 1148792. (8630).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica di pensione si è tuttora in attesa che la cassa mutua aziendale della « Breda » di Brescia trasmetta copia della cartella sanitaria relativa al Cauduro.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione inoltrata dall'ex militare Donatori Fortunato di Antonio della classe 1922, posizione 202841. (8635).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra stata definita con provvedimento concessivo.

*Il Sottosegretario di Stato:* PRETI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Parolari Giacomo fu Andrea classe 1913, posizione 1387109. (8965).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra trovasi all'esame del comitato di liquidazione.

*Il Sottosegretario di Stato:* PRETI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Marini Giovanni fu Angelo, classe 1917, posizione 1391043. (8966).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra è stata definita con la concessione di indennità *una tantum*.

*Il Sottosegretario di Stato:* PRETI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione inoltrata dall'ex militare Dal Gal Gaetano di Girolamo della classe 1908, posizione 1202842. (9311).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra è stata definita con provvedimento concessivo.

*Il Sottosegretario di Stato:* PRETI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione inoltrata dall'ex militare Corbellini Angelo di Ferdinando della classe 1920, posizione n. 1382762. (9322).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica di pensione si è tuttora in attesa che il distretto militare di Brescia faccia pervenire la documentazione matricolare più volte richiesta.

*Il Sottosegretario di Stato:* PRETI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione inoltrata dall'ex militare Richiedei Luigi di Angelo, della classe 1918, posizione 292966. (9406).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica di pensione è stata chiesta al distretto militare di Brescia copia integrale della documentazione sanitaria in base alla quale venne aggiornato il foglio matricolare.

*Il Sottosegretario di Stato:* PRETI.

NICOLETTO. — *Al Ministro per la riforma burocratica.* — Per sapere a che punto si trovino i lavori per la preparazione dello schema di legge riguardante la sistemazione di 51 impiegati del comitato centrale della Croce rossa italiana, comandati presso la direzione generale delle pensioni di guerra. (21403).

RISPOSTA. — Per la sistemazione del personale di cui alla interrogazione il Governo ha già predisposto un disegno di legge che trovasi attualmente allo studio del Ministero del tesoro, direzione generale delle pensioni di guerra.

*Il Ministro:* GONELLA.

ORTONA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere la situazione attuale delle pratiche per danni alluvionali riguardanti il comune di Guardabosone (Vercelli) e, in particolare, per sapere se i fondi in questione saranno o meno erogabili in base alla legge 10 gennaio 1952, n. 9, oppure in base all'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 936. (21173).

RISPOSTA. — I lavori di riparazione dei danni alluvionali riguardanti il comune di Guardabosone sono compresi nell'elenco delle opere ancora da eseguire e che verranno finanziate con i fondi di uno dei prossimi esercizi finanziari, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e le numerose analoghe necessità della regione.

*Il Sottosegretario di Stato:* CARON.

PEDINI E CHIARINI. — *Ai ministri per la riforma della burocrazia e della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, in ossequio ad un criterio di uniformità, intendono, mediante opportuno strumento legislativo, in sede di riordinamento della amministrazione, istituire, anche per l'amministrazione cen-

trale del Ministero della pubblica istruzione, il gruppo *B* già previsto e riconosciuto per la amministrazione periferica dello stesso ministero. (21498).

**RISPOSTA.** — Il problema della istituzione della carriera di concetto nella amministrazione centrale della pubblica istruzione sarà affrontato allorché si provvederà, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 5 della legge di delega, alla revisione dei ruoli organici del Ministero della pubblica istruzione.

*Il Ministro della riforma burocratica:*  
GONELLA.

PEDINI, MONTINI, ROSELLI E CHIARINI. — *Ai Ministri per la riforma della burocrazia e della pubblica istruzione.* — Per conoscere con quale strumento legislativo, ed eventualmente entro quali termini, intendano provvedere, nel quadro generale del riordinamento della amministrazione statale, a definire la posizione di carriera e lo stato giuridico dei segretari economi, degli applicati di segreteria, del personale di vigilanza e dei bidelli delle scuole ed istituti della istruzione tecnica (forniti di autonomia amministrativa), e dei convitti annessi.

Gli interroganti chiedono quanto sopra in considerazione del fatto che, nel decreto 11 gennaio 1956, n. 16, non è stata prevista la carriera di detto personale. (21499).

**RISPOSTA.** — Lo stato giuridico e la carriera del personale di cui si occupa la interrogazione sono regolate dai decreti del Presidente della Repubblica dell'11 gennaio 1956, nn. 17 e 16.

Le norme contenute nei suddetti decreti trovano infatti applicazione nei confronti di tutto il personale civile dello Stato escluso, naturalmente, quello appartenente alle amministrazioni per le quali la legge delega aveva previsto delle deleghe speciali.

Né può pensarsi che il personale suddetto sia sottratto alla disciplina dei cennati decreti sol perché non sia compreso nei quadri allegati al decreto n. 16 in quanto per l'articolo 68 dello stesso decreto presidenziale n. 16 sono rimasti in vigore i ruoli precedenti fino alla revisione da operare ai sensi dell'articolo 5 della legge-delega n. 1181.

*Il Ministro della riforma burocratica:*  
GONELLA.

PIERACCINI E GUADALUPI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non intenda provvedere al più presto a parificare il

trattamento economico dei marescialli maggiori con quello dei marescialli di battaglia, poiché si tratta di due qualifiche diverse, ma sostanzialmente dello stesso grado. (21051).

**RISPOSTA.** — L'aiutante di battaglia è investito non di una semplice qualifica, ma di un vero e proprio grado, superiore a quello di maresciallo maggiore, e non si può, pertanto, non corrispondere un trattamento economico proprio.

*Il Sottosegretario di Stato:* BOSCO.

PIGNATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Affinché comunichi all'interrogante i motivi per i quali non è stato corrisposto all'ex militare Calzolaio Leonardo di Antonio da Grottaglie (Taranto), l'assegno di incollocamento dall'entrata in vigore della legge concessiva di tale assegno al 10 gennaio 1953, epoca da cui l'interessato lo percepisce.

L'interrogante fa presente che la pratica relativa ha il numero 177745 di posizione e che il Calzolaio è titolare del certificato di iscrizione di pensione privilegiata di guerra n. 5872336, posizione n. 3192780. (19240).

**RISPOSTA.** — Per l'eventuale concessione dell'assegno di incollocamento per il periodo anteriore al 10 gennaio 1953 si è in attesa che la rappresentanza provinciale dell'O.N.I.G. di Taranto trasmetta la prescritta documentazione.

*Il Sottosegretario di Stato:* PRETI.

PIGNI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non intenda intervenire presso gli uffici competenti affinché sia data risposta da parte della commissione di vigilanza per l'edilizia popolare al ricorso presentato in data 5 novembre 1954 dal professore Stoccoro Ambrogio residente a Como contro la deliberazione del consiglio di amministrazione della cooperativa « A. Volta » di Como. (2729).

**RISPOSTA.** — La commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica ha già esaminato gli atti del ricorso proposto dal signor Ambrogio Stoccoro avverso la cooperativa edilizia « A. Volta » di Como.

Si è ora in attesa che il relatore depositi il testo della decisione adottata dalla predetta commissione, per la conseguente notifica alle parti interessate.

*Il Sottosegretario di Stato:* CARON.

PIRASTU. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* —

Per sapere quali opere per la costruzione della diga sul fiume Temo (Bosa-Nuoro) siano state appaltate, per quale importo, e in quali date dovrebbero avere inizio e prevedibile ultimazione i relativi lavori. (20773).

RISPOSTA. — Si premette che sul Temo sono progettate due dighe, di cui una sul basso corso del fiume è stata appaltata a cura di questo Ministero per la regolazione delle piene del fiume stesso in difesa di Bosa, mentre l'altra è stata progettata nel quadro del complesso irriguo Temo-Cuga, da parte del consorzio di bonifica della Nurra. La esecuzione di quest'ultima diga non è compresa nel piano di opere da realizzare a cura della Cassa per il Mezzogiorno la quale ha attualmente in corso solo le opere per la utilizzazione delle acque del Cuga. Al suo finanziamento potrà provvedersi in appresso da parte della Cassa se a questa saranno assegnate ulteriori dotazioni di fondi.

Per la costruzione della diga a difesa dell'abitato di Bosa, fu invece redatto un progetto di lire 1.500.000.000 che è stato approvato in linea tecnica nel suo intero importo e che, con le modifiche apportate in sede di approvazione prevede lavori a base d'asta per lire 1.427.974.000 e somme a disposizione dell'amministrazione per lire 72.026.000.

I lavori a base d'asta per l'intero ammontare di lire 1.427.974.000 sono stati già appaltati con il ribasso del 9,54 per cento all'impresa società fondiaria e per imprese edili.

Con la detta impresa è stato stipulato, in data 21 maggio 1956, il relativo contratto ed ora è in corso di emissione, da parte del presidente della giunta regionale sarda, il decreto di approvazione formale del progetto e del contratto succitati.

Circa l'inizio dei lavori si fa presente che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di esame del progetto di cui trattasi, prescrive che prima dell'inizio dei lavori stessi fossero eseguite accurate indagini geognostiche per accertare che eventuali perdite del bacino non provocassero risorgenze di acqua ed impaludamenti di bassure limitrofe.

Questo Ministero ha pertanto richiesto l'invio da parte dell'ufficio geologico italiano, per le indagini del caso, di un proprio geologo il quale ha già effettuato i sopralluoghi e presenterà ora la sua relazione.

Comunque è stato disposto che i lavori vengano ugualmente consegnati sotto le riserve di legge, all'impresa aggiudicataria la quale potrà iniziare quelle parti dell'opera

non legate ai risultati degli accertamenti geognostici.

L'impresa, infatti sta già approntando il cantiere ed i mezzi d'opera per poter iniziare i lavori relativi ad un cunicolo di avanzamento in sinistra del fiume Temo ed in corrispondenza dell'asse della diga.

Per quanto riguarda, infine, l'ultimazione dell'opera si fa presente che all'impresa sono stati assegnati mesi trentasei di tempo.

*Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici CARON.*

PIRASTU. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che in alcune zone della Sardegna, in seguito ad iniziativa di tecnici e di dilettranti, si è ottenuta una buona ricezione televisiva sul primo canale (monte Faito) con un segnale che varia dai 50 ai 120 microvolts; già da alcuni mesi sul monte Ortobene e da pochi giorni su una altura presso Cagliari sono in funzione numerosi apparecchi televisivi i cui « video » e « audio » sono pienamente soddisfacenti; la opinione pubblica sarda è notevolmente sorpresa e amareggiata per il fatto che mentre tecnici del luogo e dilettranti sono riusciti, con mezzi di fortuna, a realizzare i primi impianti provvisori, la direzione della R.A.I.-T.V. non ha ancora affrontato il problema di costruire rapidamente gli impianti necessari per garantire la ricezione televisiva in tutta la Sardegna; pare intanto che, in attesa della messa in opera degli impianti definitivi, sarebbe sufficiente l'impianto di un piccolo ripetitore automatico nella località Cuccuru Nigheddu (monte Ortobene, Nuoro) per servire la città di Nuoro, Olhena e la zona della Baronia;

per sapere se non ritenga necessario intervenire per sollecitare l'inizio delle opere necessarie in Sardegna e, intanto, l'adozione di soluzioni provvisorie quali quella citata per Nuoro. (21130).

RISPOSTA. — Le possibilità di ricezione in Sardegna delle trasmissioni televisive da monte Faito erano già state considerate sia dagli organi tecnici di questo Ministero, che da quelli della società concessionaria (R.A.I.), per cui i discreti risultati ottenuti dai dilettranti e dai tecnici non rappresentano un elemento nuovo o ignorato da tali competenti organi.

Essendo però state dimostrate sperimentalmente la precarietà e l'instabilità delle ricezioni a distanza superiore alla portata ottica, si è dovuto addivenire alla constatazione che

gli esperimenti del genere, sia pure fortunati, non possono essere posti a base di piani per un regolare e razionale servizio di ritrasmissione in Sardegna. Analoga situazione si è, del resto, già verificata per altre zone non ancora servite dalla televisione.

Posso, comunque, assicurare che per la estensione della televisione alla Sardegna, i lavori relativi al collegamento Argentario-Limbara proseguono a ritmo accelerato e che, salvo impedimenti imprevisti, i lavori stessi potranno essere ultimati entro la fine del corrente anno.

*Il Ministro:* BRASCHI.

POLANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non intenda intervenire presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari perché venga presa in considerazione la richiesta, ripetutamente avanzata dalle popolazioni locali, perché venga riparata ed asfaltata la strada Arborea-Idrovera del Sassu-Sant'Anna che ha notevole importanza per la zona e che trovasi in condizioni di deplorabile abbandono, tanto che le autocorriere della S.T.I.A. provenienti da Villacidro e da Guspini hanno dovuto modificare l'itinerario a causa della impraticabilità della strada suddetta.

Si fa presente che detta strada è la più importante arteria che collega la predetta zona con la città di Oristano ed è quindi assolutamente necessaria per lo sviluppo in quella zona delle attività produttive, dei commerci e del turismo. (20809).

RISPOSTA. — La strada Arborea-Idrovera del Sassu Sant'Anna è una strada di bonifica che ricade nel comprensorio di Terralba, Stagno di Sassu ed adiacenze.

I lavori di costruzione della suddetta strada furono eseguiti in concessione della società bonifiche sarde nel 1932, che ha provveduto saltuariamente, dopo il collaudo, anche alla sua manutenzione.

Nessuna possibilità di intervento sussiste da parte di questo Ministero per la riparazione della strada in parola, data la mancata assegnazione di fondi per opere di bonifica da parte del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Il suddetto Ministero ha, infatti, comunicato che il proprio bilancio non contiene alcuna iscrizione di spesa per le regioni ad ordinamento autonomo, nella considerazione che gli oneri derivanti dalle attività trasferite alla competenza legislativa ed amministrativa delle regioni come, appunto, per la re-

gione sarda l'attività riguardanti le opere di bonifica), non debbono essere fronteggiate col bilancio di quel Ministero.

Comunque alla riparazione della strada in questione potrebbe provvedere l'ente per la trasformazione agraria e fondiaria della Sardegna (E.T.F.A.S.), che è succeduto alla Società bonifiche sarde nell'amministrazione del comprensorio di bonifica in cui ricade la strada stessa, mentre alla relativa spesa potrebbe eventualmente concorrere la regione sarda o la Cassa del Mezzogiorno.

*Il Sottosegretario di Stato:* CARON.

POLANO E BERLINGUER. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non intenda istituire delle corse supplementari di direttissimi sulle linee Cagliari-Olbia e Sassari-Olbia in coincidenza con le corse straordinarie istituite dalla società di navigazione « Tirrenia » dall'8 agosto al 7 settembre 1956, nei giorni di lunedì, mercoledì, e venerdì sulla linea Olbia-Civitavecchia e viceversa, corse diurne con partenza da Olbia alle ore 10,30 e arrivo a Civitavecchia alle ore 18,30, e con partenza da Civitavecchia alle ore 9,30 e arrivo ad Olbia alle ore 17,30.

Si fa presente che tali corse supplementari di direttissimi sono assolutamente necessarie per permettere ai passeggeri in partenza da Olbia di poter agevolmente raggiungere il punto d'imbarco, ed ai passeggeri in arrivo ad Olbia per poter agevolmente raggiungere le proprie destinazioni nell'isola. (21467).

RISPOSTA. — Allo scopo di agevolare il movimento sia per e dall'interno della Sardegna che per e da Roma, dei viaggiatori delle corse marittime sussidiarie estive trisettimanali istituite dalla società « Tirrenia », sono stati già disposti opportuni provvedimenti.

In particolare, per quanto riguarda le comunicazioni con Cagliari e Sassari, è stato disposto affinché nei giorni di effettuazione delle predette corse marittime, i treni A.T. 227 ed A.T. 212, fra Olbia e Chilivani, coincidenti in questa ultima con i treni A.T. 207 per Cagliari e A.T. 264 per Sassari ed A.T. 202 da Cagliari e A.T. 243 da Sassari, siano prolungati rispettivamente da e per Olbia Marittima, in corrispondenza con le corse marittime stesse.

L'istituzione di altri treni, in coincidenza a tali corse, come richiedesi, non è necessaria, causa della mancanza di disonibilità dei mezzi leggeri occorrenti, mentre l'effettuazione dei treni stessi, con materiale ordinario, sarebbe inutile a causa delle lunghe percorrenze, che

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

darebbero luogo ad ore di arrivo e di partenza da Cagliari e da Sassari meno adatte di quelle degli attuali treni automotrice citati, e quindi non utili per il pubblico.

*Il Ministro:* ANGELINI.

RAFFAELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere per ciascun comune della provincia di Pisa:

1°) l'elenco e gli importi degli edifici scolastici ammessi al contributo statale ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645;

2°) l'elenco e gli importi delle richieste presentate, sempre per ciascun comune della provincia di Pisa, in attesa dell'ammissione a contributo in base alla predetta legge. (20928).

RISPOSTA. — Comunico, qui di seguito, i dati richiesti.

I. — *Elenco delle opere ammesse a contributo in base alla legge 9 agosto 1954 n. 645 per l'esercizio finanziario 1955-56.*

*provincia di Pisa*

1. — San Miniato capoluogo (elementare) . . . . .	L. 41.000.000
2. — Santa Luce Orciano frazione Pasina (elementare) . . . . .	» 8.500.000
3. — Volterra capoluogo (elementare) . . . . .	» 8.000.000
4. — Montopoli in val di Arno capoluogo (elementare) . . . . .	» 16.400.000
5. — Peccioli frazione Montecchio (elementare) »	5.500.000
6. — Castellina Marittima frazione Aione (elementare) . . . . .	» 3.700.000
7. — Cascina San Frediano capoluogo (elementare) . . . . .	» 13.000.000
8. — Pomarance frazione San Dalmazio (elementare) . . . . .	» 7.700.000
9. — Buti capoluogo (elementare) . . . . .	» 15.500.000
10. — Pontedera capoluogo (elementare) . . . . .	» 8.000.000
11. — Pisa capoluogo « San Damiano Chiesa » (elementare) . . . . .	» 26.000.000
12. — Montescudaio frazione Casagiusti (elementare) . . . . .	» 5.500.000
13. — Capannoli San Pietro frazione Belvedere (elementare) . . . . .	» 7.800.000

14. — Santa Croce sull'Arno frazione Staffoli (elementare) . . . . .	L. 7.000.000
15. — Castelfranco di Sotto frazione Orentano (elementare) . . . . .	» 5.000.000
16. — Santa Maria a Monte frazione Cerretti (elementare) . . . . .	» 2.000.000
17. — Santa Maria a Monte frazione Ponticelli (elementare) . . . . .	» 4.500.000
18. — Santa Maria a Monte frazione Firenzuola (elementare) . . . . .	» 4.500.000
19. — Cascina capoluogo (media) . . . . .	» 18.000.000
20. — San Miniato capoluogo (avviamento professionale commerciale) . . . . .	» 27.500.000

Totale L. 235.100.000

II. — *Elenco dei comuni della provincia di Pisa che hanno chiesto di beneficiare della legge 9 agosto 1954, n. 645, per l'esercizio finanziario 1955-56.*

Somme richieste:

1. — San Miniato capoluogo (elementare) . . . . .	L. 70.000.000
2. — Santa Luce-Orciano frazione Pastina (elementare) . . . . .	» 9.000.000
3. — Volterra capoluogo Borgo Santo Stefano (elementare) . . . . .	» 8.000.000
4. — Peccioli frazione Montecchio (elementare) »	6.000.000
5. — Castellina Marittima frazione Spicciano (elementare) . . . . .	» 3.700.000
6. — Cascina frazione San Frediano a Settimo (elementare) . . . . .	» 13.000.000
7. — Pomarance frazione San Dalmazio (elementare) . . . . .	» 10.500.000
8. — Buti capoluogo (elementare) . . . . .	» 36.500.000
9. — Capannoli frazione Pian di Roglio (elementare) . . . . .	» 3.300.000

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

10. — Pontedera capoluogo (elementare) . . . . . L.	9.540.000	35. — Vecchiano frazione Filettole (elementare) . . . . . L.	26.000.000
11. — Pisa capoluogo Rione San Francesco e Don Bosco (elementare) . . . . . »	26.000.000	36. — Cascina frazione Latingnano (elementare) . . . . . »	9.200.000
12. — Montescudaio frazione Casa Giustri (elementare) . . . . . »	8.500.000	37. — Cascina frazione Zambra (elementare) . . . . . »	9.200.000
13. — Montescudaio capoluogo (elementare) . . . . . »	15.000.000	38. — Cascina frazione Santo Stefano a Macerata (elementare) . . . . . »	9.200.000
14. — Laiatico capoluogo (elementare) . . . . . »	16.180.000	39. — Cascina frazione San Lorenzo a Pagnatico (elementare) . . . . . »	9.200.000
15. — Cascina frazione San Casciano (elementare) . . . . . »	6.000.000	40. — Cascina frazione San Lorenzo alle Corti (elementare) . . . . . »	5.500.000
16. — Volterra frazione Pignano (elementare) . . . . . »	4.600.000	41. — Santa Maria a Monte località Cinque Case (elementare) . . . . . »	4.492.000
17. — Cascina frazione Casciavola (elementare) . . . . . »	11.100.000	42. — Vecchiano frazione Avane (elementare) . . . . . »	4.000.000
18. — Volterra capoluogo (elementare) . . . . . »	7.500.000	43. — Santa Croce sull'Arno frazione Staffoli (elementare) . . . . . »	7.000.000
19. — Volterra frazione Ponsano (elementare) . . . . . »	3.300.000	44. — Capannoli frazione San Pietro Belvedere (elementare) . . . . . »	7.800.000
20. — Montopoli capoluogo (elementare) . . . . . »	20.000.000	45. — Capannoli capoluogo (elementare) . . . . . »	12.600.000
21. — Peccioli località « La Bianca » (elementare) . . . . . »	5.000.000	46. — Pomarance frazione Montecervoli (elementare e materna) . . . . . »	23.000.000
22. — Peccioli frazione Libbiano (elementare) . . . . . »	5.000.000	47. — Calcinaia capoluogo (elementare) . . . . . »	6.000.000
23. — Lorenzana capoluogo (elementare) . . . . . »	12.850.000	48. — Vecchiano frazione Malaventre (elementare) . . . . . »	12.000.000
24. — Pomarance frazione Serazzano (elementare) . . . . . »	12.300.000	49. — Santa Maria a Monte località Ponticelli (elementare) . . . . . »	4.492.000
25. — Pomarance frazione Lustignano (elementare) . . . . . »	12.500.000	50. — Cascina frazione Musigliano (elementare) . . . . . »	10.200.000
26. — Pomarance frazione Montegemoli (elementare) . . . . . »	12.000.000	51. — San Giuliano Terme frazione Orzignano (elementare) . . . . . »	14.000.000
27. — Castelnuovo V.C. capoluogo (elementare) . . . . . »	32.000.000	52. — Monteverdi Marittima capoluogo (elementare) . . . . . »	18.500.000
28. — Calci località « La Corte » (elementare) . . . . . »	10.721.000	53. — Pontedera frazione Pardossi (elementare) . . . . . »	8.000.000
29. — Santa Maria a Monte frazione Tavolaia (elementare) . . . . . »	4.492.000	54. — Pontedera capoluogo (materna) . . . . . »	46.000.000
30. — Santa Croce sull'Arno frazione Usciana (elementare) . . . . . »	850.000	55. — Pontedera capoluogo (elementare) . . . . . »	20.400.000
31. — Santa Maria a Monte località « San Donato » (elementare) . . . . . »	4.492.000	56. — Santa Luce-Orciano frazione Pomaia (elementare) . . . . . »	13.000.000
32. — Volterra frazione Specchiaiola Ariano (elementare) . . . . . »	3.300.000	57. — Palaia frazione Bacca-	
33. — Pisa capoluogo Rione San Marco (elementare) . . . . . »	13.000.000	nella (elementare) . . . . . »	630.000
34. — Vecchiano capoluogo (elementare) . . . . . »	46.000.000		



## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

58. — Palaia frazione Montacchita (elementare) L.	770.000	79. — San Miniato frazione Ponte a Egola (elementare) . . . . . L.	45.000.000
59. — Palaia frazione Partino (elementare) . . . . . »	1.000.000	80. — Casale Marittimo capoluogo (elementare) . . . . . »	500.000
60. — San Giuliano Terme frazione Colognole (elementare) . . . . . »	11.000.000	81. — Castelfranco di Sotto capoluogo (elementare) . . . . . »	52.000.000
61. — San Giuliano Terme frazione Mezzana (elementare) . . . . . »	20.000.000	82. — San Giuliano Terme frazione San Martino a Ulmiano (elementare) . . . . . »	11.000.000
62. — San Giuliano Terme frazione Asciano Valle (elementare) . . . . . »	13.500.000	83. — San Giuliano Terme frazione San'Andrea in Pesciola (elementare) . . . . . »	9.000.000
63. — San Giuliano Terme frazione Campo (elementare) . . . . . »	13.500.000	84. — Castelnuovo di Cecina frazione Montecastelli Pisano (elementare) . . . . . »	7.000.000
64. — San Giuliano Terme frazione Gello (elementare) . . . . . »	22.000.000	85. — Montopoli borgata Angelica (elementare) . . . . . »	3.850.000
65. — San Giuliano Terme frazione Ghezzano (elementare) . . . . . »	15.500.000	86. — Montopoli San Lorenzo (elementare) . . . . . »	3.850.000
66. — San Giuliano Terme frazione Pontasserchio (elementare) . . . . . »	13.500.000	87. — San Giuliano Terme frazione Molina a Monte (elementare) . . . . . »	7.500.000
67. — Riparbella frazione San Martino (elementare) . . . . . »	5.790.000		<i>Il Ministro: Rossi.</i>
68. — Santa Luce Orciano frazione « La Pieve » (elementare) . . . . . »	9.000.000		RAFFAELLI. — <i>Al Ministro della pubblica istruzione.</i> — Per conoscere — premesso che dalla pubblicazione del Ministero della pubblica istruzione sulla edilizia scolastica al 1° gennaio 1955 il numero delle aule mancanti in provincia di Pisa è valutato in 370 (pari al 35,5 per cento del fabbisogno) — il numero delle aule di scuole elementari da costruire in ciascun comune della provincia di Pisa. (20929).
69. — Santa Luce Orciano frazione Orciano (elementare) . . . . . »	13.000.000		RISPOSTA. — Comunico i dati riferentisi al numero delle aule di scuole elementari da costruire in ciascun comune della provincia di Pisa:
70. — Castelfranco di sotto frazione Orentano (elementare) . . . . . »	5.000.000		Bagni di Casciana . . . . . N. 4
71. — Peccioli frazioni Legoli, Fabbrica, Ghizzano (elementare) . . . . . »	15.000.000		Bientina . . . . . » 1
72. — Peccioli capoluogo (elementare) . . . . . »	2.000.000		Buti . . . . . » 10
72. — Santa Croce sull'Arno frazione Usciana (elementare) . . . . . »	9.000.000		Calci . . . . . » 8
74. — Pisa capoluogo (San Giusto) (elementare) . . . . . »	20.000.000		Calcinaia . . . . . » 3
75. — Lari frazione San Ruffino (elementare) . . . . . »	6.000.000		Capannoli . . . . . » 5
76. — Santa Maria a Monte frazione Falorni (elementare) . . . . . »	700.000		Casale Marittimo . . . . . » —
77. — Castelnuovo Val di Cecina frazione Sasso Pisano (elementare) . . . . . »	11.000.000		Casciana . . . . . » 24
78. — Santa Croce sull'Arno frazione Staffoli (elementare) . . . . . »	3.310.000		Castelfranco di Sotto . . . . . » 10
			Castellina Marittima . . . . . » 2
			Castelnuovo Val di Cecina . . . . . » 14
			Chianni . . . . . » 7
			Crespina . . . . . » 4
			Fauglia . . . . . » 4

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

Guardistallo . . . . .	N.	2
Laiatico . . . . .	»	2
Lari . . . . .	»	10
Lorenzana . . . . .	»	4
Montecatini Val di Cecina . . . . .	»	3
Montescudaio . . . . .	»	5
Monteverdi Marittimo . . . . .	»	4
Montopoli Valdarno . . . . .	»	15
Palaia . . . . .	»	2
Peccioli . . . . .	»	4
Pisa . . . . .	»	47
Pomarance . . . . .	»	20
Ponsacco . . . . .	»	17
Pontedera . . . . .	»	22
Riparbella . . . . .	»	4
San Giuliano Terme . . . . .	»	11
San Miniato . . . . .	»	47
Santa Croce sull'Arno . . . . .	»	7
Santa Luce Orciano . . . . .	»	16
Santa Maria a Monte . . . . .	»	15
Terricciola . . . . .	»	2
Vecchiano . . . . .	»	—
Vicopisano . . . . .	»	4
Volterra . . . . .	»	12
Totale . . . . .		N. 374

Aule da costruire n. 371 delle quali n. 128 sono già state finanziate a tutto l'esercizio finanziario 1955-56 e di cui si presume prossima la costruzione.

*Il Ministro: ROSSI.*

**RAFFAELLI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non intende disporre con assoluta urgenza il finanziamento del cantiere di lavoro per la sistemazione della via maremmana per Chianni (quarto lotto) richiesto dal comune di Riparbella (Pisa) fino dal 9 gennaio 1955, conforme deliberazione della giunta comunale del 17 dicembre 1954, n. 171.

Il cantiere richiesto, pure prevedendo di impiegare soltanto 50 operai per 76 giornate, potrebbe alleviare parzialmente la grave situazione in cui versano i 150 lavoratori di quel comune, disoccupati da mesi e privi di qualsiasi risorsa e consentirebbe di completare un'opera pubblica da lungo tempo iniziata. (21323)

**RISPOSTA.** — Il cantiere di cui alla sopra citata interrogazione figura incluso per 3.040 giornate-operaio nel piano dei cantieri-scuola di lavoro da istituire nella provincia di Pisa.

Detto cantiere potrà essere autorizzato, dopo che risulteranno espletati i necessari

adempimenti che devono precedere l'approvazione dei singoli piani provinciali predisposti per il corrente esercizio finanziario.

*Il Ministro: VIGORELLI.*

**RICCIO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se è in corso di firma il decreto di provincializzazione della strada Piana di Caiazzo-Villa Santa Croce (Caserta). (21024).

**RISPOSTA.** — A tutt'oggi non è pervenuta alcuna richiesta di provincializzazione della strada Piana di Caiazzo-Villa Santa Croce da parte dell'amministrazione provinciale interessata.

*Il Sottosegretario di Stato: CARON.*

**RICCIO.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se intende includere la frazione Alvignanello del comune di Ruviano tra quelle aventi diritto per ragioni sociali all'installazione del telefono pubblico a carico dello Stato. (21025).

**RISPOSTA.** — La frazione di Alvignanello del comune di Ruviano (Caserta) non si trova nelle condizioni previste dalle lettere a), b) o c) dell'articolo unico della legge 22 novembre 1954, n. 1123, per potere avere senz'altro titolo all'impianto del telefono a spese dello Stato.

Per la detta frazione è tuttavia in corso di esame la possibilità di applicare, come auspicato dall'onorevole interrogante, il disposto della lettera d) del citato articolo unico, che prevede eccezionalmente la concessione di tale beneficio qualora concorrano particolari motivi specialmente di ordine sociale.

Nella favorevole ipotesi, i lavori relativi all'impianto in parola avranno luogo appena possibile, nei limiti della disponibilità dei fondi concessi e tenendo presenti i criteri di gradualità imposti dalle molteplici esigenze cui occorre provvedere.

*Il Ministro: BRASCHI.*

**RICCIO.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se intende disporre la costruzione di un palazzo per gli uffici finanziari nella città di Pozzuoli (Napoli), data l'importanza di quella zona. (21178).

**RISPOSTA.** — Per la costruzione di nuovi edifici da adibire a pubblici uffici è competente non l'amministrazione finanziaria, bensì quella dei lavori pubblici.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

Questo Ministero, comunque, non può — almeno per ora — proporre la costruzione in Pozzuoli della nuova sede per gli uffici finanziari, tenuto conto che nel bilancio di spesa del dicastero dei lavori pubblici non sono previsti stanziamenti per far luogo all'esecuzione di nuove opere del genere, essendo soltanto consentito eseguire riparazioni e modifiche di fabbricati demaniali già esistenti.

*Il Ministro:* ANDREOTTI.

**RICCIO.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se sia vera la notizia della istituzione di un ufficio del registro a Marigliano (Napoli); e se, comunque, intende provvedere subito a tale situazione. (21179).

**RISPOSTA.** — L'istituzione dell'ufficio del registro di Marigliano venne richiesta nel novembre 1947 dalle autorità amministrative di quel comune.

Tuttavia, a quell'epoca — a prescindere da ogni considerazione di merito — la carenza di personale dell'amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e la necessità di fronteggiare le maggiori esigenze dei servizi nelle grandi sedi per combattere le evasioni totali e parziali, impedirono di poter aderire alla richiesta.

Dato il tempo trascorso, per il riesame della domanda si rende necessario raccogliere nuovi elementi di giudizio che, al momento opportuno, saranno scrupolosamente tenuti presenti dall'apposita commissione incaricata della revisione generale delle circoscrizioni finanziarie.

*Il Ministro:* ANDREOTTI.

**RICCIO.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se intende disporre la concessione di un piccolo appezzamento di terreno dietro la chiesa di Portosalvo in Ischia (Napoli) per la costruzione di un'opera di assistenza, in considerazione che si tratta di una zona inutilizzabile per uso militare. (21180).

**RISPOSTA.** — L'area demaniale situata dietro la chiesa di Portosalvo in Ischia fa parte dello stabilimento balneare militare ed è interamente utilizzata per indispensabili servizi connessi al funzionamento del predetto stabilimento, servizi che non possono essere trasferiti altrove per mancanza di altre aree.

Non si rende, quindi, possibile per l'amministrazione militare procedere alla dismissione di alcuna parte dell'area in questione.

*Il Sottosegretario di Stato:* BERTINELLI.

**RICCIO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intenda disporre il finanziamento a favore della cooperativa « Fior d'Arancio » di Sorrento (Napoli). (21182).

**RISPOSTA.** Già in data 22 maggio 1956 con ministeriale n. 12715 è stato concesso alla cooperativa edilizia « Fiori d'Arancio » di Sorrento, un contributo annuo del 4 per cento per 35 anni, su una spesa di lire 30 milioni.

*Il Ministro:* ROMITA.

**RICCIO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intende disporre la concessione del contributo, ai sensi della legge Tupini, per l'ampliamento del cimitero comunale nel comune di Lusciano (Caserta). (21185).

**RISPOSTA.** — I lavori di ampliamento del cimitero consorziale di Lusciano-Ducenta, ammessi ai benefici di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'importo di lire 4.620.000, sono stati già eseguiti e collaudati.

Nessuna altra richiesta di contributo risulta presentata dal comune di Lusciano, ai sensi della citata legge, per l'esecuzione degli stessi lavori.

*Il Sottosegretario di Stato:* CARON.

**RICCIO.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se sono vere le notizie che corrono circa uno spostamento del percorso della linea Napoli-Santa Maria-Piedimonte d'Alife nel tratto Marano-Villaricca; e se, comunque, in quella zona è prevista la costruzione di altro tronco ferroviario. (21189).

**RISPOSTA.** — La questione dell'eventuale ammodernamento della ferrovia Napoli-Santa Maria Capua Vetere in applicazione della legge 2 agosto 1952, n. 1221, non è stata ancora esaminata dalla competente commissione interministeriale prevista dall'articolo 10 della legge precitata.

*Il Ministro:* ANGELINI.

**RICCIO.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se il tronco di ferrovia Castellammare di Stabia (Napoli) sarà mantenuto, data la importanza di quel comune soprattutto per i trasporti di merce. (21190).

**RISPOSTA.** — L'amministrazione delle ferrovie dello Stato non ha formulato alcun piano di soppressione dei servizi ferroviari sulla linea Torre Annunziata centrale-Castellammare di Stabia-Gragnano.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

Tale linea non è neanche compresa fra quelle per le quali è in corso l'aggiornamento del bilancio, in vista di futuri studi che abbiano come oggetto la modifica del sistema di esercizio attuale.

*Il Ministro:* ANGELINI.

**RICCIO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se egli intende intervenire presso i provveditorati agli studi per chiarire che le disposizioni, impartite con telegramma del 16 maggio 1956, n. 1570, sull'accettazione delle domande per incarichi delle scuole secondarie dei non abilitati, si riferiscono anche agli insegnanti non abilitati di educazione fisica in possesso di titoli specifici per l'insegnamento di detta disciplina. (21304).

**RISPOSTA.** — Con il telegramma 157/P citato nella interrogazione il Ministero ha prorogato al 31 maggio 1956 il termine per la presentazione delle domande di incarico da parte di aspiranti non abilitati che si fossero trovati nelle condizioni previste dalla lettera circolare dell'8 maggio 1956, n. 1440, avente per oggetto: « incarichi di insegnamento negli istituti di istruzione secondaria - insegnanti non abilitati ». Le disposizioni contenute in tale telegramma circolare non riguardano però gli aspiranti agli incarichi per l'insegnamento dell'educazione fisica, perché questi, anche se non abilitati, possono essere inclusi nelle graduatorie provinciali in applicazione dell'articolo 25, lettera B, della legge 19 marzo 1955, n. 160, purché abbiano prestato servizio, al termine dell'anno scolastico 1954-55, per almeno cinque anni.

D'altra parte è da rilevare che le suindicate disposizioni della circolare n. 1440 sono state determinate dalla opportunità di consentire agli insegnanti fuori ruolo, non ancora abilitati, di poter ottenere l'incarico anche nel corrente anno scolastico, in attesa che essi possano conseguire l'abilitazione didattica prevista dalla legge 15 dicembre 1955, n. 1440. Gli insegnanti di educazione fisica possono conseguire tale abilitazione solo se si trovano in possesso del requisito del servizio quinquennale nell'ultimo decennio. Pertanto, una disposizione transitoria che consentisse agli insegnanti di educazione fisica, non in possesso del requisito anzidetto, di essere inclusi nelle graduatorie provinciali, non apparirebbe fondata, in quanto essi non avrebbero la possibilità di conseguire l'abilitazione.

*Il Ministro:* ROSSI.

**RICCIO.** — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se è stato disposto o se, comunque, si intende disporre, ai sensi della legge sull'edilizia scolastica, il finanziamento per la costruzione dell'edificio scolastico per la scuola media in San Giorgio a Cremano (Napoli). (21305).

**RISPOSTA.** — Premesso che si risponde anche a nome del collega dei lavori pubblici si è spiacenti di dover comunicare che il Governo non ha potuto accogliere la domanda di contributo avanzato dal comune di San Giorgio a Cremano, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, per la costruzione di un edificio scolastico da destinare a scuola media, stante la limitata disponibilità di fondi e la necessità di soddisfare esigenze di altri comuni, specie nel campo della istituzione primaria.

Ove per altro il comune in parola dovesse rinnovare, entro il termine previsto dalla citata legge, la domanda di contributo per l'esercizio finanziario 1956-57, questa sarà esaminata con la dovuta attenzione di concerto col Ministero dei lavori pubblici, nel quadro delle provvidenze che saranno adottate a favore dell'edilizia scolastica nell'esercizio finanziario predetto.

*Il Ministro della pubblica istruzione:*  
ROSSI.

**RICCIO.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per chiedere se intende intervenire per la eliminazione della agitazione dei dipendenti della Cumana, i quali chiedono che l'indennità di mensa sia portata da lire 50 a lire 100 giornaliere, come per le altre ferrovie secondarie. (21324).

**RISPOSTA.** — L'agitazione insorta tra i dipendenti della ferrovia Cumana per il mancato aumento della indennità di mensa è stata composta, a seguito dell'accordo raggiunto il 27 luglio 1956 nella riunione tenuta presso l'ufficio regionale del lavoro di Napoli, con partecipazione dell'amministratore delegato della ferrovia Cumana ed i rappresentanti sindacali del personale.

Con l'accordo in questione, è stato convenuto di concedere al personale medesimo, con decorrenza 1° ottobre 1955, la somma di lire 1.500 mensili, quale acconto sui futuri miglioramenti che potranno derivare dalla revisione della misura dell'indennità di mensa, in aggiunta ad altrettante in precedenza erogate allo stesso titolo.

*Il Ministro:* VIGORELLI.

**RICCIO.** — *Ai Ministri della marina mercantile e delle finanze.* — Per conoscere se non intendono disporre una sanatoria per le domande di sostituzione dei motori per barche da pesca, presentate fuori termine; e se, comunque, intendano disporre l'evasione urgente delle pratiche per la sostituzione di tali motori, mantenendo la concessione privilegiata della benzina sino all'esito delle pratiche stesse. (21325).

**RISPOSTA.** — Si risponde all'onorevole interrogante che per quanto riguarda la sanatoria circa le domande di sostituzione dei motori per barche da pesca presentate fuori termine, in via amministrativa essa non è possibile, in quanto un'eventuale riapertura del termine di presentazione delle domande indicate dalla legge non può essere disposta se non da altro provvedimento legislativo, il quale attualmente si presenta di difficile attuazione, per ragioni di ordine finanziario.

Una certa sanatoria, entro i limiti di competenza, si sta studiando di attuare per quelle domande di sostituzione di motori che, spedite entro i termini, sono pervenute a questo Ministero qualche giorno dopo la scadenza dei termini stessi.

In considerazione di quanto sopra, per le motobarche relative a queste ultime domande è stato già provveduto, nel frattempo, a far concedere l'erogazione della benzina agevolata.

Per quanto concerne l'urgente evasione delle pratiche in parola, di comune accordo col Ministero del tesoro e con le banche autorizzate a concedere mutui, si sta studiando il modo migliore per snellirne lo svolgimento di istruttoria, al fine di dare al più presto una completa attuazione alla legge.

In ordine, infine, alla concessione dell'erogazione della benzina agevolata sino al completo espletamento delle pratiche stesse, si precisa che il Ministero della marina mercantile ha reiteratamente interessato in tal senso quello delle finanze il quale, dopo una prima proroga al 30 giugno 1956, ne ha concessa una seconda sino al 30 novembre 1956.

*Il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile: TERRANOVA.*

**RICCIO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intende disporre il finanziamento dell'allargamento e sistemazione della via San Martino in San Giorgio a Cremano (Napoli), ai sensi della legge Tupini. (21308).

**RISPOSTA.** — La domanda del comune di San Giorgio a Cremano (Napoli), intesa ad ottenere il contributo dello Stato, a norma della legge 15 febbraio 1953, n. 184, per la sistemazione di via San Martino, sarà esaminata con particolare attenzione in sede di formulazione dei futuri programmi di opere da ammettere ai benefici di legge, in relazione alla disponibilità dei fondi ed alle numerose analoghe istanze, presentate da altri enti locali.

*Il Sottosegretario di Stato: CARON.*

**RIVA.** — *Ai Ministri dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per conoscere se — considerate le incongruenze fra la legge urbanistica e le disposizioni che condizionano la approvazione dei piani regolatori alla giunta provinciale amministrativa; considerati i ritardi e le difficoltà che incontra l'iter dei piani regolatori prima di giungere al decreto definitivo; considerate le sollecitazioni che in ogni convegno vengono espresse congiuntamente dai tecnici e dagli amministratori — non credano opportuno invitare l'Istituto di urbanistica a presentare concrete proposte per favorire uno snellimento della procedura onde evitare interferenze che in una materia così complessa paralizzano la necessaria azione di riordinamento e dimensionamento delle nostre città dedite oggi più che mai ad un particolare fervore di opere. (19229).

**RISPOSTA.** — Il rilievo mosso dall'onorevole interrogante, sulle « incongruenze fra la legge urbanistica e le disposizioni che condizionano l'approvazione dei piani regolatori alla giunta provinciale amministrativa » per cui sarebbe opportuno invitare l'Istituto nazionale di urbanistica a presentare proposte per lo snellimento della relativa procedura non sembra a questo Ministero, che sulla base della vigente legislazione in materia urbanistica, possa ritenersi fondato.

È noto, infatti, che le delibere con le quali i comuni adottano i piani regolatori, sono tra quelle sottoposte, ai sensi degli articoli 5 e seguenti della legge 9 giugno 1947, n. 530, a speciale approvazione da parte della giunta provinciale amministrativa. Tale approvazione rende efficaci, e perciò eseguibili, le delibere comunali, e pertanto l'approvazione della giunta provinciale amministrativa, è un atto indispensabile per il proseguimento dell'istruttoria di approvazione.

Ciò stante è evidente, che l'esame e l'approvazione delle delibere in questione da par-

te della giunta provinciale amministrativa non costituiscono una duplicazione di successivi esami di merito o di legittimità e non possono, pertanto, essere aboliti, almeno sulla base della vigente legislazione.

Per altro questo Ministero, allo scopo di rendere più rapida tale istruttoria di approvazione dei piani, ha preso contatti con il dicastero dell'interno. Da tali contatti è recentemente scaturita una circolare di detto dicastero, indirizzata ai prefetti, la quale contiene direttive per un più sollecito corso delle pratiche in questione.

Per quanto riguarda i ritardi e le difficoltà denunciati dall'onorevole interrogante, si deve far presente che questo Ministero ha già promosso una notevole semplificazione della procedura di approvazione dei piani regolatori. Tale semplificazione che si è ottenuta principalmente attraverso la norma dell'articolo 16 della legge 9 agosto 1954, n. 640, che stabilisce che il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici ha valore sostitutivo rispetto a quello di ogni altro organo consultivo o di amministrazione attiva, ad eccezione del Consiglio di Stato; il che permette di approvare un piano, di norma, nel giro di alcuni mesi.

E da far presente, in ogni modo, che appare difficile abbreviare ulteriormente l'istruttoria di cui trattasi. Il piano regolatore generale, infatti, è un provvedimento di eccezionale importanza, in quanto indirizza l'espansione di un comune e ne condiziona lo sviluppo sociale ed economico a tempo indeterminato, vincolando, in modo a volte drastico, il libero godimento dei beni dei cittadini, e pertanto è necessario che il relativo progetto sia sottoposto ad un esame approfondito e, ovviamente, di non breve durata.

Si deve far rilevare, ad ogni modo, che la carenza di moderni strumenti di disciplina urbanistica, spesso lamentata per le nostre città, non può essere addebitata a questo Ministero. Mentre, infatti, l'amministrazione dei lavori pubblici si preoccupa da una parte di stipulare l'attività dei comuni in questo campo, e, dall'altra, di affinare gli strumenti legislativi e di attrezzare nel modo più efficiente i propri uffici, le amministrazioni comunali rimangono spesso inerti, lasciando lo sviluppo dei centri urbani affidato, per così dire, al caso. A riprova di quanto affermato, è opportuno far rilevare che dei 100 comuni inclusi, nel maggio del 1954, nel primo elenco di cui all'articolo 8 della legge urbanistica, ed obbligati per tale inclusione — a redigere e presentare il piano a questo Ministero entro il 1° settembre 1956, solo una decina hanno

già adempiuto e, a quanto risulta, adempiranno nei prossimi mesi all'obbligo di legge.

In merito, infine, alle conclusioni cui giunge l'onorevole interrogante di invitare cioè, l'Istituto nazionale di urbanistica a formulare proposte per favorire lo snellimento della procedura dei piani regolatori — questo Ministero ritiene che tale suggerimento non possa essere accolto.

Infatti, senza disconoscere l'attività veramente preziosa, svolta nel campo dell'urbanistica dall'Istituto nazionale di urbanistica non si può mettere in dubbio che questo Ministero, al quale spetta di istruire i piani regolatori e proporre l'approvazione, è il più qualificato a riconoscere la necessità di apportare modifiche e a proporre eventualmente i necessari provvedimenti legislativi. A tal fine questo Ministero medesimo non mancherà, a momento opportuno, di avvalersi dell'apporto culturale dell'Istituto nazionale di urbanistica come pure del concorso di tutti gli altri enti ed istituzioni che, per ragioni della loro specifica attività, siano in grado di affiancare, in modo concreto, gli sforzi che lo Stato viene compiendo per rendere operante la pianificazione urbanistica.

*Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: CARON.*

RIVA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare il Governo a favore di quei profughi giuliani che nel periodo prebellico versarono i contributi all'Istituto di previdenza sociale e che oggi non possono avvalersi di alcun titolo dimostrativo per il riconoscimento del diritto a pensioni di invalidità e vecchiaia, a causa dell'avvenuta distruzione dei documenti personali. (20504).

RISPOSTA. Per delega del Presidente del Consiglio, si assicura l'onorevole interrogante che nessun danno può derivare ai profughi giuliani, già assicurati presso le sedi di Pola, Fiume e Zara dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini del riconoscimento dei loro diritti nell'assicurazione generale obbligatoria, per i periodi di iscrizione anteriori al 1945, dall'eventuale smarrimento dei documenti personali dimostrativi di tali versamenti.

Infatti, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha precisato che gli archivi delle sedi di Pola e Fiume — i quali non avevano sono stati consegnati all'Istituto assicurazioni sociali jugoslavo, il quale trasmette regolarmente — su richiesta — le copie delle posizioni

colà archiviate, posizioni che l'Istituto nazionale della previdenza sociale riconosce ai fini delle prestazioni.

Per quanto concerne l'archivio della sede di Zara, si precisa che questo fu trasferito, prima della fine del conflitto, ad Ancona e si trova tuttora presso quella sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Poiché, pertanto, i profughi giuliani si trovano nelle identiche condizioni nelle quali versa qualsiasi assicurato che abbia smarrito il suo libretto personale, non sembra sussista la necessità di adottare particolari provvedimenti, come richiesto.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.*

**RIVA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze, della difesa e della marina mercantile.* — Per conoscere se corrisponda al vero la notizia, secondo la quale chilometri di spiaggia marina in comune di Iesolo (Venezia), utilizzata oggi da molti enti assistenziali e frequentata da un ragguardevole numero di cittadini, con incalcolabile vantaggio derivante dalle cure marine, siano stati alienati dal pubblico demanio a due società private, che, nel conseguente sfruttamento, inibiranno l'accesso salutare alla spiaggia stessa. (20505).

**RISPOSTA.** — Non risponde al vero la notizia secondo la quale « chilometri di spiaggia in comune di Iesolo (Venezia), utilizzata oggi da molti enti assistenziali e frequentata da un ragguardevole numero di cittadini », sarebbero stati alienati a due società private.

Probabilmente non si tratta della spiaggia del comune di Iesolo, che da moltissimi anni è tutta destinata all'industria balneare, bensì dell'arenile demaniale marittimo di Punta-Sabbioni-Cavallino, situato nel comune di Venezia.

Detto arenile è attualmente una zona in completo abbandono, su cui non è stata fino ad oggi istituita alcuna attività turistica-balneare organizzata. Inoltre, di esso non è stata effettuata nessuna classifica, con conseguente alienazione, se si eccettua quella praticata nel 1951 nei riguardi del comprensorio di terreni messi ad agricoltura dalla cooperativa coltivatori diretti di Treporti.

È ben vero, per altro, che fin dal 1953 vennero presentate al Ministero della marina mercantile alcune domande, da parte di diverse società ed enti privati, intese a valorizzare dal punto di vista turistico-balneare l'intera fascia costiera di cui trattasi.

Il predetto Ministero, esaminate attentamente le varie istanze concorrenti, ritenne di dare la preferenza a quelle della Società turistica del Cavallino, della Società marina di Venezia, del signor Traldi Pietro e del dottor Ramanzini Vincenzo, in quanto esse offrivano serie garanzie di potenzialità economica e di capacità tecnica e si proponevano di realizzare dei progetti di costruzione di centri balneari accessibili a tutte le classi sociali.

Inoltre, sono state prese in considerazione le aspirazioni degli enti assistenziali e quelle della popolazione locale.

Sono state, infatti, assegnate zone di arenile a quattro enti assistenziali di Brescia (Associazione provinciale cooperative e mutue, Opera pia ospizio marino bresciano, Ente bresciano assistenza cure marine e cooperativa « La Serenissima »), ed è stato disposto che nella sistemazione definitiva da dare alla intera zona e nella redazione di progetti esecutivi dovranno essere tenute presenti le necessità della popolazione locale, giusta quanto fatto presente dal comitato *Pro-loco* di Treporti.

Prima dell'approvazione dei progetti, che le ditte succitate dovranno presentare, sarà inteso su di essi anche il parere del comune di Venezia, ai fini della tutela delle esigenze della popolazione locale.

Poiché nella prossima stagione balneare nessuna o poche opere saranno eseguite dalle società assegnatarie, la popolazione del retroterra potrà continuare a fruire della spiaggia in argomento.

La realizzazione dei progetti delle quattro ditte suindicate arrecherà notevoli vantaggi all'interesse pubblico, perché con la costruzione di strade d'accesso all'arenile, di impianti di illuminazione, di acquedotti, fognature ed altri servizi igienico-sanitari, di stabilimenti balneari e di pensioni ed alberghi rispondenti a tutte le esigenze dell'igiene e della morale, in un litorale oggi completamente abbandonato a se stesso ed allo stato di landa quasi deserta, verrà a crearsi una vera e propria stazione balneare, dotata di tutti i necessari requisiti perché possa essere frequentata dal pubblico.

*Il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile: TERRANOVA.*

**ROSINI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per avere ragguagli circa la pratica di pensione di Pierobon Attilio fu Francesco, da Cittadella (Padova) (41933).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra è stata definita con la concessione di indennità *una tantum*.

*Il Sottosegretario di Stato:* PRETI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non stia per essere definita la pratica relativa alla inferma Petruolo Maria Addolorata (fu Antonino), orfana di guerra, da Agnone (Campobasso), la quale, erroneamente ricoverata nell'ospedale psichiatrico di Nocera, attende di essere invece ammessa al ricovero in un istituto di beneficenza idoneo al caso, urgente, per altro, oltretutto pietoso. (21290).

RISPOSTA. — Dal certificato medico allegato alla pratica di ricovero dell'orfana di guerra Maria Addolorata Petruolo, da Agnone (Campobasso), risulta che la medesima è affetta da idiozia congenita e, come tale, ricoverabile a carico dell'amministrazione provinciale ai sensi dell'articolo 144, lettera g), n. 1, del testo unico della vigente legge comunale e provinciale.

Il Ministero, infatti, con lettera 9 maggio 1956, n. 10685/6696-1, ne ha disposto il ricovero, incaricando l'amministrazione provinciale di Campobasso di reperire un istituto adatto alla cura del male da cui la stessa è affetta.

*Il Sottosegretario di Stato:* PUGLIESE.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni che ancora si oppongono alla concessione di un sussidio straordinario inutilmente invocato, fin dall'aprile 1955, dall'asilo infantile di Montenero Valcochiara (Campobasso) e personalmente dall'interrogante sollecitato in data 26 maggio 1955, 28 luglio 1955, 30 settembre 1955, 28 ottobre 1955, 16 novembre 1955 e, finalmente, 21 giugno 1956.

La pratica è contrassegnata col numero 25919.99.1. (21319).

RISPOSTA. — Il capitolo di bilancio destinato a sovvenire le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ha una dotazione molto limitata rispetto alle ingenti richieste di sussidio che vengono rivolte a questo Ministero.

Molte di tali richieste, anche se ritenute meritevoli di considerazione, non possono, pertanto, essere accolte o quanto meno non possono essere definite tempestivamente, dovendosi dare la priorità negli interventi alle necessità più pressanti ed impellenti.

Ciò premesso è mancata finora la possibilità di adottare favorevoli determinazioni sull'istanza dell'asilo infantile di Montenero Valcochiara (Campobasso), la cui definizione avrà per altro luogo quanto prima, con le disponibilità del nuovo esercizio finanziario.

*Il Sottosegretario di Stato:* PUGLIESE.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se la Casa dell'orfano di Agnone (Campobasso) debba e possa ancora sperare nella concessione del contributo straordinario, invocato fin dal 31 luglio 1955, classificato al n. 25919/37/4 e ripetutamente, da quella data, sollecitato di persona dall'interrogante, o se la concessione stessa debba intendersi definita negativamente. (21320).

RISPOSTA. — A causa della limitazione dei fondi del competente capitolo di bilancio, non è stato possibile nel decorso esercizio finanziario far luogo ad un intervento a favore della Casa dell'orfano di Agnone (Campobasso), pur essendo risultata dall'istruttoria, da tempo esperita, la presenza di elementi favorevoli alla concessione del richiesto contributo.

Un provvedimento al riguardo sarà adottato quanto prima con le nuove disponibilità dell'esercizio finanziario testé iniziato.

*Il Sottosegretario di Stato:* PUGLIESE.

SANSONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

a) il numero complessivo ad oggi dei detenuti, siano essi giudicabili o definiti. E specificatamente, dei detti, quanti sono uomini, quante donne e quanti minori;

b) la razione giornaliera di viveri per ciascun detenuto, espressa in peso allo stato crudo, con specificazione delle quantità dei grassi ed aromi;

c) se la fornitura dei viveri alle carceri è fatta direttamente dal Ministero della giustizia o se a mezzo di appalto. In caso di appalto si chiede di conoscere condizioni e prezzi e specificatamente per ogni razione viveri per ciascun detenuto quale è la somma che il Ministero paga in media agli appaltatori;

d) il costo globale, *pro capite*, del mantenimento dei detenuti,

e) per conoscere infine il numero complessivo dei carceri giudiziari, istituti e case di pena, case di cura, ecc., specificati con la sede. (19902).

RISPOSTA. — Il numero complessivo dei detenuti, al 31 maggio 1956, era di 37.231 unità,



## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

di cui 34.885 maschi e 2.346 femmine. Di essi 401 sono minori.

L'allegato delle tabelle vittuarie contiene le razioni giornaliere di vitto per le varie categorie di detenuti (adulti sani, minori sani, minorati, tubercolotici, infermi). I quantitativi settimanali di generi prescritti sono, a cura delle direzioni, suddivisi nei vari giorni della settimana in modo da ottenere la somministrazione variata di due pasti giornalieri.

Nella quasi totalità degli istituti di pena, il servizio mantenimento dei detenuti è dato in appalto, a seguito di apposita gara, ad imprese all'uopo attrezzate, ed è disciplinato dal capitolato di oneri approvato con decreto ministeriale 7 maggio 1955 e dalle altre condizioni previste nel contratto di appalto. A tali imprese viene corrisposta, per ogni giornata di presenza di detenuto, una diaria diversa secondo che trattasi di individuo adulto, di minore, di minorato o di tubercolotico. La diaria poi, varia secondo la località e l'esito della gara. Conseguentemente diverso è il costo globale, *pro capite*, del mantenimento dei detenuti, costo che va determinato tenendo conto oltre che del vitto, anche degli oggetti di casermaggio, e degli arredi vari. Il costo medio giornaliero del vitto dei detenuti si aggira sulle lire 150-160 per gli adulti, su lire 260 per i minori, su lire 200 per i minorati e su lire 250 per i tubercolotici.

L'alimentazione dei detenuti ha costituito sempre oggetto di particolare cura ed attenzione da parte del Ministero di grazia e giustizia, che è riuscito a realizzare, anche in tale settore, un progressivo miglioramento, sia nella qualità che nella quantità delle vivande, e questo intendimento sarà ulteriormente perseguito. Anzi il predetto Ministero sta studiando ed elaborando un piano concreto al riguardo.

In Italia esistono attualmente, nelle località indicate tra parentesi i seguenti istituti dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia: 178 carceri giudiziari (Arcireale, Acqui, Agrigento, Alba, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ariano Irpino, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Avezzano, Bari, Bassano del Grappa, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Busto Arsizio, Cagliari, Caltagirone, Caltanissetta, Camerino, Campobasso, Casale Monferrato, Caserta, Cassino, Castrovillari, Catania, Catanzaro, Chiavari, Chieti, Cinquefrondi, Cittanova, Civitavecchia, Como, Cosenza, Crema, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Favara, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Frosinone, Gallina, Gallipoli, Genova, Gorizia,

Grosseto, Imperia, Isernia, Ivrea, Lagonegro, Lanciano, Lanusei, L'Aquila, Larino, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Locri, Lodi, Lucca, Lucera, Macerata, Mantova, Marsala, Matera, Massa, Melfi, Messina, Milano, Milazzo, Mineo, Mistretta, Modena, Modica, Mondovì, Montepulciano, Monza, Napoli, Nicastro, Nicosia, Novara, Novi Ligure, Nuoro, Oristano, Orvieto, Padova, Palermo, Palmi, Parma, Patti, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Piazza Armerina, Pinerolo, Piombino, Pistoia, Pisa, Pordenone, Porto Empedocle, Potenza, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Roma, Rossano, Rovereto, Rovigo, Sala Consilina, Salerno, Saluzzo, San Miniato, San Remo, San Severo, San'Angelo dei Lombardi, Santa Maria Capua Vetere, Sassari, Savona, Sciacca, Siena, Siracusa, Sondrio, Spoleto, Sulmona, Susa, Taranto, Taurianova, Tempio Pausania, Teramo, Termini Imerese, Terni, Tolmezzo, Torino, Tortona, Trani, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Urbino, Vallo della Lucania, Varese, Vasto, Velletri, Venezia (uomini), Venezia (donne), Venezia (centrale), Ventimiglia, Verbania, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza, Vigevano, Viterbo, Voghera, Volterra; 33 case di reclusione (Alessandria, Alghero, Ancona, Augusta, Avellino, Bari, Campobasso, Casale Monferrato, Castelfranco Emilia, Favignana, Firenze, Fossano, Lecce, Lucca, Massa, Napoli, Noto, Padova, Perugia, Porto Azzurro (ordinari), Porto Azzurro (delinquenti abituali e per tendenza), Procida, Saliceto San Giuliano, Saluzzo, San Gimignano, Santa Maria Capua Vetere, Soriano del Cimino, Spoleto, Sulmona, Trani, Venezia (donne), Viterbo, Volterra; 6 manicomi (Aversa, Barcellona, Montelupo Fiorentino, Napoli, Pozzuoli, Reggio Emilia); 2 case di Cura e custodia (Aversa, Pozzuoli); 1 stabilimento di riadattamento sociale (Orvieto), 3 ergastoli (Porto Azzurro, Santo Stefano, Porto Azzurro (delinquenti abituali per tendenza); 15 case per minorati fisici o psichici (Barcellona, Civitavecchia, Firenze, Fossombrone, Napoli, Palermo, Paliano, Parma, Perugia, Pisa, Porto Azzurro, Procida, Ragusa, Reggio Emilia, Turi); 6 sanatori (Aversa, Caltanissetta, Palermo, Roma, Rebibbia, Santa Maria Capua Vetere, Pianosa); 9 case di lavoro all'aperto (Asinara, Capraia, Castiadas, Gorgona, Isili, Mamone, Milano-Bellaria, Pianosa, Tramariglio); 4 case di lavoro (Finale Ligure, Venezia (donne), Venezia (uomini), Pianosa); 2 colonie agricole (Venezia (donne), Pianosa); 3 case di punizione (Porto Azzurro, Porto Santo Stefano, Vol-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

terra); 1 centro nazionale osservazione detenuti (Roma-Rebibbia); 3 centri e reparti chirurgici (Caltanissetta, Procida, Pisa); 13 case di rieducazione per minorenni (Airolo, Boscomarengo, Cairomontenotte,boli, Forlì, Nisida, Parma, Pesaro, Pisa, Tivoli, Urbino, Verbania, Pizzighettone (da istituire); 1 riformatorio (Boscomarengo); 2 istituti di osservazione per minorenni (Genova, Reggio Calabria); 12 centri di rieducazione per minorenni (Ancona, Avigliano, Bari, Bologna, Cantanzaro, L'Aquila, Napoli, Palermo, Roma, San Cataldo, Torino, Venezia.

*Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.*

## ALLEGATO A.

## TABELLE VITTUARIE

(Articolo 8 contratto)

Quantitativi settimanali dei generi per le singole categorie di detenuti e internati.

1°) Per detenuti ed internati sani (adulti):

Latte naturale . . . . .	litri 1,050
Surrogato di caffè . . . . .	Kg. 0,035
Zucchero . . . . .	» 0,070
Pane . . . . .	» 2,800
Pasta o riso . . . . .	» 1,260
Legumi secchi (escluse qualità pregiate) . . . . .	» 0,420
oppure freschi (escluse le primizie) . . . . .	» 0,630
Patate . . . . .	» 1,400
Erbaggi e ortaggi . . . . .	» 0,980
Conserva di pomodoro (doppio concentrato) . . . . .	» 0,140
Olio di oliva o lardo . . . . .	» 0,210
Sale . . . . .	» 0,140
Erbe aromatiche . . . . .	» 0,070
Carne bovina:	
al netto di ossa . . . . .	» 0,150
ossa . . . . .	» 0,038
Formaggio pecorino . . . . .	» 0,015
Baccalà mollato e al netto di spine, pinne e coda . . . . .	» 0,120
Un limone . . . . .	» 0,120
Formaggio fresco o mortadella . . . . .	» 0,050

2°) Per minorenni (esclusi quelli tubercolotici):

Surrogato di caffè . . . . .	Kg. 0,035
Latte naturale . . . . .	litri 1,400
Zucchero . . . . .	» 0,070

Pane . . . . .	Kg. 3,500
Pasta o riso . . . . .	» 1,120
Legumi secchi (escluse qualità pregiate) . . . . .	» 0,490
oppure freschi (escluse le primizie) . . . . .	» 0,700
Patate . . . . .	» 1,400
Erbaggi e ortaggi . . . . .	» 0,770
Conserva di pomodoro (doppio concentrato) . . . . .	» 0,140
Olio di oliva o lardo . . . . .	» 0,210
Sale . . . . .	» 0,140
Erbe aromatiche . . . . .	» 0,070
Frutta fresca . . . . .	» 1,400
oppure frutta secca . . . . .	» 0,700
Carne bovina:	
al netto di ossa . . . . .	» 0,300
ossa . . . . .	» 0,075
polpa senz'osso (fettina) . . . . .	» 0,100
Uova fresche . . . . .	n. 3
Baccalà mollato e al netto di spine, pinne e coda . . . . .	Kg. 0,120
Formaggio pecorino . . . . .	» 0,015
Formaggio fresco . . . . .	» 0,100
Un limone . . . . .	» 0,120
Marmellata . . . . .	» 0,200
Mortadella . . . . .	» 0,060

3°) Per minorati negli appositi istituti, e per internati nei manicomi giudiziari o nelle case di cura:

Surrogato di caffè . . . . .	Kg. 0,035
Latte naturale . . . . .	litri 2,100
Zucchero . . . . .	Kg. 1,175
Pane . . . . .	» 2,800
Pasta o riso . . . . .	» 1,260
Legumi secchi (escluse qualità pregiate) . . . . .	» 0,280
oppure freschi (escluse le primizie) . . . . .	» 0,420
Patate . . . . .	» 1,400
Erbaggi e ortaggi . . . . .	» 1,100
Conserva di pomodoro (doppio concentrato) . . . . .	» 0,140
Olio di oliva o lardo . . . . .	» 0,210
Sale . . . . .	» 0,140
Erbe aromatiche . . . . .	» 0,070
Carne bovina:	
al netto di ossa . . . . .	» 0,300
ossa . . . . .	» 0,075
Uova fresche . . . . .	n. 3
Formaggio pecorino . . . . .	Kg. 0,015
Baccalà mollato e al netto di spine, pinne e coda . . . . .	» 0,120
Un limone . . . . .	» 0,120
Formaggio fresco . . . . .	» 0,050
Mortadella . . . . .	» 0,050

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

4°) Per detenuti e internati (adulti e minorenni) tubercolotici:

Surrogato di caffè . . . . .	Kg.	0,035
Latte naturale . . . . .	litri	2,100
Zucchero . . . . .	Kg.	1,175
Pane . . . . .	"	2,800
Pasta o riso . . . . .	"	1,260
Legumi secchi (escluse qualità pregiate) . . . . .	"	0,280
oppure freschi (escluse le primizie) . . . . .	"	0,420
Patate . . . . .	"	1,400
Erbaggi e ortaggi . . . . .	"	1,100
Conserva di pomodoro (doppio concentrato) . . . . .	"	0,140
Olio di oliva o lardo . . . . .	"	0,175
Burro . . . . .	"	0,140
Sale . . . . .	"	0,140
Erbe aromatiche . . . . .	"	0,070
Frutta fresca . . . . .	"	1,400
oppure frutta secca . . . . .	"	0,700
Vino . . . . .	litri	1,050
Carne bovina:		
polpa senz'ossa . . . . .	Kg.	0,600
ossa . . . . .	"	0,125
Uova fresche . . . . .	n.	4
Baccalà mollato e al netto di spine, pinne e coda . . . . .	Kg.	0,120
Formaggio pecorino . . . . .	"	0,015
Un limone . . . . .	"	0,120
Formaggio fresco . . . . .	"	0,050
Mortadella . . . . .	"	0,050

5°) Per detenuti e internati (adulti e minorenni) ricoverati nell'infermeria *vitto intero di convalescenza*):

Surrogato di caffè . . . . .	Kg.	0,035
Latte naturale . . . . .	litri	2,100
Zucchero . . . . .	Kg.	0,175
Pane . . . . .	"	1,750
Pasta o riso . . . . .	"	0,840
Patate . . . . .	"	1,400
Carne bovina:		
polpa senz'ossa . . . . .	"	0,700
ossa . . . . .	"	0,175
Ortaggi . . . . .	"	0,070
Conserva di pomodoro (doppio concentrato) . . . . .	"	0,042
Olio di oliva . . . . .	"	0,140
Burro . . . . .	"	0,105
Sale . . . . .	"	0,140
Erbe aromatiche . . . . .	"	0,070
Uova fresche . . . . .	n.	2
oppure formaggio fresco . . . . .	Kg.	0,100

6°) Vitto per le festività:

oltre il vitto ordinario: grammi 60 di pasta; grammi 100 di carne bovina (polpa

senza ossa); grammi 10 di cipolle, grammi 10 di aromi e grammi 10 di formaggio pecorino; vino decilitri due. Per i minorenni, invece del vino, altri generi, per equivalente costo.

7°) Vitto per i custodi nelle camere di sicurezza: un pasto ai presenti alle ore 13 e un altro ai presenti alle ore 19.

Ogni pasto comprende: pane grammi 200; minestra; pasta o riso grammi 90; legumi secchi grammi 30; patate grammi 100, erbaggi e ortaggi grammi 70; olio grammi 15, sale grammi 10, conserva di pomodoro grammi 10; aromi grammi 5.

Ove ne sia fatta richiesta la minestra di ogni pasto deve essere sostituita da companatico (salumi, formaggio, uova, ecc.) di equivalente costo.

8°) Vitto ai tradotti in via straordinaria diretta: pane grammi 400 e companatico complessivamente per l'importo di cui al n. 11 della tabella B.

## ANNOTAZIONI ALLE TABELLE

1. — I quantitativi settimanali s'intendono per peso netto, in crudo, e saranno opportunamente suddivisi nei vari giorni in modo da ottenersi la somministrazione variata di due pasti giornalieri.

Il vitto per le festività deve essere somministrato nelle seguenti ricorrenze: Capo d'anno, Epifania, San Giuseppe, Pasqua, 1° maggio, 2 giugno, Santi Pietro e Paolo, Assunzione, 4 novembre, Natale.

2. — La miscela calda al mattino sarà confezionata con succedanei di caffè e latte naturale.

Il latte deve essere non scremato e deve essere acquistato alle «Centrali» locali ove esistano.

3. — Il pane deve essere confezionato con farina tipo 1 di cui all'articolo 1 del decreto dell'Alto commissario per l'alimentazione 18 novembre 1953 (*Gazzetta Ufficiale* 1953, numero 271) osservandosi le norme dell'articolo 3 dello stesso decreto.

La razione giornaliera di pane deve essere confezionata in forme allungate, con profondo taglio longitudinale che ne renda facile la cottura: in tre forme per i minori sani, in due forme per gli adulti sani, i minorati, i tubercolosi e gli infermi; deve distribuirsi normalmente almeno sei ore dopo la cottura, e non rafferma.

4. — La pasta deve essere del tipo 1 di cui all'articolo 5 del decreto predetto e deve reggere alla cottura per almeno 15 minuti.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

5. — Il riso, la cui somministrazione è consentita per non più di due volte la settimana, deve essere di seconda qualità nazionale.

6. — I legumi secchi, da scegliersi fra le specie comuni (fagioli, piselli, lenticchie, ceci) devono essere dell'ultimo raccolto, di buona qualità e di facile cottura, escluse le qualità pregiate. La loro somministrazione sarà alternata.

7. — Gli erbaggi ed i legumi freschi da scegliersi fra le specie comuni (cavoli, broccoli, zucche, piselli, fave, fagioli, bietole, rape) e le patate devono essere di buona qualità e di grossezza ordinaria, nonché privi dei torsoli e del fogliame inservibile e delle bucce.

Gli erbaggi ed i legumi freschi si somministrano secondo la stagione e secondo quello che offrono i mercati locali e dei paesi circostanti. Sono, in ogni caso, escluse le primizie.

8. — Nella composizione della minestra le rape, le bietole e le zucche non possono mai eccedere la metà del peso degli altri erbaggi.

9. — La carne deve essere di bue o di manzo, di buona qualità e corrispondente ai seguenti tagli: sezione di spalla, gamba posteriore, muscolo di spalla, taglia di sottospalla, e braciola di sottospalla.

In caso di mancanza sulla piazza di carne bovina, può somministrarsi quella di castrato o di agnello, con aumento di peso a giudizio della direzione, sentito il sanitario.

10. — L'olio od il lardo sarà somministrato, a giudizio della direzione. L'olio deve essere di oliva, di buona qualità non sgradevole, di acidità non superiore a 4 gradi. Il lardo, suino, deve essere stagionato e di buona qualità e consegnarsi in pezzatura, non macinato.

11. — Il vino bianco e rosso, preferibilmente di produzione locale, deve essere di buona qualità e di gradazione alcolica non superiore a 10 gradi. Non è consentita, prima del dicembre, la somministrazione di vino proveniente dal raccolto dell'anno in corso.

12. — Le uova devono essere fresche e di peso non inferiore a 55 grammi in media.

13. — A richiesta della direzione, la razione di baccalà può essere sostituita con grammi 60 di tonno sott'olio di 2ª qualità (buzzonaglia).

14. — Su prescrizione del sanitario, il vitto per i minorati e per i tubercolotici, potrà essere sostituito, in tutto o in parte, senza

però eccedere il costo complessivo dei generi che compongono la tabella.

15. — Vitto per gli infermi.

SCIORILLI BORRELLI. — *Al Ministro del tesoro.* Per conoscere a quale stato si trova la pratica di pensione di guerra (diretta nuova guerra, posizione n. 1448777) riguardante Notaro Rocco fu Cesare, da Vasto (Chieti), per la quale pratica sono stati inviati tutti i documenti dal distretto militare di Chieti e dall'ospedale di Trieste; per sapere, altresì, se si intende liquidare con sollecitudine detta pratica. (19395).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra trovasi all'esame del comitato di liquidazione.

*Il Sottosegretario di Stato:* PRETI.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritenga opportuno riesaminare i motivi che indussero il Ministero dell'interno ad emanare il decreto con il quale venne ricostruito il comune di Valverde distaccandolo dal comune di Zavattarello in provincia di Pavia.

L'interrogante fa presente trattarsi di un piccolo comune di circa ottocento abitanti, situato in alta montagna, mancante di ogni attrezzatura necessaria, con 9 chilometri di strada vicinale a carico, senza farmacia, senza scuole, senza sede per il municipio, senza acqua potabile, ecc., e quello che è più grave senza il consenso e la volontà della maggioranza della popolazione la quale desidera re-

(a) I generi componenti la tabella, e in particolare il pane e la pasta devono essere di tipo 0; l'olio e il burro di prima qualità; la carne di primo taglio.

(b) È lasciata piena facoltà al sanitario di regolare il vitto dietetico secondo la natura del male. All'uopo saranno predisposte dalla direzione, ogni mese, apposite diverse tabelle.

(c) Possono essere prescritti alimenti straordinari in sostituzione parziale o totale del vitto intero di convalescenza o delle diete stabilite dalla direzione, d'intesa col sanitario, secondo la natura del male, tenendo presente che l'importo totale di queste razioni non deve superare quello dell'intera razione del vitto di convalescenza.

(d) La razione intera del vitto di convalescenza, di regola, è prescritta, per una volta, nel giorno di uscita del detenuto o dell'internato dall'infermeria, ma per eccezione può anche prescrivere ogni qual volta il medico lo ritenga di assoluta necessità, purché sul registro del vitto dietetico ne dia giustificazione con apposite annotazioni.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

stare sotto il comune di Zavattarello e chiede che sia per parte di codesto Ministero indetto un plebiscito per sincerarsi della volontà popolare, poiché detta popolazione è convinta che il citato decreto è stato carpito segretamente per un particolare vantaggio di pochi. (21353).

**RISPOSTA.** — Il comune di Valverde, in provincia di Pavia, è stato ricostituito con decreto del Presidente della Repubblica su domanda della maggioranza qualificata dei contribuenti, con la rigorosa osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, ed all'articolo unico della legge 15 febbraio 1953, n. 71.

*Il Sottosegretario di Stato:* PUGLIESE.

**SEMERARO SANTO.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non crede opportuno, stante la forte disoccupazione che imperversa nel comune di San Vito dei Normanni (Brindisi), concedere l'autorizzazione ad aprire il cantiere di lavoro, non concesso lo scorso anno 1955, di n. 60 operai per 4 mesi, la cui documentazione trovasi alla direzione generale, e ciò al fine anche di evitare eventuali incidenti che potrebbero sorgere tra i disoccupati. (21369).

**RISPOSTA.** — L'onorevole interrogante è certamente a conoscenza che questo Ministero decide in merito alla istituzione di cantieri per disoccupati sulla base dei piani redatti dai competenti organi provinciali (ufficio del lavoro d'intesa con la prefettura, sentita la commissione provinciale per il collocamento).

I fondi a disposizione per l'apertura dei cantieri vengono ripartiti fra le varie province con criteri statistici che tengono conto del rapporto fra disoccupati e popolazione attiva, opportunamente integrato dalla valutazione del reddito medio.

Agli organi predetti è anche demandato il compito della scelta dei comuni e delle opere da eseguire con i cantieri, considerata la più diretta conoscenza che essi hanno delle singole situazioni locali.

Per quanto concerne l'istituzione del cantiere di cui alla interrogazione non risultando la relativa richiesta inclusa nel piano redatto dagli organi suindicati per l'esercizio finanziario testé conclusosi, non è stato possibile adottare alcun favorevole provvedimento al riguardo.

Si assicura, comunque, che non si mancherà di valutare la possibilità di disporre la

istituzione del cantiere in parola, qualora la relativa richiesta dovesse risultare inclusa nel piano di proposte di cantieri, che gli organi sopra precisati compileranno per il corrente esercizio finanziario.

*Il Ministro:* VIGORELLI.

**SENSI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se non credano intervenire per la istituzione di scuole professionali per operai e contadini in Cerchiara, Trebisacce, Oriolo Calabro (Cosenza), zona, questa, che è al massimo della depressione calabrese. (20870).

**RISPOSTA.** — Si premette che, su deliberazione del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, d'intesa fra questo Ministero, quello per l'agricoltura e le foreste e la Cassa per il Mezzogiorno, è stato istituito, dall'anno scolastico 1954-55, un istituto professionale di Stato per l'agricoltura con sede centrale in Cosenza — il quale opera nell'intero comprensorio di attività dell'Opera valorizzazione Sila.

Il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, a nome del quale anche si risponde, fa presente, dal canto suo, che l'intervento della Cassa per il Mezzogiorno, nel settore dell'istruzione professionale industriale, è stata rivolta al potenziamento delle attrezzature delle scuole e istituti già esistenti al fine di rendere più efficienti e moderni i corsi in atto, e di istituirne dei nuovi interessanti settori per i quali maggiormente è risentito il bisogno della formazione di nuova mano d'opera.

Nella scelta delle scuole e istituti da potenziare si è tenuto conto dell'esistenza o della possibilità di installazione *in loco* di industrie e manifatture, che possano assicurare un regolare assorbimento di giovani lavoratori qualificati.

Le località di Cerchiara, Trebisacce ed Oriolo Calabro di cui alla interrogazione dell'onorevole Sensi non risultano, per altro, essere state considerate nemmeno per quanto concerne l'organizzando istituto professionale agrario per la Calabria.

L'apposita commissione consultiva del detto istituto ha vagliato accuratamente tutte le proposte formulate al riguardo e che concernono la istituzione di 15 sedi periferiche, pronunziandosi, per ora, favorevolmente soltanto al riguardo di 8 proposte.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

Le segnalazioni dell'onorevole interrogante potranno essere portate all'esame di tale commissione, affinché vagli la opportunità e possibilità di tenerne conto.

*Il Ministro della pubblica istruzione:*  
ROSSI.

SENSI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali motivi ostacolano l'apporto dei lavori per la nuova sede delle carceri giudiziarie di Cosenza, e se non creda intervenire affinché l'opera sia finalmente costruita. (20960).

RISPOSTA. — Il progetto di massima per la costruzione del nuovo carcere giudiziario di Cosenza, importante una spesa di lire 660 milioni, è stato realizzato dopo vari anni di studi e discussioni con le autorità locali. Predisposto ed approvato dagli organi competenti il progetto esecutivo di un primo lotto di lavori per l'importo di lire 283 milioni, lo stesso non ha potuto avere immediata attuazione in quanto, per il rapido aumento verificatosi nel costo dei terreni, il prezzo di esproprio dell'area su cui era stato studiato il progetto, venne a risultare superiore alla somma prevista. Per superare questa difficoltà, il 30 aprile 1956 si è tenuta presso la prefettura di Cosenza, una riunione con la partecipazione delle autorità locali, di un funzionario del Ministero dei lavori pubblici e di altro del Ministero di grazia e giustizia. A seguito di tale riunione si è proceduto alla scelta di una diversa area meno costosa e sono stati presi gli accordi per l'espletamento delle complesse pratiche al fine di adattare alla nuova area il progetto già studiato, per ottenere le nuove approvazioni da parte del consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato e l'impegno di spesa da parte del Ministero dei lavori pubblici. Avendo il consiglio superiore dei lavori pubblici, nella seduta del 3 maggio 1956, approvato un impegno di spesa per lire 238 milioni sarà, al più presto, richiesto il parere del Consiglio di Stato.

Si segnala, poi, che, sia la costruzione del nuovo carcere giudiziario di Cosenza, che tutti gli adempimenti all'uopo necessari, sono di competenza del Ministero dei lavori pubblici, avendo quello di grazia e giustizia il solo compito di accertare che la costruzione stessa risponda alle esigenze della vita carceraria.

*Il Sottosegretario di Stato:* SCALFARO.

SENSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere con quali criteri vengono assegnati i contributi ed i finanziamenti alle

cooperative edilizie, e per conoscere altresì perché numerose istanze di cooperative edilizie della Calabria (anche in questo settore in precarie condizioni) non sono state accolte e vengono sistematicamente dimenticate. (21145).

RISPOSTA. — I criteri in base ai quali vengono assegnati i contributi alle cooperative edilizie, attesa la scarsità dei fondi annualmente disponibili, del tutto impari alle continue richieste, debbono necessariamente tener conto per un ben inteso senso di giustizia, di molteplici circostanze quale ad esempio la classe sociale dei cooperatori, le loro condizioni economiche e oltre a tutto deve presiedere un equo senso distributivo in modo che le provvidenze statali non si concentrino in poche cooperative, ma siano proporzionalmente distribuite nell'intero territorio nazionale.

In tale equa distribuzione si è sempre cercato di comprendere, nei giusti limiti, anche la Calabria.

*Il Sottosegretario di Stato:* CARON.

SENSI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se gli risulta l'incresciosa situazione in cui versa lo scalo di Montegiordano (Cosenza) a causa del passaggio a livello ferroviario che è serio ostacolo al traffico con il mare, oltre ad essere oltremodo pericoloso e fonte di gravi disgrazie. Non essendo il comune in grado di affrontare la spesa per un sottopassaggio, l'interrogante chiede se non si ravvisi il caso di un intervento del Ministero dei trasporti per la costruzione di detto sottopassaggio. (21332).

RISPOSTA. — Nei pressi della stazione di Monte Giordano (linea Sibari-Metaponto) non esiste alcun passaggio a livello.

Alle ripetute richieste di quel comune di creare un passaggio a livello a raso per facilitare le comunicazioni della popolazione locale, l'amministrazione delle ferrovie dello Stato ha sempre risposto negativamente perché, per ovvie ragioni di sicurezza, è contraria a creare nuove servitù di transito e tende anzi ad incoraggiare, ove possibile, la soppressione dei passaggi a livello esistenti.

Comunque la questione non rientra nella competenza delle ferrovie dello Stato perché, per legge, l'onere relativo alla costruzione di manufatti (sottovia o cavalcavia) è a carico dell'ente proprietario della strada.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

Trattandosi di problema di viabilità ordinaria, una richiesta del genere può essere rivolta, a più giusta ragione, al Ministero dei lavori pubblici.

*Il Ministro: ANGELINI.*

**SENSI.** *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se gli risultati l'alta percentuale di effettivi disoccupati (anche se non iscritti) e l'estrema miseria che affliggono le popolazioni di Cerchiara, Trebisacce, Oriolo, Rocca Imperiale ed Amendolara (Cosenza) e per conoscere se non creda intervenire, perché siano ivi istituiti i centri professionali ed i centri di addestramento proposti dai competenti uffici periferici. (21335).

**RISPOSTA.** — Per quanto si riferisce all'istituzione di centri di addestramento professionale nella provincia di Cosenza, sono stati finora riconosciuti come idonei allo svolgimento di corsi di addestramento pratico per lavoratori n. 5 centri, di cui n. 4 nel capoluogo (con un totale di 17 reparti e 425 posti di lavoro) e n. 1 a Longobucco (con 3 reparti e 60 posti di lavoro).

Ciò premesso, si fa rilevare che non risultano pervenute finora proposte per la istituzione di centri nei comuni indicati dall'onorevole interrogante. Ove esse siano inoltrate a cura dei competenti organi, questo Ministero non mancherà di valutarle con la migliore disposizione, nei limiti della idoneità tecnica delle sedi suggerite e purché dette proposte si riferiscano a mestieri che presentino carattere di priorità ai fini della qualificazione professionale e del collocamento.

*Il Ministro: VIGORELLI.*

**SENSI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se non ritenga di intervenire per proporre una sanatoria al periodo tassativo di tre anni dalla prima proiezione disposto dall'articolo 15 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, per la concessione del premio governativo ai cortometraggi; e ciò per venire incontro a tutti quei casi in cui, trattandosi di documentari d'interesse turistico divulgativo, potrebbe il predetto termine perentorio apportare notevoli danni al turismo. (21327).

**RISPOSTA.** — L'argomento proposto dall'onorevole interrogante è stato oggetto di discussione in sede di esame delle nuove disposizioni sulla cinematografia, davanti al Parlamento, che si è espresso in senso nettamente contrario al mantenimento dei contri-

buti ai cortometraggi nelle forme previste dalle disposizioni precedenti.

Nella nuova legge, approvata recentemente dal Parlamento, sono aboliti i contributi per i cortometraggi ed è prevista l'istituzione di 120 premi annuali da assegnare ai cortometraggi, giudicati di particolare valore tecnico, artistico e culturale, da una apposita commissione.

*Il Sottosegretario di Stato: RUSSO.*

**SENSI.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga necessario intervenire affinché in coincidenza con il treno rapido 459 in arrivo a Metaponto (Matera) alle ore 23,05 non si istituisca — in mancanza di altri treni per i motivi riferiti in risposta ad analoga interrogazione del novembre 1955 (n. 16975) — una corsa con un autobus delle ferrovie dello Stato che colleghi quanto meno Metaponto con Rossano di Calabria.

L'interrogante intende inoltre richiamare l'attenzione del ministro dei trasporti sul fatto che la zona jonica in questione già dal 1938 usufruiva di una vettura diretta Crotona-Roma via Metaponto, che abolita durante la guerra non fu più ripristinata. La zona in questione quindi, a 18 anni di distanza, lungi dall'aver avuto migliorato il servizio con la capitale lo ha avuto peggiorato con la privazione della vettura anzidetta.

Non si rende conto perché la costa jonica calabrese non debba, quanto meno, avere un pullman in coincidenza con il rapido. (21383).

**RISPOSTA.** — Premesso che è stata riconosciuta l'opportunità che autoservizi sostitutivi non siano istituiti dalle ferrovie dello Stato, anche quando si tratti di linee non destinate alla chiusura, è da osservare che il servizio automobilistico Metaponto-Rossano Calabro in coincidenza all'arrivo del rapido 459 sarebbe molto oneroso. Infatti esso avrebbe una percorrenza giornaliera di chilometri 116 e siccome non sarebbe possibile effettuare una corsa zoppa, la percorrenza stessa si raddoppierebbe.

La spesa da sostenere può prevedersi, nella migliore delle ipotesi, di circa lire 11 milioni all'anno.

D'altra parte l'acquisizione di traffico sarebbe pressoché nulla in quanto i viaggiatori che utilizzerebbero l'autoservizio, verrebbero sottratti ai treni che già si effettuano e particolarmente all'accelerato in partenza dalla stazione di Metaponto alle ore 2,35.

In definitiva il provvedimento si risolverebbe quindi in un aumento di spesa.

Per quanto riguarda il ripristino del servizio diretto fra Roma e Crotona via Metaponto, è da tenere presente che i treni utili per tale comunicazione, specialmente gli unici diretti che hanno coincidenza a Napoli con i treni da e per Roma, l'820 e l'821, sono pressoché al completo di prestazione e non consentono aumento di carrozze in via permanente.

È da notare inoltre che con i treni medesimi e con i coincidenti 87 e 94 a Napoli, circola già un servizio di carrozze dirette di prima e seconda classe fra Roma e Taranto che ben si presta ad essere utilizzato anche dai viaggiatori diretti o provenienti dalle stazioni a sud di Metaponto, mediante un unico transbordo da effettuare in ore sufficientemente comode.

Comunque la richiesta dell'onorevole interrogante verrà attentamente esaminata in relazione sia alla quantità dei viaggiatori che eventualmente beneficerebbero di tale servizio, sia alla necessità di assegnare una maggior sosta a Metaponto ai treni interessati per l'aggiunta ed il distacco della carrozza, sia alla possibilità di ridurre la composizione locale dei treni stessi per contenerne il peso nei limiti della prestazione.

È infine da tenere presente che il servizio richiesto, nel solo senso discendente, dovrebbe in ogni modo, essere limitato a Sibari poiché il treno coincidente per Crotona viene effettuato con automotrice.

*Il Ministro:* ANGELINI.

**SENSI.** — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per conoscere se non credano intervenire affinché il grosso comune di Trebisacce (Cosenza), al centro di numerosi paesi della costa jonica, abbia la tenenza dei carabinieri. (21436).

**RISPOSTA.** — L'eventuale istituzione di una tenenza in Trebisacce sarebbe possibile soltanto con la soppressione di quella di Castrovillari (nella cui giurisdizione è compresa Trebisacce). Il provvedimento sarebbe, però, inopportuno sia per la maggiore importanza di Castrovillari (abitanti 13.840 e sede di tribunale), sia perché la tenenza, nell'attuale sede, è collegata alle dipendenti stazioni da comodi e frequenti mezzi, mentre ciò non si verificerebbe in Trebisacce.

Inoltre, essendo Castrovillari sede di compagnia dell'arma, il trasferimento in altra sede di quella tenenza, priverebbe il capitano comandante del subalterno, pratico dell'am-

biente, che può agevolmente sostituirlo durante le sue assenze per corsi, licenze, ecc.

Inoltre il comando di una tenenza in Trebisacce non potrebbe essere ospitato nell'attuale caserma, appena sufficiente alle necessità di quella stazione.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno:*  
PUGLIESE.

**SENSI.** — *Ai Ministri dell'istruzione pubblica e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non credano intervenire perché sia sollecitata la pratica per la costruzione dell'edificio scolastico di Roseto Capo Spulico (Cosenza), nonché per la costruzione delle due aule con alloggi insegnanti in contrada Mirata ed allo scalo di Roseto Capo Spulico, scuole a carattere rurale.

La istanza data da più anni. (21438).

**RISPOSTA.** — Il comune di Roseto Capo Spulico ottenne dallo Stato due contributi di lire 28 milioni il primo, nell'esercizio 1951-52 e di lire 20 milioni il secondo nell'esercizio 1953-54.

Il comune ha ora avanzato domanda per ottenere i maggiori benefici previsti dalla legge 9 agosto 1954, n. 645; domanda che è ora all'esame del Ministero dei lavori pubblici.

Quanto alle due frazioni di Mirata e Scalo di Roseto, si deve informare l'onorevole interrogante che nessuna domanda di contributo è qui pervenuta da parte del comune stesso.

Se e in quanto una domanda del genere dovesse pervenire entro il termine previsto dalla legge citata, essa sarà esaminata, d'intesa col Ministero dei lavori pubblici in sede di compilazione dei programmi da ammettere ai benefici della legge stessa per l'esercizio finanziario in corso.

*Il Ministro della pubblica istruzione:*  
ROSSI.

**SENSI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non creda concedere il finanziamento del cantiere n. 023302/L — strada Altavilla — provinciale n. 115 in provincia di Cosenza, che ha carattere di urgenza. (21441).

**RISPOSTA.** — Ove, a cura dei competenti organi della provincia di Cosenza, apposita proposta venisse inclusa nel piano di cantieri-scuola, da redigere per il corrente esercizio finanziario, questo Ministero non mancherà di valutare la possibilità del finanziamento segnalato dall'onorevole interrogante.

*Il Ministro:* VIGORELLI.



SENSI, ANTONIOZZI E BUFFONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ravvisi l'opportunità di intervenire in ordine a quanto segue.

Con lettera circolare del 9 giugno 1956, l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cosenza, ha intimato a diversi inquilini di rilasciare, a disposizione dell'ente, le piccole quote di terreno adiacenti ai fabbricati, che intenderebbe utilizzare per la costruzione di nuovi alloggi.

Il manifestato proposito, se attuato, oltre a privare le famiglie interessate di una piccola quota di terreno, da oltre un trentennio detenuta e costituente l'unica possibilità di libera visuale in una zona di numerosi agglomerati edili, arrecherebbe serio pregiudizio alla salubrità e all'igiene della zona, in quanto determinerebbe una grave limitazione di aria, di luce e di sole.

In relazione a quanto sopra gli interroganti chiedono se il ministro dei lavori pubblici non creda urgente intervenire al fine di evitare l'anzidetto manifestato proposito. (21146).

RISPOSTA. — L'intensa attività edilizia svolta da enti e da privati in Cosenza ha posto il locale Istituto autonomo case popolari di fronte al grave problema di reperire aree edificabili idonee alla realizzazione dei propri programmi.

Infatti le aree ubicate nel centro urbano sono state quasi tutte accaparrate da privati a prezzi inaccessibili all'Istituto. Restano disponibili aree situate nella più lontana periferia che si potrebbero espropriare a prezzo conveniente, ma gli alloggi che verrebbero su esse costruiti non potrebbero venir resi abitabili per la mancanza di servizi essenziali (acqua, fogne, luce, strade); servizi che l'amministrazione comunale non è assolutamente in grado di portare nelle zone in parola.

In conseguenza l'Istituto predetto ha ritenuto opportuno utilizzare gli estesi appezzamenti di terreno adiacenti alle vecchie costruzioni ed attualmente detenuti dagli inquilini a titolo di comodato (gratuito), anche in considerazione del fatto che i predetti appezzamenti sono forniti dei menzionati servizi pubblici essenziali.

Tale programma è stato iniziato per la costruzione, già avvenuta, di alcune palazzine in contrada San Vito, senza alcuna opposizione da parte degli inquilini di quel quartiere.

Seguendo il criterio come sopra esposto l'Istituto autonomo case popolari ha redatto a

suo tempo un progetto dell'importo di lire 75.050.000 per la costruzione di due palazzine comprendenti 24 alloggi in via Pola, ove esistono due appezzamenti di terreno della superficie totale di circa metri quadrati 1.500.

Detto progetto è stato regolarmente approvato sia dalla commissione edilizia comunale che da questo Ministero ed in data 14 aprile 1956 con nota numero 12537 è stato altresì autorizzato l'appalto dei lavori che è stato in conseguenza effettuato in data 16 maggio 1956.

Appaltati i lavori, l'Istituto ha chiesto ai 14 inquilini che detenevano in uso a titolo gratuito i metri quadrati 1.500 di terreno che lasciassero disponibili gli appezzamenti stessi al fine di poter far luogo alla consegna dei lavori nei termini di legge.

Cinque degli inquilini interessati, riconoscendo la fondatezza dei motivi che hanno spinto l'Istituto ad avanzare la richiesta, hanno senz'altro aderito.

Gli altri nove inquilini che resistono, occupano spaziosi alloggi di tre vani ed accessori in una zona centralissima della città, per i quali pagano il modestissimo canone di lire 870 (ottocentasettanta) mensili.

L'Istituto pertanto si è visto costretto ad adire l'autorità giudiziaria la quale riconoscendo la fondatezza della richiesta dell'Istituto medesimo ha recentemente ordinato l'immediato rilascio da parte degli inquilini, degli appezzamenti di terreno dagli stessi detenuti a titolo gratuito.

Non è esatto che i costruendi fabbricati, che non superano l'altezza di tre piani, ostruirebbero la libera visuale ed arrecherebbero serio pregiudizio alla salubrità ed all'igiene della zona determinando una grave limitazione di aria, di luce e di sole. Essi infatti sorgono a monte ed a tergo delle palazzine occupate dagli inquilini ricorrenti (lato ovest e precisamente sul lato ove sono ubicati i servizi delle stesse) ad una distanza di metri 7,50, mentre il prospetto principale delle predette palazzine è sul lato est, davanti alla strada denominata via Fiume della larghezza di metri 11,50. Inoltre le ripetute palazzine per gli altri due lati sono circondate da ampie strade (via Monfalcone, via Gradisca e via Gorizia).

Quindi, essendo le medesime palazzine circondate per tre lati da strade e da un libero spazio di terreno di metri 7,50 soltanto sul lato ovest, non può assolutamente parlarsi di limitazione di aria e di luce o di sole, né di pregiudizio alla salubrità ed all'igiene della zona come affermano gli onorevoli interroganti.

D'altra parte, tutte queste circostanze sono state accuratamente vagliate dalla commissione edilizia comunale prima di approvare il progetto in parola.

Non si ritiene pertanto di poter accogliere la richiesta degli onorevoli interroganti in quanto ciò varrebbe ad intralciare — per conservare a pochi inquilini già in condizioni di privilegio la comodità di un terreno che non fa parte della locazione — la costruzione di ventiquattro alloggi destinati alla popolazione di Cosenza, che sente in modo drammatico il problema della mancanza di case.

*Il Sottosegretario di Stato: CARON.*

SPADAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno rettificare una disposizione ministeriale con cui si nega ai professori di scuole secondarie riconosciute (in possesso del prescritto titolo di studio) la inclusione nella graduatoria provinciale per il conferimento di eventuali incarichi in scuole statali, se non abbiano prestato almeno un anno di servizio nelle scuole statali stesse.

Si tenga presente, in proposito, che la citata disposizione — mentre esclude docenti capaci, laboriosi e dotati di lunga esperienza — permette l'esercizio a giovani spesso inesperti, di recentissima laurea e con un solo anno di servizio, e contrasta con lo spirito della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, che prevede la possibilità di conferimento dell'abilitazione all'esercizio professionale con semplice ispezione e successiva prova pratica, per quei professori che abbiano insegnato continuativamente, almeno per cinque anni, nella stessa cattedra, in scuole statali, pareggiate e legalmente riconosciute. (20001).

RISPOSTA. — Devo premettere che, in merito alla opportunità di consentire che anche gli insegnanti non abilitati in servizio presso scuole legalmente riconosciute possano concorrere al conferimento di incarichi nelle scuole secondarie statali, il Ministero non ha la facoltà di stabilire discrezionalmente i requisiti per il conferimento di incarichi, trattandosi di requisiti che sono fissati da precise norme di legge.

Ad ogni modo, si è del parere che l'ammissibilità ai concorsi per l'assunzione dei professori incaricati non dovrebbe comunque essere estesa agli insegnanti non abilitati in servizio presso scuole legalmente riconosciute, poiché il servizio prestato in questo tipo di

scuole non gode di quella specifica qualificazione che invece è prevista per gli insegnanti delle scuole statali.

*Il Ministro: ROSSI.*

SPADAZZI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze.* — Per conoscere se abbiano notizia della gravissima situazione in cui versano molti abitanti del comune di Lauria (Potenza), in conseguenza dell'avvenuta ricostruzione delle loro abitazioni, distrutte o danneggiate dal bombardamento del 7 settembre 1943, di cui si è fatto eco recentemente il *Giornale d'Italia*.

Infatti, ciò che per altri rappresenterebbe una gioia, per gli abitanti di cui sopra è divenuto causa di preoccupazioni e di dolore, perché la ricostruzione delle abitazioni fu eseguita a spese dello Stato, senza, per altro, far conoscere ai sinistrati l'onere finanziario cui sarebbero andati incontro a ricostruzione avvenuta.

Ora le autorità locali stanno notificando agli interessati atti coattivi che li obbligano a pagare il costo della ricostruzione, senza tener conto che si tratta di nullatenenti che non hanno alcuna possibilità di corrispondere cifre che, spesso raggiungono milioni di lire.

Per quanto suesposto l'interrogante chiede di conoscere quali concreti provvedimenti si intendano adottare per non gettare sul lastrico tanta povera gente che solo ora — a distanza di anni — è venuta a conoscenza di un debito contratto senza il suo specifico consenso. (20916).

RISPOSTA. — Questa amministrazione su segnalazione del comitato comunale per le riparazioni edilizie provvide a riparare direttamente gli immobili di proprietà privata siti nel comune di Lauria e danneggiati a causa degli eventi bellici.

In sede di compilazione delle relative perizie venne redatto in contraddittorio con i proprietari degli immobili o con i loro rappresentanti, il verbale di consistenza degli stabili da riparare.

Ad ultimazione dei lavori venne redatto, in contraddittorio con i proprietari medesimi, il verbale di accertamento dei lavori eseguiti.

I predetti verbali sono stati naturalmente firmati dagli interessati.

Nel disbrigo delle pratiche relative è stata rigorosamente osservata la procedura stabilita dagli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261.

L'ammontare del consuntivo dei lavori eseguiti non venne comunicato agli interessati, prima ancora che il consuntivo stesso venisse trasmesso all'intendenza di finanza agli effetti del recupero di parte della spesa, in quanto tale adempimento non era previsto dal citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261.

Per quanto concerne l'ultima parte della interrogazione con la quale viene chiesta la adozione dei provvedimenti intesi ad escludere il rimborso allo Stato della parte di spesa a carico degli interessati, è da tener presente che trattandosi di un onere tassativamente stabilito dalla predetta legge n. 261, non è possibile in alcun modo derogarvi.

D'altra parte era ben noto a tutti gli interessati, in quanto esplicitamente stabilito dai citati articoli, che essi erano tenuti al rimborso della spesa limitatamente ai due terzi dell'importo di questa, con facoltà di scelta tra il pagamento in unica soluzione o in 20 annualità posticipate (articolo 40 della legge).

Ciò stante e dato che la procedura stabilita dalla legge risulta svolta con l'intervento dei proprietari interessati, è stata a suo tempo offerta agli stessi ogni possibilità di prendere visione degli atti di contabilità finale presso gli Uffici del genio civile.

*Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: CARON.*

SPADAZZI. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere se non ritenga opportuno (accogliendo il desiderio della popolazione, di cui si è recentemente fatto eco il *Giornale d'Italia*), porre allo studio la costruzione di un moderno sanatorio antitubercolare in Lucania, allo scopo di far fronte alle crescenti richieste della popolazione che — pur potendo usufruire di un discreto numero di dispensari è costretta a ricorrere ad istituti sanatoriali di altre province lontane, con grave disagio dei ricoverati e dei parenti che, per visitarli, devono affrontare spese non indifferenti, tenendo conto dello stato di indigenza di quasi tutta la regione. (20919).

RISPOSTA. — Nell'immediato dopoguerra l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica assumeva la iniziativa — nel quadro dei programmi sanitari per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi e delle attrezzature antitubercolari — di promuovere la costruzione di un sanatorio in Lucania.

A tale scopo venne messo a disposizione del consorzio provinciale antitubercolare di Ma-

tera, che aveva predisposto il progetto per la costruzione di un reparto sanatoriale presso l'ospedale civile del capoluogo, la somma di lire 120 milioni, corrispondente all'importo di spesa previsto dal progetto medesimo, regolarmente approvato dal consiglio superiore dei lavori pubblici.

La costruzione ebbe inizio ma il finanziamento si rivelò successivamente inadeguato per aumenti intervenuti nel costo dei materiali e della mano d'opera ed a seguito di perizie suppletive. Anche i successivi finanziamenti, per un ammontare di 35 milioni, furono insufficienti ad assicurare il completamento dell'opera.

Trattandosi di spesa di carattere straordinario è in corso un nuovo progetto di disegno di legge per l'assegnazione di lire due miliardi necessari all'attuazione di alcune importanti opere sanitarie nel campo della tubercolosi, tra le quali è compreso il sanatorio di Matera.

Si fa presente che il precedente progetto di legge non ha potuto avere seguito di concreti provvedimenti in quanto le difficili condizioni del bilancio non consentirono il reperimento dei fondi necessari per fronteggiare l'onere di cui trattasi.

*L'Alto Commissario: TESSITORI.*

SPADAZZI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga opportuno sollecitare l'inizio dei lavori di costruzione della progettata linea ferroviaria Bari-Metaponto, attraverso Grumo Appula, Matera, Montescaglioso, tenendo presente che Matera è l'unico capoluogo di provincia ancora non collegato dalle ferrovie dello Stato e che la linea di cui sopra — progettata da almeno cinquant'anni — servirebbe a risolvere razionalmente e definitivamente il problema delle comunicazioni con il resto dell'Italia di una delle zone più depresse, che potrebbe trarne vantaggio per il suo avvenire economico e turistico. (20942).

RISPOSTA. — Per la costruzione della nuova ferrovia (Bari) Grumo Appula-Altamura-Matera-Metaponto questo Ministero ha già in avanzato corso di elaborazione il progetto definitivo afferente a tale nuova linea.

Senonché allo stato attuale, a prescindere dalle possibilità di finanziamento dell'opera, per la quale, comunque, occorrerebbe un'apposita autorizzazione di spesa, non si è ancora raggiunta la piena intesa fra le amministrazioni interessate sulla opportunità della

realizzazione, almeno per il momento, della costruzione della nuova linea ferroviaria.

In attesa che tali accordi si concretino, questo Ministero prosegue nella redazione del progetto nell'eventualità che in un prossimo avvenire la questione possa essere ripresa in esame per la realizzazione della linea in parola.

*Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici:* CARON.

SPADAZZI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga opportuno ed urgente sollecitare il Ministero dei trasporti perché conceda il suolo già richiesto per la costruzione del progettato edificio postale pacchi, posto nelle adiacenze della stazione ferroviaria di Potenza Inferiore, tenendo presente che gli attuali locali furono costruiti, con carattere di provvisorietà, nel lontano 1940 e non rispondono più alle attuali ed accresciute esigenze del servizio smistamento, che ha assunto proporzioni considerevoli. (20943).

RISPOSTA. — La richiesta contenuta nella suddetta interrogazione ha già formato oggetto dell'altra interrogazione (n. 20688) rivoltami dall'onorevole interrogante, pubblicata nel *Resoconto sommario* della Camera del 5 giugno 1956, n. 428.

Si trascrive pertanto la risposta già pubblicata con lettera dell'11 luglio 1956, numero 19411/809/20688:

« Devo anzitutto farle presente che l'andamento della pratica cui ella si riferisce è stato particolarmente laborioso, a causa delle difficoltà incontrate presso l'amministrazione ferroviaria, la quale, mentre in un primo tempo aveva deciso di cedere l'intera area necessaria per la costruzione dell'edificio postale nella stazione di Potenza Inferiore in un lato della stazione stessa, successivamente ritornava su tale decisione.

« Comunque, secondo gli ultimi sviluppi della pratica stessa, il suolo necessario per la costruzione dell'edificio di cui trattasi dovrebbe essere ceduto parte dalla ferrovia dello Stato e parte dalle ferrovie calabro-lucane.

« Questo Ministero si interessa attivamente al proseguimento delle trattative che spera di poter concludere favorevolmente e nel modo più sollecito ».

*Il Ministro:* BRASCHI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre il sollecito esame delle pratiche

e la compilazione delle perizie relative alle abitazioni del comune di Pomarico (Matera), gravemente danneggiate da una frana verificatasi all'estremo lembo del paese il giorno 7 maggio 1955, tenendo conto che una decina di famiglie, composte di poveri agricoltori, è stata costretta ad abbandonare il proprio tetto ed attende — da un anno — la liquidazione dell'indennizzo per il danno subito, o la ricostruzione della propria abitazione. (20950).

RISPOSTA. — Per fronteggiare ed eliminare le conseguenze del movimento franoso verificatosi nell'abitato di Pomarico sono in corso da parte di questa amministrazione lavori di consolidamento per l'importo di lire 8 milioni.

Per l'esecuzione di tali lavori ed allo scopo di alleggerire il carico sulla zona estrema affacciantesi sulla parte in frana, l'Ufficio del genio civile di Matera ha completato la demolizione di alcune abitazioni già fortemente danneggiate dal movimento franoso ed in precedenza abbandonate dagli occupanti, provvedendo contemporaneamente ad impostare le pratiche espropriative per la liquidazione degli indennizzi a favore degli aventi diritto.

Tali pratiche sono in corso di perfezionamento e verranno espletate nel più breve tempo possibile entro i termini stabiliti dalla legge.

Per l'esecuzione di altre opere di consolidamento dell'abitato in argomento, è stata già redatta una perizia dell'importo di lire 5 milioni, al cui finanziamento si cercherà di provvedere con i fondi che verranno assegnati al Provveditorato alle opere pubbliche di Potenza in base al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1956, n. 305 per il corrente esercizio finanziario.

*Il Sottosegretario di Stato:* CARON.

SPADAZZI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia divulgata in questi giorni dalla stampa (tra cui l'autorevole rivista *Mondo giudiziario*) secondo cui sarebbe imminente una revisione delle circoscrizioni delle preture, che comporterebbe anche eventuali soppressioni.

In caso di risposta affermativa l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno — nel quadro dell'accennata revisione — tener presente la situazione particolare della Lucania (mancanza di comunicazioni, distanza — talora considerevole — che separa alcuni comuni; disagi di ogni genere

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

della popolazione, ecc.), potenziando le preture che offrono maggiore facilità di accesso, senza peggiorare la situazione dei comuni ed aggravare lo Stato con spese di indennità e di trasporto. (20969).

RISPOSTA. — È stato presentato di recente al Parlamento un disegno di legge che attribuisce la delega al Governo per la modifica delle circoscrizioni giudiziarie (Senato documento n. 1537).

In sede di revisione delle dette circoscrizioni non si mancherà di portare la dovuta attenzione anche sulla situazione particolare della Lucania, dall'onorevole interrogante segnalata.

*Il Ministro. MORO.*

SPADAZZI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga opportuno (in applicazione dei benefici previsti dalla legge Jervolino) estendere il servizio telefonico alla borgata Torre di Oppido Lucano (Potenza), tenendo conto che la borgata in questione è uno dei centri agricoli più importanti della Lucania, in continuo incremento, e che pertanto il richiesto allacciamento telefonico faciliterebbe l'evoluzione dell'intera zona, che conta circa 2 mila abitanti.

Si tenga inoltre presente che la rete telefonica dista appena 12 chilometri dalla zona, e permette quindi la costruzione dell'impianto con risparmio di tempo e di mezzi finanziari. (20970).

RISPOSTA. — La frazione di Torre del comune di Oppido Lucano (Potenza) si trova effettivamente nelle condizioni previste dalla legge 22 novembre 1954, n. 1123, (legge di cui è in corso la proroga), per avere titolo all'impianto del telefono a spese dello Stato.

Si può aggiungere che l'esecuzione dei relativi lavori avrà luogo appena possibile, nei limiti della disponibilità dei fondi concessi, ed in base ai criteri di gradualità imposti dal vasto programma in corso di realizzazione.

*Il Ministro. BRASCHI.*

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre la costruzione di un acquedotto rurale in contrada Taccone del comune di Oppido Lucano (Potenza), da innestare all'acquedotto del Basento che scende da Oppido Lucano e dista dalla contrada circa 20 chilometri.

Tale costruzione, vivamente auspicata dagli abitanti della contrada servirebbe a sollevare le condizioni igienico-sanitarie della zona, a rendere fertili i terreni, oltre che a rifornire le numerose aziende agricole locali, alleviando i disagi delle migliaia di contadini, che con la loro attività producono annualmente circa 30 mila quintali di grano. (20971).

RISPOSTA. — La contrada rurale Taccone si estende ed occupa una vasta e fertile zona nei territori del comune di Oppido Lucano in provincia di Potenza e di quello di Irsina in provincia di Matera.

La costruzione di un acquedotto rurale per tale contrada che dovrebbe, secondo la proposta dell'onorevole interrogante — anche allo scopo di rendere fertili i terreni — essere attuata mediante una condotta da innestare all'acquedotto del Basento che scende da Oppido Lucano e dista dalla contrada stessa circa 20 chilometri, è del tutto inattuabile.

Infatti dal punto di vista economico tale soluzione comporterebbe una spesa notevolmente superiore ai 100 milioni e che quindi non sembra giustificata dato l'esiguo numero degli abitanti della zona. Inoltre dal punto di vista tecnico la portata dell'acquedotto del Basento, destinata all'alimentazione idrica di Oppido Lucano e degli altri paesi collegati alla relativa condotta, non consente alcuna distrazione di acqua.

Comunque l'Ente riforma di Puglia e Lucania che opera intensamente nella zona ha riferito di avere costruito un acquedotto locale in servizio degli agglomerati rurali ricadenti in agro di Irsina.

Da quanto sopra risulta che, trattandosi di acquedotto rurale, il problema esula dalla competenza di questa amministrazione e va inquadrato in un piano di carattere generale che investe la trasformazione fondiaria della vasta zona compresa tra i comuni di Oppido Lucano, Irsina e Genzano di Lucania nel cui ambito opera, come si è detto, l'Ente riforma di Puglia e Lucania, il quale ha incaricato con apposita convenzione, in corso di approvazione, l'Ente autonomo acquedotto pugliese di redigere un progetto per l'alimentazione idrica di detta località e di altri minori della stessa zona.

*Il Sottosegretario di Stato. CARON.*

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere se non ritengano opportuno disporre la costruzione di

una casa della madre e del fanciullo in Accettura (Matera), tenendo conto che, attualmente, il consultorio pediatrico e ostetrico, con il relativo refettorio materno, sono sistemati in locali di fortuna e lasciano a desiderare dal punto di vista igienico-sanitario, della funzionalità e della ricettività e tenendo altresì conto che le prestazioni della benemerita Opera nazionale maternità ed infanzia sono crescentemente richieste, mentre gli organi periferici non possono sopperirvi per la scarsità dei mezzi e di attrezzature.

Si tenga, infine, presente che l'auspicata costruzione potrebbe risolvere — almeno momentaneamente — il grave problema della disoccupazione locale, con l'avviamento al lavoro relativo di una certa aliquota dei lavoratori di Accettura. (21054).

RISPOSTA. — Questo Alto Commissariato ha interpellato l'Opera nazionale maternità e infanzia, in merito alla interrogazione dell'onorevole interrogante, che ha fatto conoscere che da tempo è all'esame della sede centrale il problema del potenziamento dell'attività assistenziale in Accettura: a tale scopo, nel predisporre il programma di impiego del Fondo lire U.N.R.R.A. era stata prevista la costruzione di un nuovo edificio dove sistemare più adeguatamente il centro assistenziale in Roma. La riduzione effettuata in seguito nel predetto fondo hanno reso, per altro, impossibile l'esecuzione dell'opera progettata.

L'Opera nazionale maternità e infanzia ha fatto presente che con gli attuali mezzi di bilancio non ha assolutamente la possibilità di intervenire nel senso richiesto dall'onorevole interrogante; tuttavia ha vivamente interessato la competente federazione provinciale di Matera affinché, nel limite massimo delle sue possibilità finanziarie, disponga le più idonee misure intese a migliorare il funzionamento del centro di Accettura.

*L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica:* TESSITORI.

SPADAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per risolvere la incresciosa situazione economica degli insegnanti e dei professori delle scuole parificate, i quali subiscono un trattamento tanto diverso da quello in vigore per gli insegnanti delle scuole governative, quasi che i primi non fossero forniti di ineccepibili titoli professionali e non dessero la loro opera instancabile nel

formare la cultura e la coscienza civica dei giovani allievi. (21260).

RISPOSTA. — Devo premettere che i rapporti economici fra i gestori degli istituti legalmente riconosciuti e gli insegnanti, sfuggono, allo stato dell'attuale legislazione, il controllo del Ministero. Non è quindi giuridicamente figurabile un intervento ministeriale di revoca del riconoscimento legale, nei casi in cui la remunerazione dell'opera prestata dai suddetti insegnanti risulti inadeguata alle funzioni didattiche che essi svolgono in seno agli istituti in parola.

L'intervento del Ministero è espressamente previsto solo nel caso che gli insegnanti non siano forniti del prescritto titolo di studio oppure risulti difettare la loro capacità didattica o la loro condotta morale (articoli 3 e 6 della legge 19 gennaio 1942, n. 86).

Ciò, per altro, non esclude che il Ministero non tralascia praticamente occasione, quando motivate lagnanze, come quelle indicate dall'onorevole interrogante, pervengano a sua conoscenza, di intervenire con consigli, con un'opportuna opera di convinzione e, se del caso, anche di ammonimento, ad evitare che l'opera degli insegnanti delle scuole legalmente riconosciute sia retribuita in misura tale da non garantire loro il soddisfacimento delle minime necessità della vita.

Posso infine assicurare l'onorevole interrogante che il problema da lui sollevato è ben presente al Ministero che si ripromette di studiarlo con la dovuta attenzione in sede di esame della legge sulla parità.

*Il Ministro:* ROSSI.

SPADAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per cui anche le insegnanti di educazione fisica devono essere incluse — ai fini della classifica — nelle due graduatorie per ottenere la nomina di incaricate, con strani criteri valutativi per cui, mentre nella prima graduatoria sono incluse le cosiddette « abilitate », nella seconda sono incluse tutte le altre aspiranti, senza tener conto dei titoli acquisiti per aver frequentato i corsi di educazione fisica di Torino, Firenze e Roma e senza tener conto degli anni di servizio prestato, eccetto quelli dell'ultimo decennio.

Per conoscere, inoltre, i motivi per cui tali titoli non siano valutati come è sempre avvenuto per il passato e perché si voglia tener conto soltanto degli anni di insegnamento dell'ultimo decennio, tralasciando tutta l'altra anzianità.

Si cita il caso, per esempio, della signora Gisella De Finis nata Pistilli, la quale ha insegnato presso le scuole medie statali, quale incaricata di educazione fisica, negli anni dal 1935 al 1955 e le sarà difficile la riconferma per la scarsissima disponibilità di posti presso il Provveditorato in Roma, con grave pregiudizio per questa insegnante in possesso di eccellenti requisiti professionali, che ha dedicato un ventennio della propria esistenza all'insegnamento. (21312).

**RISPOSTA.** — L'onorevole interrogante chiede in sostanza di conoscere i motivi per cui anche le insegnanti di educazione fisica, per ottenere l'incarico, devono essere incluse in due graduatorie provinciali, a seconda che siano o meno fornite del titolo di abilitazione, restando escluse dalla prima graduatoria le aspiranti in possesso dei certificati di presenza dei corsi di educazione fisica di Torino, Firenze e Roma e prescindendosi, nella formazione della seconda, dalla valutazione degli anni di servizio prestati anteriormente all'ultimo decennio.

In proposito si comunica che la seconda graduatoria provinciale, citata dall'onorevole interrogante, viene formata in via provvisoria, in applicazione dell'articolo 25, lettera b) della legge 19 marzo 1955, n. 160, allo scopo di consentire agli insegnanti fuori ruolo non abilitati, che abbiano espletato l'incarico per almeno cinque anni al termine dell'anno scolastico 1954-55, di conseguire ugualmente l'incarico di educazione fisica.

Per quanto concerne i certificati di frequenza dei corsi preparatori per insegnanti incaricati di educazione fisica di Torino, Firenze e Roma, si osserva che, avendo i corsi in questione un semplice carattere informativo e non accademico, i relativi certificati costituiscono titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria provinciale, secondo il punteggio indicato nella tabella annessa all'ordinanza speciale del 16 aprile 1956, ma non hanno valore abilitante.

Infine si fa presente che la valutazione degli anni di insegnamento ai fini della graduatoria è limitata al servizio prestato nell'ultimo decennio, in analogia a quanto è previsto per i concorsi a cattedre.

*Il Ministro: Rossi.*

**SPADAZZI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per cui in favore degli insegnanti di educazione fisica attualmente in servizio, non sia stata concessa la deroga di cui alla lettera a) dell'arti-

colo 25 della legge 19 marzo 1955, concessa invece (vedi circolare ministeriale dell'8 maggio 1956, n. 1440) ai professori di cultura e professionale, non forniti di titolo di abilitazione.

Per conoscere, inoltre, i motivi che hanno consigliato l'esclusione dei suddetti insegnanti (che nell'anno scolastico 1954-55 non raggiunsero il quinquennio di servizio) dalla proroga prevista per tutti gli altri insegnanti, che permette a questi ultimi di entrare nella graduatoria provinciale dei provveditorati e di fruire conseguentemente della retribuzione durante il periodo delle vacanze estive, tenendo conto del grave disagio cui va incontro una nobile categoria di insegnanti esclusa — per la prima volta — da tale modesto trattamento economico. (21374).

**RISPOSTA.** — L'onorevole interrogante chiede, in sostanza, di conoscere i motivi per cui in favore degli insegnanti di educazione fisica, attualmente in servizio, non sia stata concessa la deroga di cui alla lettera a) dell'articolo 25 della legge 19 marzo 1955, n. 160, prevista dalla circolare ministeriale dell'8 maggio 1956, n. 1440, per gli insegnanti incaricati non forniti di titolo di abilitazione.

In proposito comunico che la citata circolare n. 1440 non si riferisce agli insegnanti di educazione fisica, perché questi, anche se non abilitati, possono essere inclusi nelle graduatorie provinciali in applicazione dell'articolo 25, lettera b) della stessa legge 19 marzo 1955, n. 160, purché abbiano prestato servizio, al termine dell'anno scolastico 1954-55, per almeno cinque anni. Con la suindicata circolare si è inteso consentire agli insegnanti fuori ruolo, non ancora abilitati, di materie diverse dall'educazione fisica, di ottenere l'incarico anche nel corrente anno scolastico, in attesa che essi possano conseguire l'abilitazione didattica di cui alla legge 15 dicembre 1955, n. 1440. Ora, poiché gli insegnanti di educazione fisica sono ammessi a conseguire tale abilitazione solo se si trovano in possesso del requisito del servizio quinquennale nell'ultimo decennio, non avrebbe fondamento una disposizione transitoria che sancisse l'inclusione nelle graduatorie provinciali di coloro che fossero sforniti dell'anzidetto requisito.

Quanto al presunto disagio cui andrebbero incontro gli insegnanti non di ruolo non compresi nella graduatoria degli incaricati, si fa presente che il diritto alla retribuzione durante le vacanze estive spetta anche ai supplenti il cui servizio sia cominciato non più

tardi del 1° febbraio e sia durato sino al termine delle operazioni di scrutinio finale, e a quelli che abbiano prestato servizio per almeno sette mesi, anche non continuativi, e si trovino in servizio al termine delle operazioni di scrutinio finale.

*Il Ministro Rossi.*

SPADAZZI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se risponda al vero la notizia secondo cui l'attuale percorso della linea ferroviaria Napoli-Reggio Calabria subirebbe una deviazione che escluderebbe le stazioni di Cava dei Tirreni e di Vietri sul Mare.

In caso di risposta affermativa l'interrogante fa presente che le due città del salernitano subirebbero un tragico tracollo di tutte le attività commerciali, industriali, artigiane e turistiche con gravissimo pregiudizio, specialmente per Cava dei Tirreni, che conta oltre 40 mila abitanti, oltre ad essere centro di studi, stazione di soggiorno, sede della manifattura e dell'agenzia dei tabacchi e di importanti industrie poligrafiche, tessili, molitorie, ecc., per cui il traffico ferroviario rappresenta uno dei mezzi indispensabili della vita cittadina. (21584).

RISPOSTA. — La linea tirrenica Napoli-Salerno-Battipaglia-Reggio Calabria ha in effetti, nel tratto Napoli-Salerno e precisamente in corrispondenza di Cava dei Tirreni e Vietri sul Mare, una notevole limitazione di potenzialità per la presenza del cosiddetto valico di Cava dei Tirreni. È stata pertanto studiata da tempo, dal Ministero dei lavori pubblici, una nuova linea Salerno-Palma San Gennaro-Casoria, avente tra l'altro e principalmente, lo scopo di evitare il citato valico aumentando quindi la potenzialità di tutta la linea tirrenica.

Di recente, essendosi ancor di più sentiti i vincoli di circolazione connessi al valico di Cava, con gravosi oneri di esercizio (spinta in coda ai treni, limitazioni di velocità e di composizione), l'amministrazione ferroviaria ha interessato il predetto Ministero (direzione generale nuove costruzioni ferroviarie) a studiare e porre in programma di realizzazione, possibilmente a breve scadenza, una prima fase di detta nuova linea, limitata al tratto Salerno-Nocera Inferiore avente appunto lo scopo di evitare il cointeso valico. Ad ogni modo, con la costruzione della nuova linea, ed anche della sola prima fase, l'attuale linea che passa per Cava dei Tirreni e Vietri sul Mare verrà mantenuta in esercizio assicurando

pertanto il servizio ferroviario per dette località.

*Il Ministro: ANGELINI.*

SPAMPANATO. — *Ai Ministri del tesoro e dell'interno.* — Per essere informato circa l'attività e le attribuzioni dell'associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra, con sede in Roma, via Barberini 86.

All'interrogante corre l'obbligo di segnalare che la predetta associazione, cui fiduciosamente si iscrivono sinistrati e danneggiati di guerra nella visione di una funzione associativa e di tutela, dopo che si è accertata presso gli uffici ministeriali delle effettuate liquidazioni, ne pretende dai propri consoci una percentuale del 5 per cento, arrivando, in mancanza, a minacciare perfino atti legali.

L'interrogante ha avuto modo di prendere visione delle lettere ingiuntive rivolte dalla predetta associazione al signor Spanu Giovanni fu Francesco, domiciliato in Caserta presso l'ex palazzo reale. Lo Spanu aveva ottenuto la liquidazione di danni di guerra, per benevolo interessamento della segreteria particolare del Presidente del Consiglio, della segreteria particolare del sottosegretario di Stato al tesoro, nonché di alti funzionari, che avevano segnalato il suo caso. Tuttavia egli si trovava a essere iscritto all'associazione in questione, per cui — non appena effettuati gli la liquidazione dal Ministero del tesoro — l'associazione stessa gli scriveva: « Poiché risulta che la S. V. ha incassato l'indennizzo (per il quale come d'accordo con gli uffici della pubblica amministrazione le è stato inviato l'avviso anche direttamente) la interessiamo a voler versare a questa associazione il contributo di assistenza fissato nella misura del 5 per cento sull'importo incassato, ecc. »; ed inoltre, minacciando atti legali in caso di mancato pagamento, il cosiddetto ufficio assistenza accludeva modulo di vaglia postale riempito per la somma di lire 20.050.

L'interrogante chiede poi di conoscere in che consistano gli interventi di detta associazione presso la pubblica amministrazione, nonché l'accordo cui la lettera fa riferimento; e più propriamente l'interrogante chiede di conoscere fin dove questa associazione possa interferire nei rapporti tra il cittadino e lo Stato, nei modi che la legge punisce quando esercitati da privati procacciatori. (21168).

RISPOSTA. — L'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra con sede in Roma, via Barberini 86, alla quale è stata riconosciuta apposita personalità giuridica



LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

con decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 91, esplica attività di assistenza in materia di danni di guerra in favore dei propri iscritti o danneggiati che abbiano conferito alla stessa, con regolare mandato, poteri di rappresentanza o di assistenza.

L'amministrazione è, pertanto, assolutamente estranea agli eventuali rapporti che intercorrono fra i singoli danneggiati e l'associazione medesima per l'attività svolta da quest'ultima in materia di danni di guerra, nell'interesse dei danneggiati stessi, trattandosi di rapporti meramente personali e volontariamente costituiti tra le parti.

Nessun accordo quindi intercorre tra l'amministrazione e gli enti od associazioni che esplicano assistenza nel settore dei danni di guerra. Agli enti e alle associazioni del genere, solo nel caso che sussista il mandato da parte del danneggiato, sono fornite, a richiesta, notizie ed inviate le comunicazioni afferenti le relative pratiche qualora esista, anche, regolare elezione di domicilio.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MAXIA.*

SPAMPANATO. — *Al Ministro dell'Interno.* — Per conoscere se risulti al prefetto di Caserta che il nuovo sindaco di Dragoni (Caserta) abbia creduto di proporre nella prima seduta del consiglio comunale la vendita del legname del bosco (comunale) San Vincenzo; proposta avanzata, come il sindaco asseriva, per esigenze di bilancio, e pertanto approvata dalla maggioranza. Giova rilevare che a richiesta del consigliere di minoranza professore D'Argenzio di esporre al consiglio le adottate esigenze di bilancio, il sindaco rispondeva di non poterlo fare non conoscendo nei suoi esatti termini la situazione di bilancio in quanto non ancora effettuata la verifica di cassa.

L'interrogante domanda se non sussistano altri motivi che abbiano indotto il sindaco alla intempestiva proposta; il che potrebbe essere accertato dal prefetto di Caserta con una tempestiva inchiesta. E quali provvedimenti, nel caso, siano per essere adottati in proposito. (21394).

RISPOSTA. — L'approvazione del capitolato d'oneri per la vendita ad asta pubblica del materiale legnoso ritraibile dal taglio del bosco comunale San Vincenzo del comune di Dragoni, regolarmente autorizzato dalla competente autorità forestale, è stata posta all'ordine del giorno della seduta del consiglio del

7 luglio 1956 dato che il comune, con la somma ricavata (lire 1.488.000), deve far fronte — secondo le previsioni di bilancio, approvato, fra l'altro, durante la cennata amministrazione, anche dal consigliere di minoranza professore D'Argenzio — a spese indifferibili ed urgenti, quali il pagamento degli assegni agli impiegati, il funzionamento dei cantieri di lavoro, ecc.

La prefettura di Caserta, considerata la regolarità della procedura adottata per la vendita di cui trattasi, non ha avuto motivo di ritenere illegittima la relativa deliberazione consiliare.

*Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.*

SPAMPANATO. — *Al Ministro dell'Interno.* — Per conoscere se non ritenga, di fronte all'insistenza delle pubbliche voci, di disporre di urgenza un'inchiesta sull'amministrazione comunale di Venafro (Campobasso) per quanto specificamente si attiene al periodo di commissariato prefettizio del consigliere di prefettura dottor Cantone Alfonso, dal febbraio 1954 al maggio 1956.

Tali voci pubbliche attribuiscono al dottor Cantone fama di venalità: e più propriamente si riferiscono a donativi di vario genere che il predetto, quale commissario prefettizio del comune di Venafro, avrebbe più volte in quel tempo ricevuti per favori fatti in relazione al suo ufficio.

Aggiungono sempre tali voci pubbliche che per varie facilitazioni nel disbrigo e rilascio di passaporti gli interessati avrebbero offerto concreti segni di gratitudine allo stesso dottor Cantone e insieme con lui a tale Verrecchia Vincenzo, da Venafro, nonché al dottor Zocca, commissario di pubblica sicurezza presso la questura di Campobasso: costoro appunto si sarebbero occupati di queste pratiche.

Corre anche voce che il dottor Cantone ricevesse omaggi presso tale Palazzo, a Venafro.

Sempre la pubblica opinione avrebbe avuto a criticare che il dottor Cantone e il dottor Zocca, già senza beni di fortuna, siano diventati rapidamente proprietari di case: e propriamente il Cantone di una casa costruita nella vicina Capriati al Volturno e lo Zocca di una casa acquistata a Campobasso, a quanto pare per 5 milioni.

Su tanto l'interrogante chiede di essere informato augurandosi che l'inchiesta valga seriamente a smentire quanto su riferito, perché se a ciò non si giungesse tocca all'interro-

gante di chiedere al ministro i provvedimenti che intenda prendere, e anche come consideri l'indifferente inerzia del prefetto di Campobasso di fronte all'insistenza delle gravi voci qui riportate. (21417).

**RISPOSTA.** — Del tutto infondate si sono rivelate, da accertamenti personalmente eseguiti dal questore di Campobasso, le accuse che hanno formato oggetto dell'interrogazione nei confronti dei dottori Cantone e Zocca, funzionari rispettivamente della prefettura e della questura di quella sede.

È risultato — invece — che il primo, in più di due anni di amministrazione commissariale in Venafro, oltre a non aver dato luogo a riievi di sorta, s'è fatto apprezzare dalla popolazione per le sue doti di capacità, onestà e serietà.

Circa la casa che egli si sarebbe costruita in Capriati al Volturmo, trattasi semplicemente di alcuni lavori di sistemazione da vari anni iniziati ad uno stabile da tempo di proprietà della moglie. Questi sono stati finanziati oltre tutto con il frutto di molti anni di rigida economia e di notevoli privazioni e non sono quindi sintomo di larghezza di mezzi, ciò che è comprovato dal fatto che i lavori si protraggono ormai da lungo tempo senza giungere ancora a termine.

I rapporti avuti dal predetto funzionario con Verrecchia Vincenzo, segretario della sezione della C.I.S.L., sono da mettersi in relazione all'attività sindacale svolta in Venafro da quest'ultimo: né è risultata fondata la voce che il dottor Cantone ricevesse omaggi presso tale Palazzo.

Si esclude — infine — che il commissario aggiunto di pubblica sicurezza dottor Giuseppe Zocca, funzionario dotato di particolare morale, possa aver ricevuto regali per il rilascio dei passaporti tanto da acquistare, pur senza beni di fortuna, una casa in Campobasso.

Invero è risultato che il dottor Zocca appartiene a famiglia che versa in buone condizioni economiche ed è figlio unico: alla morte del padre — avvenuta nel 1954 — ricavò, dalla vendita di uno stabilimento balneare in Catania, la somma di lire 9 milioni, di cui 3 milioni e seicentomila lire impiegò per l'acquisto dell'appartamento in Campobasso. Inoltre la moglie è insegnante elementare ed egli è proprietario di un altro appartamento in Catania.

*Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.*

**SPAMPANATO.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se il prefetto di Caserta non ritenga di doversi informare circa le condizioni di impraticabilità delle strade del Caratino, ed in particolare della strada provinciale che porta da Piana di Caiazzo a Castelcampagnano. Detta strada, che per una quindicina di chilometri attraversa una feracissima zona, in qualche tratto è pressoché impraticabile, e specialmente nel tratto Cesarano-Squille. Risulta che un anno fa la strada fu sistemata a nuovo, tanto che diventa fondato il sospetto di un poco rigoroso collaudo ai lavori fatti.

D'altra parte, la provinciale che unisce Caiazzo con Piana di Caiazzo, in parallela con la nazionale 87, aspetta ancora la sua sistemazione. Anzi, in località Cappuccini, dove questa strada doveva allacciarsi con la nazionale, si sono avute abusive occupazioni del suolo, che è stato perfino coltivato da parte dei confinanti.

L'interrogante chiede precisazioni al riguardo. (21599).

**RISPOSTA.** — Dalle informazioni assunte è risultato che:

1°) i lavori di sistemazione della strada di bonifica Piana di Caiazzo-Squille-Castel Campagnano-Ponte Amorosi, furono dati in appalto dal consorzio di bonifica del Sannio Alifano alla cooperativa « La Costanza », la quale curò l'esecuzione dei lavori stessi sotto la sorveglianza dell'Ufficio del genio civile di Caserta.

Con deliberazione del 26 maggio 1955, n. 171, l'amministrazione provinciale di Caserta decise di includere la strada suddetta nell'elenco delle strade provinciali dopo che il consorzio avesse provveduto alla sua sistemazione e fosse stato eseguito il collaudo dei lavori.

Detto collaudo non è stato ancora eseguito perché il consorzio di bonifica sta approntando la contabilità, la cui definizione è condizione indispensabile per la nomina del collaudatore da parte del Ministero dei lavori pubblici.

Per quanto riguarda le condizioni di impraticabilità di detta strada, lamentate dall'onorevole interrogante, si fa presente che eventuali deficienze nella esecuzione dell'opera dovranno essere accertate dal collaudatore, il quale, a norma delle vigenti disposizioni di legge, potrà ordinare all'impresa appaltatrice di eliminarlo;

2°) per la sistemazione della provinciale, che unisce il comune di Caiazzo con quello

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1956

di Piana di Caiazzo, l'amministrazione provinciale, riprendendo un'annosa pratica, ha previsto la spesa di lire 10 milioni.

Senonché l'esecuzione dell'opera è intralciata dalle difficoltà di ordine tecnico per la determinazione del tracciato, in quanto proprio nel punto più scabroso di esso si sono sovrapposte le opere d'arte relative alla ferrovia Napoli-Piedimonte ed alla condotta dell'acquedotto del Torano;

3°) per quanto riguarda, infine, la pre-sunte occupazioni arbitrarie nella località Cappuccini, l'amministrazione provinciale ha fatto presente che, stanti le prospettate difficoltà tecniche per la determinazione del tracciato, non si è proceduto ad alcuna espropriazione; pertanto, detti terreni sono tuttora in possesso dei legittimi proprietari.

Da quanto sopra si evince che, la prefettura segue assiduamente l'andamento dei lavori pubblici, che interessano la provincia e ne sollecita la rapida definizione agli organi competenti.

*Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.*

SPAMPANATO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere a quale punto si trovi la pratica di risarcimento danni di guerra dei beni mobili comunali attinenti al comune di Carinola (Caserta) e da tale comune denunciati per lire 6.271.300. Risulta che l'intendenza di finanza di Caserta già inoltrò la pratica alla direzione generale danni di guerra.

L'interrogante domanda se non sia il caso di accordare almeno un acconto al comune, tanto più che gli organi tributari già avrebbero accertato l'entità dei danni stessi. (21600).

RISPOSTA. — Premesso che l'attuale legislazione non prevede la possibilità di corrispondere acconti per danni di guerra, si rende noto che la direzione generale dei danni di guerra già dal 30 giugno 1956, con lettera n. 0207211 ha impartito istruzioni all'intendenza di finanza di Caserta nel senso che ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, gli atti relativi alla pratica di risarcimento del comune di Carinola fossero inviati per competenza, all'amministrazione dei lavori pubblici.

Trattasi, infatti, nel caso in esame, di beni adibiti all'esercizio di attività di interesse pubblico (mobili, suppellettili ed attrezzi di ufficio, scuole elementari, carcere mandamentale, macello) al cui ripristino ai sensi dell'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, provvede quest'ultima amministrazione.

*Il Sottosegretario di Stato: MOTT.*

SPAMPANATO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se risponda o meno al vero la voce propalatasi di una deviazione dell'attuale linea ferroviaria Napoli-Reggio Calabria, con la esclusione degli importanti centri di Cava e di Vietri sul Mare.

Tale derivazione, se effettivamente venisse decisa ed attuata, porterebbe gravissimo danno a Cava e a Vietri sul Mare. Per quanto concerne Cava dei Tirreni si ricorda che questa città è un importante centro di studio, una antica e rinomata stazione di soggiorno, ed è inoltre sede di notevoli attività industriali.

La notizia ha già provocato negli ambienti economici e tra le stesse popolazioni di Cava dei Tirreni e di Vietri sul Mare ansia e preoccupazione. (21524).

*(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 21584, del deputato Spadazzi, pubblicata a pag. CXXVIII).*

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali difficoltà si frappongono per il disbrigo della pratica di pensione di guerra di Fusaro Salvatore fu Algimiro — posizione 25453/ D — al quale fu assegnata la quarta categoria sin dal 4 dicembre 1944 e sin da tale data l'interessato è ancora in attesa del riconoscimento del proprio diritto e della liquidazione di quanto a lui spettante. (18376).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra è stata definita con provvedimento concessivo.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

SPONZIELLO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritiene opportuno, in adesione anche al parere espresso dalle locali autorità, disporre l'aumento dei noleggiatori di rimessa in San Vito dei Normanni (Brindisi). (21597).

RISPOSTA. — Il consiglio comunale di San Vito dei Normanni (Brindisi), con deliberazioni n. 72 e n. 7, rispettivamente del 29 novembre 1955 e 29 febbraio 1956, ha determinato di aumentare da otto ad undici il numero delle autovetture in servizio di noleggio da rimessa.

Tali provvedimenti sono motivati dalla necessità di soddisfare adeguatamente le esigenze di traffico della popolazione ed in particolare di coloro che quotidianamente devono raggiungere il capoluogo della provin-

cia, lo scalo ferroviario, i comuni di Ostuni e di Francavilla.

Con provvedimento in data 31 gennaio 1956, n. 259, confermato con altro in data 2 maggio 1956, n. 5063, il Ministero dei trasporti non ha ritenuto di approvare le deliberazioni suddette per le seguenti ragioni.

Nel comune di San Vito dei Normanni, che ha una popolazione di 17.700 abitanti circa, sono già in servizio di noleggio da rimessa otto autovetture.

Inoltre il comune stesso è servito dalle seguenti linee automobilistiche:

1°) Ceglie Messapico-Brindisi-Lecce con 7 coppie di corse giornaliere;

2°) San Vito dei Normanni-Scalo ferroviario con 5 coppie di corse giornaliere;

3°) San Vito dei Normanni-Francavilla Fontana con 2 coppie di corse giornaliere;

4°) Ostuni-Mesagne con 4 coppie di corse giornaliere;

5°) Ostuni-Latiano con 2 coppie di corse giornaliere;

6°) San Vito dei Normanni-Bari con 3 coppie di corse giornaliere.

I predetti servizi di linea collegano in maniera adeguata il comune di San Vito dei Normanni con tutti i centri della zona oltre che con lo scalo ferroviario.

Inoltre, come si è innanzi accennato, nel comune stesso prestano servizio otto autovetture da noleggio da rimessa le quali sono in grado di soddisfare quelle esigenze di natura particolare che non possono essere soddisfatte dai normali servizi di linea.

Aumentare, come richiesto dal comune, il numero delle autovetture in servizio da noleggio di rimessa quando le necessità del traffico locale non lo richiedono, è assolutamente controproducente e al normale svolgimento del servizio di cui trattasi, anche nei confronti degli altri autoservizi pubblici, e all'interesse degli autonoleggiatori locali.

Infatti viene a determinarsi, in caso di aumento sproporzionato alle esigenze locali, una riduzione di lavoro per tutti gli autonoleggiatori del comune i quali, pertanto, sono indotti a cercare clienti nei comuni vicini o ad esercitare abusivi servizi di linea.

Per i suesposti motivi, non si ritiene di poter consentire per ora l'aumento delle autovetture in servizio da noleggio da rimessa nel comune di San Vito dei Normanni.

*Il Ministro:* ANGELINI.

TARGETTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se non riconosca ormai improrogabile l'adozione dei provvedi-

menti richiesti dal disservizio giudiziario che da tempo turba l'amministrazione della giustizia a Milano, con grave danno di quanti attendono dal magistrato il riconoscimento dei loro diritti, con preoccupante pregiudizio della classe forense e con il discredito dell'opera della giustizia, per la lentezza che in ogni campo ne diminuisce l'efficacia; disservizio più volte ed anche recentemente lamentato dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Milano che non ha mancato di metterne in rilievo la gravità, indicandone le cause e proponendone anche i rimedi. (21484).

RISPOSTA. — La situazione dei ruoli del personale del tribunale e della pretura di Milano si presenta pressoché normale. Infatti, a seguito dei movimenti disposti ed in corso di esecuzione, le vacanze nel tribunale di quella città si ridurranno a due presidenti di sezione e ad un giudice (su 108 previsti dalla pianta organica), mentre sono già coperti tutti i posti di cancelliere e di ufficiale giudiziario.

Nella pretura resteranno vacanti due posti di consigliere pretore, tre di pretore (su 43 previsti dalla pianta organica) 4 di uditore vicepretore, 1 di ufficiale giudiziario e 1 di aiutante ufficiale giudiziario (su 20 e 32 previsti rispettivamente dalla pianta organica).

A ricoprire tali posti sarà provveduto gradualmente tenendosi presenti le esigenze degli altri uffici giudiziari e della disponibilità del personale.

Non è da negare che l'adozione dell'orario unico, applicato fin dal 1942 e in dipendenza dello stato di guerra, nella maggior parte dei pubblici uffici con carattere di generalità, presenta particolarmente negli uffici giudiziari di Milano gli inconvenienti segnalati da quel consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori.

Ho incaricato la direzione generale del personale di esaminare la possibilità di ripristinare in tutti gli uffici giudiziari l'orario spezzato che sembra più aderente alle necessità degli uffici medesimi e del pubblico.

Tale problema, comunque, dovrà essere esaminato e disciplinato nei confronti di tutti i pubblici uffici.

L'adeguamento del trattamento economico e del trattamento di quiescenza dei magistrati forma oggetto di due disegni di legge presentati dal Governo al Senato della Repubblica e assegnati alla V Commissione permanente in sede deliberante (documenti nn. 1589 e

1590 del Senato). Ogni decisione in proposito spetta quindi al Parlamento.

*Il Ministro: MORO.*

VERONESI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se intenda promuovere anche la adesione dell'Italia all'accordo concluso tra l'Inghilterra e la Francia per la rinuncia al *carnet* doganale per gli aerei di uso privato; per sapere se nel frattempo intenda adottare provvedimenti semplificativi del genere adottato precedentemente in Inghilterra sino dal 1953 (atterraggio su aeroporto doganale con diritto a rimanervi 48 ore senza produrre alcun documento doganale; possibilità per i viaggiatori che atterravano sugli aeroporti doganali di rimanere nel paese per una settimana senza particolari documenti). (21050).

RISPOSTA. — Premesso che l'amministrazione militare non è ancora venuta in possesso del testo ufficiale dell'accordo cui si riferisce l'onorevole interrogante, s'informa che essa, in linea di massima, è favorevole alla adesione di ogni agevolazione atta a facilitare il turismo aereo.

Per quanto riguarda, poi, gli invocati provvedimenti semplificativi da adottare prima di una eventuale partecipazione all'accordo suddetto, si fa presente che l'adozione di tali provvedimenti rientra nella competenza dei Ministeri delle finanze e dell'interno, i quali sono stati già interessati in proposito.

*Il Sottosegretario di Stato: BERTINELLI.*

VERONESI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali l'Italia non ha partecipato alla quinta conferenza dei direttori europei dell'aviazione civile tenuta ai primi di giugno a Parigi. Ad essa hanno partecipato i seguenti paesi: Belgio, Repubblica federale tedesca, Danimarca, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Olanda, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Austria, Svezia e Svizzera. Gli argomenti trattati sono stati di grande interesse, come la ricerca di una politica comune in materia di infrastrutture, la revisione dell'organizzazione di controllo della circolazione aerea, le tariffe aeroportuali, ecc.

Per sapere se intenda predisporre la partecipazione italiana alla sesta conferenza. (21110).

RISPOSTA. — Il direttore generale della aviazione civile non ha potuto presenziare alla quinta riunione dei capi delle aviazioni civili europee, tenutasi a Parigi dal 28 maggio al 2 giugno 1956, non avendo potuto, in tale periodo, assentarsi da Roma per contingenti esigenze che hanno richiesto la sua presenza in sede.

In occasione della prossima sesta conferenza sarà fatto tutto il possibile per garantire la partecipazione del rappresentante italiano.

*Il Sottosegretario di Stato: BERTINELLI.*